IL

CODICE PENALE

PER IL

REGNO D'ITALIA

IL CODICE PENALE

PER IL

REGNO D'ITALIA

(Approvato dal R. Decreto 30 Giugno 1889, con effetto dal 1° Gennaio 1890)

CORREDATO

di brevi Avvertenze e note ad ogni Libro e ad ogni Titolo, delle referenze agli articoli del Codice stesso, nonchè dei Codici Sardo, Toscano, delle Due Sicilie, Parmense, Estense, Pontificio, Francese, Austriaco, delle Leggi speciali punitive vigenti e di un Indice alfabetico-analitico

SEGUÌTO DALLA

Legge di Pubblica Sicurezza 30 giugno 1889
dal relativo Regolamento 8 novembre 1889, num. 6517 (serie 3ª)
e dalle Disposizioni per l'attuazione del Codice Penale
1° dicembre 1889, num. 6509 (serie 3ª)

PER

L'Avv. GIULIO CRIVELLARI
Sostituto Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Torino.

ROMA — TORINO — NAPOLI
UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE
33, Via Carlo Alberto, 33

1889

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ART. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare il Codice penale per il Regno d'Italia, allegato alla presente legge, introducendo nel testo di esso quelle modificazioni che, tenuto conto dei voti del Parlamento, ravviserà necessarie per emendarne le disposizioni e coordinarle tra loro e con quelle degli altri Codici e Leggi.

ART. 2.

Il Governo del Re è pure autorizzato a fare per Regio decreto le disposizioni transitorie e le altre che saranno necessarie per l'attuazione del predetto Codice.

ART. 3.

Il nuovo Codice penale sarà pubblicato non più tardi del 30 giugno 1889, ed entrerà in osservanza in tutto il Regno non prima di due mesi dalla pubblicazione.

ART. 4.

Dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice rimarranno abrogati il Codice penale approvato con Regio decreto del 20 novembre 1859, anche nel testo modificato per le provincie napoletane con decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861, ed il Codice penale per le provincie toscane approvato con decreto granducale del 20 giugno 1853, ora vigenti nel Regno; e rimarranno pure abrogate tutte le altre leggi penali in quanto siano contrarie al Codice stesso.

Questa disposizione non si applica alle leggi sulla stampa, tranne che per gli art. 17, 27, 28 e 29 del Regio editto 26 marzo 1848, N. 695, e per i conformi articoli della legge 1° dicembre 1860, N. 64, per le provincie napoletane, e della legge 17 dicembre 1860, N. 12, per le provincie siciliane, ai quali s'intenderanno sostituite le disposizioni corrispondenti del nuovo Codice penale. La stessa cosa avrà luogo per l'art. 13 delle citate leggi sulla stampa, il quale articolo, però, continua ad essere in vigore limitatamente ai reati che rimangono tuttora regolati dalle stesse leggi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1888.

UMBERTO

Luogo del sigillo
V. Il Guardasigilli
G. ZANARDELLI.

G. ZANARDELLI.

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 novembre 1888, numero 5801 (serie 3ª), con la quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare il Codice penale per il Regno d'Italia, allegato alla legge stessa, introducendo nel testo di esso quelle modificazioni che, tenuto conto dei voti del Parlamento, ravvisasse necessarie per emendarne le disposizioni e coordinarle tra loro e con quelle degli altri codici e leggi;

Inteso il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1.

Il testo definitivo del Codice penale portante la data di questo giorno è approvato ed avrà esecuzione a cominciare dal 1° gennaio 1890.

ART. 2.

Un esemplare del suddetto testo definitivo del Codice penale, stampato nella Regia tipografia, firmato da Noi e contrassegnato dal Nostro ministro di grazia e giustizia e dei culti, servirà di originale e sarà depositato e custodito negli archivi generali del Regno.

ART. 3.

La pubblicazione del predetto Codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato a ciascuno dei comuni del Regno per essere depositato nella sala del consiglio comunale e tenuto ivi esposto durante un mese successivo per sei ore in ciascun giorno, affinchè ognuno possa prenderne cognizione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1889.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti
li 30 *giugno* 1889.
Registro 169, *Atti del Governo f.* 86.
MANDILLO.

(*Luogo del sigillo*)
V. Il Guardasigilli
G. ZANARDELLI.

G. ZANARDELLI.

CODICE PENALE

LIBRO PRIMO

DEI REATI E DELLE PENE IN GENERALE

Il Primo Libro, o Parte generale, costituisce i fondamenti del Codice e ivi sono date le disposizioni, che si chiamano appunto generali, perchè spiegano la loro efficacia su tutte le altre che compongono la Parte speciale, e che nel Codice si trovano distribuite per indole di materia nei due Libri successivi.

Questo Libro si divide in nove Titoli, nell'ordine e con le rubriche seguenti:

TITOLO I. Dell'applicazione della legge penale.
» II. Delle pene.
» III. Degli effetti e dell'esecuzione delle condanne penali.
» IV. Dell'imputabilità e delle cause che la escludono o la diminuiscono.
» V. Del tentativo.
» VI. Del concorso di più persone in uno stesso reato.
» VII. Del concorso di reati e di pene.
» VIII. Della recidiva.
» IX. Dell'estinzione dell'azione penale e delle condanne penali.

L'ordine della materia è conforme a quello che era seguito dal Codice toscano e dal sardo.

Siccome poi contiene anche le norme generali concernenti le contravvenzioni, così esso si intitola: *Dei reati e delle pene in generale.*

TITOLO I.

Dell'applicazione della Legge penale.

Le disposizioni di questo Titolo riguardano:
la punibilità in generale e la distinzione dei reati;
l'efficacia della legge in ordine al tempo;
l'efficacia della legge in ordine al territorio;
l'estradizione;
l'applicabilità del Codice a materie regolate da altre leggi penali.

1. *Punibilità in generale; distinzione dei reati.* Premessa la dichiarazione che *nessuno può essere punito per un fatto non espressamente preveduto come reato dalla legge, nè con pena da essa non stabilita* (con che implicitamente dà la definizione del reato in modo migliore di quello con cui era definito dal Codice toscano (art. 1) e dal Codice sardo (art. 1) e secondo i principii più moderni della scienza penale), il legislatore indica le specie dei reati, e li distingue in *delitti* e *contravvenzioni.* In questa guisa ha abbandonato il sistema della *tripartizione* (crimini, delitti e contravvenzioni) su cui si basava il Codice sardo del 1859, sistema combattuto dalla dottrina e causa nella pratica di gravi inconvenienti, ed ha preferito il sistema più logico della *bipartizione,* che, già adottato dal Codice toscano, lungi dall'avere incontrato difficoltà nella pratica applicazione, aveva invece raccolto il plauso generale.

2. *Efficacia della legge in ordine al tempo.* Il reato non esiste senza una legge penale che lo preveda; ma perchè si abbia questo estremo è naturale che la legge imperi nel momento in cui è commesso il fatto. Di qui il canone della *non retroattività della legge penale,* contenuto nell'essenza medesima del reato, ed universalmente dettato per ogni legge nell'articolo 2 delle disposizioni generali premesse al Codice civile.

Tuttavia il Codice penale volle ripeterlo nella prima parte dell'art. 2, come una guida sempre presente al magistrato e come una norma che il legislatore impone a sè stesso.

Ma non basta che la legge non possa essere retroattiva; fa pur mestieri dichiarare ch'essa non possa spiegare la sua efficacia oltre il tempo per cui fu dettata ed in cui rimase in vigore. Quando sia abrogata in qualsiasi modo, deve ad essa sostituirsi l'impero della legge nuova che provvede intorno alla materia. E così se una legge che ha cessato di imperare, considerava un fatto come reato e non lo consideri come tale la legge a quella succeduta, ne viene la conseguenza che quel fatto non debba e non possa più aversi per reato; altrimenti la legge che fu continuerebbe ad avere efficacia oltre il tempo per cui era in vigore. Questa norma è appunto consegnata nel primo capoverso del cennato articolo 2, il quale prosegue soggiungendo che, *se ebbe luogo condanna, ne cessano di diritto l'esecuzione e gli effetti.*

Un corollario che dipende dai suesposti principii è che se la legge penale del tempo del commesso reato e le posteriori sono diverse, si applica quella che contiene disposizioni più favorevoli all'imputato; poichè, ove si applicasse l'antica legge più severa, la si renderebbe operativa oltre i limiti del suo impero e si verrebbe a gravare la mano sul colpevole oltre la misura omai dal legislatore riconosciuta sufficiente alla persecuzione ed alla repressione di quel dato reato. E ciò è dichiarato nel secondo capoverso del ridetto articolo 2.

Le disposizioni di quest'articolo, che la dottrina sostiene e svolge nella teorica della *retroattività benigna della legge penale,* trovano radice nell'art. 3 del Codice sardo del 1859, ma non erano state indicate dal legislatore toscano.

3. *Efficacia della legge in ordine al territorio.* Le disposizioni del Codice su questo argomento riguardano due punti: l'uno si riferisce ai reati commessi *nel territorio del Regno,* l'altro ai reati commessi *all'estero.*

Quanto ai reati commessi *nel territorio del Regno*, il legislatore, non dimenticando il principio che la legge penale ha lo scopo precipuo di proteggere l'ordine giuridico di quello Stato dal quale e per il quale è fatta, stabilisce come canone che « chiunque commette un reato nel territorio del Regno è punito secondo le leggi italiane » (art. 3, prima parte).

Siccome però imprescindibile effetto dell'impero territoriale è la giurisdizione dei Tribunali del luogo del commesso reato, così col primo e col secondo capoverso dello stesso articolo afferma nei nostri giudici il potere di sottoporre a giudizio il delinquente, cittadino o straniero, quand'anche fosse stato giudicato all'estero. Senonchè, mentre la rinnovazione del giudizio è *obbligatoria* riguardo al cittadino, invece, ove si tratti d'uno straniero, è sottoposta alla condizione che il Ministro della Giustizia ne faccia richiesta.

Il Codice sardo non conteneva simiglianti disposizioni. Il Codice toscano limitavasi a stabilire (art. 3) che « chiunque, sia « o non sia toscano, commetta un delitto nel territorio toscano, « è giudicato secondo le norme » da esso prescritte, fatta eccezione per i soldati al servizio dello Stato quando i loro delitti fossero contemplati dalle leggi militari.

Quanto ai reati commessi *all'estero*, la materia che li riguarda, e che va sotto il nome di *Diritto penale internazionale* o di *estraterritorialità della legge penale*, è sanzionata nel Codice dal principio fondamentale che la legge non è applicabile per i reati i quali offendono esclusivamente gli interessi giuridici e politici di uno Stato straniero.

La prima ipotesi si riferisce a quei reati che offendono *la vita politica ed economica dello Stato*, per i quali sia stabilita una pena restrittiva della libertà personale, il cui massimo non sia inferiore a cinque anni (art. 4). Rispetto a tali reati il diritto e la competenza di punire sussistono tanto nello Stato leso quanto nello Stato *criminis patrati*.

Il Codice toscano (art. 5) ed il Codice sardo (art. 7) limitavano l'azione, quanto allo straniero, alla condizione che fosse arrestato nello Stato o consegnato da altri Governi. Il Codice attuale toglie cotesta condizione, poichè nascendo la potestà di procedere, per l'indigeno e per il forastiero, dalla violazione diretta della legge penale, si tratta non di una giurisdizione suppletoria, ma principale, che può essere quindi esercitata anche in contumacia del reo, come se si trattasse di delitto commesso all'interno.

La reiterazione del giudizio nel caso che il delinquente fosse stato giudicato pel medesimo delitto nel luogo in cui lo commise, ha luogo soltanto nel caso in cui il Ministro della Giustizia ne faccia richiesta.

La seconda ipotesi è determinata dalla circostanza di fatto della *presenza* del delinquente, cittadino o straniero, nel terri torio dello Stato.

Ma perchè possa aver luogo l'azione penale per reati commessi all'estero, oltre alla presenza del delinquente nel territorio dello Stato, il Codice, negli articoli 5, 6, 7, stabilisce le seguenti condizioni: — che si tratti di reato il quale importi una pena restrittiva della libertà personale non inferiore a tre anni; ovvero siavi querela della parte lesa ove si tratti di pena di minore durata, oppure, trattandosi di un nazionale, siavi

richiesta del Governo estero; — che trattisi di reato pel quale sia ammessa l'estradizione; che il reo, giudicato all'estero, non sia stato definitivamente prosciolto dall'imputazione, ovvero, se condannato, non abbia scontata la pena; o la condanna non sia estinta.

Con queste norme è regolato l'esercizio dell'azione penale rispetto a qualsiasi delinquente all'estero, cittadino o straniero; ma il Codice altre ne contiene di particolari alla nazionalità del reo.

Nei riguardi del cittadino provvede una disposizione che forma l'ultimo capoverso dell'articolo 7, sconosciuta al Codice sardo ed al toscano. Può darsi che un cittadino abbia riportata all'estero una condanna, la quale per le leggi nazionali produrrebbe l'interdizione dai pubblici uffici od altre determinate incapacità. Il legislatore dispone che in questo caso i nostri tribunali abbiano facoltà di esaminare, sull'istanza del Pubblico Ministero, la condanna pronunciata all'estero, allo scopo di decretare l'interdizione o le altre incapacità determinate dalle leggi italiane, quando i medesimi effetti fossero prodotti da una condanna simile pronunciata nel Regno; salvo però al condannato il diritto di richiedere la rinnovazione del giudizio seguìto all'estero, perchè di fronte allo straordinario provvedimento penale egli possa esercitare il suo naturale diritto di difesa.

Quanto ai reati commessi dallo straniero, il Codice nell'articolo 6 distingue se sono avvenuti in danno di un cittadino o dello Stato italiano, ovvero se in danno di uno straniero. Nel primo caso il procedimento ha luogo soltanto sulla richiesta del Ministro della Giustizia od in seguito a querela di parte. Nel secondo caso, cioè quando il delitto sia commesso a danno di altro straniero, oltre alla necessità della richiesta del Ministro della Giustizia, il procedimento è subordinato alle condizioni che il delitto abbia un carattere di gravità (punibile con una pena non inferiore ai tre anni); e che non esista trattato di estradizione, o questa non sia stata accettata dal Governo del luogo ove fu commesso il delitto o da quello della Patria del delinquente.

4. *Estradizione.* L'istituto dell'estradizione accennato di passaggio dal Codice toscano (art. 9) e dal sardo (art. 11), è meglio regolato dal Codice attuale, il quale nell'articolo 9 lo subordina alle condizioni: — che non si possa applicare ad un cittadino italiano; — che non si tratti di delitti politici o connessi ai medesimi; — che l'estradizione sia dichiarata ammessibile da una deliberazione dell'autorità giudiziaria. Le due prime condizioni non sono che l'applicazione delle norme suggerite dalla scienza del Diritto pubblico generalmente accolte fra gli Stati; l'ultima è l'affermazione del concetto essere l'estradizione un istituto essenzialmente giudiziario, un vero atto di giurisdizione territoriale per ragione della persona trovata nello Stato.

5. *Applicabilità del Codice a leggi speciali.* La disposizione contenuta nell'articolo 10 era sconosciuta ai Codici toscano e sardo, e serve a togliere le incertezze, che si erano non di rado sollevate sotto la legislazione precedente, nei riguardi dell'applicabilità dei principii generali del Codice alle materie regolate da leggi speciali, ove queste non istabiliscano diversamente.

1. Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, nè con pene che non siano da essa stabilite.

I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni.

Prog. 1; Sardo 1, 2; Tosc. 1, 2, Reg. pol. pun. 1, 2; Parm. 1; Est. 1; Due Sic. 2; Franc. 1; Austr. 1, 3, 4, 233.

2. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisca reato; e, se vi sia stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori siano diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli all'imputato.

Prog. 2; Sardo 3; Tosc. 1, 35; Parm. 2 e Disp. tr. 1-4; Due Sic. 60; Franc. 4; Austr. 32, 33.

3. Chiunque commette un reato nel territorio del regno è punito secondo la legge italiana.

Il cittadino è giudicato nel regno, ancorchè sia stato giudicato all'estero.

Lo straniero, che sia stato giudicato all'estero, è giudicato nel regno, se il Ministro della Giustizia ne faccia richiesta.

Prog. 3; Sardo 10; Tosc. 3, 7; Austr. 36. = C. pen. 92.

4. Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto contro la sicurezza dello Stato, o di contraffazione del sigillo dello Stato, o di falsità in monete aventi corso legale nel regno o in carte di pubblico credito italiane, per il quale la legge italiana stabilisca una pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel massimo ai cinque anni, è punito secondo la legge medesima.

È giudicato nel regno, ancorchè sia stato giudicato all'estero, se il Ministro della Giustizia ne faccia richiesta.

Le precedenti disposizioni si applicano anche se trattisi di delitto per il quale sia stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, sempre che il cittadino o lo straniero si trovi nel territorio del regno.

Prog. 5; Sardo 5, 7; Tosc. 4. 5; Parm. 3, 4; Est. 3, 5; R. pont. 72; Austr. 38. = C. pen. 92.

5. Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisca una pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo ai tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio del regno; ma la pena è diminuita di un sesto, e all'ergastolo è sostituita la reclusione da venticinque a trent'anni.

Se trattisi di delitto per il quale sia stabilita una

Prog. 6; Sardo, 6; Tosc. 4; Parm. 5, 7; Est. 4, 7, 9; R. pontif. 71; Franc. 7; Austr 235. = C. pen. 7, 8.

IL

CODICE PENALE

PER IL

REGNO D'ITALIA

e due sono pecuniarie (la *multa* e l'*ammenda*). Vi sono poi, all'infuori della scala penale due sanzioni complementari o sussidiarie, e cioè: la *riprensione giudiziale*, e la *vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza*.

L'*arresto*, l'*ammenda* e la *sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte*, sono pene comminate per le contravvenzioni; tutte le altre, per i delitti.

2. *Pene carcerarie o detentive:*

a) *Ergastolo*. Abolita la pena capitale, conveniva, onde non alterare l'economia del Codice, surrogarvene un'altra di natura tale che potesse tranquillare gli animi preoccupati dell'avvenire. Il legislatore non ha fatto che seguire l'esempio del Codice toscano ed ha introdotto l'*ergastolo*, pena perpetua intrinsecamente atta ad assicurare le coscienze, la quale avrà sulle moltitudini un'efficacia intimidatrice anche maggiore dell'estremo supplizio.

b) *Reclusione*. Secondo il sistema del Codice, la pena normale di tutti i delitti non capitali è il carcere temporaneo col nome di *reclusione* e con le discipline penitenziarie. La reclusione all'elemento della repressione aggiunge quello dell'educazione od emendamento del condannato. L'emendamento è ordinato non esclusivamente secondo il sistema filadelfiano della segregazione continua, nè esclusivamente secondo il sistema auburniano della segregazione notturna e del lavoro diurno in comune con la regola del silenzio; ma è costituito sulla base del sistema irlandese di Crofton che contempera in forma successiva e progressiva le norme della segregazione cellulare continua con quella del lavoro in comune e in silenzio durante il giorno e della segregazione durante la notte. Infatti, l'espiazione della pena deve sempre avere per il condannato un primo periodo di segregazione continua, al quale, come secondo stadio, tiene dietro la prigione col lavoro in comune, sotto la regola del silenzio e con la segregazione notturna.

c) *Detenzione*. Ma siccome v'ha dei delitti, i quali, sebbene infrangano l'ordine giuridico, tuttavia non rivelano gravità di impulsi, nè indole perversa nei loro autori, così il legislatore ha voluto escogitare una pena che, pure attuando la giusta repressione, non confondesse i loro autori coi malfattori volgari ed abbietti, e questa pena è la *detenzione*, che è *parallela* alla *reclusione* per durata e con le stesse determinazioni di minimo e di massimo, ma senza la disciplina del sistema progressivo e graduale, con la semplice segregazione notturna e col lavoro diurno a scelta del condannato (art. 15), non essendo mestieri, per i reati anzidetti, delle discipline penitenziarie proprie della reclusione.

d) *Arresto*. L'ultima pena detentiva è l'*arresto*, che ha luogo con la segregazione notturna e con l'obbligo del lavoro. Ove non ecceda un mese (ed è questa una novità nel Codice), il giudice può disporre che dalle donne e dai minorenni non recidivi sia scontata nella loro abitazione (art. 21). In taluni casi può anche essere scontata in una *Casa di lavoro* o con l'esecuzione di opere di pubblica utilità (art. 22).

3. *Altra pena restrittiva della libertà personale*. Il Codice soppresse l'*esilio* e mantenne il solo *confino;* il quale (art. 18) consiste nel non potere il condannato per un tempo non inferiore ad un mese, e non superiore a tre, allontanarsi da un

dato Comune a distanza non minore di sessanta chilometri da quello del delitto o della residenza comune a lui ed agli offesi.

4. *Interdizioni civiche e sospensioni professionali.* Due sono le pene che toccano l'esercizio di diritti civili e politici, di ufficii, professioni ed arti: — *l'interdizione dai pubblici ufficii,* pena esclusivamente destinata per i delitti; — la *sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte,* pena stabilita per le contravvenzioni.

L'interdizione dai pubblici uffici limita la sfera dei diritti del colpevole assoggettandolo ad un'incapacità, che ha la sua ragione d'essere nel demerito morale dell'individuo. Fra gli uffici pubblici ai quali si riferisce, si comprendono anche i diritti, gli impieghi, le qualità o le onorificenze conferite dalla pubblica autorità. Essa è di due specie: *perpetua* e *temporanea.* Rispetto alla durata della temporanea, il termine massimo è di cinque anni, il minimo, di tre mesi. Per rendere la pena poi meglio adattabile alle varie esigenze repressive e preventive, si stabilisce che l'interdizione possa, per disposizione di legge, essere limitata ad alcuno di essi, od estesa anche all'esercizio dell'arte o professione del condannato (art. 20 ultimo capov.).

La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte si estende da tre giorni come minimo fino a due anni come massimo (art. 25).

5. *Pene pecuniarie.* Il Codice stabilisce due pene pecuniarie; l'una pei delitti, la *multa;* l'altra per le contravvenzioni, l'*ammenda.*

L'una e l'altra consistono nel pagamento di una somma all'Erario dello Stato. Ne varia soltanto l'ammontare che va da lire dieci a diecimila per la multa, da lire una a duemila per l'ammenda. L'abbassamento del minimo della multa trova la sua spiegazione nel motivo che le pene da stabilirsi nei delitti devono poter soddisfare a tutte le esigenze repressive anche della più lieve delinquenza. Il massimo più elevato dell'ammenda si spiega del pari con la ragione di poter applicare una sanzione conveniente per le contravvenzioni di maggior gravità, senza uscire dalla cerchia delle pene proprie di questa categoria dei reati.

Rispetto alla multa, essa si converte, in caso di insolvenza, nella detenzione dietro il ragguaglio di un giorno per ogni dieci lire e frazione di queste; e vi si aggiungono tre temperamenti (art. 19). Il primo è che il condannato può far cessare la pena surrogata pagando la multa, dedottane la parte corrispondente alla detenzione sofferta. Il secondo, che la detenzione surrogata non può mai eccedere la durata di un anno. Il terzo, che alla detenzione il giudice possa, sulla domanda del condannato, surrogare la prestazione di un'opera a servizio dello Stato, della Provincia o del Comune col ragguaglio di due giorni di lavoro per ogni giorno di detenzione.

Le stesse norme si applicano all'ammenda in casi d'insolvenza; con questo però che alla detenzione è sostituito l'arresto (art. 24).

6. *Complementi e surrogati penali.* Oltre le pene vere e proprie, vi hanno poi due provvedimenti che non figurano nella scala penale e non sono considerati quali pene, ma servono come complemento o come surrogato di queste. Essi sono: — la *vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicu-*

rezza; — la *riprensione giudiziale;* ed ambedue si applicano tanto per i delitti quanto per le contravvenzioni.

La *vigilanza speciale* è accolta come una conseguenza giuridica di alcuni reati da aggiungersi alla pronunciazione della pena. Essa consiste (art. 28) nell'obbligo del condannato di dichiarare all'Autorità in qual luogo intenda fissare la sua residenza e di adempiere le prescrizioni che gli sono imposte in conformità della legge. Il minimo è di un anno; il massimo di tre; e dev'essere aggiunta nei casi in cui la legge la impone; e fuori di questi casi può essere aggiunta dal giudice alla pena della reclusione inflitta per la durata maggiore di un anno, potendo anche la sentenza che l'aggiunge limitare le prescrizioni da imporsi al condannato durante il tempo della vigilanza.

La *riprensione* nel sistema del Codice (art. 26), è un istituto che, sostituito nei minimi reati alla pena, contiene vari momenti, cioè l'ammonizione accompagnata dal condono in vista di un primo reato lievissimo, e l'obbligo assunto dal colpevole di non ricadere nel reato, assicurato dalla cauzione *de bene vivendo;* cosicchè è ad un tempo un surrogato facoltativo di pene minime nei reati minimi, ed un provvedimento di prevenzione.

7. *Commisurazione delle pene.* Un'importante innovazione di fronte al Codice sardo è quella che è contenuta nell'art. 29, cioè l'abolizione dei gradi nella commisurazione delle pene e l'accoglimento del sistema che era scritto nel Codice toscano.

Questo sistema consiste: quanto alle disposizioni generali sulle pene, nell'omettere qualsiasi ripartizione in gradi delle varie specie penali fissandone soltanto i limiti estremi; quanto alle disposizioni speciali per i singoli reati, nell'irrogare per ciascuno di essi la quantità concreta di pena che sembra più giusta e conveniente; quanto alle circostanze generali o particolari che importino aumento o diminuzione della pena ordinaria fissata per ciascun reato, nello stabilire pure concretamente, la quantità di pena da applicarsi nel caso speciale, e, quando ciò non possa farsi agevolmente per la moltiplicità e varietà dei casi ai quali si riferisca la circostanza, nel determinare con una frazione della pena comminata normalmente per il reato (un terzo, un quarto, ecc.) la quantità che si deve aumentare o diminuire. Con siffatto metodo il giudice, nel caso di un delitto accompagnato da una circostanza aggravante o scusante, dopo avere stabilito la pena come se non fosse accompagnata da tali circostanze, l'accrescerà o la diminuirà nella misura di una metà, di un quarto, di un terzo, di un sesto, secondo che è stabilito nei singoli casi, della pena già data. In questa guisa l'accrescimento o la diminuzione della pena non sono fissi, ma proporzionati alla pena normale del delitto non aggravato o scusato, e per ciò proporzionati al delitto aggravato o scusato.

Si è poi dal Codice risolta la questione oscillante in giurisprudenza circa il modo di contenersi nel concorso di circostanze di aumento e di diminuzione; e si è stabilito che quelle d'aumento debbano essere valutate per prime (art. 29, secondo capoverso).

8. *Liberazione condizionale dei condannati.* Una novità importantissima introdotta nel Codice a complemento del suo sistema carcerario, è l'istituto della *liberazione condizionale* o

provvisoria dei condannati alla reclusione od alla detenzione (art. 16, 17).

Questo istituto consiste nell'anticipare la liberazione dei condannato, qualora abbia scontato la massima parte della pena dando prova di resipiscenza ed offra quindi sufficienti guarentigie di far buon uso del beneficio che gli verrebbe concesso. Contro di esso furono mosse obbiezioni; ma l'esperienza ha dimostrato che è utile stromento a procacciare l'emenda del delinquente ed a combattere la recidiva. Esso ha fatto buona prova in Inghilterra ed è stato con buoni risultamenti introdotto nel Codice germanico, nello zurighese, nel ticinese, nell'ungherese e nell'olandese.

Il Codice ordina questo istituto con le norme che la pena inflitta della reclusione o della detenzione abbia la durata almeno di tre anni; che una parte sia scontata; che il condannato abbia serbato buona condotta; che vi sia il suo consenso. Eccettua dal beneficio i condannati per alcuni delitti (associazione a delinquere, rapina, estorsione, ricatto), i condannati alla reclusione per trent'anni, come pena sostituita all'ergastolo in forza di circostanze attenuanti, i recidivi in omicidio volontario o in furto qualificato e coloro che per gli altri reati sono più volte recidivi.

La liberazione condizionale è poi rivocabile ove il condannato commetta un reato che importi pena restrittiva della libertà personale, o non adempia le condizioni a lui imposte, sicchè ritorna al luogo di pena senza calcolarsi il tempo passato per la libertà. Per l'opposto, l'effetto della liberazione condizionale non revocata per tutto il tempo della sua durata si è, che la pena rimane interamente scontata, e il tempo passato in questo stato si computa anche nella durata della vigilanza speciale di polizia che fosse stata aggiunta alla pena scontata.

11. Le pene stabilite per i delitti sono:

1° l'ergastolo;

2° la reclusione;

3° la detenzione;

4° il confino;

5° la multa;

6° l'interdizione dai pubblici ufficii.

Le pene stabilite per le contravvenzioni sono:

1° l'arresto;

2° l'ammenda;

3° la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

Sotto la denominazione di *pene restrittive della libertà personale* la legge comprende l'ergastolo, la reclusione, la detenzione, il confino e l'arresto.

Prog. 10; Sardo 13; Tosc. 12, 13, 24; Parm. 8; Est. 10; Due Sic. 3; Reg. pontif. 50; Franc. 6, 7; Austr. 12.

12. La pena dell'ergastolo è perpetua. Si sconta in uno stabilimento speciale, dove il condannato rimane per i primi sette anni in segregazione cellulare continua, con l'obbligo del lavoro. Negli anni successivi

Prog. 11; Sardo 16; Tosc. 15, 16; Parm. 17; Est. 16, 19; Due Sic. 7, 8; Franc. 15; Austr. 16-24. = C. pen. 31 33, 43, 47, 90.

egli è ammesso al lavoro insieme con altri condannati, con l'obbligo del silenzio.

Prog. 12; Sardo 53, 54; Tosc. 16; Parm. 19, 21; Est. 17, 20; R. pont. 58, 63; Due Sic. 8, 11; Franc. 19, 21; Austr. 17. = C. pen. 16, 31, 33, 47, 90.

13. La pena della reclusione si estende da tre giorni a ventiquattro anni. Si sconta negli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e secondo le norme seguenti.

Se non supera i sei mesi, si sconta con segregazione cellulare continua per tutta la sua durata; e può essere fatta scontare in un carcere giudiziario.

Se supera i sei mesi, si sconta con segregazione cellulare continua per un primo periodo uguale al sesto dell'intera durata della pena, e che non può essere inferiore ai sei mesi, nè superiore ai tre anni; con segregazione notturna e silenzio durante il giorno, per il periodo successivo.

Prog. 13. = C. pen. 227.

14. Il condannato alla reclusione per un tempo non minore dei tre anni, il quale abbia scontato metà della pena e non meno di trenta mesi, ed abbia tenuto buona condotta, può essere ammesso a scontare il rimanente in uno stabilimento penitenziario, agricolo o industriale, o anche lavorando in opere pubbliche o private, sotto la potestà della pubblica Amministrazione.

Se il condannato non perseveri nella buona condotta, l'ammissione suddetta è revocata.

Prog. 14; Sardo 55; Parm. 20; Due Sic. 12; Franc. 20. = C. pen. 13, 47.

15. La pena della detenzione si estende da tre giorni a ventiquattro anni. Si sconta negli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con segregazione notturna.

Il condannato può scegliere, tra le specie di lavoro ammesse nello stabilimento al quale è assegnato, quella che è più confacente alle sue attitudini e precedenti occupazioni; e può essergli anche permessa una specie diversa di lavoro.

Se la pena non superi i sei mesi, può essere fatta scontare in una sezione speciale del carcere giudiziario.

Prog. 15.

16. Il condannato alla reclusione o alla detenzione per un tempo superiore ai tre anni, che abbia scontato tre quarti della pena e non meno di tre anni, se si tratti della reclusione, o la metà, se si tratti della detenzione, e abbia tenuto tale condotta da far presumere il suo ravvedimento, può, a sua istanza, ottenere la liberazione condizionale, sempre che il rimanente della pena non superi i tre anni.

La liberazione condizionale non è concessa:

1° al condannato per alcuno tra i delitti indicati negli articoli 248 e dal 406 al 410

2° al condannato alla reclusione per trent'anni, nel caso preveduto nell'articolo 59;

3° al recidivo in alcuno tra i delitti indicati negli articoli dal 364 al 368 e 404;

4° al recidivo per la seconda volta in qualsiasi delitto, quando sia stato condannato a pena che superi i cinque anni.

17. La liberazione condizionale è revocata, se il condannato commetta un reato che importi pena restrittiva della libertà personale, o non adempia le condizioni a lui imposte. In tal caso il tempo trascorso in liberazione condizionale non si computa nella durata della pena; e il condannato non può essere riammesso alla liberazione condizionale.

Prog. 16.

Scorso tutto il tempo della pena inflitta senza che la liberazione condizionale sia revocata, la pena rimane scontata; e il tempo trascorso in liberazione condizionale si computa nella durata della vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza che fosse aggiunta alla pena scontata.

18. La pena del confino consiste nell'obbligo imposto al condannato di dimorare per un tempo non inferiore ad un mese e non superiore ai tre anni, in un Comune indicato nella sentenza, a distanza non minore di sessanta chilometri, tanto dal Comune in cui fu commesso il delitto, quanto da quelli in cui gli offesi e lo stesso condannato hanno la propria residenza.

Prog. 19; Sardo 29; Parm. 30; Due Sic. 24; Austr. 249, 324. = C. pen. 13; C. p. p. 778 e seg.

Se il condannato trasgredisca all'obbligo suddetto, la pena del confino è convertita in quella della detenzione per il tempo che rimane al compimento di essa.

19. La pena della multa consiste nel pagamento all'erario dello Stato di una somma non inferiore alle lire dieci, nè superiore alle lire diecimila.

Prog. 22; Sardo 61, 67; Tosc. 22, 71, R. pol. pun. 9; Parm. 38, 39; Est. 23-26; Due Sic. 30, 48; R. pontif. 67; Franc. 52, 467; Austr. 260. = C. pen. 13, 47, 75, 80.

Nel caso di non eseguito pagamento entro due mesi dal giorno dell'intimazione del precetto, e di insolvibilità del condannato, la multa si converte nella detenzione, col ragguaglio di un giorno per ogni dieci lire e frazione di dieci lire della somma non pagata.

Il condannato può sempre far cessare la pena sostituita, pagando la multa, dedotta la parte corrispondente alla detenzione sofferta, col ragguaglio stabilito nel precedente capoverso.

La detenzione sostituita alla multa non può mai oltrepassare la durata di un anno.

Alla detenzione può essere sostituita nell'esecuzione, ad istanza del condannato, la prestazione di un'opera

determinata a servizio dello Stato, della Provincia o del Comune; e due giorni di lavoro sono ragguagliati ad un giorno di detenzione.

Prog. 18; Sardo 19, 31; Tosc. 24, 25; Parm. 22, 32; Due Sic. 14, 27; R. pontif. 68, 69; Franc. 19; Austr. 242. = C. pen. 13, 35, 47, 55, 74, 87, 97, 100, 234.

20. L'interdizione dai pubblici ufficii è perpetua o temporanea.

L'interdizione perpetua produce la privazione:

1° del diritto di elettore e di eligibile in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;

2° della qualità di membro del Parlamento e di giurato, di ogni ufficio elettivo e di ogni impiego od ufficio pubblico, conferito dallo Stato, da una Provincia, da un Comune, o da un istituto sottoposto per legge alla tutela dello Stato, della Provincia o del Comune;

3° dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni e altre pubbliche insegne onorifiche;

4° di ogni diritto lucrativo od onorifico inerente a qualunque degli impieghi, ufficii, gradi o titoli e delle qualità, dignità o decorazioni indicate nei numeri precedenti, e del beneficio ecclesiastico di cui il condannato sia investito;

5° dell'ufficio di tutore o di curatore e di ogni altro attinente alla tutela e alla cura, tranne quella dei discendenti nei casi determinati dalla legge civile;

6° della capacità di acquistare qualsiasi diritto, impiego, ufficio, qualità, grado, titolo e distinzione indicate nei numeri precedenti.

L'interdizione temporanea produce l'incapacità nel condannato di acquistare o esercitare, per un tempo non minore dei tre mesi e non maggiore dei cinque anni, i predetti diritti, impieghi, ufficii, qualità, gradi e onorificenze.

La legge determina i casi nei quali la interdizione dai pubblici ufficii è limitata ad alcuno di essi, e i casi nei quali si estende all'esercizio della professione o dell'arte del condannato.

Prog. 23; Sardo 35, 36; R. pol. pun. tosc. 5; Parm. 10, 27; Due Sic. 36, 37; Franc. 464; Austr. 240, 244, 246. = C. pen. 13.

21. La pena dell'arresto si estende da un giorno a due anni. Si sconta negli stabilimenti a ciò destinati, con segregazione notturna e con l'obbligo del lavoro, rispetto al quale è applicabile il primo capoverso dell'articolo 15. Può farsi anche scontare in una sezione speciale del carcere giudiziario.

Per le donne e per i minorenni, non recidivi, se la pena non superi un mese, il giudice può disporre che sia scontata nella loro abitazione. In caso di trasgressione, la intera pena si sconta nei modi ordinarii.

22. La legge determina i casi nei quali l'arresto può essere scontato in una casa di lavoro, o anche mediante prestazione d'opera in lavori di pubblica utilità.

Prog. 24.

Se il condannato non si presenti per scontare la pena, ovvero rifiuti di prestare l'opera propria, l'arresto è scontato nei modi ordinarii.

23. Le donne scontano le pene dell'ergastolo, della reclusione, della detenzione e dell'arresto in stabilimenti speciali.

C. pen. 47, 53-55, 58.

La legge determina i casi nei quali le pene restrittive della libertà personale si scontano in una casa di correzione o in una casa di custodia.

24. La pena dell'ammenda consiste nel pagamento all'erario dello Stato di una somma non inferiore ad una lira, nè superiore alle lire duemila.

Prog. 25; Sardo 35, 37; R. pol. pun. tosc. 8; Parm. 10, 38; Est. 23; Due Sic. 39; R. pont. 52; Franc. 464; Austr. 241. = C. pen. 13, 75.

Si applicano le disposizioni contenute nei capoversi dell'articolo 19, sostituito l'arresto alla detenzione.

25. La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte si estende da tre giorni a due anni.

Prog. 26; Sardo 38-40; Tosc. 24-26, 28; Parm. 9, 32, 33; Austr. 19-24, 50, 250, 253-258. = C. p. 13, 35, 74, 87, 97, 234.

26. Quando la pena stabilita dalla legge non superi un mese di detenzione o di arresto, tre mesi di confino, ovvero trecento lire di multa o di ammenda, ove concorrano circostanze attenuanti, e il colpevole non abbia riportato mai condanna per delitto, nè condanna per contravvenzione a una pena superiore ad un mese di arresto, il giudice può dichiarare che alla pena da lui pronunziata è sostituita una riprensione giudiziale.

Prog. 27; Sardo 47; Tosc. 23; Due Sic. 41, 42.

La riprensione giudiziale consiste in un ammonimento, adatto alle particolari condizioni della persona e alle circostanze del fatto, che, intorno ai precetti della legge violata e alle conseguenze del reato commesso, il giudice rivolge al colpevole, in pubblica udienza.

Se il condannato non si presenti all'udienza fissata per la riprensione, o non l'accolga con rispetto, è applicata la pena stabilita nella sentenza per il reato commesso.

27. Nel caso preveduto nell'articolo precedente, il condannato deve obbligarsi personalmente, e, ove il giudice lo reputi opportuno, anche in concorso di uno o più fideiussori idonei e solidali, a pagare una determinata somma a titolo di ammenda, qualora, entro un termine da prefiggersi nella sentenza, non superiore ai due anni per i delitti e ad un anno per le con-

Prog. 28

travvenzioni, egli commetta un altro reato; salvo per il nuovo reato l'applicazione della pena stabilita dalla legge.

Spetta al giudice decidere sulla idoneità dei fideiussori.

Se il condannato non si assoggetti al predetto obbligo o non presenti fideiussori idonei, è applicata la pena stabilita nella sentenza per il reato commesso.

Prog. 29, art. 42; Sardo 44; Tosc. 28, 30; L. p. s. del 1865, 117-122; Franc. 44. = C. pen. 42, 55, 87, 90, 95, 234.

28. La legge determina i casi nei quali il giudice deve aggiungere alla pena inflitta la sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza.

La vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza, ove la legge non disponga altrimenti, non può essere inferiore ad un anno, nè superiore ai tre. Il condannato sottoposto a tale vigilanza ha l'obbligo di dichiarare all'Autorità competente, entro quindici giorni dal termine indicato nell'articolo 42, in qual luogo intenda stabilire la propria residenza e l'obbligo altresì di adempiere le prescrizioni che gli siano imposte in conformità della legge. La stessa autorità gli può vietare la residenza in luoghi determinati durante il tempo della vigilanza.

Nelle sentenze di condanna alla pena della reclusione per un tempo maggiore di un anno, il giudice può aggiungere la sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale.

La sentenza può limitare le prescrizioni da imporsi al condannato.

Prog. 30; Sardo 4, 66; Tosc. 2, 63; Parm. 71; Due Sic. 63; Franc. 65; Austr. 32, 49, 53, 259.

29. Le pene non possono essere aumentate, nè diminuite, nè commutate, se non nei casi espressamente determinati dalla legge.

Quando la legge disponga che la pena sia aumentata o diminuita di una determinata frazione, l'aumento o la diminuzione si opera su quella quantità di essa che il giudice applicherebbe al colpevole ove non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire.

Se concorrano più circostanze, l'aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento o dalla diminuzione precedente; e, concorrendo insieme circostanze di aumento e altre di diminuzione, si comincia dalle prime. In ogni caso sono valutate per ultime, e nell'ordine seguente, l'età, lo stato di mente, le attenuanti prevedute nell'articolo 59, e la recidiva.

Nell'aumento o nella diminuzione non si possono

oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvo i casi espressamente determinati dalla legge.

Se debbasi diminuire la pena dell'arresto o dell'ammenda, il cui massimo stabilito dalla legge non superi, rispettivamente, i cinque giorni o le cinquanta lire, è ad essa sostituita la riprensione giudiziale.

30. Le pene temporanee si applicano a giorni, a mesi e ad anni.

Ogni giorno di pena è di ventiquattro ore; ogni mese, di trenta giorni. L'anno si computa secondo il calendario comune.

Nelle pene temporanee non si tien conto delle frazioni di giorno; e nelle pene pecuniarie delle frazioni di lira.

Prog. 31; Sardo 70; Tosc. 20; Parm. 40; Est. 30; Due Sic. 40; R. pontif. 66; Franc. 40, 465. = C. pen. 98.

TITOLO III.

Degli effetti e della esecuzione delle condanne penali.

La materia di questo Titolo si distingue in due parti: la prima concerne gli *effetti*, la seconda l'*esecuzione* delle condanne penali.

1. *Effetti delle condanne penali.* Gli effetti delle condanne penali sono di due specie: d'indole penale e d'indole civile.

a) *Effetti d'indole penale.* La condanna penale può diminuire la capacità giuridica di una persona col renderla indegna dall'esercizio di alcuni diritti: si ha la *deminutio capitis* dell'antico Diritto.

Questi effetti penali sono l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o temporanea, la sospensione dall'esercizio di un'arte o professione, e, in un caso tutto particolare, la vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza.

L'*interdizione perpetua dai pubblici uffici* consegue di diritto, secondo il Codice (art. 31), all'ergastolo, ed è estesa (con maggior rigore del Codice del 1859), indistintamente a tutti coloro che sono stati condannati alla reclusione per un tempo superiore a cinque anni.

L'*interdizione temporanea* è comminata (ed anche in ciò il Codice si mostra più rigoroso del Codice del 1859) quale conseguenza di una condanna alla reclusione superiore a tre anni (art. 31).

Una nuova disposizione si trova nell'articolo 34, secondo la quale la condanna pronunziata contro un membro del Parlamento per un delitto che tolga la eleggibilità nei comizi politici, produce la decadenza del condannato dalla qualità anzidetta.

Un effetto penale che è peculiare alle condanne alla reclusione per anni trenta, surrogata all'ergastolo in virtù di circostanze attenuanti prevedute dall'articolo 59, è la sottoposizione, di diritto, del condannato alla vigilanza speciale del-

l'Autorità di pubblica sicurezza per dieci anni dopo scontata la pena (art. 32).

Provveduto a che sia vietato l'esercizio di ogni pubblica funzione a chi incorse in una condanna penale, il Codice passa a disporre intorno ai casi in cui l'ufficio o la professione abbia servito di mezzo a consumare il reato, e statuisce (art. 35) che la condanna produce di diritto l'interdizione temporanea dall'ufficio o la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte per un tempo pari a quello della pena restrittiva della libertà personale applicata od applicabile in caso d'insolvenza di una pena pecuniaria, ma non oltre il limite massimo dell'interdizione o della sospensione.

Però, ed in questo si discosta in parte dal Codice toscano (art. 24) e totalmente dal Codice sardo (art. 41), l'abuso dev'essere di un ufficio *pubblico* o per l'esercizio del quale si richiedano *speciali condizioni di abilitazione*, ovvero di una professione od arte per la quale si richieda una *licenza dell'Autorità*.

b) *Effetti d'indole civile.* Gli effetti civili inerenti alle condanne penali vanno distinti secondo che si riferiscono: — all'esercizio dei diritti civili; — alla proprietà delle cose pertinenti od inservienti al reato; — ai pregiudizi recati dal medesimo; — alle spese del procedimento.

Quanto agli effetti concernenti l'esercizio dei diritti civili, il Codice stabilisce che il condannato all'ergastolo sia privato *della patria podestà, dell'autorità maritale* e (novità importantissima) *della capacità di testare, rendendo nullo il testamento fatto prima della condanna* (art. 33 primo capoverso). Questi effetti, meno la perdita della capacità di testare, possono dal giudice essere estesi ai condannati alla pena della reclusione per più di cinque anni (art. 33 ultimo capoverso).

La confisca del corpo di reato, la restituzione delle cose di altrui proprietà, il risarcimento del danno e la rifusione delle spese del procedimento, di cui tutto si occupa il Codice, sono disposizioni comuni a tutte le legislazioni. Un istituto che si collega al risarcimento dei danni è quello della *riparazione dell'offesa*, che è formulato nell'articolo 38 sulle orme del Codice del 1859 (art. 73) e consiste nell'autorizzare il giudice ad attribuire, ove occorra, alla parte lesa una somma determinata, a titolo di riparazione, per qualunque delitto che offenda l'onore della persona o della famiglia, ancorchè non abbia cagionato danno.

2. *Esecuzione delle condanne penali.* Sotto questo nome il Codice comprende alcune disposizioni intese a risolvere varie questioni attinenti all'esecuzione delle condanne penali.

La prima di queste disposizioni si riferisce al computo del carcere preventivo, e statuisce nell'articolo 40 che debba essere sempre computata nelle pene restrittive della libertà personale e nelle pecuniarie la carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile. Pel Codice toscano codesta imputazione era obbligatoria bensì ma con distinzione di periodi (art. 69, 70); pel Codice sardo era facoltativa e per il solo *carcere* propriamente detto (art. 56).

La seconda disposizione riguarda l'interdizione e la sospensione la cui decorrenza comincia (art. 41) dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, salve le disposizioni della legge quanto alle sentenze proferite in contumacia. Ove però

siano aggiunte ad una pena restrittiva hanno effetto di diritto mentre viene scontata la stessa, ma la durata stabilita nella sentenza incomincia a decorrere soltanto nel giorno in cui è estinta la pena restrittiva.

Una nuova disposizione (art. 42) fissa il termine da cui deve decorrere la vigilanza speciale per non lasciare ancora nell'incertezza la giurisprudenza, e si statuisce che debba avere principio dal giorno nel quale è scontata la pena principale.

Finalmente provvede il Codice all'infausta notorietà del delitto e del delinquente ordinando che le sentenze di condanna all'ergastolo siano stampate per estratto ed affisse nel Comune dove sono state pronunciate e in quello dove fu commesso il delitto ed in quello dove il condannato aveva l'ultima residenza (art. 43).

31. La condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo maggiore dei cinque anni hanno per effetto l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici ufficii; e la condanna alla reclusione per un tempo maggiore dei tre anni ha per effetto l'interdizione dai pubblici ufficii per una durata pari a quella della reclusione.

Prog. 32; Sardo 20-23; Tosc. 14-16, 18; Parm. 25, 49-51, 59; Est. 39, 40, 42, 48; Due Sic. 15-17, 20; R. pontif. 57; Franc. L. 31 maggio 1854; Austr. 26, 27. = C. p. 28-31, 36, 73.

32. La condanna alla reclusione per trent'anni, sostituita all'ergastolo nel caso preveduto nell'articolo 59, ha per effetto la sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza per dieci anni.

33. Il condannato all'ergastolo o alla reclusione per un tempo maggiore dei cinque anni è, durante la pena, in istato d'interdizione legale; e gli si applicano, per l'amministrazione dei beni, le disposizioni della legge civile sugli interdetti.

Prog. 33; Sardo 20-23, 25; Tosc. 15, 16; Est. 42; Due Sic. 17; R. pontif. 69; Franc. 34. = C. pen. 73, 87.

La condanna all'ergastolo priva inoltre il condannato della patria podestà, dell'autorità maritale e della capacità di testare, e rende nullo il testamento fatto prima della condanna.

Nella condanna alla reclusione per un tempo maggiore dei cinque anni può aggiungersi la privazione della patria podestà e dell'autorità maritale, durante la pena.

34. Quando la legge disponga che la condanna per un delitto abbia per effetto l'ineligibilità nei comizii politici, la condanna medesima produce anche la decadenza dalla qualità di membro del Parlamento, di cui il condannato sia rivestito.

C. pen. 73.

35. Oltre i casi determinati dalla legge, ogni condanna per reati commessi con abuso di un ufficio pubblico, ovvero con abuso di una professione o di un'arte

Prog. 34; Sardo 41; Tosc 24-26; Parm. 32; Austr. 30. = C. pen. 20, 25, 73.

per l'esercizio della quale si richieda speciale abilitazione o una licenza dell'Autorità, ha per effetto l'interdizione temporanea dall'ufficio ovvero la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte, per un tempo pari a quello della pena restrittiva della libertà personale inflitta o che dovrebbe scontarsi nel caso d'insolvenza di una pena pecuniaria.

Qualora si tratti di altre professioni o arti, la legge determina i casi nei quali la condanna ha per effetto la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte.

L'interdizione e la sospensione non possono mai superare il limite massimo stabilito negli articoli 20 e 25.

Prog. 35; Sardo 74; Tosc. 31, R. pol. pun. 10; Parm. 42; Est. 49, 50; Due Sic. 44; Franc. 11, 470.

36. Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il delitto, e delle cose che ne sono il prodotto, purchè non appartengano a persone estranee al delitto.

Ove si tratti di cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o la vendita delle quali costituisca reato, la loro confisca è sempre ordinata, quand'anche non vi sia condanna, e ancorchè esse non appartengano all'imputato.

Prog. 36; Sardo 72; Tosc. 33, Reg. pol. pun. 11; Parm. 43; Est. 32; Due Sic. 46, 47; Franc. 10, 51; Austr. 42.

37. La condanna penale non pregiudica il diritto dell'offeso o danneggiato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.

Prog. 37; Sardo 73.

38. Oltre alle restituzioni e al risarcimento dei danni, il giudice, per ogni delitto che offenda l'onore della persona o della famiglia, ancorchè non abbia cagionato danno, può assegnare alla parte offesa, che ne faccia domanda, una somma determinata a titolo di riparazione.

Prog. 38; Sardo 72; Tosc. 33, Reg. pol. pun. 11; Parm. 43; Est. 32; Due Sic. 46, 47; Franc. 10, 51; Austr. 42.

39. Il condannato è obbligato al rifacimento delle spese processuali.

I condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido alle restituzioni, al risarcimento dei danni, alla riparazione pecuniaria e alle spese processuali.

I condannati in uno stesso giudizio per reati diversi sono obbligati in solido alle sole spese comuni ai reati per i quali riportano condanna.

Prog. 39; Sardo 56; Tosc. 17; Parm. 27; Est. 22; D. Sic. 22; R. pontif. 65; Franc. 40; Austr. 247. = C. pen. 8.

40. La carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile si detrae dalla durata complessiva della pena temporanea restrittiva della libertà personale.

Se la pena sia del confino, un giorno di carcerazione si computa per tre giorni di pena.

Se sia applicata soltanto una pena pecuniaria, la detrazione si fa col ragguaglio stabilito nell'articolo 19.

41. Le pene dell'interdizione dai pubblici ufficii e della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte decorrono dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile; ferme le disposizioni della legge quanto alle sentenze proferite in contumacia.

Prog. 40. = C. pen. 20, 25.

Se l'interdizione o la sospensione suddetta od altra incapacità sia congiunta ad una pena restrittiva della libertà personale o sia effetto di una condanna penale, essa è applicata mentre si sconta la pena restrittiva, ma la durata stabilita nella sentenza o nella legge comincia a decorrere soltanto dal giorno in cui la pena sia scontata o la condanna sia estinta.

42. La vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza decorre dal giorno in cui sia scontata la pena alla quale fu aggiunta.

Prog. 42; L. p. s. 1865, 117-122. = C. pen. 28.

La sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza può, ove le condizioni e la condotta del medesimo lo permettano, farsi cessare o limitarsi, tanto nella durata quanto negli effetti, con provvedimento dell'Autorità giudiziaria.

A limitarne gli effetti può provvedere anche l'Autorità competente per l'esecuzione della vigilanza, se i medesimi non siano stati determinati nella sentenza di condanna.

43 La sentenza di condanna all'ergastolo è stampata per estratto ed affissa nel Comune dove è stata pronunziata, in quello dove il delitto fu commesso ed in quello dove il condannato aveva l'ultima residenza.

Prog. 43; Sardo 23; Parm. 25; Est. 39, 40; Due Sic. 20; Franc. 36.

TITOLO IV.

Della imputabilità, e delle cause che la escludono o la diminuiscono.

Questo Titolo è quello che raccoglie il numero massimo di novità.

1. *Norme generali sull'imputabilità.* L'autore di un fatto vietato della legge penale non è autore di un delitto, se, oltre ad esserne causa fisica, non ne sia causa morale, ossia se non lo abbia commesso volontariamente. Di questa regola, fondamentale nel Diritto penale, non esisteva traccia nei Codici precedenti, forse perchè si reputava non necessario che un principio tanto comune ed elementare dovesse formare oggetto di una disposizione di legge. Il Codice attuale procede diversamente

essendo bene (come si espresse il ministro Zanardelli nella Relazione al Progetto del Codice presente) che non manchi l'espresso riconoscimento di un principio che regge tutta la materia dell'imputabilità; e stabilisce nell'art. 45 che nessuno può essere punito per un delitto se non ha *voluto* il fatto che lo costituisce, tranne che la legge lo ponga altrimenti a suo carico come conseguenza della propria azione od omissione.

Il capoverso di quest'articolo dispone che nella materia delle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione, *ancorchè non si dimostri ch'egli abbia voluto commettere un fatto contrario alla legge.* In altre parole: non è necessario provare, in materia di contravvenzioni, che l'agente o l'omittente abbia *voluto* commettere od omettere ciò che la legge vietava; ma basta il fatto, basta l'azione o l'omissione.

2. *Cause che escludono l'imputabilità.* L'uomo, di regola, il quale compie un fatto, agisce sapendo quello che fa. Ma questa regola ha le sue eccezioni; ed è alla ricerca, tutta positiva e sperimentale, di queste eccezioni, nelle quali l'elemento morale scompare o si affievolisce, che la scienza, oggidì, ed i legislatori rivolgono le cure più assidue.

a) *Alterazione totale o parziale dello stato di mente.* Il Codice con una formola precisa, limita nell'articolo 46 la disposizione escludente l'imputabilità al solo stato di infermità di mente, purchè sia tale da togliere all'agente la coscienza o la libertà dei proprii atti. In questa guisa, abbandonata la formola un po' dottrinaria del Codice toscano (art. 34) e quella imperfettissima e in tante guise sfruttata avanti i giurati del Codice sardo (art. 94), ha sciolta la questione nel vero modo insegnato dalla dottrina; ed è sperabile che una buona volta sia stata cacciata dalle aule della giustizia quella *forza irresistibile* che, cervelloticamente discussa ed applicata, aveva terminato col gittare il ridicolo talvolta, il discredito sempre sulla giurìa.

Fra le cause escludenti l'imputabilità per vizi di mente, vi è anche l'*ubbriachezza* quando sia accidentale (articolo 48 prima parte). Ove sia volontaria vi ha una sensibile diminuzione di pena. È però intera la responsabilità ove l'ubbriachezza sia procurata per facilitare l'esecuzione del reato o per prepararsi una scusa.

Anche la formola circa la semiresponsabilità è migliorata su quella dell'articolo 95 del Codice sardo, disponendosi (art. 47) essere diminuita la pena *quando lo stato di mente era tale da scemare grandemente l'imputabilità, senza escluderla.*

b) *Cause di giustificazione totale o parziale.* Le cause di giustificazione sono pel Codice: — *la disposizione della legge e l'ordine dell'autorità; — la legittima difesa; — lo stato di necessità.*

Le prime due cause nei Codici precedenti trovavano il loro posto, con qualche diversità di locuzione, nella parte speciale e segnatamente nel titolo dei reati di sangue; ma aggiuntavi la terza, risultante dall'analisi delle cause specifiche, il legislatore trovò più conveniente di collocarle in questa parte del Codice per la parte generale ch'esse rivestono, « poichè il loro concorso (come si espresse il Ministro Zanardelli nella Relazione sul Progetto del presente Codice) non giustifica soltanto l'omicidio e le lesioni personali, ma ben anco altri fatti lesivi

del diritto altrui, come gli attentati alla libertà individuale, all'inviolabilità del domicilio, al segreto epistolare, in occasione dei quali possono altresì verificarsi ».

Dello *stato di necessità* (art. 49, n. 3) non v'era cenno espresso nei Codici toscano e sardo; nel Codice sardo poteva comprendersi nella formola generica di *forza irresistibile*, usata ed abusata dalle Corti d'assise.

Anche le cause suddette, come il vizio parziale di mente, trovano nel Codice però una repressione quando siansi ecceduti i limiti ragionevolmente imposti dalla legge, dall'Autorità, dalla legittima difesa o dallo stato di necessità (art. 50).

3. *Cause scusanti.* Il Codice segna come cause scusanti l'*impeto dell'ira in seguito ad ingiusta provocazione e l'impeto di ingiusto ed intenso dolore*, e le comprende nella Parte generale (art. 51), mentre nei Codici precedenti trovavano il loro posto nella Parte speciale ed erano ristrette ai delitti contro le persone.

4. *Delitto commesso in pregiudizio di persona diversa.* Una disposizione affatto nuova è contenuta nell'articolo 52, e comprende l'ipotesi che, per errore o per altro accidente, si commetta un delitto in pregiudizio di persona diversa da quella contro la quale era diretta la propria azione. In questo caso si stabilisce, conformemente ai dettati della scienza ed ai responsi dei giureperiti, che non siano poste a carico dell'agente le circostanze aggravanti che derivano dalla qualità dell'offeso o danneggiato, e gli siano invece valutate le circostanze che avrebbero diminuita la pena ove il delitto fosse stato commesso in danno della persona contro la quale l'azione era diretta.

5. *Età e sordomutismo.* In questo argomento il Codice sostanzialmente mantiene le disposizioni dei Codici precedenti; solo vi si discosta quanto al tempo in cui comincia la responsabilità del minore, stabilendo nell'art. 53 che non si procede contro colui che non ha compiuto i nove anni. Ma in questo caso, abbia l'agente o non abbia discernimento, ove il fatto importi l'ergastolo, la reclusione, oppure la detenzione non inferiore ad un anno, è data facoltà al Presidente del Tribunale civile, sulla richiesta del Pubblico Ministero, di ordinare, con provvedimento revocabile, la chiusura del minore in un istituto di correzione o la consegna ai genitori.

Questa disposizione può essere applicata al sordo-muto che commette un fatto della stessa gravità prima dei quattordici anni, poichè è a quest'età che comincia la responsabilità di costui (art. 57).

6. *Attenuanti generiche.* Oltre alle circostanze specifiche e determinate diminuenti la pena, il Codice ammette senza distinzione anche quelle che soglionsi chiamare *attenuanti generiche* (art. 59), con l'effetto di diminuire la pena di un sesto, e trattandosi dell'ergastolo, di applicare la reclusione estesa a trenta anni e col correttivo di non ammettere in questo caso la liberazione condizionale del condannato (art. 16, n. 2).

7. *Norme speciali per le contravvenzioni.* Il Titolo si chiude col dettare alcune norme per le contravvenzioni, le quali nella loro sostanza riproducono in parte le disposizioni del Regolamento toscano di polizia punitiva (art. 16 e 17). Queste norme, contenute nell'articolo 60, si raffigurano due ipotesi. Se si tratta di contravvenzione a disposizioni che la persona rivestita della

autorità, direzione o vigilanza era tenuta a far osservare e se la contravvenzione poteva essere impedita dalla sua diligenza, la pena, oltre alla persona subordinata, si applica anche alla persona rivestita dell'autorità, ecc. Se poi la contravvenzione è commessa per ordine di questa persona, la pena si applica alla persona subordinata solo nel caso in cui abbia commesso la contravvenzione non ostante speciale precetto od avvertimento dell'autorità.

Prog. 45.

44. Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale.

Prog. 46.

45. Nessuno può essere punito per un delitto, se non abbia voluto il fatto che lo costituisce, tranne che la legge lo ponga altrimenti a suo carico, come conseguenza della sua azione od omissione.

Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione, ancorchè non si dimostri che egli abbia voluto commettere un fatto contrario alla legge.

Prog. 47; Sardo 94; Tosc. 34; Parm. 32; Est. 55; D. Sic. 61, 62; R. pontif. 26; Franc. 64; Austr. 2, 46.

46. Non è punibile colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, era in tale stato di infermità di mente da togliergli la coscienza o la libertà dei proprii atti.

Il giudice, nondimeno, ove stimi pericolosa la liberazione dell'imputato prosciolto, ne ordina la consegna all'Autorità competente per i provvedimenti di legge.

Prog. 48; Sardo 95; Tosc. 64; Parm. 63; Est. 56, 374, 375; R. pont. 287; Austr. 46. = C. pen. 11, 12, 19, 20, 23, 29.

47. Quando lo stato di mente indicato nell'articolo precedente era tale da scemare grandemente la imputabilità, senza escluderla, la pena stabilita per il reato commesso è diminuita secondo le norme seguenti:

1° all'ergastolo è sostituita la reclusione per un tempo non inferiore ai sei anni;

2° all'interdizione perpetua dai pubblici ufficii è sostituita l'interdizione temporanea;

3° ove si tratti di pena temporanea che oltrepassi i dodici anni, essa si applica nella durata da tre a dieci anni; se oltrepassi i sei anni ma non i dodici, si applica nella durata da uno a cinque anni; e, negli altri casi, in una durata inferiore alla metà della pena che sarebbe applicata;

4° la pena pecuniaria è ridotta alla metà.

Se la pena sia restrittiva della libertà personale, il giudice può ordinare che sia scontata in una casa di custodia, sino a che l'Autorità competente non revochi il provvedimento, nel qual caso il rimanente della pena è scontato nei modi ordinarii.

48. Le disposizioni contenute nella prima parte degli articoli 46 e 47 si applicano anche a colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, si trovava nello stato preveduto in detti articoli a cagione di ubbriachezza accidentale.

Prog. 49; Sardo 95; Est. 374, 375; Regol. pontif. 288, 289; Austr. 236.

Ove si tratti di ubbriachezza volontaria:

1° nel caso dell'articolo 46, all'ergastolo è sostituita la reclusione da uno a otto anni, e da tre a dodici, se l'ubbriachezza sia abituale; all'interdizione perpetua dai pubblici ufficii è sostituita l'interdizione temporanea; e le altre pene sono applicate in misura inferiore ad un sesto, e, se l'ubbriachezza sia abituale, in misura non inferiore ad un sesto e non superiore ad un terzo;

2° nel caso dell'articolo 47, all'ergastolo è sostituita la reclusione non minore dei dieci anni, e non minore dei diciotto, se l'ubbriachezza sia abituale; e le altre pene sono applicate con la diminuzione della metà, e, se l'ubbriachezza sia abituale, con la diminuzione di un terzo.

Se l'ubbriachezza sia abituale, la pena restrittiva della libertà personale può essere fatta scontare in uno stabilimento speciale.

Le diminuzioni di pena stabilite nel presente articolo non si applicano, se l'ubbriachezza sia stata procurata per facilitare l'esecuzione del reato o per preparare una scusa.

49. Non è punibile colui che ha commesso il fatto:

Prog. 50, Sardo 558; Parm. 355; Due Sic. 372; Franc. 327.

1° per disposizione della legge, o per ordine, che era obbligato ad eseguire, dell'Autorità competente;

2° per esservi stato costretto dalla necessità di respingere da sè o da altri una violenza attuale e ingiusta;

Sardo 559; Parm. 355; Est. 377, 411; Due Sic. 373; Franc. 328; Austr. 2, lett. *g*.

3° per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sè o altri da un pericolo grave e imminente alla persona, al quale non aveva dato volontariamente causa e che non si poteva altrimenti evitare.

Nel caso preveduto nel numero 1°, se il fatto commesso in esecuzione dell'ordine di un pubblico ufficiale costituisca reato, la pena stabilita per il medesimo è applicata al pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

50. Colui che, commettendo un fatto nelle circostanze prevedute nell'articolo precedente, ha ecceduto i limiti imposti dalla legge, dall'Autorità o dalla necessità, è punito con la detenzione per un tempo non

Sardo 563; Tosc. 339; Parm. 351; Est. 368, 373; Due Sic. 377, 381; Reg. pontif. 294; Franc. 322, 325.

inferiore ai sei anni, ove la pena stabilita per il reato commesso sia l'ergastolo, e negli altri casi con la pena stabilita per il reato medesimo ridotta a misura non inferiore ad un sesto e non superiore alla metà, sostituita la detenzione alla reclusione e l'interdizione temporanea dai pubblici ufficii all'interdizione perpetua.

Prog. 51; Sardo 562; Tosc. 310; Parm. 351; Est. 368, 369, 371; Due Sic. 377-380, 382; Reg. pontif. 281-283, 285, 315, 319, 322, 323; Franc. 321.

51. Colui che ha commesso il fatto nell'impeto d'ira o d'intenso dolore, determinato da ingiusta provocazione, è punito con la reclusione non inferiore ai venti anni, se la pena stabilita per il reato commesso sia l'ergastolo, e negli altri casi con la pena stabilita per il reato commesso diminuita di un terzo.

Se la provocazione sia grave, all'ergastolo è sostituita la detenzione da dieci a venti anni, e le altre pene sono diminuite dalla metà ai due terzi, sostituita alla reclusione la detenzione e all'interdizione perpetua dai pubblici ufficii l'interdizione temporanea.

52. Quando alcuno, per errore o per altro accidente, commetta un delitto in pregiudizio di persona diversa da quella contro la quale aveva diretta la propria azione, non sono poste a carico di lui le circostanze aggravanti che derivano dalla qualità dell'offeso o danneggiato, e gli sono valutate le circostanze che avrebbero diminuita la pena per il delitto, se l'avesse commesso in pregiudizio della persona contro la quale la sua azione era diretta.

Prog. 52; Sardo 88; Tosc. 36, 37; R. pol. pun. 13; Parm. 28; Est. 58; Due Sic. 64; Franc. 66; Austr. 2, 237, 264, 269-273. = C. pen. 29, 57.

53. Non si procede contro colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 9 anni.

Nondimeno, ove il fatto sia preveduto dalla legge come un delitto che importi l'ergastolo o la reclusione, ovvero la detenzione non inferiore ad un anno, il presidente del tribunale civile, sulla richiesta del Pubblico Ministero, può ordinare, con provvedimento revocabile, che il minore sia rinchiuso in un istituto di educazione e di correzione, per un tempo che non oltrepassi la maggiore età; ovvero può ingiungere ai genitori, o a coloro che abbian obbligo di provvedere alla educazione del minore, di vigilare sulla condotta di lui, sotto pena, in caso d'inosservanza ed ove il minore commetta un delitto qualsiasi, di un'ammenda sino a lire duemila.

Prog. 53; Sardo 89; Tosc. 37, Reg. pol. pun. 18; Parm. 65, 66; Est. 59; Due Sic. 65; Fr. 67, 69; Austr. 2, 46, 264. = C. pen. 29.

54. Colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i nove anni, ma non ancora i quattordici, se non risulti che abbia agito con discernimento, non soggiace a pena. Nondimeno, ove il fatto

sia preveduto dalla legge come un delitto che importi l'ergastolo o la reclusione, ovvero la detenzione non inferiore ad un anno, il giudice può dare l'uno o l'altro dei provvedimenti indicati nel capoverso dell'articolo precedente.

Qualora risulti che abbia agito con discernimento, la pena stabilita per il reato commesso è diminuita secondo le norme seguenti:

1° all'ergastolo è sostituita la reclusione da sei a quindici anni;

2° le altre pene si applicano con le diminuzioni determinate nei numeri 3° e 4° dell'articolo 47.

Se la pena sia restrittiva della libertà personale, ancorchè sostituita ad una pena pecuniaria, il colpevole, che al tempo della condanna non abbia ancora compiuto i diciotto anni, la sconta in una casa di correzione.

L'interdizione dai pubblici ufficii e la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza non sono applicate.

55. Colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, è punito secondo le norme seguenti:

Prog. 54; Sardo 90; Tosc 38, Reg. pol. pun. 13; Parm. 67; Est. 60; Due Sic. 66; Austr. 46, 264. = C. pen. 29.

1° all'ergastolo è sostituita la reclusione da dodici a venti anni;

2° ove si tratti di pena temporanea che oltrepassi i dodici anni, essa si applica nella durata da sei a dodici anni; se oltrepassa i sei ma non i dodici, si applica nella durata da tre a sei anni; e negli altri casi la pena è ridotta alla metà;

3° la pena pecuniaria è diminuita di un terzo.

Se al tempo della condanna il colpevole non abbia ancora compiuto i diciotto anni, il giudice può ordinare che la pena restrittiva della libertà personale sia scontata in una casa di correzione; e l'interdizione dai pubblici ufficii e la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza non sono applicate.

56. Colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i diciotto anni, ma non ancora i ventuno, soggiace alla reclusione da venticinque a trent'anni, se la pena stabilita per il reato commesso sia l'ergastolo, e negli altri casi alla pena stabilita per il reato commesso diminuita di un sesto.

Sardo 91; Est. 61; Austr. 46, 52, 234, 237, 269-273. = C. pen. 29.

57. Non si procede contro il sordomuto, che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni; ma può essergli applicata la

Prog. 55; Sardo 92, 93; Tosc. 40, 41; Parm. 68; Est. 62, 63.

disposizione contenuta nel capoverso dell'art. 53, con facoltà di ordinare che rimanga nell'istituto di educazione e di correzione sino all'età dei ventiquattro anni.

Sardo 92, 88; Tosc. 40, 41; Parm. 68; Est. 62, 63.

58. Il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ove non risulti che abbia agito con discernimento, non soggiace a pena. Nondimeno, qualora il fatto sia preveduto dalla legge come un delitto che importi l'ergastolo o la reclusione, ovvero la detenzione non inferiore ad un anno, il giudice, se il sordomuto non abbia ancora compiuto i ventiquattro anni, può applicargli la disposizione contenuta nel capoverso dell'articolo 53, con facoltà di ordinare che rimanga nell'istituto di educazione e di correzione sino all'età dei ventiquattro anni. Se abbia compiuto gli anni ventiquattro, il giudice può ordinarne la consegna all'Autorità competente per i provvedimenti di legge.

Ove risulti che abbia agito con discernimento, se il sordomuto non aveva ancora compiuto i diciotto anni, si applicano le disposizioni contenute nei capoversi dell'articolo 54; se aveva compiuto i diciotto anni ma non ancora i ventuno, si applicano quelle dell'articolo 55; e, se aveva compiuto i ventuno, si applicano le disposizioni dell'articolo 56.

Prog. 56; Sardo 684; Franc. 463. = C. pen. 29, 32.

59. Oltre le diminuzioni di pena espressamente stabilite dalla legge, se concorrano circostanze attenuanti in favore del colpevole, all'ergastolo è sostituita la reclusione per trent'anni, e le altre pene sono diminuite di un sesto.

Prog. 57. = C. pen. 45.

60. Nelle contravvenzioni commesse da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la pena, oltre alla persona subordinata, si applica anche alla persona rivestita dell'autorità, o incaricata della direzione o vigilanza, se trattisi di contravvenzione a disposizioni che essa era tenuta a far osservare, e se la contravvenzione poteva essere impedita dalla sua diligenza.

Se la contravvenzione sia commessa per ordine della persona rivestita dell'autorità, o incaricata della direzione o vigilanza, e violi disposizioni che la persona medesima era tenuta per legge a far osservare, la pena si applica anche alla persona subordinata, nel caso in cui questa abbia commessa la contravvenzione non ostante speciale precetto o avvertimento dell'Autorità.

TITOLO V.

Del Tentativo.

In questo Titolo è compresa tutta la teorica del reato *imperfetto*, e il Codice si è mostrato ossequente ai principii della vera scuola italiana, mantenendo le distinzioni fra il reato *tentato* e il reato *mancato*, con gli elementi giuridici (quanto al reato mancato): — che l'agente siasi proposto il fine di commettere il delitto: — che abbia compiuto tutti gli atti necessari alla sua consumazione — che questa non sia avvenuta per circostanze indipendenti dalla sua volontà.

Il primo ed il terzo estremo li mantiene comuni al reato *tentato*.

Quanto alla penalità fra le due figure, esso statuisce, conformemente alla dottrina, che il colpevole di delitto *mancato* sia punito di più del delitto *tentato*, ma meno del delitto *consumato*, e precisamente con la diminuzione da un sesto ad un terzo, mentre la pena pel delitto tentato è diminuita dalla metà ai due terzi.

Affinchè si punisca l'autore di un tentativo è necessario che l'intenzione di delinquere sia rimasta perseverante per tutti gli stadii del cammino criminoso. Perciò, allorchè l'azione si è arrestata per volontà dell'agente, viene meno la malvagia intenzione, e sarebbe ingiusto punirlo per la direzione dei primi atti verso un fine delittuoso, quando l'agente, prima che si verificasse l'evento e che era in suo potere di produrre, ha dato una diversa direzione alla propria volontà ed all'opera propria. Ed è ciò che dispone il capoverso dell'art. 61 rispetto alla desistenza *volontaria*, con cui, ad escludere la punibilità di chi ha soltanto *tentato* un delitto, si stabilisce essere sufficiente che la consumazione ne sia stata sospesa per cause non indipendenti dalla volontà dell'agente (*volontariamente*); in corrispondenza alla nozione del tentativo punibile. Ma quando l'atto eseguito costituisca di per sè un reato, si stabilisce che il colpevole soggiaccia alla pena stabilita per questo, come era disposto nel § 2 dell'articolo 48 del Codice toscano e nell'articolo 101 del Codice sardo.

61. Colui che, a fine di commettere un delitto, ne comincia con mezzi idonei l'esecuzione, ma per circostanze indipendenti dalla sua volontà non compie tutto ciò che è necessario alla consumazione di esso, è punito con la reclusione non inferiore ai dieci anni, ove la pena stabilita per il delitto sia l'ergastolo, e negli altri casi con la pena stabilita per il delitto diminuita dalla metà ai due terzi.

Prog. 58; Sardo 96, 98, 101; Tosc. 42-45, 48, R. pol. pun. 12; Parm. 77, 78, 80, 81; Est. 66, 68, 71; Due Sic. 70, 73; R. pont. 10; Franc. 2; Austr. 8, 47, 168.

Se volontariamente desista dagli atti d'esecuzione del delitto, soggiace soltanto alla pena stabilita per l'atto eseguito, ove questo costituisca di per sè un reato.

62. Colui che, a fine di commettere un delitto, compie tutto ciò che è necessario alla consumazione di esso, se questa non avvenga per circostanze indi-

Prog. 59; Sardo 97; Tosc. 46, 47; Parm. 79; Est. 67; Due Sic. 69; Austr. 47.

pendenti dalla sua volontà, è punito con la reclusione non inferiore ai venti anni, ove la pena stabilita per il delitto sia l'ergastolo, e negli altri casi con la pena stabilita per il delitto diminuita da un sesto ad un terzo.

TITOLO VI.

Del concorso di più persone in uno stesso reato.

Parallela alla teorica delle gradazioni nell'elemento quantitativo dell'attività criminosa è la teorica delle gradazioni nell'elemento qualitativo di siffatta attività, le quali si appalesano dove il reato è il prodotto dell'attività di due o più riuniti dalla *societas sceleris*. Questa materia diede luogo a difficoltà per le locuzioni adoperate e per i vari nomi dati alle varie specie di partecipazione criminosa. Il Codice, di tutte codeste specie, forma due gruppi, in uno dei quali pone i *cooperatori immediati*, e nell'altro i *complici*.

1. *Cooperatori immediati.* Sono canoni ormai incontroversi nella dottrina e nella legislazione che tutti coloro i quali concorrono in uno stesso reato siano in massima tenuti responsabili del reato medesimo, come se ciascuno l'avesse commesso da solo; e che in questa solidarietà, tutta speciale al Diritto punitivo, si distinguano due categorie di compartecipi, l'una dell'autore principale e dei correi o cooperatori immediati, se gli autori sono più; l'altra dei complici, per differenziare tra loro il grado della responsabilità penale, secondo la misura del rispettivo volere ed operare.

Nel Codice toscano come nel sardo erano abbastanza esattamente determinate, salva la diversa nomenclatura, le due forme della *correità* e della *complicità*, con le loro suddistinzioni della *società* e del *mandato*, dell'*istigazione* e dell'*aiuto*. Ma il Codice attuale riassume in norme più sintetiche e meglio ordinate le disposizioni sull'argomento, e considera alla stessa stregua gli *esecutori* ed i *cooperatori immediati* (art. 63, prima parte), in conformità di quanto disponeva anche il Codice toscano.

Rispetto poi agli altri compartecipi nel reato, che si dovevano collocare fra i correi, procurò di eliminare quanto potesse far credere che la loro partecipazione al delitto dovesse avere per movente esclusivo un interesse od un'utilità propria; e questa cura è manifesta nella designazione di quella specie di partecipazione principale, così detta *morale*, che è l'*istigazione* o *provocazione* al delitto, i cui autori sogliono essere designati col nome di *autori intellettuali*. Costoro, come causa principale del delitto, sono puniti al pari degli autori fisici, cioè con la pena ordinaria stabilita pel delitto medesimo, poichè promuovendo in altri la risoluzione criminosa, provocarono il delitto essendone causa *morale*.

Fu perciò che non si accolse il sistema di designare quali *autori intellettuali* del delitto coloro che avessero determinato altri a commetterlo *col mezzo di mandato, di doni, di promesse, di minaccie, di abuso di autorità o di potere o di artifizi colpe-*

voli. Tutte queste forme speciali di istigazione indicano uno stesso concetto, agisca l'istigatore o non agisca per suo esclusivo interesse. Perciò, riassunse in una forma sintetica tutte le specie di correità per mandato od istigazione principale, dicendo che se ne rendono colpevoli coloro i quali *hanno determinato altri* a commettere il reato (art. 63).

Ove poi l'esecutore materiale del reato lo abbia commesso anche per motivi proprii, si affievolisce naturalmente la responsabilità di chi lo determini a delinquere, come è antica dottrina dei giuristi italiani; in conseguenza lo stesso articolo 63 diminuisce la pena del mandante od istigatore di un sesto, e all'ergastolo sostituisce la reclusione.

2. *Complicità*. Quanto alla partecipazione secondaria, o *complicità*, ne mantiene tre forme: — la complicità morale; — la materiale rispetto ai mezzi; — la materiale rispetto agli atti.

La complicità *morale* si estrinseca col consiglio, coll'istigazione secondaria, col dare direzioni, con l'incoraggiare, con tutto ciò insomma che non è causa determinante, ma che serve ad *eccitare* o *rafforzare la risoluzione* di commettere il reato.

La complicità *materiale rispetto ai mezzi* consiste nel *somministrare i mezzi per eseguire il reato.*

La complicità *materiale rispetto agli atti* consiste nel *facilitare l'esecuzione del reato* partecipando agli atti *precedenti, concomitanti* e *susseguenti* il fatto, purchè predisposti da un accordo anteriore.

Queste varie specie di complicità sono contenute nell'art. 64.

3. *Comunicabilità delle circostanze personali.* La responsabilità dei partecipi in un reato è in ragione delle conseguenze che hanno dolosamente causato, e perciò essi non debbono rispondere della violazione di legge seguita se non proporzionatamente all'estensione ed alla gravità con cui l'hanno voluta. Su questo principio, che è pure il principio generale dell'imputazione dolosa, è fondata la misura dell'imputazione ai partecipi delle circostanze che aggravano la pena. Da ciò consegue che nella materia della partecipazione non va tenuto conto di quelle circostanze personali che servono a *costituire* anzichè ad *aggravare* il reato, o le quali *escludono* la responsabilità penale. Ove poi le circostanze siano tali che, senza escludere l'imputabilità, escludono soltanto la pena per ragioni speciali, l'impunità di uno dei compartecipi non deve estendersi agli altri. Del pari l'influenza delle circostanze personali diminuenti deve influire sull'imputazione dei complici.

Di tutte queste circostanze, il Codice non tiene parola, poichè vi provvedono le regole generali stabilite dalla scienza. Invece si è occupato soltanto di quelle circostanze che aumentano la responsabilità e quindi aggravano la pena. Ed a questo proposito ammette il calcolo diverso delle circostanze personali che servono o non servono a facilitare il reato. In quest'ultimo caso non sono comunicabili; le sono invece quando giovano all'esecuzione del reato, e quindi a raggiungere l'intento criminoso comune ai compartecipi; come nel famulato.

Ma affinchè le circostanze personali siano comunicabili ai compartecipi, occorre anche il concorso dell'elemento morale; è necessario, cioè, che i compartecipi stessi ne abbiano conoscenza al momento della loro cooperazione nel reato.

Questi principii sono consacrati nell'articolo 65.

4. *Comunicabilità delle circostanze materiali.* Rispetto alle circostanze *materiali* aggravanti, il Codice, nell'articolo 66, si attiene al principio che le circostanze materiali che aggravano la pena, ancorchè facciano mutare il titolo del reato, stanno a carico pure di coloro che le conoscevano nel momento in cui sono concorsi nel reato. La ragione di questa norma sta in ciò, che la conoscenza preventiva avutane fa presupporre ch'essi abbiano aderito alla circostanza materiale e l'abbiano perciò voluta; mentre se non l'avessero voluta, avrebbero dovuto desistere dal cooperare al reato.

Prog. 62; Sardo 102; Tosc. 49, 59; Parm. 82; Est. 72; Due Sic. 74; Franc. 66; Austr. 5. = C. pen. 12-14, 135.

63. Quando più persone concorrano nella esecuzione di un reato, ciascuno degli esecutori e dei cooperatori immediati soggiace alla pena stabilita per il reato commesso.

Alla stessa pena soggiace colui che ha determinato altri a commettere il reato; ma all'ergastolo è sostituita la reclusione da venticinque a trent'anni, e le altre pene sono diminuite di un sesto, se l'esecutore del reato lo abbia commesso anche per motivi proprii.

Prog. 63; Sardo 103, 104; Tosc. 50-60, R. pol. pun. 14; Parm. 83, 84; Est. 73, 74; Due Sic. 74, 75; Reg. pontif. 13; Franc. 59, 60; Austr. 6, 7, 9, 280, 307, 353. = C. pen. 12 14, 132, 135, 249, 411.

64. È punito con la reclusione per un tempo non minore dei dodici anni, ove la pena stabilita per il reato commesso sia l'ergastolo, e negli altri casi con la pena stabilita per il reato medesimo diminuita della metà, colui che è concorso nel reato:

1° con l'eccitare o rafforzare la risoluzione di commetterlo, o col promettere assistenza od aiuto da prestarsi dopo il reato;

2° col dare istruzioni o col somministrare mezzi per eseguirlo;

3° col facilitarne l'esecuzione, prestando assistenza od aiuto prima o durante il fatto.

La diminuzione di pena per il colpevole di alcuno dei fatti preveduti nel presente articolo non è applicata, se il reato senza il suo concorso non si sarebbe commesso.

Prog. 64; Sardo 105; Parm. 87; Est. 75; Reg. pont. 14, 15. = C. pen. 12-14.

65. Le circostanze e le qualità inerenti alla persona, permanenti o accidentali, per le quali si aggrava la pena di alcuno fra quelli che sono concorsi nel reato, ove abbiano servito ad agevolarne la esecuzione, stanno a carico anche di coloro che le conoscevano nel momento in cui vi sono concorsi; ma la pena può essere diminuita di un sesto, e all'ergastolo può essere sostituita la reclusione da venticinque a trent'anni.

Prog. 65; Sardo 105, colle modific. per le Provincie mer.

66. Le circostanze materiali che aggravano la pena, ancorchè facciano mutare il titolo del reato, stanno a carico anche di coloro che le conoscevano nel momento in cui sono concorsi nel reato.

TITOLO VII.

Del concorso di reati e di pene.

Vi è *concorso di più reati* e quindi *concorso di più pene* quando di più reati sia imputato lo stesso individuo.

Sul modo di regolare questo concorso ormai sono concordi gli scrittori, i quali ritengono come possibile e legittimo il solo sistema che suole chiamarsi del *cumulo giuridico*, rigettando quello dell'*assorbimento*, che si risolve nell'impunità per i reati minori; e l'altro del *cumulo materiale*, di applicare cioè tante pene quanti sono i reati concorrenti.

Il fondamento del sistema del *cumulo giuridico* è quello stesso del *cumulo materiale: tot poenae quot delicta;* ma ne tempera gli effetti o riducendo le varie pene applicabili per i diversi reati, o esasperando la pena più grave in relazione alla specie e alla durata di quella meno grave dovuta per il reato minore.

Il Codice sardo del 1859 ondeggiava fra i tre sistemi, poichè ora ammetteva la teorica dell'assorbimento, ora quella del cumulo materiale, ora il sistema del cumulo giuridico (art. 106-117); e le stesse varietà, con qualche differenza di metodo, si riscontravano nel Codice toscano (art. 73 e 74).

Il Codice attuale adotta un sistema di calcolo delle pene concorrenti meno incerto, più giusto e più rispondente ai fini della repressione di quelli che erano adottati dai Codici predetti. Secondo questo suo sistema, reso più facile dalla bipartizione dei reati e dall'abolizione dei gradi nelle pene, il concorso di più delitti che importino la stessa specie di pena restrittiva della libertà personale diversa dall'ergastolo è regolato con unica norma: e questa è che sia applicata la pena stabilita per il delitto più grave con un aumento pari alla metà della complessiva durata delle altre pene, purchè non si eccedano mai trent'anni per la reclusione e per la detenzione, e cinque per il confino (art. 68). La stessa norma è seguita nell'ipotesi del concorso di delitti importanti pene restrittive di specie diverse ma affini. La norma non varia neanche quando si tratti del concorso di uno o più delitti con una o più contravvenzioni, le quali importino la pena dell'arresto, o di consimili contravvenzioni fra di loro, all'infuori di quanto è richiesto dalla minore entità politica ed intrinseca dell'arresto, in confronto a quella della reclusione e della detenzione (art. 70, 71). Ove poi concorrano più delitti che importino pene restrittive della libertà personale eccedenti cinque anni, una delle quali sia quella dell'ergastolo, si applica l'ergastolo aumentando di uno a tre anni il termine per l'ammissione al lavoro in comune, e fino a cinque, ove anche l'altro reato importi la stessa pena perpetua (art. 67).

Un medesimo fatto può cadere sotto più sanzioni di legge; come, ad esempio, il commercio carnale con persona coniugata e congiunta di sangue, che darebbe luogo alle penalità per l'adulterio e per l'incesto. L'articolo 78 riconosce in tale ipotesi un reato unico e precisamente quello determinato dal titolo più grave.

L'ultima disposizione di questo Titolo contenuta nell'art. 79, porge la nozione del *reato continuato* sulle traccie del Codice toscano (art. 80) completata con la determinazione dell'effetto penale che ne consegue, cioè dell'aumento della pena da un sesto alla metà.

Prog. 66; Sardo 107; Tosc. 73; Est. 35; Reg. pontif. 18, 19; Franc. di proc. 365. = C. pen. 11.

67. Al colpevole di più delitti, che importino pene restrittive della libertà personale per un tempo maggiore dei cinque anni, una delle quali sia l'ergastolo, si aumenta da uno a tre anni il periodo della segregazione cellulare continua, e sino a cinque anni ove anche un'altra delle pene incorse sia l'ergastolo.

Prog. 67; Sardo 108; Tosc. 74; Reg. pont. 20; Austr. 44. = C. pen. 11. 70.

68. Al colpevole di più delitti, che importino la stessa specie di pena temporanea restrittiva della libertà personale, si applica la pena per il delitto più grave, con un aumento pari alla metà della durata complessiva delle altre pene, purchè non si oltrepassino i trent'anni per la reclusione e la detenzione, e i cinque anni per il confino.

Sardo 109; Tosc. 75, 81; Est. 36; Due Sic. 86; Reg. pontif. 19; Austr. 34, 44, 267. = C. pen. 13, 15, 70.

69. Il colpevole di due delitti, uno dei quali importi la reclusione e l'altro la detenzione, è punito secondo le norme seguenti:

1° se la reclusione non superi un anno e non raggiunga il terzo della durata della detenzione, si applica la detenzione con un aumento pari alla metà della durata della reclusione;

2° in ogni altro caso, si applica la reclusione con un aumento pari al terzo della durata della detenzione purchè non si superino i trent'anni.

Quando concorrano più di due delitti, prima di applicare, secondo i casi, l'una o l'altra delle precedenti disposizioni, si applica quella dell'articolo precedente per i delitti che importino la stessa specie di pena.

Prog. 68; Sardo 109; Tosc. 75, 81; Est. 36; Due Sic. 86; Reg. pont. 19; Austr. 34, 44, 267. = C. pen. 13, 15.

70. Al colpevole di due delitti, uno dei quali importi la reclusione o la detenzione e l'altro il confino, si applica la reclusione o la detenzione, con un aumento pari ad un terzo della durata del confino, ove la pena applicata sia la detenzione, e ad un sesto, ove sia la reclusione.

Se più siano i delitti che importino la reclusione o la detenzione, ovvero più quelli che importino il confino, si applicano altresì le disposizioni degli art. 68 e 69.

Sardo 115; R. pol. pun. tosc. 15; Due Sic 88; Austr. 44.

71. Al colpevole di più contravvenzioni, che importino l'arresto, si applica la pena per la contravvenzione più grave, con un aumento pari alla metà della durata complessiva delle altre pene, purchè non si superino i tre anni.

72. Al colpevole di uno o più delitti e di una o più contravvenzioni, che importino l'arresto, si applica la pena comminata per il delitto o risultante dal concorso di più delitti secondo le norme stabilite negli articoli precedenti, con un aumento pari al sesto della durata complessiva dell'arresto, se la pena da infliggersi per i delitti sia la reclusione, e al terzo negli altri casi.

Prog. 69; Sardo 112, 113; Tosc. 72, 74; Due Sicilie 87; Austr. 44.

73. Nei casi preveduti negli articoli precedenti, per determinare gli effetti della condanna penale, secondo le disposizioni degli articoli 31, 33, 34 e 35, si tien conto soltanto della pena da infliggersi per ciascun delitto, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente.

74. Le pene dell'interdizione temporanea dai pubblici ufficii e della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte stabilite per ciascun reato sono applicate tutte per intero, purchè nella durata complessiva non si superino i dieci anni per l'interdizione e i quattro per la sospensione.

Prog. 71; Sardo 116.

75. Le pene pecuniarie stabilite per ciascun reato sono sempre applicate tutte per intero, purchè non si superi la somma di lire quindicimila nei delitti e di lire tremila nelle contravvenzioni.

In caso di conversione di pene pecuniarie in una pena restrittiva della libertà personale, la durata di questa non può superare i diciotto mesi; e, in caso di concorso della multa con l'ammenda, la conversione si fa sempre nella pena della detenzione.

Sardo 61, 63, 67; Tosc. 22, 71, R. pol. pun. 7, 9; Parm. 38, 39; Est. 23-26; Due Sic. 30, 48; R. pont. 67; Franc. 466; Austr. 260.

76. Le norme contenute nei precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui, dopo una sentenza di condanna, si debba giudicare la stessa persona per un altro reato commesso prima della condanna.

Le norme suddette si applicano altresì nel caso di un reato commesso dopo la condanna ad una pena temporanea restrittiva della libertà personale e prima che essa sia scontata o mentre si sconta; ma l'aumento di pena, secondo gli articoli precedenti, è rispettivamente di due terzi, della metà o di un terzo, in vece della metà, di un terzo o di un sesto. Per determinare tale aumento si tien conto soltanto della parte di pena che rimane da scontare al momento in cui è pronunziata la condanna, dopo aver computato, nella pena per il nuovo reato, ove occorra, l'aggravante della recidiva. Ma, se la pena sia scontata o la condanna estinta prima che la nuova condanna sia eseguibile, la pena per il nuovo reato è applicata per intero.

Prog. 72; Sardo 117; Tosc. 77, 78; Parm. 47; Est. 37. = C. pen. 11, 80, 81, 84, 227.

C. pen. 136, 250, 373.

77. Colui che per eseguire o per occultare un reato, ovvero in occasione di esso, commette altri fatti costituenti essi pure reato, ove questi non siano considerati dalla legge come elementi costitutivi o circostanze aggravanti del reato medesimo, soggiace alle pene da infliggersi per tutti i reati commessi, secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti.

Prog. 73; Tosc. 81.

78. Colui che con un medesimo fatto viola diverse disposizioni di legge, è punito secondo la disposizione che stabilisce la pena più grave.

Prog. 74; Tosc. 80. = C. pen. 92.

79. Più violazioni della stessa disposizione di legge, anche se commesse in tempi diversi, con atti esecutivi della medesima risoluzione, si considerano per un solo reato; ma la pena è aumentata da un sesto alla metà.

TITOLO VIII.

Della Recidiva.

V'ha questione nella dottrina se, in tema di recidiva, debba calcolarsi soltanto la recidiva *in eodem*, o se debba aversi riguardo anche alla recidiva *generica*.

Il Codice tiene conto di entrambe.

Quanto alla recidiva *in genere*, stabilisce che non possa mai applicarsi il minimo della pena contro colui che dopo una sentenza di condanna e non oltre dieci anni dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta, se la pena era superiore a cinque anni di durata o non oltre i cinque anni negli altri casi, commette un altro delitto (art. 80 prima parte).

Quanto alla recidiva *in eodem*, esige che il reato sia della *stessa indole* (art. 80, primo capoverso); quindi nell'articolo 82 determina quali siano i reati che per gli effetti della legge penale esso considera dell'indole medesima.

Circa l'effetto della recidiva sulla pena, il Codice rende obbligatorio il computo di essa e la reprime con una più severa penalità, coordinata a quella comminata pel reato non accompagnato da tale circostanza.

Riguardo poi al modo ed alla misura dell'aggravamento stabilisce nelle varie disposizioni una misura graduale di severità, secondo il numero delle recidive, e spiega il maggior rigore verso coloro che sono recidivi anche per la seconda volta soltanto, non indugiando così ad infrenarne i trascorsi.

Coordinato il concetto di questa distinzione a quello delle varie pene, specie della reclusione, che è la pena comune ai delitti più infesti, il Codice stabilisce due norme fondamentali circa la penalità dei recidivi: l'una, che per la prima recidiva si aggravi, ove sia possibile, l'*intensità* della pena, e che soltanto ove ciò non sia possibile, se ne aumenti la durata; l'altra, che per la seconda od ulteriore recidiva si aumenti sempre la *durata* della pena ove questa sia restrittiva della libertà personale, aggravandone inoltre l'intensità nella misura stabilita per la prima recidiva (art. 80, 81).

Con la disposizione dell'articolo 83 viene a togliere quei dubbi che sovente si erano presentati e variamente erano stati sciolti nell'applicazione del Codice sardo circa l'efficacia di certe condanne nell'istituto della recidiva; e stabilisce che non debba, pegli effetti della recidiva, tenersi conto delle condanne per contravvenzioni rispetto a quelle per delitti, e viceversa; delle condanne per delitti colposi; delle condanne pronunziate per reati esclusivamente militari; di quelle, infine, pronunziate da tribunali stranieri.

L'ultima disposizione prevede il caso del condannato all'ergastolo, il quale commetta, dopo la condanna, un nuovo delitto e stabilisce nell'articolo 84 che il nuovo delitto abbia per effetto di far soggiacere il condannato ad un nuovo periodo di segregazione cellulare continua più o meno lunga secondo la gravità del nuovo delitto.

80. Colui che, dopo una sentenza di condanna, e non oltre i dieci anni dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta, se la pena era superiore ai cinque anni di durata, o non oltre i cinque anni negli altri casi, commette un altro reato, non può essere punito col minimo della pena incorsa per il nuovo reato.

Prog. 75; Sardo **118-127**; Tosc. 82; Parm. 89-95, 97; Est. 76, 79, 81; Due Sic. 78, 79, 81-83, 85-88; R. pont. 21, 22, 33-35; Franc. 56-58; **Austr.** 44, 263. = **C. pen. 13, 29.**

Se il nuovo reato sia della stessa indole di quello per il quale è stata pronunziata la precedente condanna, il colpevole soggiace ad un aggravamento della pena incorsa, secondo le norme seguenti:

1° se la pena incorsa per il nuovo reato sia la reclusione, la durata ordinaria della segregazione cellulare continua è aumentata di un sesto della pena stabilita per il reato commesso; e ove la reclusione debba scontarsi interamente in tale segregazione, o il prolungamento suddetto non possa farsi nei limiti della pena da infliggere, per applicare il prolungamento stesso si aumenta proporzionatamente la durata della pena;

2° se la pena incorsa per il nuovo reato sia diversa dalla reclusione, essa è aumentata da un sesto ad un terzo.

In nessun caso l'aumento stabilito nelle disposizioni precedenti può applicarsi in misura superiore alla più grave delle pene anteriormente inflitte; e ove si tratti di pene pecuniarie, per determinare tale misura si fa il ragguaglio secondo le norme stabilite nell'art. 19.

81. Colui che, dopo essere stato più volte condannato a pena restrittiva della libertà personale, superiore per ciascuna volta ai tre mesi, commette, nei termini indicati nell'articolo precedente, un altro reato della stessa indole e che importi anch'esso una pena restrittiva della libertà personale, soggiace ad un aumento della pena incorsa pari alla metà della durata

Prog. 76; Tosc. 83; il **resto** come nell'articolo **precedente** = C. pen. 29.

della pena stessa, ove questa sia inferiore ai trenta mesi, e ad un terzo negli altri casi; purchè non si superino i trent'anni per la reclusione e la detenzione.

Se la nuova pena incorsa sia la reclusione, si applica anche la segregazione cellulare continua nella misura stabilita dal precedente articolo.

Prog. 77; Tosc. 84.

82. Per gli effetti della legge penale, sono considerati reati della stessa indole non soltanto quelli che violano una stessa disposizione di legge, ma anche quelli preveduti in uno stesso capo del codice e quelli rispettivamente indicati sotto le lettere seguenti:

a) delitti contro la sicurezza dello Stato;

b) delitti commessi da pubblici ufficiali, mediante violazione dei doveri inerenti all'ufficio o con abuso delle proprie funzioni;

c) delitti contro le libertà politiche o la libertà dei culti, abusi dei ministri del culto nell'esercizio delle proprie funzioni, delitti commessi contro pubblici ufficiali a causa delle loro funzioni ed ogni altro delitto contro l'Amministrazione pubblica commesso da privati, e delitti contro l'ordine pubblico;

d) simulazione di reato, calunnia, falsità in giudizio e prevaricazione;

e) delitti contro l'incolumità pubblica;

f) delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie preveduti negli articoli dal 331 al 348;

g) omicidio e lesione personale;

h) furto, rapina, estorsione, ricatto, truffa ed altre frodi, appropriazioni indebite, ricettazione, bancarotta fraudolenta, delitti preveduti negli articoli dal 203 al 206, 224, dal 256 al 260, dal 293 al 299, dal 319 al 322, 326, e omicidio e lesione personale commessi a fine di lucro.

Prog. 78.

83. Per gli effetti delle disposizioni degli articoli precedenti non si tien conto:

1° delle condanne per contravvenzioni rispetto a quelle per delitti, e viceversa;

2° delle condanne per delitti commessi per imprudenza o negligenza o per imperizia nell'arte o professione o per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, rispetto alle condanne per altri delitti, e viceversa;

3° delle condanne pronunziate per reati esclusivamente militari;

4° delle condanne pronunziate da tribunali stranieri.

84. Il condannato all'ergastolo, il quale commette un altro delitto, soggiace ad un nuovo periodo di segregazione cellulare continua da sei mesi a cinque anni, se il delitto importi la reclusione o la detenzione per un tempo superiore ad un anno; e ad un nuovo periodo non inferiore a otto anni, che può estendersi a tutta la vita, se il delitto importi l'ergastolo.

Prog. 79; Sardo 120; Tosc. 85; Parm. 94; Due Sicilie 81; Reg. pont. 34; Austr. 44. = C. pen. 29.

TITOLO IX.

Dell'estinzione dell'azione penale e delle condanne penali.

Si definiscono in questo Titolo le cause che estinguono l'azione penale, ossia il diritto di esercitarla, e quelle che estinguono le condanne penali, o meglio il diritto di farle eseguire.

Queste cause sono: la morte del reo; — l'amnistia; — l'indulto; — la grazia; — la remissione della parte lesa; — la prescrizione; — la riabilitazione; — l'oblazione volontaria.

1. *Morte del reo.* Questo modo di estinzione delle conseguenze penali è contenuto nell'articolo 85, il quale sanziona il principio che la pena, per essere giusta, non dev'essere *aberrante*, disponendo che la morte estingue la condanna alla pena pecuniaria non soddisfatta, e tutti gli effetti penali della condanna stessa.

2. *Amnistia, indulto, grazia.* Quanto all'amnistia, dichiara il Codice (art. 86) ch'essa estingue l'azione penale e fa cessare l'esecuzione e tutti gli effetti della condanna.

Quanto all'indulto ed alla grazia, la disposizione dell'art. 87, stabilisce, a maggior tutela dei pubblici e privati uffici e negozi, che non solo l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ma anche quella temporanea e la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte non abbiano a cessare *ipso jure* con l'atto di clemenza, ma solo con un'espressa disposizione nel decreto sovrano.

3. *Remissione della parte lesa.* Altro modo di estinzione dell'azione penale è la *remissione della parte lesa* (art. 88) in quei delitti nei quali non si può procedere che a querela di parte. Essa tuttavia non fa cessare l'esecuzione della condanna se non nei casi stabiliti dalla legge; nè si può imporre all'imputato, a differenza di quanto avviene per motivi di pubblico interesse riguardo all'amnistia, e perciò, per produrre i suoi effetti dev'essere da lui accettata; ed accordata a favore di uno degli imputati giova anche agli altri. Con quest'ultima disposizione si venne a togliere quei dubbi che si erano sollevati in giurisprudenza e che variamente erano stati sciolti.

Una disposizione nuova ed importante è quella, a proposito dell'indulto e della grazia, secondo la quale allorchè la pena dell'ergastolo o della reclusione oltre i dieci anni è condonata o commutata per indulto o per grazia, il condannato, ove il decreto non abbia altrimenti disposto, è vincolato per tre anni alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza (art. 90).

4. *Prescrizione.* Altra causa di estinzione dell'azione penale e di condanna è la *prescrizione.*

La durata dei termini, scorsi i quali rimane prescritta l'azione penale, sono di venti, quindici, dieci e cinque anni, secondo la qualità e quantità delle pene comminate per i delitti; e di due anni o di sei mesi, secondo la durata e l'ammontare delle pene comminate per le contravvenzioni. Ciò è contenuto nell'articolo 91, il quale, pel modo in cui è redatto, tronca la questione che si era più volte presentata nell'applicazione del Codice del 1859 se il diverso termine di prescrizione fosse indicato dalla pena astrattamente comminata secondo il titolo del reato, ovvero da quella pena concreta che si infliggeva; e la tronca nel senso che la durata del termine deve prendere norma dalla pena che nel caso concreto si sarebbe dovuto infliggere al reo ove fosse seguìto il giudizio.

Il corso utile per la prescrizione comincia al momento in cui è cessata l'esecuzione del reato (art. 92), e questo principio il Codice lo applica per i reati consumati, per i tentati, per i continuati e per quelli permanenti, come l'adulterio, la bigamia, il sequestro di persona, ecc. Il capoverso di quest'articolo determina i casi nei quali rimane sospeso il corso della prescrizione.

Oltre alle cause di sospensione, al cessare delle quali la prescrizione riprende il suo corso nel punto in cui rimane sospesa, ci sono le cause che la interrompono. L'articolo 93, temperando il rigore del Codice sardo (art. 142), stabilisce che l'effetto interruttivo sia attribuito alla sentenza di condanna anche contumaciale, ed a certi atti di giurisdizione che esso enumera particolarmente; e stabilisce alcune norme speciali per regolare l'interruzione quando il termine della prescrizione sia più breve di un anno.

L'articolo 94 corrisponde in sostanza all'articolo 143 del Codice del 1859.

Quanto alla prescrizione della condanna, prescrizione ignota al Codice toscano, l'articolo 95 stabilisce un termine più lungo; e l'articolo 96 dispone sul tempo in cui comincia a decorrere, e sugli atti interruttivi, che fa consistere nell'arresto del condannato ed in qualunque atto dell'autorità competente per l'esecuzione della sentenza, legalmente reso noto al condannato stesso.

Gli articoli successivi (97-99) contengono le rimanenti disposizioni su questo istituto. L'articolo 97 limita la prescrizione nelle interdizioni civiche e nelle sospensioni professionali; l'articolo 98 dispone sul computo dei termini a prescrivere e sull'applicazione della prescrizione tanto dell'azione quanto della condanna; l'articolo 99 stabilisce che la prescrizione debba essere applicata d'ufficio.

V'hanno poi gli articoli 102, 103 che provvedono circa la prescrizione dell'azione civile e della condanna civile in giudizio penale.

5. *Riabilitazione.* Esclusa dalla prescrizione, non potevasi eccettuare in un modo assoluto l'interdizione perpetua dai pubblici uffici dal beneficio di una revoca o di un condono che la buona condotta del reo consiglia nello stesso interesse sociale per ogni altra pena. A ciò provvede l'articolo 100 coll'istituto della *riabilitazione,* che riguarda come causa speciale

di estinzione di detta pena, e ne detta le norme per promuoverlo ed ottenerlo.

6. *Oblazione volontaria.* Causa particolare di estinzione dell'azione penale è l'amichevole componimento, ossia l'*oblazione volontaria*, la quale non ha luogo che per le contravvenzioni che importino la sola pena pecuniaria non eccedente le lire trecento. Mercè quest'istituto l'imputato (articolo 101) può far cessare il corso dell'azione penale se prova, prima dell'apertura del dibattimento, di avere volontariamente pagato una somma corrispondente al massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento. Questo istituto, intrinsecamente considerato, è consentaneo a quella parsimonia di giudizi che il legislatore non deve mai trascurare, segnatamente in materie, nelle quali la giustizia è paga allorchè, senza le formalità del giudizio, viene tradotta in atto, mercè un equipollente, la sanzione penale stabilita dalla legge.

85. La morte dell'imputato estingue l'azione penale.

La morte del condannato estingue la condanna anche alla pena pecuniaria non soddisfatta, e tutti gli effetti penali della condanna medesima; ma non impedisce l'esecuzione delle confische.

Prog. 80; Sardo 131-134; Tosc. 86, 87; Est. 84-87; Reg pontif. 36-38; Austr. 223, 224 227, 527.

86. L'amnistia estingue l'azione penale e fa cessare l'esecuzione della condanna e tutti gli effetti penali di essa.

Prog. 82; Sardo 136; Tosc 87; Est. 101; Reg. pontif. 49 Austr. 226, 521.

87. L'indulto o la grazia, che condona o commuta la pena, fa cessare l'interdizione legale del condannato e le incapacità stabilite nei capoversi dell'articolo 33, purchè non siano congiunte per legge alla pena sostituita; ma non fa cessare l'interdizione dai pubblici ufficii, nè la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, nè la vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza, salvo il caso di espressa disposizione nel decreto d'indulto o di grazia.

Prog. 83; come nell'articolo precedente.

88. Nei reati per i quali non si può procedere che a querela di parte, la remissione della parte lesa estingue l'azione penale; ma non fa cessare l'esecuzione della condanna se non nei casi stabiliti dalla legge.

La remissione a favore di uno degli imputati giova anche agli altri.

La remissione non produce effetto per l'imputato che ricusi di accettarla.

Prog. 84. = Cod. p. p. 603

89. L'amnistia, l'indulto e la grazia, e la remissione della parte lesa non danno diritto alla restituzione delle cose confiscate, nè delle somme pagate all'erario a titolo di pene pecuniarie.

Prog. 86; come all'art. 86.

90. Quando la pena dell'ergastolo o della reclusione oltre i dieci anni sia condonata o commutata per

Prog. 95.

decreto d'indulto o di grazia, che non abbia disposto altrimenti, il condannato è sottoposto per tre anni alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza.

Prog. 87; Sardo 137-141; Tosc. 62, 89, 91, 92, 94, 95, Reg. pol. pun. 19, 20; Est. 88-92, 94, 95, 99; Reg. pont. 39-47; Austr. 227-232, 531, 532. = C. pen. 93.

91. La prescrizione, salvo i casi nei quali la legge disponga altrimenti, estingue l'azione penale:

1° in venti anni, se all'imputato si sarebbe dovuto infliggere l'ergastolo;

2° in quindici anni, se all'imputato si sarebbe dovuto infliggere la reclusione per un tempo non inferiore ai venti anni;

3° in dieci anni, se all'imputato si sarebbe dovuto infliggere la reclusione per un tempo superiore ai cinque e inferiore ai venti anni, o la detenzione per un tempo superiore ai cinque anni, o l'interdizione perpetua dai pubblici ufficii;

4° in cinque anni, se all'imputato si sarebbe dovuto infliggere la reclusione o la detenzione per un tempo non superiore ai cinque anni, ovvero la pena del confino, o della interdizione temporanea dai pubblici ufficii, o della multa;

5° in due anni, se all'imputato si sarebbe dovuto infliggere la pena dell'arresto per un tempo superiore ad un mese, o dell'ammenda per una somma superiore alle lire trecento;

6° in sei mesi, se all'imputato si sarebbe dovuto infliggere la pena dell'arresto o dell'ammenda in misura inferiore a quella indicata nel numero precedente, ovvero la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

Prog. 88; Sardo 137-141, 144, 45; Tosc. 48, 92, 93; Est. 94, 96; Reg. pontif. 44, 48. = C. pen. 79.

92. La prescrizione decorre, per i reati consumati, dal giorno della loro consumazione; per i reati tentati o mancati, dal giorno in cui fu commesso l'ultimo atto di esecuzione; per i reati continuati o permanenti, dal giorno in cui ne cessò la continuazione o la permanenza.

Se l'azione penale non possa essere promossa o proseguita che dopo una speciale autorizzazione, ovvero dopo che sia risoluta una questione deferita ad altro giudizio, la prescrizione rimane sospesa, e non riprende il suo corso che dal giorno in cui l'autorizzazione siasi data o la questione sia stata definita.

Prog. 89; Sardo 142; Tosc. 94.

93. Il corso della prescrizione dell'azione penale è interrotto dalla pronunzia della sentenza di condanna in contradittorio o in contumacia.

Interrompono pure la prescrizione il mandato di cattura, ancorchè rimasto senza effetto per latitanza

dell'imputato, e qualsiasi provvedimento del giudice diretto contro di esso, ed a lui legalmente notificato, per il fatto che gli è attribuito; ma l'effetto interruttivo del mandato o del provvedimento non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi nel complesso la metà dei termini rispettivamente stabiliti nell'articolo 91.

Se la legge stabilisca un termine di prescrizione più breve di un anno, il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto di procedimento; ma, se nel termine di un anno dal giorno in cui cominciò la prescrizione, secondo l'articolo 92, non sia proferita la sentenza di condanna, l'azione penale è prescritta.

La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione.

L'interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato, ancorchè gli atti interruttivi non siano intervenuti che contro un solo.

94. Quando un condannato sia sottoposto per qualsiasi rimedio giuridico a nuovo giudizio, la prescrizione si misura secondo la pena che dovrebbe infliggersi con la nuova sentenza, ove risulti inferiore a quella inflittagli con la precedente.

Prog. 90.

95. La condanna si prescrive:

Prog. 91; Tosc. 95. Il resto come all'art. 92. = C. pen. 28.

1° in trent'anni, se fu inflitta la reclusione per trent'anni;

2° in venti anni, se fu inflitta la reclusione o la detenzione per un tempo maggiore dei cinque anni;

3° in dieci anni, se fu inflitta la reclusione o la detenzione per un tempo non maggiore dei cinque anni; ovvero la pena del confino, o della interdizione temporanea dai pubblici ufficii, o della multa;

4° in quattro anni, se fu inflitta la pena dell'arresto o della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte per oltre un mese, o quella dell'ammenda oltre le lire trecento;

5° in diciotto mesi, se fu inflitta la pena dell'arresto, della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'ammenda in misura inferiore a quella indicata nel numero precedente.

La condanna a più specie di pene, si prescrive nel termine stabilito per la pena più grave.

La sottoposizione alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza non ha effetto dopo che la condanna sia prescritta.

Prog. 92. Come all'art. 92.

96. La prescrizione della condanna decorre dal giorno in cui la sentenza divenga irrevocabile, o da quello in cui sia interrotta in qualsiasi modo la esecuzione già cominciata della condanna.

Qualunque atto dell'Autorità competente per la esecuzione della sentenza, legalmente reso noto al condannato, interrompe la prescrizione; e nelle pene restrittive della libertà personale la interrompe altresì l'arresto del condannato, cui siasi proceduto per l'esecuzione della sentenza medesima.

La prescrizione della condanna è pure interrotta, se, durante il suo corso, il condannato commette un altro reato della stessa indole.

Prog. 93.

97. Quando l'interdizione temporanea dai pubblici ufficii o altra temporanea incapacità, o la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte sia congiunta ad un'altra pena, o sia effetto di una condanna, la prescrizione quanto all'interdizione, all'incapacità o alla sospensione predetta non si compie se non trascorso un tempo pari al doppio della rispettiva durata, il quale decorre dal giorno in cui l'altra pena sia scontata o la condanna a tale pena sia prescritta o altrimenti estinta.

Prog. 94.

98. Il tempo stabilito per la prescrizione dell'azione penale e della condanna si computa a norma dell'art. 30.

99. La prescrizione dell'azione penale e della condanna è applicata d'ufficio, nè l'imputato o il condannato vi può rinunziare.

Prog. 96; Cod. p. p. 834-847. = C. pen. 20.

100. L'interdizione perpetua dai pubblici ufficii e ogni altra incapacità perpetua derivante da una condanna cessano per effetto della riabilitazione, salvo che la legge non disponga altrimenti.

Se l'interdizione o l'incapacità era congiunta ad altra pena, la riabilitazione non può essere domandata se non dal condannato il quale abbia tenuto tale condotta da far presumere il suo ravvedimento, e scorsi cinque anni dal giorno nel quale la pena sia stata scontata o la condanna sia rimasta estinta per indulto o per grazia, ovvero scorsi dieci anni dal giorno in cui la condanna sia rimasta prescritta.

Se l'interdizione o l'incapacità non era congiunta ad altra pena, la riabilitazione non può essere domandata che dopo cinque anni dal giorno in cui la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile.

Il termine stabilito per domandare la riabilitazione è doppio per i condannati recidivi.

La riabilitazione si concede nei modi stabiliti dalla legge, e produce il suo effetto secondo le norme in essa determinate.

101. Quando la legge non disponga altrimenti, nelle contravvenzioni per le quali è stabilita la sola pena pecuniaria non oltre le lire trecento, l'imputato può far cessare il corso dell'azione penale pagando, prima dell'apertura del dibattimento, una somma corrispondente al massimo della pena stabilita per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

Prog. 97.

102. L'estinzione dell'azione penale non pregiudica l'azione civile per le restituzioni e il risarcimento dei danni, eccetto che l'estinzione avvenga per la remissione della parte lesa, e questa non ne abbia fatta espressa riserva.

Prog. 98; Sardo 149; Est. 97-99.

103. L'estinzione della condanna penale non pregiudica la condanna civile alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alle spese del procedimento, eccetto che l'estinzione avvenga per amnistia, nel qual caso cessa l'azione dell'erario per la riscossione delle spese processuali.

Prog. 99. Come all'articolo precedente.

LIBRO SECONDO

DEI DELITTI IN ISPECIE

Il Codice nella classificazione dei reati si è attenuto al concetto dell'obbiettività giuridica del fatto, che è quanto dire alla specie del diritto, l'esistenza o l'esercizio del quale costituisce l'oggetto preso di mira dal reato. E perciò cominciando dai delitti che più gravemente compromettono la cosa pubblica, e terminando con quelli che ledono l'interesse privato, li ha distribuiti nei seguenti dieci Titoli:

Titolo I. Delitti contro la sicurezza dello Stato.
» II. Delitti contro la libertà.
» III. Delitti contro la pubblica amministrazione.
» IV. Delitti contro l'amministrazione della giustizia
» V. Delitti contro l'ordine pubblico.
» VI. Delitti contro la fede pubblica.
» VII. Delitti contro l'incolumità pubblica.
» VIII. Delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie.
» IX. Delitti contro la persona.
» X. Delitti contro la proprietà.

Circa il modo di collocamento delle varie figure di reati nei singoli Titoli e Capi, in quella classe colla quale avevano massimi punti di affinità pose i delitti dei quali non è esattamente definito il carattere e che sono ancora vaganti e quasi anomali nella dottrina e nella legislazione; e quelli i quali importano più lesioni li ha classificati secondo il diritto prevalente leso.

Nella nozione dei singoli delitti ha sempre omessa la denominazione giuridica, ma indica con precisione gli elementi essenziali dei fatti che li costituiscono. La denominazione poi si trova indicata nell'epigrafe dei Capi.

Soppressi i gradi fissi delle pene, queste non solo sono comminate enunciando concretamente la misura che ha creduto opportuna, ma la misura stessa può variare senza difficoltà secondo le esigenze della repressione.

Altra caratteristica del Codice è di avere riunito insieme, quando era possibile, le disposizioni comuni a più reati formandone un Capo a sè nel Titolo rispettivo. Con questo sistema si ottiene il vantaggio di potere, guardando da un punto di vista più sintetico, il concetto di questa o di quella circostanza o modalità, conseguirne una nozione più completa ed estenderne maggiormente, quando ne sia il caso, l'applicazione; senza contare il criterio più chiaro e più agevole che si offre al giurisperito nell'interpretazione della legge.

Il Codice si tiene inoltre lontano da quel convenzionalismo legislativo, il quale consiste nel formulare le circostanze materiali che aumentano o diminuiscono la gravità del reato con specificazioni aritmetiche di misura o di quantità; come, ad esempio, nel furto, la scalata non è designata coll'indicazione del numero dei metri e centimetri di altezza che il ladro debba superare per introdursi nel luogo altrui, ma riferendosi alla qualità dei mezzi artificiali o all'agilità corporale di cui esso si valga per commettere il furto (art. 404, n. 6). Invece ha prescelto il sistema adottato da molti Codici stranieri (come il germanico, l'ungherese e l'olandese), che è quello di definire codeste circostanze, per quanto è possibile, senza limiti numerici di quantità, di misura e simili, ma con tali norme generali che consentano al giudice di farne un equo e veridico apprezzamento.

TITOLO I.

Dei delitti contro la sicurezza dello Stato.

Mantenuti sostanzialmente i fatti che si contenevano nei due Codici precedenti, il Codice attuale ne altera in modo essenziale l'ordine e la classificazione. Il Codice toscano ed il sardo formavano il Titolo I di due Capi e di alcune poche Disposizioni comuni agli stessi; uno di essi era intitolato: *Dei reati contro la sicurezza interna dello Stato;* l'altro: *Dei reati contro la sicurezza esterna dello Stato.* Il Codice presente comprende nel Capo primo i *Delitti contro la Patria*, ossia quelli che colpiscono il Paese nella stessa sua esistenza; nel Capo secondo, i *Delitti contro i Poteri dello Stato*, ossia quei delitti che tendono a ledere lo Stato nei suoi organi supremi, quali sono il Potere esecutivo ed il Potere legislativo; nel Capo terzo, i *Delitti contro i Capi di Governi esteri ed i loro rappresentanti*, delitti che esigono una particolare trattazione per l'importanza sempre crescente delle relazioni internazionali.

1. *Delitti contro la Patria.* Massimo fra i delitti di questo genere è quello diretto a distruggere l'unità e l'indipendenza dello Stato (art. 104). E ben si conveniva che in un primo Codice penale italiano fosse innanzi tutto sanzionata l'intangibilità di questi altissimi beni, conquistati a prezzo di lotte secolari e di tanti sacrifici.

Nei due articoli successivi (105, 106) sono considerati altri due tristissimi delitti contro la Patria, che possono ben chiamarsi col nome antico di *perduellione* od alto tradimento; l'uno, il fatto del cittadino che porta le armi contro lo Stato; l'altro, il fatto di colui che tiene intelligenze con un Governo estero o con gli agenti di esso per promuovere ostilità o la guerra contro lo Stato italiano.

Seguono nell'articolo 107 le disposizioni contro la rivelazione di segreti politici o concernenti operazioni o materiali da guerra, disposizioni che vengono in qualche parte a colmare una lacuna nei Codici precedenti assai lamentata. Ed una disposizione affatto nuova si è quella contenuta nell'articolo 109 contro colui che essendo ufficialmente istruito od in possesso di certi determinati segreti, abbia fatto sì, con la

propria negligenza od imprudenza, che i medesimi venissero in cognizione di altri.

Tiene dietro la disposizione dell'articolo 111 contro la così detta *infedeltà di Stato*, cioè l'infedeltà nell'eseguire un mandato per trattare con un Governo estero di affari di Stato. Questa ipotesi, preveduta dal Codice toscano (art. 117), mancava nel Codice sardo.

Completano questo gruppo i reati di esposizione dello Stato al pericolo di guerra, la somministrazione al nemico o suoi agenti di provvigioni o di altri mezzi che possono essere rivolti a danno dello Stato italiano, gli atti di disprezzo contro la bandiera od altro emblema dello Stato, e l'accettazione di onorificenze e pensioni da uno Stato nemico (art. 113-115).

2. *Delitti contro i Poteri dello Stato.* Questo gruppo comprende i reati che attaccano quei principali cardini dell'ordinamento dello Stato che sono i sommi Poteri e le istituzioni fondamentali corrispondenti.

Primo tra essi è il fatto di chi attenta alla vita, all'integrità od alla libertà della Sacra Persona del Re, o della Persona della Regina, del Principe ereditario o del Reggente durante la reggenza (art. 117).

Seguono le disposizioni che hanno per iscopo di reprimere gli atti diretti contro l'esercizio della Sovranità regia, contro la Costituzione del Regno, contro le Assemblee legislative; a suscitare l'insurrezione contro i Poteri dello Stato, o ad usurpare un comando militare o politico (art. 118-121).

Vengono poscia i delitti di offesa al Re, alla Regina, al Principe ereditario, al Reggente durante la Reggenza (art. 122) ed alle Assemblee legislative (art. 123), e nel prevederli si tiene conto della diversità delle circostanze nelle quali possono essere commessi. Ma l'azione penale è subordinata al l'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia o dell'Assemblea legislativa (art. 124).

La disposizione che prevede il caso di pubblico vilipendio fatto al Senato od alla Camera dei Deputati, e distintamente quello dell'offesa commessa al cospetto delle due Assemblee, toglie di mezzo una lacuna del Codice del 1859, in forza della quale, onde non lasciare impuniti atti delittuosi di questa specie, si dovette coartare la legge per attribuire agli atti medesimi incriminazioni concernenti delitti comuni.

L'articolo 125 colpisce la censura che si faccia al Capo dello Stato per gli atti compiuti dal suo Governo; l'art. 126, il vilipendio delle istituzioni costituzionali dello Stato.

Si chiude il gruppo con una disposizione (art. 127) che aumenta da un sesto ad un terzo la pena ordinaria per ogni delitto commesso contro Persone della Famiglia reale. Ma ad evitare inopportune procedure si richiede che, ove il delitto sia tra quelli per i quali è necessaria la querela di parte, l'azione penale non si eserciti senza l'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia.

3. *Delitti contro i Capi di Governi esteri ed i loro Rappresentanti.* Dal complesso delle disposizioni contenute nel Capo III, che si riferisce a codesti delitti, apparisce la sollecitudine di assicurare il mantenimento delle amichevoli relazioni internazionali mediante una severa repressione di tutti quei fatti che le possono compromettere o turbare, dando specialmente

una giusta soddisfazione ai Sovrani o Capi di Governi esteri o loro Rappresentanti per gli attentati o le offese che si commettono contro di essi. Anche a siffatto riguardo le legislazioni precedenti presentavano una grave lacuna, poichè, a prescindere dal Codice toscano (art. 123), le disposizioni contro gli oltraggi alle Persone succennate erano contenute negli articoli 25 e 26 della legge sulla stampa e furono estese dall'articolo 11 della legge sulle guarentigie pontificie anche agli inviati dei Governi esteri presso la Santa Sede. Il Codice del 1859 era affatto muto in proposito. Perciò, ad eccezione della Toscana, non erano perseguibili che gli oltraggi commessi col mezzo della stampa. Il Codice attuale colma la notata lacuna reprimendo gli oltraggi in discorso qualunque sia il mezzo con cui vengano commessi (art. 128 e 130).

4. *Disposizioni comuni ai tre gruppi suddetti.* Nell'ultimo Capo del Titolo si leggono le disposizioni comuni nei Capi precedenti, le quali trovano riscontro anche nei Codici toscano e sardo.

È mantenuta la figura giuridica della *cospirazione*, la quale si fa consistere (art. 134) nel fatto di più persone che concertano e stabiliscono di commettere il delitto contro l'unità o l'indipendenza della Patria, l'attentato al Capo dello Stato, alla Regina, al Principe ereditario e al Reggente, gli altri diritti contro l'esercizio della Sovranità regia o legislativa, l'eccitamento all'insurrezione contro i Poteri dello Stato, l'attentato contro il Capo di uno Stato estero. Si statuisce però essere esente da pena colui il quale recede dal concerto prima che sia cominciata l'esecuzione del delitto e prima che siasi iniziato procedimento (art. 134, ultimo capoverso). È questa una variante importantissima al Codice del 1859, che accordava l'impunità al denunciatore (art. 179). La formola del nuovo Codice va lodata siccome quella che provvede alla tutela dello Stato senza calpestare alcun principio di moralità non facendo dell'impunità il prezzo della delazione.

Altra variante, in tema di cospirazione, si è la scomparsa della figura giuridica della proposizione fatta e non accettata di formare una cospirazione, ipotesi già preveduta dall'articolo 161 del Codice sardo.

È poi da osservarsi avere il Codice eliminato un'odiosa disposizione del Codice del 1859, secondo la quale (art. 181) nei reati contro la sicurezza dello Stato, gli autori ed i complici dovevano *sempre* essere condannati ad una multa che poteva estendersi sino a lire cinquantamila; la quale multa era perciò fuori dei limiti ordinari della pena e non poteva non considerarsi un avanzo dell'antica confisca che bruttava non poche fra le leggi di lesa maestà.

È invece mantenuto il reato di formazione di bande a scopo politico che si leggeva nel solo Codice del 1859 (articoli 162-167) e le disposizioni relative sull'assistenza alle stesse e sull'impunità (art. 131-133)

CAPO I.

Dei delitti contro la patria.

Prog. 101; Tosc. 114. = C. pen. 131, 134, 135.

104. Chiunque commette un fatto diretto a sottoporre lo Stato o una parte di esso al dominio straniero, ovvero a menomarne l'indipendenza o a discioglierne l'unità, è punito con l'ergastolo.

Prog. 102; Sardo 169; Tosc. 118; Parm. 108, 109, 111; Est. 129-131; Due Sicilie 105-108, 110-112; Reg. pontif. 98, 99; Franc. 75-77, 80-83; Austr. 58, 59, 67.

105. Il cittadino che porta le armi contro lo Stato è punito con la reclusione per un tempo non inferiore ai quindici anni.

La stessa pena si applica anche se il colpevole aveva perduto la cittadinanza per essere entrato al servizio militare di uno Stato estero.

Se il colpevole, prima di commettere il fatto, aveva perduto la cittadinanza per qualunque altra causa, è punito con la reclusione o con la detenzione da uno a dieci anni.

Prog. 103; Sardo 169; Tosc. 115; Parm. 108, 109, 111; Est. 129-131; Due Sic. 105-108, 110-112; Reg. pontif. 98, § 2, 99, § 2; Franc. 75-77, 80-83; Austr. 58, 59, 67. = C. pen. 112.

106. Chiunque tiene intelligenze con un Governo estero o con gli agenti di esso, o commette altri fatti diretti a promuovere ostilità o guerra contro lo Stato italiano, ovvero a favorire le operazioni militari di uno Stato in guerra con lo Stato italiano, è punito con la reclusione da otto a venti anni; e, se consegua l'intento, con l'ergastolo.

Prog. 104; Sardo 169; Tosc. 116, 117; Parm. 108, 109-111; Est. 129-131; Due Sic. 105-108, 110-112; R. pont. 98, 99; Franc. 75-77, 80-83; Austr. 58, 59, 67. = C. pen. 109, 112.

107. Chiunque rivela segreti, politici o militari, concernenti la sicurezza dello Stato, sia comunicando o pubblicando documenti o fatti, ovvero disegni, piani o altre informazioni che risguardino il materiale, le fortificazioni o le operazioni militari, sia agevolandone in qualsiasi modo la cognizione, è punito con la reclusione o con la detenzione da uno a tre anni e con la multa superiore alle lire duemila.

La pena è:

1° della reclusione o della detenzione da tre a cinque anni e della multa non inferiore alle lire quattromila, se i segreti siano rivelati ad uno Stato estero od ai suoi agenti;

2° della reclusione o della detenzione da cinque a quindici anni e della multa non inferiore alle lire cinquemila, se i segreti siano rivelati ad uno Stato in guerra con lo Stato italiano od ai suoi agenti, ovvero se il fatto abbia turbato le relazioni amichevoli del Governo italiano con un Governo estero.

Se il colpevole era, per ragione d'ufficio, in possesso dei disegni, dei piani o dei documenti, o altrimenti a

cognizione dei segreti, ovvero ne era venuto in possesso o a cognizione con violenza o inganno, la pena è aumentata di un terzo.

108. Con le pene rispettivamente stabilite nell'articolo precedente è punito chi ottiene la rivelazione dei segreti o se ne procura altrimenti la cognizione.

Prog. 105. = C. pen. 112.

109. Quando alcuno dei segreti indicati nell'articolo 107 sia conosciuto per negligenza o imprudenza di chi, per ragione d'ufficio, sia in possesso dei disegni, dei piani o dei documenti od a cognizione dei segreti stessi, questi è punito con la detenzione da tre a diciotto mesi e con la multa sino a lire mille.

Prog. 106.

110. Chiunque indebitamente rileva piani di fortificazioni, di navi, di stabilimenti, di strade o di altre opere militari, ovvero a tal fine s'introduce clandestinamente o con inganno in detti luoghi, l'accesso ai quali sia vietato al pubblico, è punito con la reclusione o con la detenzione da sei a trenta mesi e con la multa da lire cento a tremila.

Prog. 107. = C. pen. 112.

Per il solo fatto di entrare clandestinamente o con inganno in detti luoghi, la pena è della detenzione sino a sei mesi.

111. Chiunque, incaricato dal Governo italiano di trattare con un Governo estero affari di Stato, si rende infedele al mandato, in modo da poter nuocere all'interesse pubblico, è punito con la reclusione o con la detenzione da tre a dodici anni.

Prog. 108; Tosc. 117. = C. pen. 112.

112. Le pene stabilite negli articoli 106 e seguenti si applicano anche se il delitto sia commesso a danno di uno Stato estero alleato dello Stato italiano a fine di guerra e in tempo di essa.

Prog. 109.

113. Chiunque, con arruolamenti o altri atti ostili non approvati dal Governo, intrapresi nel regno o all'estero, espone lo Stato al pericolo di una guerra, è punito con la detenzione da cinque a dieci anni; e, se la guerra ne segua, con la detenzione non inferiore ai sedici anni.

Prog. 110; Sardo 174, 175; Tosc. 120; Parm. 110; Est. 169, n. 6; Due Sic. 117, 118; Franc. 84, 85; Austr. 58, *c*, 59, *b*. = C. pen. 452.

Se gli atti non approvati dal Governo espongano solamente lo Stato o gli abitanti di esso al pericolo di rappresaglie, ovvero turbino le relazioni amichevoli del Governo italiano con un Governo estero, il colpevole è punito con la detenzione da tre a trenta mesi; e, se ne segua la rappresaglia, con la detenzione da trenta mesi a cinque anni.

114. Il cittadino, o lo straniero residente nel regno, che, in tempo di guerra, somministra diretta-

mente o indirettamente allo Stato nemico od ai suoi agenti provvigioni o altri mezzi che possano essere rivolti a danno dello Stato italiano, è punito con la reclusione o con la detenzione da uno a cinque anni e con la multa da lire mille a cinquemila.

115. Chiunque, per fare atto di disprezzo, toglie, distrugge o sfregia in luogo pubblico o aperto al pubblico la bandiera o altro emblema dello Stato è punito con la detenzione da tre a venti mesi.

Prog. 111; Sardo 178; Tosc. 122.

116. Il cittadino, che accetta onorificenze, pensioni o altre utilità da uno Stato in guerra con lo Stato italiano, è punito con la multa da lire cento a tremila.

CAPO II.

Dei delitti contro i Poteri dello Stato.

Prog. 112; Sardo 153, 154; Tosc. 96, 106-112; Parm. 113, 114; Est. 114, 115; Due Sic. 120-122; Reg. pontif. 83, 85, 88, 89; Franc. 86; Austr. 58, *a*, 59, *a*, 64; Legge 13 maggio 1871 sulle guar. pontificie. = C. pen. 122, 131, 134, 135.

117. Chiunque commette un fatto diretto contro la vita, la integrità o la libertà della sacra persona del Re è punito con l'ergastolo.

Si applica la stessa pena, se il fatto sia diretto contro la vita, la integrità o la libertà personale della Regina, del Principe ereditario o del Reggente durante la reggenza.

Prog. 113; Sardo 156; Tosc. 96, 97, 104; Parm. 114; Est. 122; Due Sic. 123; Reg. pont. 194; Franc. 87; Austr. 58, *b*. = C. pen. 131, 134. 135.

118. È punito con la detenzione non inferiore a dodici anni chiunque commette un fatto diretto:

1° a impedire al Re od al Reggente, in tutto o in parte, anche temporaneamente, l'esercizio della sovranità;

2° a impedire al Senato o alla Camera dei deputati l'esercizio delle loro funzioni;

3° a mutare violentemente la costituzione dello Stato, la forma del Governo o l'ordine di successione al trono.

Prog. 114; Sardo 177; Tosc. 116, 119; Parm. 112; Est. 129, n. 4; Due Sic. 109; Reg. pont. 104; Franc. 92; Austr. 58, *c*, 59, *b*, 92.

119. Chiunque, nel territorio del regno e senza autorizzazione del Governo, arruola o arma cittadini, a fine di militare al servizio di uno Stato estero, è punito con la reclusione o con la detenzione da uno a quattro anni.

La pena è da diciotto mesi a sei anni, se fra gli arruolati vi sia qualche militare.

Prog. 115; Sardo 157; Tosc. 106; Parm. 118; Due Sic. 129-131; Franc. 91; Austr. 58, *c*, 59, *b*. = C. pen. 131, 134, 135.

120. Chiunque commette un fatto diretto a far sorgere in armi gli abitanti del regno contro i Poteri dello Stato è punito con la detenzione da sei a quindici anni.

Se la insurrezione sia avvenuta, chi la promosse o diresse è punito con la detenzione per un tempo non inferiore ai diciotto anni.

Chi solamente vi partecipò è punito con la detenzione da tre a quindici anni.

121. Chiunque, senza averne per legge la facoltà e senza mandato del Governo, prende un comando di truppe, piazze, fortezze, posti militari, porti, città, navi da guerra, è punito con la detenzione da cinque a dieci anni.

Prog. 116.

122. Chiunque, con parole od atti, offende il Re è punito con la reclusione o con la detenzione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinquecento a cinquemila.

Prog. 117; Sardo 471; Tosc. 109-112, 127, 129; Parm. 127; Est. 142, 143; Due Sic. 142, 314; Aust. 7, 58, *b*, *c*, 59, *b*, *c*, 63, 64.

Se l'offesa sia fatta ad un'altra fra le persone indicate nell'articolo 117, il colpevole è punito con la reclusione o con la detenzione da otto mesi a tre anni e con la multa da lire cento a millecinquecento.

Se l'offesa sia fatta pubblicamente, ovvero in presenza dell'offeso, la pena è aumentata di un terzo.

123. Chiunque pubblicamente vilipende il Senato o la Camera dei deputati è punito con la detenzione da uno a trenta mesi e con la multa da lire cinquanta a millecinquecento.

Prog. 118; Sardo 471.

Se l'offesa sia fatta al cospetto del Senato o della Camera, la detenzione è da sei mesi a tre anni e la multa da lire trecento a tremila.

124. Per i delitti preveduti nei due precedenti articoli non si procede che dietro autorizzazione del Ministro della Giustizia nei casi indicati nell'articolo 122, e del Senato o della Camera dei deputati nei casi indicati nell'articolo 123.

Prog. 119; Tosc. 113. = C. pen. 92.

125. Chiunque pubblicamente fa salire al Re il biasimo o la responsabilità degli atti del suo Governo è punito con la detenzione sino ad un anno e con la multa da lire cinquanta a mille.

Prog. 120; Ed. stampa 20.

126. Chiunque pubblicamente vilipende le istituzioni costituzionali dello Stato è punito con la detenzione sino a sei mesi o con la multa da lire cento a duemila.

Prog. 121; Sardo 471.

127. Chiunque commette un delitto contro una fra le persone della Famiglia Reale non indicate nell'articolo 117, soggiace alla pena stabilita per il delitto commesso aumentata da un sesto ad un terzo. In ogni caso, la pena restrittiva della libertà personale non può essere inferiore a tre mesi, nè la pena pecuniaria a lire cinquecento.

Prog. 122; Sardo 471. = C. pen. 92.

Se il delitto sia tra quelli per i quali è necessaria la querela di parte, non si procede che dietro autorizzazione del Ministro della Giustizia.

CAPO III.

Dei delitti contro gli Stati esteri e i loro capi e rappresentanti.

Prog. 123; Sardo 176; Tosc. 123, 1; Est. 129, n. 6; Editto stampa 25; Austr. 66. = C. pen. 92, 134.

128. Chiunque, nel territorio del regno, commette un delitto contro il Capo di uno Stato estero soggiace alla pena stabilita per il delitto commesso aumentata da un sesto ad un terzo.

Qualora si tratti di un fatto diretto contro la vita, la integrità o la libertà personale, la pena, aumentata secondo la disposizione precedente, non può essere inferiore ai cinque anni di reclusione.

In ogni altro caso, la pena restrittiva della libertà personale non può essere inferiore ai tre mesi, nè la pena pecuniaria alle lire cinquecento.

Se il delitto sia tra quelli per i quali sia necessaria la querela di parte, non si procede che a richiesta del Governo dello Stato estero.

Prog. 125. = C. pen. 92.

129. Chiunque toglie, distrugge o sfregia, in luogo pubblico o aperto al pubblico, la bandiera o altro emblema di uno Stato estero, per fare atto di disprezzo contro lo Stato medesimo, è punito con la detenzione sino ad un anno.

Non si procede che a richiesta del Governo dello Stato estero.

Prog. 126; Tosc. 123, § 2.

130. Per i delitti commessi contro i rappresentanti degli Stati esteri accreditati presso il Governo del Re, a causa delle loro funzioni, si applicano le pene stabilite per gli stessi delitti commessi contro pubblici ufficiali a causa delle loro funzioni.

Qualora si tratti di offese, non si procede che a richiesta della parte lesa.

CAPO IV.

Disposizioni comuni ai capi precedenti.

Prog. 127; Sardo 162; Tosc. 104; Parm. 120, 121; Est. 122, 123; Due Sic. 133; Reg. pont. 105, 106, 108; Franc. 96. = C. pen. 253.

131. Chiunque, per commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli 104, 117, 118 e 120, forma una banda armata, o esercita nella medesima un comando superiore o una funzione speciale, è punito con la reclusione o con la detenzione da dieci a quindici anni.

Tutti gli altri che fanno parte della banda sono puniti con la reclusione o con la detenzione da tre a dieci anni.

132. Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo 64, dà rifugio o assistenza o somministra vettovaglie alla banda menzionata nell'articolo precedente, o in qualsiasi modo ne favorisce le operazioni, è punito con la detenzione da sei mesi a cinque anni.

Prog. 128; Sardo 163; Parm. 123; Est. 124; Due Sic. 136; Reg. pontif. 115; Franc. 99; Austr. 59, *b*.

133. Vanno esenti da pena per i fatti preveduti nei due articoli precedenti:

1° coloro che, prima della ingiunzione dell'Autorità o della Forza pubblica, o immediatamente dopo, disciolgano la banda o impediscano che la banda commetta il delitto per il quale era formata;

2° coloro che, non avendo partecipato alla formazione o al comando della banda, prima della detta ingiunzione, o immediatamente dopo, si ritirino senza resistere, consegnando od abbandonando le armi.

Prog. 129; Sardo 165; Tosc. 105; Parm. 124; Est. 126; Due Sic. 137; Reg. pont. 86; Franc. 100. = C. pen. 253.

134. Quando più persone concertano e stabiliscono di commettere con determinati mezzi alcuno dei delitti preveduti negli articoli 104, 117, 118, 120 e nel primo capoverso dell'articolo 128, ciascuna di esse è punita:

1° nei casi degli articoli 104 e 117, con la reclusione da otto a quindici anni;

2° nel caso dell'articolo 118, con la detenzione da quattro a dodici anni, e, in quello dell'articolo 120, con la detenzione da due a sette anni;

3° nel caso del primo capoverso dell'articolo 128, con la reclusione da due a otto anni.

Va esente da pena chi receda dal predetto concerto prima che si cominci l'esecuzione del delitto e prima che siasi iniziato procedimento.

Prog. 130; Sardo 158; Tosc. 99, 101; Parm. 174, 178; Est. 119; Due Sic. 123, 132; Reg. pontif. 92; Franc. 89.

135. Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli 63 e 64, pubblicamente eccita a commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli 104, 117, 118 e 120 è punito, per ciò solo, con la reclusione o con la detenzione da tre a cinque anni, nei casi preveduti negli articoli 104 e 117, e da dodici a trenta mesi, nei casi preveduti negli articoli 118 e 120. È sempre aggiunta la multa da lire mille a tremila.

Prog. 131; Sardo 471; Tosc. 126; Parm. 127; Est. 142, 143; Due Sic. 142, 314; Austr. 7, 58, 59, 63, 64.

136. Quando, nell'esecuzione di alcuno dei delitti preveduti in questo titolo, il colpevole commetta un altro delitto che importi una pena temporanea restrittiva della libertà personale superiore ai cinque anni, la pena che risulta dall'applicazione dell'articolo 77 è aumentata di un sesto.

Prog. 132; Sardo 168; Est. 130; Reg. pontif. 110; Austr. 71, 72, 75.

137. La disposizione dell'articolo precedente si applica altresì a colui che, per commettere alcuno dei

Prog. 133.

delitti preveduti in questo titolo, invade un edifizio pubblico o privato, o toglie con violenza o inganno da un luogo di vendita o di deposito armi, munizioni o viveri, ancorchè il fatto importi una pena restrittiva della libertà personale non superiore ai cinque anni.

Prog. 134. = C. pen. 28.

138. Alla pena della detenzione superiore ai cinque anni, stabilita in questo titolo, può aggiungersi la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza.

TITOLO II.

Dei delitti contro la libertà.

Nel Codice toscano e nel sardo le disposizioni intorno ai *Delitti contro la libertà* non erano tutte coordinate al criterio della loro obbiettività giuridica, nè tutte riunite secondo un sistema completo e razionale.

Il concetto fondamentale, a cui si informa il nuovo Codice si è quello di riferire in genere al diritto naturale della libertà le disposizioni che il Codice del 1859 riferiva alle guarentigie sancite dallo Statuto.

Coerentemente a questa idea, esso tende a guarentire la legittima libertà dell'uomo nelle sue più essenziali manifestazioni, cioè: nell'esercizio dei suoi diritti politici e nella professione del suo culto, nell'inviolabilità della sua persona e del suo domicilio, dei suoi interessi più intimi. Perciò prevede i delitti: — contro le libertà politiche; — contro la libertà dei culti; — contro la libertà individuale; — contro l'inviolabilità del domicilio. Vi aggiunse poi i delitti contro l'inviolabilità dei segreti, tanto affini a quelli che offendono l'inviolabilità domiciliare, ed i fatti che mirano ad alterare o sconvolgere violentemente le relazioni commerciali e industriali, che denomina delitti contro la libertà del lavoro.

Siccome poi la più efficace guarentigia delle libertà cittadine deriva in gran parte dal freno posto ai pubblici funzionari onde non possano offenderle, così comprese nel Titolo in esame gli abusi commessi dai funzionari stessi, considerando la qualità ufficiale del colpevole come una circostanza aggravante.

1. *Delitti contro le libertà politiche.* Ai delitti di questa specie provvede l'articolo 139 con una disposizione generale per la quale non va impunito alcuno degli attentati che si possono commettere contro l'esercizio di qualsiasi diritto politico, quando il fatto non sia preveduto da speciali disposizioni di legge. La pena è aggravata se il colpevole è un pubblico ufficiale. Le particolari disposizioni di legge sono quelle contenute nella legge elettorale 22 gennaio 1882 (art. 90-98) e nelle disposizioni transitorie per l'esecuzione del Codice presente.

2. *Delitti contro la libertà dei culti.* In questo gruppo si comprendono anzitutto quelle disposizioni che provvedono ad impedire il turbamento delle funzioni e delle cerimonie religiose, poichè non solo con esso si offende la libertà ed il sentimento religioso dei credenti, ma si pone anche in pericolo l'ordine pubblico (art. 140).

In seguito il Codice punisce il vilipendio per causa di credenza religiosa, poichè se non può essere vietata la più energica discussione impersonale delle dottrine religiose, il credente, però, nel professarle non dev'essere oltraggiato nel santuario della sua coscienza (art. 141).

Sono poi represse la profanazione di cose destinate al culto, la violenza e l'oltraggio ai ministri del culto (art. 142) e la deturpazione in luoghi riservati al culto e nei cimiteri (art. 143).

Punisce infine (art. 144) anche la violazione del sepolcro con manomissione di cadavere umano e vilipendio allo stesso. Questa figura di reato era collocata dal Codice sardo fra i reati contro *l'ordine delle famiglie* (art. 519) e dal Codice toscano fra i delitti *contro l'ordine pubblico* (art. 219-221).

3. *Delitti contro la libertà individuale.* I delitti che offendono la libertà individuale in senso stretto, togliendola o diminuendola, sono tutti quei fatti criminosi che nella dottrina ed in alcuni Codici vengono sotto il nome di *plagio* nelle sue varie forme di *violenza privata* e di minaccia. Gli articoli 145, 146 e 147 provvedono ai casi più gravi, il massimo dei quali è la riduzione di una persona in ischiavitù od in altra condizione analoga (art. 145), sconosciuto al Codice sardo e collocato dal Codice toscano (art. 358 § 72) fra i reati *contro la persona.*

Nell'articolo successivo (146) gli altri delitti contro la libertà personale sono designati con la menzione dei loro estremi costitutivi, cioè la privazione della libertà e l'illegittimità dell'azione, e passano sotto il nome di *carcere privato*, che il Codice sardo poneva fra i reati *contro la pubblica amministrazione* (art. 200-202) e il toscano fra i reati *contro le persone* (art. 360). Circostanza aggravante di questo reato è la qualità, nell'agente, di pubblico ufficiale (art. 147), circostanza che dal Codice toscano era posta nel capo dei delitti *contro l'amministrazione dello Stato* (art. 166, 167, 183).

L'articolo 148 prevede l'ipotesi della sottrazione di minorenne per fine diverso da quello di libidine, di matrimonio o di lucro. Quest'ipotesi era compresa dal Codice toscano fra le varie ipotesi del *plagio*, delitto *contro la persona* (art. 358) e dal Codice sardo fra i reati *contro l'ordine delle famiglie* (art. 494).

Oltre ai fatti che a danno della libertà individuale possono essere commessi da qualunque cittadino, ve ne sono altri i quali non possono commettersi se non da pubblici ufficiali. Tali sono i reati di perquisizione personale arbitraria (art. 149) e di abuso di potere verso persona carcerata od arrestata (articoli 150-152). Le ipotesi circa la persona erano dal Codice sardo collocate fra i reati *contro la pubblica amministrazione* (articoli 238-240), e dal Codice toscano fra quelli *contro l'amministrazione dello Stato* (articoli 159-162); nè l'uno nè l'altro prevedevano l'ipotesi della perquisizione personale arbitraria. E così rimane colmata una lacuna parecchie volte deplorata.

Altra maniera di attentare alla libertà individuale, consiste nell'usare quella violenza, fisica o morale, che i giuristi chiamano *privata*, la quale costituisce un delitto per sè stante, e con cui si costringe taluno, illegittimamente, a fare, a tollerare, o ad omettere qualche cosa. Questa ipotesi, sconosciuta, nelle sue linee generali, al Codice sardo, e posta dal Codice toscano fra i reati *contro la persona* (art. 361), è preveduta dall'articolo 154

Viene poi la figura della minaccia (art. 156), considerata per sè stessa e non quale mezzo per commettere altro dei delitti già definiti. Questo reato era classificato dal Codice sardo fra quelli *contro la pubblica tranquillità* (art. 431-434), e dal Codice toscano fra i reati *contro la persona*. In essa è da notare la speciale innovazione che si richiede, in caso di minaccia lieve, la querela di parte, come vincolo dell'azione penale.

Nell'articolo 155 si dà la nozione delle armi, dalla quale nozione è scomparsa la distinzione fra arme *propria* ed arme *impropria*.

4. *Delitti contro l'inviolabilità del domicilio.* In questi reati, contemplati dagli articoli 157 e 158, non si prevede quella violazione che serve di mezzo o che è mezzo necessario per commettere altro maleficio, ma solo il fatto di colui che senza legittimo motivo si introduce o si trattiene nell'abitazione altrui contro il divieto di chi ha il diritto di escluderlo ovvero in modo insidioso o clandestino. Si procede a querela di parte.

Codesta figura criminosa era collocata dal Codice sardo fra i reati *contro la pubblica amministrazione* (art. 205, 206). Il Codice toscano prevedeva solo l'ipotesi che il fatto fosse commesso da un pubblico ufficiale e lo collocava fra i reati *contro l'amministrazione dello Stato* (art. 190).

5. *Delitti contro l' inviolabilità dei segreti.* La violazione del segreto epistolare, o la soppressione di lettere, pieghi, o simili, che costituisce una diminuzione della libera attività individuale, è il soggetto degli articoli 159-164. Quando l'agente non sia un impiegato, si procede a querela di parte.

Il Codice sardo e il toscano prevedono quella ipotesi che delinea la figura comune dei delitti, e quella del reato commesso con abuso d'ufficio. Queste due ipotesi erano classificate dal Codice sardo fra i reati *contro la pubblica amministrazione* (art. 237, 296). Il Codice toscano collocava la prima fra i reati *contro la persona* (art. 364, 365) e la seconda fra i reati *contro l'amministrazione dello Stato* (art. 193).

6. *Delitti contro la libertà del lavoro.* Il Codice contempla due ipotesi di delitti contro la libertà di lavoro.

L'articolo 165 prevede in modo speciale la coartazione che si faccia adoperando violenze o minaccie nel fine di restringere od impedire la libertà dell'industria o del commercio, i due fattori dell'attività economica che sono nella rubrica designati col nome generico di *lavoro*.

L'articolo 166 prevede quel fatto che comunemente prende il nome di *coalizione* o di *sciopero*, ed ha per effetto di produrre o mantenere una cessazione o sospensione di lavoro nel fine di imporre, sia a danno di operai, sia di padroni od imprenditori, un aumento od una diminuzione di salari, ovvero patti diversi da quelli precedentemente consentiti. Le disposizioni contenute in detto articolo modificano radicalmente quelle del Codice del 1859 (articoli 385-387) collocate fra i *reati relativi al commercio*. Infatti, nel mentre il detto Codice conteneva un'assoluta ineguaglianza di trattamento fra i padroni di officine e gli operai e negava essenzialmente la libertà dello sciopero, il Codice attuale, uniformandosi sostanzialmente al Codice toscano (art. 201-204 collocati fra i delitti *contro l'ordine pubblico*), dall'un canto punisce gli autori di coalizione e di sciopero soltanto nel caso di violenza o di minaccia, e dall'altro

anto parifica le condizioni e gli effetti della responsabilità legli operai e degli industriali, tanto nella definizione del reato quanto nella misura della pena. Codeste disposizioni, non solo per ciò che permettono, ma anche per ciò che puniscono, sono ntese a riconoscere e a sancire la libertà del lavoro, libertà he, non meno di ogni altra, è degna di rispetto e di tutela.

CAPO I.

Dei delitti contro le libertà politiche.

139. Chiunque, con violenza, minaccia o tumulto, mpedisce in tutto od in parte l'esercizio di qualsiasi liritto politico è punito, quando il fatto non sia preveduto da speciali disposizioni di legge, con la detenzione da uno a trenta mesi e con la multa da lire cento a mille.

Se il colpevole sia un pubblico ufficiale, che abbia commesso il delitto con abuso delle sue funzioni, la detenzione è da uno a cinque anni.

Prog. 135; Sardo 190; Due Sic. 166; L. elett. pol. 24 sett. 1882, 86-98; Franc. 109, 110, L. 15 marzo 1849, 98 e seg. e D. 2 febb. 1852, 31 e seg. = C. pen. 207.

CAPO II.

Dei delitti contro la libertà dei culti.

140. Chiunque, per offendere uno dei culti ammessi nello Stato, impedisce o turba l'esercizio di funzioni o cerimonie religiose è punito con la detenzione sino a tre mesi e con la multa da lire cinquanta a cinquecento.

Se il fatto sia accompagnato da violenza, minaccia o contumelia, il colpevole è punito con la detenzione da tre a trenta mesi e con la multa da lire cento a millecinquecento.

Prog. 136; Sardo 183, 186: Tosc. 131; Parm. 104, 107; Est. 109; Due Sic. 94; Reg. pontif. 74, 75: Franc. 261, 264; Austr. 122-124; Statuto 1.

141. Chiunque, per offendere uno dei culti ammessi nello Stato, pubblicamente vilipende chi lo professa è punito, a querela di parte, con la detenzione sino ad un anno o con la multa da lire cento a tremila.

Prog. 137; Sardo 185, 187; Tosc. 136-139, Reg. pol. pun. 151; Parm. 104-106; Est. 104 106, 110-112; Due Sic. 95, 100-103; Reg. pontif. 73, 76, 77- Franc. 262, 263; Austr. 122-124, 153, 154, 303; Ed. stampa 16.

142. Chiunque, per disprezzo di uno dei culti ammessi nello Stato, distrugge, guasta, o in altro modo vilipende in luogo pubblico cose destinate al culto, ovvero usa violenza contro il ministro di un culto o lo vilipende, è punito con la detenzione da tre a trenta mesi e con la multa da lire cinquanta a millecinquecento.

Qualora si tratti di altro delitto commesso contro il ministro di un culto nell'esercizio o a causa delle sue

Prog. 138; Sardo 184; Tosc. 132, 133, 135; Parm. 102, 103; Est. 102, 103, 107, 108; Due Sic. 92, 93, 96; Reg. pontif. 78-80; Franc. 262 e Legge 25 marzo 1822, *b*; Austr. 122-124. = C. pen. 403, n. 3.

funzioni, la pena stabilita per tale delitto è aumentata di un sesto.

Prog. 139; Tosc. 132, 135.

143. Chiunque, nei luoghi destinati al culto o nei cimiteri, mutila o deturpa monumenti, statue, dipinti, lapidi, iscrizioni o sepolcri, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa sino a lire cinquecento.

Prog. 140; Sardo 519; Tosc. 218, 219, 221; Due Sic. 262; Franc. 360; Austr. 306. = C. pen. 403, n. 2.

144. Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere umano o sopra le sue ceneri, ovvero, per fine d'ingiuria o per qualsiasi altro fine illecito, sottrae per intero o in parte il cadavere o le ceneri, o ne viola in qualsiasi modo il sepolcro o l'urna, è punito con la reclusione da sei a trenta mesi e con la multa sino a lire mille.

Fuori dei casi suindicati, chiunque sottrae per intero o in parte, o senza autorizzazione diseppellisce un cadavere umano o ne sottrae le ceneri, è punito con la detenzione sino ad un mese e con la multa sino a lire trecento.

Se il fatto sia commesso da persona preposta o addetta al cimitero o ad altri luoghi di sepoltura, o alla quale siano affidati il cadavere o le ceneri, la pena è, nel primo caso, della reclusione da tre mesi a tre anni e della multa da lire cinquanta a millecinquecento; e, nel secondo caso, della detenzione sino a due mesi e della multa sino a lire cinquecento.

CAPO III.

Dei delitti contro la libertà individuale.

Prog. 141; Tosc. 358, § 2.

145. Chiunque riduce una persona in ischiavitù o in altra condizione analoga è punito con la reclusione da dodici a venti anni.

Prog. 142; Sardo 199; Tosc. 190, 360; Parm. 378; Est. 235; Due Sic. 169; Reg. pont. 133, 135; Franc. 341; Austr. 76, 93, 94; Cod. p. p. 46, 803. = C. pen. 207.

146. Chiunque illegittimamente priva alcuno della libertà personale è punito con la reclusione da un mese a cinque anni e con la multa sino a lire mille.

Se il colpevole, per commettere il fatto o durante il medesimo, usi minacce, sevizie o inganno, ovvero commetta il fatto stesso per fine di vendetta o di lucro, o per fine o pretesto religioso, ovvero consegni la persona per un servizio militare all'estero, la pena è della reclusione da tre a otto anni e della multa da lire cinquecento a tremila.

Se il fatto sia commesso contro un ascendente o contro il conjuge, contro un membro del Parlamento o contro un pubblico ufficiale a causa delle sue funzioni,

ovvero se dal fatto derivi grave danno alla persona, alla salute o agli averi dell'offeso, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa da lire mille a cinquemila.

La pena è diminuita da un sesto alla metà, se il colpevole rilasci spontaneamente in libertà la persona prima di ogni atto di procedimento, senza aver conseguito il fine propostosi e senza averle cagionato alcun danno.

147. Il pubblico ufficiale, che, con abuso delle sue funzioni, ovvero senza le condizioni o le formalità prescritte dalla legge, priva alcuno della libertà personale è punito con la detenzione da tre mesi a sette anni; e, se nel fatto concorra alcuna delle circostanze indicate nei due primi capoversi dell'articolo precedente, la detenzione è da sei a quindici anni.

Prog. 143; Sardo 194; Tosc. 166, 167, 183; Parm. 190 e Dich. sovr. 6 ottob. 1833; Est. 147, 148; Due Sic. 234; Franc. 114; Austr. 101. = C. pen. 207.

La pena è diminuita da un sesto alla metà nel caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

148. Chiunque, per fine diverso da quello di libidine, di matrimonio o di lucro, sottrae una persona in età minore dei quindici anni, col consenso di essa, ai genitori o tutori, o a chi ne abbia la cura o la custodia, anche temporanea, ovvero col consenso di essa indebitamente la ritiene, è punito con la reclusione sino ad un anno.

Prog. 144; Sardo 494; Tosc. 358; Parm. 391, 392; Est. 437; Due Sicilie 337; Franc. 354; Austr. 97; L. 21 dicemb. 1873 sull'impiego dei fanciulli.

Se il fatto sia commesso senza il consenso della persona sottratta o ritenuta, ovvero se la medesima non abbia compiuto gli anni dodici, sono applicate, secondo i casi, le disposizioni e le pene stabilite negli articoli precedenti.

149. Il pubblico ufficiale, che, abusando delle sue funzioni, ordina o eseguisce una perquisizione personale è punito con la detenzione sino a sei mesi.

Prog. 145; Sardo 194; Tosc. 166, 167, 183; Parm. 190 e Dich. sovr. 6 ott. 1833; Est. 147, 148; Due Sic. 234; Franc. 114; Austr. 101. = C. pen. 207.

150. Il pubblico ufficiale preposto ad un carcere, che vi riceve taluno senza un ordine dell'Autorità competente, o ricusa di obbedire all'ordine di scarcerazione dato dalla medesima, è punito con la detenzione sino ad un anno.

Prog. 146; Sardo 198; Tosc. 184; Parm. 196; Due Sic. 239; Franc. 120. = C. pen. 207; Cod. p. p. 785 e seguenti.

151. Il pubblico ufficiale competente, che, avuta notizia di una detenzione illegale, omette, ritarda o ricusa di procedere per farla cessare, o di riferirne all'Autorità che deve provvedere, è punito con la multa sino a lire millecinquecento.

Prog. 147. = C. pen. 207.

Prog. 148; Sardo 238-240; Tosc. 185, 188, 189; Parm. 197; Est. 157; Due Sic. 240, 241; Reg. pontif. 172; Regol. gener. per le case di pena 13 genn. 1862 e 28 aprile 1862 per la relegazione. = C. pen. 207.

152. Il pubblico ufficiale incaricato della custodia o del trasporto di una persona arrestata o condannata, o rivestito, per ragione d'ufficio, di una qualsiasi autorità rispetto alla persona medesima, il quale commette contro di essa atti arbitrarii, od usa rigori non consentiti dai regolamenti, è punito con la detenzione da uno a trenta mesi.

C. pen. 207.

153. Quando il pubblico ufficiale, nel commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti, abbia agito per un fine privato, nel caso dell'articolo 151 alla multa è aggiunta la reclusione sino a tre mesi, e negli altri casi la pena è aumentata di un sesto, sostituita alla detenzione la reclusione.

Prog. 149; Tosc. 361. = C. pen. 156. 407, 409.

154. Chiunque usa violenza o minaccia per costringere alcuno a fare, tollerare od omettere qualche cosa, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire mille; e, se consegua l'intento, la reclusione non può essere inferiore ad un mese, nè la multa a lire cento.

Se la violenza ovvero la minaccia sia commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte, la reclusione è da due a cinque anni; e non inferiore a tre anni, qualora si consegua l'intento.

Nel caso in cui la reclusione sia applicata per un tempo non inferiore ai sei mesi, può essere aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza.

Prog. 180; Sardo 453; Tosc. 334; Parm. 334, 335; Due Sic. 148; Franc. 101, L. 19 piov. XIII. = C. pen. 470.

155. Per gli effetti della legge penale, sempre che questa non disponga altrimenti, sotto il nome di *armi*, quando esse siano considerate come circostanza aggravante di un reato, si intendono:

1° le armi insidiose e tutte le altre armi propriamente dette, qualora si adoperino per offendere;

2° le armi precedentemente indicate e qualsiasi altro istrumento atto ad offendere, qualora si portino in modo da intimidire le persone.

Ove il delitto sia commesso in riunione di più persone, si considera commesso con armi, se tre almeno di esse siano palesemente armate.

Prog. 150; Sardo 431-434; Tosc. 362; Parm. 525-528; Est. 414; Due Sic. 161-163; Regol. pontif. 352; Franc. 305-308. = C. pen. 28.

156. Chiunque, fuori degli altri casi preveduti dalla legge, minaccia ad alcuno un grave e ingiusto danno è punito con la reclusione sino a sei mesi.

Se la minaccia sia fatta in alcuno dei modi indicati

nel primo capoverso dell'articolo 154, la pena è della reclusione da tre mesi ad un anno; e, nel caso in cui la reclusione sia applicata per un tempo non inferiore ai sei mesi, può essere aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza.

Per ogni altra minaccia la pena è della multa sino a lire cento; e non si procede che a querela di parte.

CAPO IV.

Dei delitti contro la inviolabilità del domicilio.

157. Chiunque arbitrariamente s'introduce o si trattiene nell'abitazione altrui o nelle appartenenze di essa contro il divieto di chi abbia il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce o vi si trattiene clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da uno a trenta mesi.

Prog. 152; Sardo 206; Tosc. 363; Reg. pontif. 116; Franc. 184; Austr. 76, 83. = C. pen. 155.

Se il delitto sia commesso di notte, o con violenza verso la persona, o con armi, o da più persone riunite, la reclusione è da uno a cinque anni.

Non si procede che a querela di parte.

158. Il pubblico ufficiale, che, con abuso delle sue funzioni, ovvero senza le condizioni o le formalità prescritte dalla legge, s'introduce nell'abitazione altrui o nelle appartenenze di essa, è punito con la detenzione da tre mesi a tre anni.

Prog. 153; Sardo 205; Tosc. 190; Parm. 198; Statuto 27; Franc. 184. = C. pen. 207 Cod. p. p. 142 e seg.

Se il fatto sia accompagnato da perquisizione o da altro atto arbitrario, la detenzione è da uno a cinque anni, e si aggiunge la multa da lire cento a mille.

Ove il colpevole abbia agito per un fine privato, la pena è aumentata di un sesto, e alla detenzione è sostituita la reclusione.

CAPO V.

Dei delitti contro l'inviolabilità dei segreti.

159. Chiunque apre indebitamente una lettera, un telegramma od un piego chiuso a lui non diretto, o indebitamente s'impossessa di una corrispondenza epistolare o telegrafica altrui, che non sia chiusa, per conoscerne il contenuto, è punito con la reclusione sino a quindici giorni o con la multa da lire cinquanta a millecinquecento.

Prog. 154; Sardo 296; Tosc. 148, 364, 365; Parm. 257; Est. 266; L. rif. post. 27-30 e Reg. relativo 89-101. = C. pen. 164.

Se il colpevole, col palesarne il contenuto, cagioni nocumento, la pena è della reclusione da un mese a tre anni o della multa da lire cento a tremila.

Sardo 296; Tosc. 148, 193, 364, 365; Parm. 257; Est. 266; Due Sic. 251; L. rif. post. 27-30 e Reg. 89-101. = C. pen. 164.

160. Chiunque indebitamente sopprime una corrispondenza epistolare o telegrafica che non gli sia diretta, ancorchè, essendo chiusa, non l'abbia aperta, è punito con la reclusione sino ad un anno o con la multa da lire cento a tremila.

Se il fatto cagioni nocumento, la reclusione non può essere inferiore ai tre mesi, nè la multa alle lire cinquecento.

161. Chiunque, essendo in possesso di una corrispondenza epistolare o telegrafica, non destinata alla pubblicità, ancorchè a lui diretta, la fa indebitamente pubblica, ove il fatto possa cagionare nocumento, è punito con la multa da lire cento a duemila.

Prog. 155; Sardo 237; Tosc. 193; Parm. 201; L. rif. post. 27-30; Franc 137. = C. pen. 164

162. Chiunque, essendo addetto al servizio delle poste o dei telegrafi e abusando di tale qualità, s'impossessa di una lettera, di un piego, di un telegramma o di altra corrispondenza non chiusa, ovvero l'apre, se chiusa, per conoscerne il contenuto, o la consegna o ne palesa l'esistenza e il contenuto ad altri che non sia il destinatario, è punito con la reclusione da uno a trenta mesi.

Alla stessa pena soggiace colui che, essendo addetto al servizio delle poste o dei telegrafi e abusando di tale qualità, sopprime una corrispondenza epistolare o telegrafica.

Se alcuno dei fatti preveduti nel presente articolo cagioni nocumento, la reclusione è da sei a quattro anni, e vi è aggiunta la multa da lire cento a cinquemila.

Prog. 380; Sardo 587; Tosc. 373; Parm. 415; Due Sic. 371; Cod. p. p. 102, 103, 288; Franc. 378; Austr. 102, 103. = Cod. pen. 164.

163. Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato od ufficio o della propria professione od arte, di un segreto che, palesato, possa cagionare nocumento, lo rivela senza giusta causa è punito con la detenzione sino ad un mese o con la multa da lire cinquanta a mille; e questa non può essere inferiore alle lire trecento, se il nocumento avvenga.

164. Per i delitti preveduti negli articoli 159, 160, 161 e 163, qualora il fatto non abbia cagionato pubblico nocumento, non si procede che a querela di parte.

CAPO VI.

Dei delitti contro la libertà del lavoro.

Prog. 156; Sardo 385, 386; Tosc. 201-203; Parm. 481, 482; Franc. 414, 415; Austr. 479-481.

165. Chiunque, con violenza o minaccia, restringe od impedisce in qualsiasi modo la libertà dell'industria o del commercio è punito con la detenzione sino a venti mesi e con la multa da lire cento a tremila.

166. Chiunque, con violenza o minaccia, cagiona o fa perdurare una cessazione o sospensione di lavoro, per imporre, sia ad operai, sia a padroni od imprenditori, una diminuzione od un aumento di salarii, ovvero patti diversi da quelli precedentemente consentiti, è punito con la detenzione sino a venti mesi.

Prog. 157. Come nell'artic. precedente.

167. Quando vi siano capi o promotori dei fatti preveduti negli articoli precedenti, la pena per essi è della detenzione da tre mesi a tre anni e della multa da lire cinquecento a cinquemila.

Prog. 158; Sardo 387; Parm 482; Franc. 415; Austr. 480.

TITOLO III.

Dei delitti contro la pubblica amministrazione.

Questo Titolo si compone dei seguenti Capi: — Del peculato; — della concussione; — della corruzione; — dell'abuso di autorità e della violazione dei doveri inerenti ad un pubblico ufficio; — degli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio delle proprie funzioni; — dell'usurpazione di pubbliche funzioni, di titoli o di onori; — della violenza e della resistenza all'Autorità; — dell'oltraggio e di altri delitti contro persone rivestite di pubblica Autorità; — della violazione di sigilli e delle sottrazioni da luoghi di pubblico deposito; — del millantato credito presso pubblici ufficiali; — dell'inadempimento di obblighi e delle frodi nelle pubbliche forniture.

Vi ha poi un ultimo Capo contenente disposizioni comuni ai Capi precedenti.

1. *Peculato.* È questo uno fra i delitti più gravi che possano commettersi dai pubblici ufficiali, non solo per i serii pregiudizii che possono derivare alle pubbliche amministrazioni dalla malversazione della pubblica pecunia o di altri valori, ma più ancora pel tradimento di colui che, rivestito di pubblico ufficio per amministrare o custodire il patrimonio dell'ente cui appartiene, abusa iniquamente della comodità che gli offre la carica e della fiducia in lui riposta.

L'ipotesi è preveduta dall'articolo 168. Oggetto del fatto devono essere danaro od altre cose mobili, delle quali il colpevole abbia, per ragione di pubblico ufficio o per incarico della pubblica Autorità, l'amministrazione, l'esazione o la custodia. Con tali estremi il Codice viene a distinguere esattamente il titolo singolare e più grave del *peculato,* dai meno gravi del furto e dell'appropriazione indebita.

A differenza del Codice sardo (art. 210) e seguendo l'esempio del Codice toscano (art. 169-172) il Codice non esprime in questo delitto la circostanza del valore per commisurarne la pena.

2. *Concussione.* Quando l'incussione del timore preordinata allo spoglio delle cose altrui è fatta dal privato, si hanno i delitti di estorsione o di rapina. Se invece deriva dall'abuso di pubblica podestà (*metus publicae potestatis*) si ha il delitto di *concussione.*

Le forme di questo maleficio possono essere due, intitolate dalla dottrina col nome di concussione *esplicita* e di concus-

sione *implicita*. La prima, che è la più grave, avviene quando il pubblico ufficiale costringe taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, ed è preveduta dall'articolo 169. La seconda, di cui si occupa l'articolo 170, si verifica quando il pubblico ufficiale, invece di minacciare a viso aperto, adopera, abusando della sua qualità, artifizii od inganni per indurre taluno a somministrare, pagare o promettere indebitamente a lui o ad un terzo ciò che non è dovuto, o a tal fine si giova dell'errore altrui.

3. *Corruzione*. Fra i delitti che si possono commettere da pubblici ufficiali per cupidigia di guadagno vi ha pure la *corruzione*.

L'articolo 171 che prevede questo maleficio, si ispira al concetto di colpire severamente la venalità del pubblico uffiziale che accetta, per un atto del suo ufficio, retribuzioni non dovutegli. E la venalità è colpita indipendentemente dalla giustizia od ingiustizia degli atti stessi, poichè è di universale interesse che non si faccia cadere in discredito od in sospetto la pubblica potestà col rendere venali uffizi i quali per legge si devono prestare gratuitamente.

Il reato diventa più grave quando il pubblico ufficiale abbia ritardato od omesso qualche atto contro i proprii doveri; e vi ha un maggiore aggravamento in considerazione dell'effetto derivato (art. 172).

Del reato di corruzione risponde anche il corruttore essendo un vero complice e tale che senza la sua partecipazione il reato non potrebbe avere esistenza (art. 173).

A togliere poi ogni incertezza è stabilita un'espressa sanzione pel tentativo di corruzione (art. 173, capoverso).

4. *Abuso di autorità e violazione dei doveri inerenti ad un pubblico ufficio*. Il Capo IV che si occupa di questa materia comincia col dare nell'articolo 175 una disposizione generale e complementare diretta a reprimere tutti quegli abusi commessi dai pubblici uffiziali contro l'altrui diritto, che non sono contemplati da una speciale disposizione di legge.

In seguito si contengono due disposizioni per tutelare il buon andamento della pubblica Amministrazione e per reprimere talune gravi mancanze d'indole più generale, e già non prevedute, che offendono gli interessi economici e politici dello Stato. Ai primi provvede l'articolo 176 che punisce il pubblico ufficiale per un interesse privato che abbia preso in atti d'ufficio; ai secondi, l'articolo 177 che lo punisce per l'illecita comunicazione o pubblicazione di documenti o fatti da lui posseduti o conosciuti per ragione d'ufficio, i quali avrebbero dovuto rimanere segreti. Quest'ultima figura criminosa era collocata dal Codice sardo fra i reati *contro le persone e le proprietà* (art. 587) e dal Codice toscano fra i reati *contro la persona* (art. 373).

Gli articoli successivi (178-181) prevedono le ipotesi dell'omissione o del rifiuto di atti d'ufficio, l'abbandono delle funzioni, ed altre consimili negligenze colpevoli dei pubblici ufficiali, le quali specie si trovavano incompletamente definite e comprese nel Codice sardo (articolo 235, 305) e nel Codice toscano (art. 176 § 3, 192).

5. *Abuso dei ministri dei culti*. Gravissimo è l'argomento cui si riferiscono le disposizioni contenute negli articoli 182-184 e che comprendono le sanzioni penali per gli abusi dei ministri dei culti.

La forza morale che il sacerdote, nell'esercizio delle sue funzioni, può avere sulle coscienze, impone al legislatore di reprimere con disposizioni speciali gli atti riprovevoli ch'esso potrebbe commettere rivolgendo in danno dei legittimi interessi pubblici o privati l'adempimento del ministero religioso.

E così provvede il Codice reprimendo coll'articolo 182 il biasimo od il vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell'Autorità commessi pubblicamente da un ministro di un culto nell'esercizio delle sue funzioni. Coll'articolo 183 reprime la provocazione, che, prevalendosi della sua qualità, esso faccia contro le istituzioni, le leggi o le disposizioni dell'Autorità, ed altri consimili abusi. Con l'articolo 184 provvede, infine, affinchè un reato qualsiasi commesso dal ministro di un culto che a questo scopo si prevalga della sua qualità, sia, per il concorso di questa circostanza, più severamente punito, salvo che la qualità sia già considerata dalla legge.

6. *Usurpazione di pubbliche funzioni, titoli e onori.* L'usurpazione di pubbliche funzioni, tanto dannosa alla retta amministrazione dello Stato, ha luogo anzitutto così nel caso in cui una pubblica funzione si assuma o si eserciti da chi non l'ha, come nel caso in cui se ne continui l'esercizio da chi, essendone in addietro rivestito, ne sia stato successivamente spogliato. L'articolo 185 reprime questi fatti, e l'articolo successivo (186) completa la trattazione della materia col reprimere il porto abusivo di uniformi o distintivi.

7. *Violenza e resistenza all'autorità.* Il reato di violenza all'Autorità è preveduto dall'articolo 187 e consiste nell'usare violenza o minaccia ad un membro del Parlamento o ad un pubblico ufficiale per costringerlo a fare o ad omettere un atto del suo ufficio. La pena minacciata per questo delitto è più grave se commessa con armi; ed aumenta ancora di gravità ove sia commessa da più di cinque persone armate, o da più di dieci anche non armate ed in seguito a concerto.

Alle stesse pene sono soggette le violenze o le minaccie per impedire o turbare le adunanze o l'esercizio delle loro funzioni di Corpi giudiziari, politici od amministrativi, o delle loro rappresentanze, o di altre Autorità pubbliche, ovvero per influire sulle loro deliberazioni (art. 188).

Uno dei modi coi quali si può esercitare violenza sopra l'Autorità pubblica è quello delle *radunate sediziose*. Il Codice le prevede (art. 189), ma coll'estremo essenziale che la radunata, oltre ad essere di un numero determinato di persone, tenda ad impedire od a turbare le adunanze o l'esercizio delle funzioni dell'Autorità o a fare pressione su di essa; non già come erano prevedute dal Codice toscano (art. 206), che dichiarava delitto le radunate, le quali in qualunque maniera avessero manifestato alla pubblica Autorità desiderii o domande. Richiede poi, ciò che ancora più importa e distingue il vero e proprio delitto dalle imprudenti ed inconsulte dimostrazioni, che i radunati mostrino di voler attuare con la violenza i loro propositi sediziosi.

L'ipotesi della *resistenza* all'Autorità, che corrisponde alla *ribellione* del Codice sardo (art. 247 e seguenti) è preveduta dall'articolo 190, colle aggravanti comuni alla violenza, e colla scusante, pur comune alla violenza, che il fatto sia compiuto per sottrarre all'arresto sè stesso od un prossimo congiunto.

Nell'articolo successivo (191) è data la nozione dei *prossimi congiunti*, valevole per tutti i casi nei quali le disposizioni successive si riferissero ad essi.

Coll'articolo 192, mediante una disposizione ignota ai Codici precedenti, si toglie l'antica discordanza intorno ad un punto costitutivo di questi delitti; vale a dire se la violenza o la resistenza, la quale non abbia trasmodato in eccessi non necessarii, sia incriminabile, o se invece abbia ad aversi come giustificata, quando l'operato dell'ufficiale pubblico non sia legittimo o nella sostanza o nella forma; e la si toglie nel senso che le disposizioni succennate non sono applicabili nel caso in cui il pubblico ufficiale abbia ecceduto, con atti arbitrarii, i limiti delle sue attribuzioni.

8. *Oltraggio ed altri delitti contro persone investite di pubblica autorità.* Tra le persone particolarmente protette dal Codice, v'hanno i Senatori e i Deputati quando l'oltraggio sia fatto in loro presenza e per causa delle loro funzioni (art. 194).

La pena è aggravata ove il fatto sia commesso con violenza o minaccia (art. 195).

Se poi il reato è commesso contro un pubblico ufficiale si prevede l'ipotesi nell'articolo 196 che il fatto sia commesso non *a causa delle funzioni* ma *nell'atto dell'esercizio pubblico di esse;* ed in questa ipotesi vi ha una diminuzione di pena.

Si prevede altresì l'ipotesi nell'articolo 197, che l'offesa sia fatta ad un Corpo giudiziario, politico od amministrativo al suo cospetto o ad un magistrato in udienza; ma per procedere si richiede l'autorizzazione del Corpo stesso o del Capo gerarchico.

Il colpevole d'oltraggio non è ammesso a provare, per sua scusa, la verità e neppure la notorietà dei fatti e delle qualità attribuite all'oltraggiato (art. 198); e si ammette l'eccezione dedotta dalla provocazione del pubblico ufficiale (art. 199). Ove poi sulle persone specialmente protette sia commesso un delitto per causa delle loro funzioni, è punito con la pena stabilita pel delitto medesimo aumentata da un sesto ad un terzo (art. 200).

9. *Violazione di sigilli e sottrazioni da luoghi di pubblico deposito.* Gli articoli 201-203 versano sulle ipotesi della violazione di sigilli propriamente detta, della sottrazione da luoghi di pubblico deposito, della sottrazione di cose pignorate o sequestrate.

La violazione dei sigilli propriamente detta (art. 201) riguarda la violazione dei sigilli apposti per disposizione della legge o per ordine dell'autorità ad assicurare la conservazione o l'identità di una cosa. Aumenta la pena se la violazione fu ordinata od eseguita da un pubblico ufficiale. Si prevede anche l'imprudenza o la negligenza dell'agente.

Quanto alle sottrazioni da luoghi di pubblico deposito, il Codice dispone (art. 202) che sia accordata una diminuzione di pena per la restituzione spontanea dell'atto o documento, purchè ciò avvenga senza che l'agente ne abbia tratto profitto e prima dell'invio al giudizio.

Nella sottrazione di cose pignorate o sequestrate (art. 203) si risolve la grave questione se debba ritenersi colpevole di questo reato il depositario di mobili oppignorati che non avesse ottemperato all'obbligo di farne la consegna nel luogo e nel tempo fissato per la vendita all'usciere esecutore, non ostante

che i mobili non fossero stati materialmente occultati o trafugati. A dirimere la questione il Codice ha espressamente compreso in tale delitto l'ipotesi di colui che semplicemente *rifiuta di consegnare a chi di ragione cose sottoposte a pignoramento od a sequestro ed affidate alla sua custodia.* Nell'ipotesi dell'articolo è pure preveduta e repressa la negligenza o l'imperizia del custode.

10. *Millantato credito presso pubblici ufficiali.* Questo reato, che nel Codice sardo (art. 313, 314) era collocato fra i reati *contro la fede pubblica,* prendeva il nome nel Codice toscano di *vendita di fumo* (art. 200). Il Codice attuale ne migliora la formola sia rispetto al Codice toscano, sia rispetto al Codice sardo. I colpevoli di questo delitto, che consiste nell'adescare gli ignoranti ed i creduli, estorcendo loro denaro od altra utilità a profitto proprio o di altri, millantando credito presso un membro del Parlamento od un pubblico ufficiale, e come eccitamento e ricompensa della propria mediazione verso di esso, o col pretesto di doverne comperare il favore o di dovernelo rimunerare; col far credere, in una parola, che occorrono donativi o mercedi per eccitare l'uno o l'altro ad atti doverosi del loro ministero o per ricompensarneli, trovano la loro punizione nell'articolo 204.

11. *Dell'inadempimento di obblighi e delle frodi nelle pubbliche forniture.* Siffatti delitti chiudono la serie di quelli contro la pubblica amministrazione e prevedono l'ipotesi della mancata somministrazione di forniture (art. 200) e l'ipotesi della frode nelle forniture stesse (art. 205). Nel Codice sardo erano compresi fra i reati *relativi al commercio* (art. 398, 399) e contenevano la menzione dei delitti commessi in danno dell'esercito e dell'armata. Il Codice attuale esclude queste ipotesi pel motivo che entrambi i Codici militari contengono speciali menzioni in proposito (art. 212 del Codice penale per l'esercito, art. 190 del Codice penale militare marittimo).

Il Codice toscano non contiene su questa materia alcuna disposizione.

12. *Disposizioni comuni.* Le disposizioni comuni a quelle dei Capi precedenti riguardano: la nozione dei pubblici ufficiali (art. 207); — il riferimento dei delitti ivi preveduti alle funzioni da essi esercitate (art. 208); — l'aumento di pena per gli altri delitti commessi dal pubblico ufficiale (art. 209).

Il Codice toscano nulla disponeva in proposito. Il Codice sardo non conteneva che una disposizione relativa alla responsabilità del superiore (art. 231) che avesse dato un ordine, quando quest'ordine si riferiva all'esecuzione di un fatto contrario alla legge.

CAPO I.

Del peculato.

168. Il pubblico ufficiale, che sottrae o distrae danaro o altra cosa mobile di cui egli abbia, per ragione del suo ufficio, l'amministrazione, l'esazione o la custodia è punito con l'interdizione perpetua dai pubblici ufficii, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore alle lire trecento.

Prog. 159; Sardo 210; Tosc. 165-169, 174; Parm. 165-168; Est. 179-181; Due Sic. 216,217; Reg. pontif. 340-342; Franc. 169-171; Austr. 181, 182. — C. pen. 207.

Se il danno sia lieve, o sia interamente risarcito prima dell'invio al giudizio, la interdizione è temporanea e la reclusione è da uno a cinque anni.

CAPO II.

Della concussione.

Prog. 160; Sardo 215, 216; Tosc. 181; Parm. 174-176; Est. 169, 170, 172, 173; Due Sic. 196-198, 204; Reg. pontif. 203-205; Franc. 174; Austr. 101. = C. pen. 207, 209.

169. Il pubblico ufficiale, che, abusando del suo ufficio, costringe alcuno a dare o promettere indebitamente, a sè o ad un terzo, danaro o altra utilità, è punito con la interdizione perpetua dai pubblici ufficii, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore alle lire trecento.

Se la somma o l'utilità indebitamente data o promessa sia di lieve valore, la interdizione è temporanea e la reclusione è da uno a cinque anni.

Prog. 161; Tosc. 216. Il resto come nell'articolo precedente. = C. pen. 207.

170. Il pubblico ufficiale, che, abusando del suo ufficio, induce alcuno a dare o promettere indebitamente, a sè o ad un terzo, danaro o altra utilità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, con la interdizione temporanea dai pubblici ufficii e con la multa da lire cento a cinquemila.

La reclusione è da sei mesi a tre anni, se il pubblico ufficiale riceva ciò che non è dovuto, giovandosi soltanto dell'errore altrui.

Se la somma o l'utilità indebitamente data o promessa sia di lieve valore, la reclusione è, nel primo caso, da sei mesi a due anni, e, nel secondo caso, da un mese ad un anno.

CAPO III.

Della corruzione.

Prog. 162; Sardo 217-223, 228; Tosc. 175, 176; Parm. 177-180; Est. 145, 146, 159-163; Due Sic. 199, 200, 202, 204; Reg. pontif. 196-199, 200, 203; Ord. giud. 6; Franc. 177, 178, 180, 183; Austr. 102, 104. = C. pen. 173, 207.

171. Il pubblico ufficiale, che, per un atto del suo ufficio, riceve, per sè o per altri, in danaro o in altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione sino ad un anno, con la interdizione temporanea dai pubblici ufficii e con la multa da lire cinquanta a tremila.

Prog. 163; Tosc. 175, 176, 178; il resto come nell'articolo precedente.

172. Il pubblico ufficiale, che, per ritardare od omettere un atto del suo ufficio, o per fare un atto contro i doveri dell'ufficio medesimo, riceve o si fa promettere danaro o altra utilità, per sè o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni, con la interdizione temporanea dai pubblici ufficii e con la multa da lire cento a cinquemila.

La reclusione è da tre a dieci anni, se il fatto abbia per effetto:

1° il conferimento di pubblici impieghi, stipendii, pensioni od onorificenze, o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'Amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale;

2° il favore o il danno di una parte o di un imputato in causa civile o penale.

Se il fatto abbia per effetto una sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ad un anno, la reclusione è da cinque a quindici anni e la multa può estendersi al massimo.

173. Chiunque induce un pubblico ufficiale a commettere alcuno dei delitti preveduti nei precedenti articoli è punito, nel caso dell'articolo 171, con la multa da lire cinquanta a tremila, e, nel caso dell'articolo 172, con le pene ivi stabilite.

Prog. 164; Sardo 224-226; Tosc. 177; Parm. 181, 182; Est. 166, 167; Due Sic. 203; Reg. pontif. 201; Franc. 179; Austr. 105. = C. pen. 207.

Se il pubblico ufficiale non abbia commesso il delitto, chi ha tentato d'indurvelo soggiace alle pene stabilite nel presente articolo ridotte della metà.

174. Nei casi preveduti negli articoli precedenti, ciò che siasi dato si confisca.

Prog. 165; Sardo 227; Tosc. 180; Parm. 183; Est. 168; Fr. 180.

CAPO IV.

Dell'abuso di autorità, e della violazione dei doveri inerenti ad un pubblico ufficio.

175. Il pubblico ufficiale, che, abusando del suo ufficio, ordina o commette contro gli altrui diritti qualsiasi atto arbitrario non preveduto come reato da una speciale disposizione di legge, è punito con la detenzione da quindici giorni ad un anno; e, qualora agisca per un fine privato, la pena è aumentata di un sesto, sostituita alla detenzione la reclusione.

Prog. 166; Sardo 236; Tosc. 185; Parm. 200; Est. 151; Due Sic. 237; Franc. 186; Austr. 331, 332. = C. pen. 207.

Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, eccita alcuno a trasgredire alle leggi od ai provvedimenti dell'Autorità.

176. Il pubblico ufficiale, che, direttamente o per interposta persona, o con atti simulati, prende un interesse privato in qualsiasi atto della pubblica amministrazione, presso la quale esercita il proprio ufficio, è punito con la reclusione da un mese a cinque anni e con la multa da lire cento a cinquemila.

Prog. 167; Sardo 241-243; Tosc. 195; Parm. 171, 172; Est. 174-177; Due Sic. 213-215; Fr. 175; Austr. 101. = C. pen. 207.

177. Il pubblico ufficiale, che comunica o pubblica documenti o fatti, da lui posseduti o conosciuti per ragione d'ufficio, i quali debbano rimanere segreti, o

Prog. 168; Tosc. 373. = C. pen. 207.

che ne agevola in qualsiasi modo la cognizione, è punito con la detenzione sino a trenta mesi o con la multa non minore delle lire trecento.

Prog. 169; Sardo 235; Tosc. 176; Parm. 199; Est. 152; Due Sic. 199; Regol. pontif. 202; Franc. 185. = C. pen. 207.

178. Il pubblico ufficiale, che per qualsiasi pretesto, anche di silenzio, oscurità, contraddizione od insufficienza della legge, omette o rifiuta di fare un atto del proprio ufficio è punito con la multa da lire cinquanta a millecinquecento.

Se il delitto sia commesso da tre o più ufficiali pubblici, previo concerto, la multa è da lire cento a tremila.

Se il pubblico ufficiale sia un funzionario dell'ordine giudiziario, vi ha omissione o rifiuto quando concorrono le condizioni richieste dalla legge per esercitare contro di esso l'azione civile.

Prog. 170; Sardo 305; Tosc. 192; Parm. 237; Due Sic. 242; Franc. 234.

179. Il militare o l'agente della Forza pubblica, che rifiuta o indebitamente ritarda l'esecuzione di una richiesta legalmente fattagli dall'Autorità competente è punito con la detenzione sino a due anni.

Prog. 171. = C. pen. 207.

180. Il pubblico ufficiale, che, avendo nell'esercizio delle sue funzioni acquistato notizia di un reato in materia attinente alle medesime, per il quale si debba procedere d'ufficio, omette o indebitamente ritarda di riferirne all'Autorità, è punito con la multa da lire cinquanta a mille.

Se il colpevole sia ufficiale di polizia giudiziaria, si aggiunge l'interdizione dai pubblici ufficii sino a trenta mesi.

Prog. 172. = C. pen. 207.

181. I pubblici ufficiali, che, in numero di tre o più, e previo concerto, abbandonano indebitamente il proprio ufficio, sono puniti con la multa da lire cinquecento a tremila e con l'interdizione temporanea dall'ufficio.

Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale, che abbandona il proprio ufficio per impedire la trattazione di un affare, o per cagionare qualsiasi altro nocumento al pubblico servizio.

CAPO V.

Degli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio delle proprie funzioni.

Prog. 173; Sardo 268; Franc. 201, 204 e L. 7 vendemm. IV, 23.

182. Il ministro di un culto, che, nell'esercizio delle sue funzioni, pubblicamente biasima o vilipende le istituzioni, le leggi dello Stato o gli atti dell'Autorità è punito con la detenzione sino ad un anno e con la multa sino a lire mille.

183. Il ministro di un culto, che, prevalendosi della sua qualità, eccita al dispregio delle istituzioni, delle leggi o delle disposizioni dell'Autorità, ovvero all'inosservanza delle leggi, delle disposizioni dell'Autorità o dei doveri inerenti ad un pubblico ufficio, è punito con la detenzione da tre mesi a due anni, con la multa da lire cinquecento a tremila e con l'interdizione perpetua o temporanea dal beneficio ecclesiastico. Se il fatto sia commesso pubblicamente, la detenzione può estendersi sino a tre anni.

Prog. 174; Sardo 269; Franc. 202, 203, 205, 206.

Alle stesse pene soggiace il ministro di un culto, che, prevalendosi della sua qualità, costringe o induce alcuno ad atti o dichiarazioni contrarie alle leggi, o in pregiudizio dei diritti in virtù di esse acquistati.

184. Quando il ministro di un culto, prevalendosi della sua qualità, commette un delitto diverso da quelli preveduti negli articoli precedenti, la pena stabilita per il delitto commesso è aumentata da un sesto ad un terzo, salvo che la qualità di ministro di un culto sia già considerata dalla legge.

Prog. 176.

CAPO VI.

Dell'usurpazione di funzioni pubbliche, di titoli o di onori.

185. Chiunque indebitamente assume o esercita funzioni pubbliche, civili o militari, è punito con la detenzione sino a tre mesi.

Prog. 177; Sardo 289; Tosc. 153; Parm. 215; Due Sic. 164; Reg. pontif. 131; Franc. 258; Austr. 333.

Alla stessa pena e all'interdizione temporanea dai pubblici ufficii soggiace il pubblico ufficiale, il quale, dopo aver ricevuto ufficiale partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospende le sue funzioni, continua ad esercitarle.

Il giudice può ordinare che la sentenza sia pubblicata per estratto, a spese del condannato, in un giornale della provincia in cui questi ha commesso il delitto e in uno di quella in cui ha il domicilio, l'uno e l'altro designati dal giudice medesimo.

186. Chiunque porta indebitamente e pubblicamente la divisa o i distint[ivi] di una carica, di un corpo o di un ufficio, ovvero si arroga gradi accademici, onorificenze, titoli, dignità o cariche pubbliche, è punito con la multa da lire cinquanta a mille.

Prog. 178; Sardo 290; Parm. 216; Due Sic. 165; Franc. 259; Austr. 334. = C. pen. 207.

Il giudice può ordinare che la sentenza sia pubblicata per estratto in un giornale da lui designato, a spese del condannato.

CAPO VII.

Della violenza e della resistenza all'autorità.

Prog. 179; Sardo 247-250; Tosc. 143; Parm. 218-221; Est. 194-198; Due Sic. 178, 181; Reg. pontif. 105-107, 136-138; Franc. 209-211, 214; Austr. 68, 69, 70, 73, 76, 77, 79. = C. pen. 155, 207.

187. Chiunque usa violenza o minaccia verso un membro del Parlamento od un pubblico ufficiale, per costringerlo a fare o ad omettere un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da tre a trenta mesi.

La reclusione è:

1° da sei mesi a cinque anni, se il fatto sia commesso con armi;

2° da tre a quindici anni, se il fatto sia commesso in riunione di oltre cinque persone con armi, ovvero in riunione di oltre dieci persone anche senza armi e previo concerto.

Prog. 181. Come nel numero precedente.

188. Alle stesse pene stabilite nell'articolo precedente soggiace chiunque usa violenza o minaccia per impedire o turbare le adunanze o l'esercizio delle funzioni di Corpi giudiziarii, politici o amministrativi, o delle loro rappresentanze, o di altre Autorità, di ufficii o di istituti pubblici, ovvero per influire sulle loro deliberazioni.

Sardo 248; Parm. 219; Est. 196; Franc. 210; Austr. 77, 79. = C. pen. 155.

189. Chiunque fa parte di una radunata di dieci o più persone, la quale, mediante violenza o minaccia, tende a commettere il fatto preveduto nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da un mese a due anni.

Se il fatto sia commesso con armi, la reclusione è da tre mesi a tre anni.

Se all'ingiunzione dell'Autorità la radunata si sciolga, le persone che ne facevano parte vanno esenti da pena per il fatto preveduto nel presente articolo.

Prog. 182; Sardo 257; Tosc. 144; Parm. 228; Est. 226; Due Sic. 173; Reg. pont. 143, 144; Austr. 81, 82, 312. = C. pen. 155, 191, 207

190. Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi ad un pubblico ufficiale mentre adempie i doveri del proprio ufficio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da un mese a due anni.

La reclusione è:

1° da tre a trenta mesi, se il fatto sia commesso con armi;

2° da uno a sette anni, se il fatto sia commesso in riunione di oltre cinque persone con armi, ovvero in riunione di oltre dieci persone anche senza armi e previo concerto.

Se il fatto sia diretto a sottrarre all'arresto se stesso od un prossimo congiunto, la pena è della reclusione

o della detenzione sino a venti mesi, o del confino per un tempo non minore di tre mesi, nel caso della prima parte; e della reclusione, rispettivamente, da due mesi a due anni nel caso del numero 1°, e da sei mesi a cinque anni nel caso del numero 2° del precedente capoverso.

191. Per gli effetti della legge penale, s'intendono per *prossimi congiunti* il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, gli zii, i nipoti, i fratelli, le sorelle e gli affini nello stesso grado.

Prog. 183.

192. Quando il pubblico ufficiale abbia dato causa al fatto, eccedendo, con atti arbitrarii, i limiti delle sue attribuzioni, non si applicano le disposizioni degli articoli precedenti.

Prog. 184. = C. pen. 207.

193. Quando vi siano capi o promotori nei fatti preveduti negli articoli precedenti, la pena per essi è aumentata da un sesto ad un terzo.

Prog. 185; Sardo 256; Est. 200; L. p. s. del 1866, 77-83; Franc. 221.

CAPO VIII.

Dell'oltraggio e di altri delitti contro persone rivestite di pubblica autorità.

194. Chiunque, con parole od atti, offende in qualsiasi modo l'onore, la riputazione o il decoro di un membro del Parlamento o di un pubblico ufficiale, in sua presenza e a causa delle sue funzioni, è punito:

1° con la reclusione sino a sei mesi o con la multa da lire cinquanta a tremila, se l'offesa sia diretta ad un agente della Forza pubblica;

2° con la reclusione da un mese a due anni o con la multa da lire trecento a cinquemila, se l'offesa sia diretta ad un altro pubblico ufficiale o ad un membro del Parlamento.

Prog. 186; Sardo 258; Tosc. 369; Parm. 229; Est. 207; Due Sic. 174; R. pont. 139; Franc. 222; Austr. 313. = C. pen. 207, 394.

195. Chiunque commette il fatto preveduto nell'articolo precedente con violenza o minaccia è punito con la reclusione da un mese a tre anni e con la multa da lire cento a mille.

Alle stesse pene soggiace chiunque altrimenti usa violenza o fa minaccia contro un membro del Parlamento od un pubblico ufficiale, a causa delle sue funzioni.

Sardo 262; Parm. 232, 233. Est. 209; Due Sic. 175; Regol pontif. 140; Franc. 228; Austr; 153, 154. = C. pen. 207.

196. Quando alcuno dei fatti preveduti negli articoli precedenti sia commesso contro il pubblico ufficiale, non a causa delle sue funzioni, ma nell'atto dell'esercizio pubblico di esse, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.

Sardo 258; Tosc. 369; Parm. 229; Est. 207; Due Sic. 174; R. pontif. 139; Franc. 222; Austr. 313. = C. pen. 92.

197. Chiunque, con parole od atti, offende in qualsiasi modo l'onore, la riputazione o il decoro di un Corpo giudiziario, politico o amministrativo, al suo cospetto, o di un magistrato in udienza, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Se contro il Corpo od il magistrato si usi violenza o si faccia minaccia, la reclusione è da sei mesi a cinque anni.

Non si procede che dietro autorizzazione del Corpo offeso. Se il delitto sia commesso contro Corpi non costituiti in collegio, non si procede che dietro autorizzazione del loro Capo gerarchico.

Prog. 187. = C. pen. 394.

198. Il colpevole di alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti non è ammesso a provare la verità e neppure la notorietà dei fatti o delle qualità attribuite all'offeso.

Prog. 188. = C. pen. 207.

199. Le disposizioni contenute negli articoli precedenti non si applicano quando il pubblico ufficiale abbia dato causa al fatto, eccedendo, con atti arbitrarii, i limiti delle sue attribuzioni.

Prog. 189. = C. pen. 207.

200. In tutti i casi non preveduti da una speciale disposizione di legge, chiunque commette un delitto contro un membro del Parlamento od un pubblico ufficiale, a causa delle sue funzioni, soggiace alla pena stabilita per il delitto commesso, aumentata da un sesto ad un terzo.

CAPO IX.

Della violazione di sigilli, e delle sottrazioni da luoghi di pubblico deposito.

Prog. 190; Sardo 291-295; Tosc. 147; Parm. 253-256; Est. 259-262, 264; Due Sicilie 247, 248; Cod. comm. 733, 734; P. civ. 847-865; Cod. civile 783; Franc. 249-252; L. 2 nevoso II 2, 6; Austr. 315, 316. = C. pen. 207.

201. Chiunque viola in qualsiasi modo i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell'Autorità apposti ad assicurare la conservazione o la identità di una cosa, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinquanta a mille.

Se il colpevole sia l'ufficiale pubblico che ha ordinato o eseguito l'apposizione dei sigilli, o colui che ha in custodia o consegna la cosa assicurata coi medesimi, la reclusione è da trenta mesi a cinque anni e la multa da lire trecento a tremila.

Se il delitto sia commesso per negligenza o imprudenza del pubblico ufficiale o del custode, questi è punito con la multa da lire cinquanta a millecinquecento.

202. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge o al-
era corpi di reato, atti o documenti custoditi in un
pubblico ufficio o presso un pubblico ufficiale per ra-
gione di tale sua qualità, è punito con la reclusione da
mo a cinque anni.

Se il colpevole sia lo stesso pubblico ufficiale, che, per
agione del suo ufficio, aveva la consegna dei corpi di
eato o degli atti o documenti, la pena è della interdi-
ione perpetua dai pubblici ufficii e della reclusione da
lue a sette anni.

Se il danno sia lieve, o se il colpevole restituisca inal-
erato l'atto o il documento senza averne tratto pro-
itto e prima dell'invio al giudizio, la pena, nel caso
lella prima parte, è della reclusione da sei mesi a tre
nni, e, nel caso del precedente capoverso, della reclu-
ione da uno a cinque anni e dell'interdizione tem-
poranea dai pubblici ufficii.

Prog. 191; Sardo 298-299, 301; Tosc. 194; Parm. 259, 260, 299; Est. 267-270; Due Sic. 250; Reg. pontif. 116, 358; Franc. 254, 255; Austr. 1, 183, 184. = C. pen. 207.

203. Chiunque sottrae o converte in profitto proprio
o di altrui o rifiuta di consegnare a chi di ragione cose
sottoposte a pignoramento o a sequestro e affidate
alla sua custodia, è punito con la reclusione da tre a
trenta mesi e con la multa da lire trecento a tremila.

Se il colpevole sia lo stesso proprietario della cosa
pignorata o sequestrata, la pena è della reclusione sino
ad un anno e della multa da lire cento a millecinque-
cento.

Se il delitto sia commesso per negligenza o impru-
denza del custode, questi è punito con la multa da lire
cinquanta a mille.

Se il valore della cosa sia lieve, o se il colpevole resti-
tuisca la cosa o il suo valore prima dell'invio al giu-
dizio, la pena è diminuita da un sesto ad un terzo.

Prog. 192; Sardo 300; Parm. 260; Est. 269.

CAPO X.

Del millantato credito presso pubblici ufficiali.

204. Chiunque, millantando credito o aderenze
presso un membro del Parlamento od un pubblico uffi-
ciale, riceve o fa dare o promettere, a sè o ad altri,
danaro od altra utilità, come eccitamento o ricompensa
della propria mediazione verso di esso, o col pretesto di
doverne comprare il favore o di dovernelo rimune-
rare, è punito con la reclusione da uno a cinque anni
e con la multa da lire cinquanta a millecinquecento.

Se il colpevole sia un pubblico ufficiale, alle dette
pene è aggiunta in ogni caso l'interdizione temporanea
dai pubblici ufficii.

Prog. 193; Sardo 313, 314; Tosc. 200; Parm. 189; Est. 191 192; Due Sic. 206. = C. pen. 207.

CAPO XI.

Dell'inadempimento di obblighi e delle frodi nelle pubbliche forniture.

Prog. 194; Sardo 398; Due Sic. 220; C. pen. per l'esercito, 190; C. pen. militare marittimo, 212; Franc. 430.

205. Chiunque, non adempiendo gli obblighi assunti, fa mancare i viveri o altri oggetti necessari ad un pubblico stabilimento o servizio, o ad ovviare a una pubblica calamità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa superiore alle lire cinquecento.

Se l'inadempimento avvenga per sola negligenza, il colpevole è punito con la detenzione sino ad un anno e con la multa sino a lire tremila.

Prog. 195; Sardo 399; Franc. 433.

206. Chiunque commette frode nella specie, qualità o quantità delle cose indicate nell'articolo precedente è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa superiore alle lire cinquecento.

Qualora si tratti di frodi in altre forniture destinate ad un pubblico stabilimento o servizio, la pena è della reclusione sino a due anni e della multa sino a lire tremila.

CAPO XII.

Disposizioni comuni ai capi precedenti.

Prog. 196. = C. pen. 284.

207. Per gli effetti della legge penale sono considerati pubblici ufficiali:

1° coloro che sono rivestiti di pubbliche funzioni, anche temporanee, stipendiate o gratuite, a servizio dello Stato, delle Provincie o dei Comuni, o di un istituto sottoposto per legge alla tutela dello Stato, di una Provincia o di un Comune;

2° i notai;

3° gli agenti della Forza pubblica e gli uscieri addetti all'ordine giudiziario.

Ai pubblici ufficiali sono equiparati, per gli stessi effetti, i giurati, gli arbitri, i periti, gli interpreti e i testimoni, durante il tempo in cui sono chiamati ad esercitare le loro funzioni.

Prog. 197.

208. Quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, perchè commesso a causa delle funzioni da esso esercitate, comprende anche il caso in cui le persone indicate nell'articolo precedente più non abbiano la qualità di pubblico ufficiale o non esercitino quelle funzioni nel momento in cui è commesso il reato.

209. Quando alcuno, per commettere un delitto, si valga delle facoltà o dei mezzi inerenti alle pubbliche funzioni delle quali è rivestito, la pena stabilita per il delitto commesso è aumentata da un sesto ad un terzo, salvo che la qualità di pubblico ufficiale sia già considerata dalla legge.

Prog. 198.

TITOLO IV.

Dei delitti contro l'Amministrazione della giustizia.

I delitti contenuti nel presente Titolo sono: — il rifiuto di ufficii legalmente dovuti; — la simulazione di reato; — la calunnia; — la falsità in giudizio; — la prevaricazione; — il favoreggiamento; — l'evasione degli arrestati e l'inosservanza di pena; — l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni; — il duello.

1. *Rifiuto di ufficii legalmente dovuti.* Non potrebbe esservi amministrazione della giustizia se coloro i quali, o come testimoni o come periti o con qualsiasi altro ufficio, devono cooperare a questo grande istituto sociale, o non si presentano avanti l'autorità se chiamati nelle forme legali, ovvero, essendosi presentati, rifiutano di prestare l'ufficio richiesto. Il Codice raffigura queste ipotesi nell'articolo 210 e commina una sanzione penale anche ai giurati i quali ottengono l'esenzione dal servizio allegando un falso pretesto.

Nel Codice sardo codesto malefizio era collocato fra i reati *contro la pubblica amministrazione* (art. 306, 307) e nel toscano fra i reati *contro l'amministrazione dello Stato* (art. 149).

2. *Simulazione di reato.* Due sono le figure criminose della simulazione di reato prevedute dal Codice che le comprende nell'articolo 211. La prima di chi denuncia o simula le traccie di un reato che non avvenne. La seconda di chi si dichiara falsamente avanti l'Autorità giudiziaria autore o complice di un reato che avvenne ed al quale egli fu estraneo, purchè la falsa dichiarazione non sia diretta a salvare un prossimo congiunto.

Il Codice toscano nell'articolo 151 ed il Codice sardo nell'articolo 380 prevedevano soltanto la prima ipotesi e la collocavano, il toscano fra i reati *contro l'amministrazione dello Stato*, il sardo fra i reati *contro la fede pubblica.*

3. *Calunnia.* Intorno al gravissimo e codardo delitto di calunnia, il Codice, nell'articolo 212, accoglie la nozione che ne viene data dalla scienza e dalle leggi positive, comprendendo tanto quella maniera di calunnia che dicesi *vera e propria, verbale* o *diretta*, quanto l'altra che s'intitola *verbale* o *indiretta.*

Nell'articolo 213 prevede il caso, in cui il calunniatore, pentito, ritratti l'incolpazione o riveli la simulazione prima di qualsiasi atto di procedimento contro la persona calunniata. In questo caso le pene sono diminuite di due terzi. Ma se la ritrattazione o la rivelazione avviene in un tempo successivo, prima però che sia pronunziato il verdetto dei giurati, o la

sentenza negli altri giudizi sul fatto falsamente attribuito, la pena è diminuita soltanto da un terzo alla metà.

La calunnia era posta nel Codice sardo e nel toscano fra i reati *contro la fede pubblica* (art. 375, 376, 379 del Codice sardo; art. 266-269 del Codice toscano).

4. *Falsità in giudizio.* Tre sono le figure di delitto che si prevedono dal Codice nel Capo: *Della falsità in giudizio*, vale a dire: — la falsa testimonianza; — la subornazione; — lo spergiuro in giudizio civile.

Nella *falsa testimonianza* (art. 214) non è inclusa la nozione che sia stato prestato il giuramento; ma se fu fatta senza giuramento, la pena è diminuita da un sesto ad un terzo. La gravità della pena si misura secondo il pregiudizio che ha prodotto. E così, se il fatto è commesso a danno di un imputato, oppure nel dibattimento in un processo per delitto, concorrendo l'una o l'altra di queste circostanze la reclusione è comminata in una misura minore di quando concorressero entrambe.

Va poi esente da pena (art. 215) colui che manifestando il vero avrebbe esposto inevitabilmente sè medesimo od un prossimo congiunto a grave danno nella libertà o nell'onore, e colui che non avrebbe dovuto essere assunto come testimonio o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal deporre.

Quanto agli effetti della ritrattazione, è promessa l'esenzione della pena, quando (art. 216) essendosi deposto in un procedimento penale, si ritratta il falso e si manifesta il vero prima che l'istruzione sia chiusa o prima che il dibattimento sia chiuso, o che la causa sia stata rinviata ad altra udienza per motivo della falsa testimonianza. Se la ritrattazione è fatta in tempo successivo, o se riguarda una falsa deposizione in causa civile, vi ha soltanto una diminuzione, purchè la ritrattazione avvenga prima che sia pronunciata la sentenza o il verdetto; ma la diminuzione è minore se dalla falsa deposizione è derivato l'arresto di qualche persona od altro grave pregiudizio alla stessa. Tutte queste disposizioni si applicano naturalmente anche ai periti ed agli interpreti (art. 217).

La *subornazione* è compresa negli articoli 218 e 219. Il Codice gradua la punibilità del subornatore a norma dell'importanza criminosa della falsa testimonianza e diminuisce la pena nel caso di ritrattazione (art. 220); ma non parifica nella pena i due reati; bensì, pur trattando con rigore la subornazione, la colpisce distintamente dalla falsa testimonianza, ritenendo il subornatore non quale correo, ma come un delinquente che opera direttamente in danno della giustizia.

La non prestazione del giuramento nella testimonianza che fu oggetto della subornazione, influisce favorevolmente anche nella pena di questo delitto (art. 218, primo capoverso).

Quanto allo spergiuro, il Codice lo fa consistere, secondo la nozione del Diritto moderno, in un giuramento falso scientemente prestato da una delle parti in giudizio civile (art. 221).

I Codici toscano e sardo collocavano la falsa testimonianza, la subornazione e lo spergiuro fra i reati *contro la pubblica fede.*

5. *Prevaricazione.* Sotto questo nome il Codice comprende tre distinte ipotesi di reati commessi nell'esercizio della loro professione dagli avvocati e dai procuratori, vale a dire: — la

collusione colla parte avversaria in causa civile (art. 222); — il pregiudizio recato in causa penale (art. 223); — la concussione (art. 224).

Le due prime ipotesi erano prevedute anche dal Codice sardo (art. 310-312), che le collocava fra i reati *contro la pubblica amministrazione;* il toscano prevedeva soltanto il pregiudizio in causa penale e la collusione in causa civile (art. 198, 199) e li collocava fra i reati *contro l'amministrazione dello Stato.*

Entrambi i Codici avevano inoltre il così detto *patto quotalizio* (articolo 197 Cod. toscano; art. 309 Cod. sardo); ma il Codice attuale l'ha cancellato, trattandosi di atti in cui più che alla legge penale convenga affidarsi e alla legge sull'esercizio della professione di avvocato e di procuratore, e alla vigilanza delle rappresentanze dell'Ordine degli avvocati, come si espresse il Ministro Zanardelli nella Relazione sul Progetto del Codice stesso.

6. *Favoreggiamento.* Per ciò che riguarda la figura giuridica del *favoreggiamento,* il Codice si allontana dal sardo (art. 285) per avvicinarsi alla formola del toscano (art. 60, 61). Il Codice sardo circoscriveva l'incriminazione del favoreggiamento a quello prestato a persona già condannata o contro cui si fosse rilasciato ordine di arresto per reato che avesse importato pena criminale. Il Codice attuale (art. 225), simile in ciò al toscano, che migliora, mostra chiaramente con la sua locuzione come questo malefizio possa commettersi anche aiutando un imputato indipendentemente dall'essere egli innocente o reo, e fatta astrazione, in questo secondo caso, dalla sua condotta, la quale potrebbe appunto essere stata impedita dallo stesso fatto del favoreggiatore. Inoltre, seguendo anche in ciò le orme del Codice toscano, non limita la nozione del favoreggiamento all'occultazione della persona, ma la estende anche alla dispersione delle traccie del reato, colmando così una lacuna palesata dall'esperienza e più volte deplorata nell'applicazione del Codice del 1859.

Il quale collocava questo malefizio fra i reati *contro la pubblica amministrazione;* mentre il Codice toscano ne trattava nella Parte generale, Titolo V: ***Del concorso di più partecipanti ad uno stesso delitto e dei fautori del delitto altrui*** (art. 60, 61).

7. ***Evasione degli arrestati ed inosservanza di pena.*** Nell'evasione il Codice distingue (art. 226-234) tre diverse categorie di persone: — gli arrestati per misura preventiva ed i condannati che evadono; — gli estranei che partecipano all'evasione; — gli addetti alla custodia od al trasporto dei detenuti, per la connivenza o negligenza dei quali, avviene l'evasione. Gli arrestati, semprechè l'arresto sia legale, sono imputabili soltanto quando l'evasione sia accompagnata da violenza sulle persone o da rottura; i condannati che evadono con questi mezzi si puniscono in ragione della pena che scontavano (art. 226, 227). Diminuzione di pena per l'evaso che, condannato o non condannato, si costituisca spontaneamente; nessun aggravamento di pena per l'evaso che si costituisce spontaneamente quando sia un condannato all'ergastolo (art. 232). Gli estranei sono puniti qualunque sia il modo con cui l'arrestato evade; diminuzione di pena solo quando l'evasione sia stata facilitata per liberare un prossimo congiunto (art. 228, ultimo capoverso). Maggiore severità per il pubblico ufficiale incaricato della cu-

stodia o del trasporto (art. 229), il quale trova pure un'adeguata repressione anche quando addivenga a colpevoli condiscendenze, quella, ad esempio (ipotesi nuova) di permettere al detenuto che si allontani, sia pure temporaneamente, dal luogo dell'arresto (art. 231), oppure quando in altro modo la fuga sia da attribuirsi alla loro negligenza (art. 229, secondo capoverso); accordata però in quest'ultimo caso l'impunità, ove, entro il termine di tre mesi dall'evasione, procuri la cattura degli evasi o la presentazione di essi all'Autorità (art. 233). Il Codice toscano e sardo collocavano questi reati fra quelli *contro la pubblica amministrazione* (il sardo, art. 271-284) e contro l'*amministrazione dello Stato* (il toscano, art. 155-162).

L'articolo 234 stabilisce le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi derivanti dalla condanna ad alcune pene non restrittive della libertà personale (interdizione dai pubblici uffici, sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, vigilanza speciale della pubblica sicurezza).

L'inosservanza di pena era preveduta dal Codice sardo nell'articolo 44 solo per la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. Il Codice toscano se ne occupava nell'articolo 163 quanto all'esilio particolare o generale.

Se ne occupano poi gli articoli 778-786 del Codice di procedura penale.

8. *Esercizio arbitrario delle proprie ragioni.* La nozione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni sta scritto nell'articolo 235. Intorno ad uno degli estremi di esso, la violenza, sul quale sono discordi dottrina e legislazione, il Codice segue il sistema del Codice toscano (art. 146), non richiedendo come elemento costitutivo del reato il concorso della violenza contro le persone, ch'era richiesto dal Codice sardo (art. 286), ma facendone invece una circostanza aggravante. La nozione che ne dà è assai più completa di quella che ne davano i due Codici precedenti, esprimendo chiaramente come debba essere estremo essenziale del fatto la circostanza che il colpevole si faccia giustizia da sè, mentre doveva e poteva ricorrere all'autorità.

9. *Duello.* La classificazione del duello fra i delitti contro l'amministrazione della giustizia, corrisponde al vero concetto giuridico che deriva dalla stessa sua natura, essendo esso la forma più spiccata dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Il Codice toscano ed il Codice sardo lo collocavano invece fra i reati *contro le persone.*

Le disposizioni del Codice toscano erano le seguenti:

Punizione della disfida ancorchè non accettata, e l'accettazione di essa ancorchè non seguita da atti esecutivi del delitto (art. 340);

ritenuto consumato il duello quando si avesse fatto uso delle armi destinate al combattimento (art. 341);

applicazione delle norme sull'omicidio premeditato in caso di frode architettata prima del combattimento (art. 346);

punito l'eccitamento di qualsivoglia maniera al duello (art. 347);

puniti i padrini, fuorchè nel caso che prima del duello avessero procurato di riconciliare le parti, o in cui, per causa di essi il combattimento avesse avuto un esito meno triste di quello che altrimenti avrebbe potuto avere (art. 348);

considerato come tentativo il caso in cui le parti fossero state impedite di combattere dopo che si erano già ritrovate nel luogo destinato al combattimento (art. 349);

aumento di pena pel provocatore (art. 350).

Secondo il Codice sardo:

Era considerato duello il fatto dell'essere le parti, in seguito a disfida accettata, venute a fronte l'una dell'altra e dell'avere fatto uso delle armi destinate al combattimento (art. 589);

non era mai applicato il minimo della pena a colui che avesse provocato l'alterco che diede luogo al duello (art. 592);

i padrini erano considerati come complici solo nel caso che avessero istigato al duello (art. 593);

era fatto obbligo al militare o ad altri individui della forza pubblica che si fossero imbattuti in persone che si accingevano a combattere o che già combattessero, di intimare loro di deporre le armi e di separarsi; ed erano puniti i duellanti pel solo fatto di inobbedienza a tale intimazione (art. 594);

si applicavano le pene del duello anche quando i duellanti avessero eletto il luogo del combattimento fuori dello Stato, se nello Stato fosse seguìto il trattato (art. 595).

Pel Codice in esame:

È punita la sfida ancorchè non accettata, con aumento di pena se lo sfidante fu la causa ingiusta e determinante del fatto dal quale è derivata la sfida; ma lo sfidante va esente da pena se fu indotto alla sfida da grave insulto o da grave onta; è punito anche colui che accetta la sfida quando sia stato la causa ingiusta e determinante del fatto, dal quale è derivata (art. 237);

è punito chi fa uso delle armi in duello, quand'anche non cagioni all'avversario lesione personale; aumentata la pena se fu la causa ingiusta e determinante dal fatto (art. 238);

si diminuisce la pena se il colpevole fu indotto al duello da grave insulto o da grave onta (art. 240);

sono puniti i portatori della sfida fuorchè nel caso in cui abbiano impedito il combattimento, e i padrini fuorchè quando abbiano fatto quanto dipendeva da loro per conciliare le parti, o quando per opera d'essi il combattimento abbia avuto un esito meno grave di quello che altrimenti poteva avere (art. 241);

è punito con aumento di pena colui che si batte invece di chi ha direttamente interesse, purchè non sia un prossimo congiunto della persona direttamente interessata, ovvero sia uno dei padrini che si batte invece del suo primo assente (art. 242);

infine, sono applicate le sanzioni dell'omicidio o della lesione nei casi di frode, di armi disuguali, di condizioni non istabilite dai padrini, di assenza di padrini, di espressa convenzione che il duello debba essere letale, o se per la specie del duello o per le distanze stabilite risulti che uno dei duellanti dovesse rimanere ucciso (art. 243).

Nel Capo del duello sono pure comprese due ipotesi particolari, e cioè:

L'ipotesi di chi offende pubblicamente una persona o la fa segno in qualsiasi modo al pubblico disprezzo perchè o non sfidò o ricusò il duello, ovvero, dimostrando o minacciando disprezzo, incita altri al duello (art. 244);

l'ipotesi di colui che provoca o sfida a duello o minaccia di provocare o sfidare con l'intento di carpire danaro od altra utilità (art. 245). Questo fatto è quello che i francesi chiamano *chantage*, ed è punito colle sanzioni dell'estorsione.

CAPO I.

Del rifiuto di ufficii legalmente dovuti.

Prog. 201; Sardo 306, 307; Tosc. 149; Parm. 238, 239; Est. 243, 244; Due Sic. 343; Legge 8 giugno 1874 sui giurati 44-46; Franc. 236.

210. Chiunque, chiamato dall'Autorità giudiziaria quale testimone, perito o interprete, ottiene, allegando un falso pretesto, di esimersi dal comparire, ovvero, essendosi presentato, rifiuta di fare la testimonianza o di prestare l'ufficio di perito o d'interprete, è punito con la detenzione sino a sei mesi o con la multa da lire cento a mille.

Questa disposizione si applica anche ai giurati, qualora ottengano l'esenzione allegando un falso pretesto.

Se si tratti di un perito, la condanna ha per effettò la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte per un tempo pari a quello della detenzione.

CAPO II.

Della simulazione di reato.

Prog. 202; Sardo 380; Tosc. 151; Cod. p. p. 58, 59, 62, 98, 104; Reg. per l'esec. legge p. s. 27.

211. Chiunque denunzia all'Autorità giudiziaria o ad un pubblico ufficiale il quale abbia obbligo di riferirne all'Autorità stessa, un reato che sa non essere avvenuto, ovvero ne simula le tracce, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, è punito con la reclusione sino a trenta mesi.

Alla stessa pena soggiace colui che innanzi all'Autorità giudiziaria dichiara falsamente di aver commesso o di essere concorso a commettere un reato, eccetto che la falsa dichiarazione sia diretta a salvare un prossimo congiunto.

CAPO III.

Della calunnia.

Prog. 203; Sardo 375, 376; Tosc. 266, 267, 269; Parm. 396, 397; Est. 333-335; Due Sic. 186; Reg. pontif. 153-157; Franc. 373; Austr. 209, 210. = C. pen. 207.

212. Chiunque, con denunzia o querela all'Autorità giudiziaria o ad un pubblico ufficiale il quale abbia obbligo di riferirne all'Autorità stessa, incolpa taluno, che egli sa essere innocente, di un reato, ovvero ne simula a carico di esso le tracce o gli indizii materiali, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la interdizione temporanea dai pubblici ufficii.

Il colpevole è punito con la interdizione perpetua dai pubblici ufficii e con la reclusione da tre a dodici anni:

1° se il reato attribuito importi una pena restrittiva della libertà personale superiore ai cinque anni;

2° se in conseguenza della falsa incolpazione sia pronunziata condanna a una pena restrittiva della libertà personale.

La reclusione non è inferiore a quindici anni, se sia pronunziata condanna a una pena superiore alla reclusione.

213. Le pene stabilite nell'articolo precedente sono diminuite di due terzi, se il colpevole del delitto ivi preveduto ritratti l'incolpazione o riveli la simulazione prima di qualsiasi atto di procedimento contro la persona calunniata; e sono diminuite soltanto da un terzo alla metà, se la ritrattazione o la rivelazione avvenga in un tempo successivo, ma prima che sia pronunziato il verdetto dei giurati, nei giudizii della corte d'assise, o la sentenza, negli altri giudizii, sul fatto falsamente attribuito.

Prog. 204; Sardo 379; Tosc. 268; Est. 337.

CAPO IV.

Della falsità in giudizio.

214. Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'Autorità giudiziaria, afferma il falso, o nega il vero, o tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da uno a trenta mesi e con l'interdizione temporanea dai pubblici ufficii.

La reclusione è da uno a cinque anni, se il fatto sia commesso a danno di un imputato, o nel dibattimento in un processo per delitto; ed è da tre a dieci anni, se concorrano ambedue queste circostanze.

Se il fatto abbia per effetto una sentenza di condanna a pena superiore alla reclusione, la reclusione è da dieci a venti anni.

Se la testimonianza sia fatta senza giuramento, la pena è diminuita da un sesto ad un terzo.

Prog. 205; Sardo 364-366, 369; Tosc. 271-273; Parm. 400-402; Est. 322-325; Due Sic. 188-190; Reg. pontif. 159-162; Franc. 361-365; Austr. 199. = C. pen. 216, 218; Cod. p. p. 179, 312-315.

215. Va esente da pena per il fatto preveduto nell'articolo precedente:

1° chi, manifestando il vero, esporrebbe inevitabilmente sè medesimo od un prossimo congiunto a grave nocumento nella libertà o nell'onore;

2° chi, per le proprie qualità personali da lui dichiarate al giudice, non avrebbe dovuto essere as-

Proc. 206; Sardo 373; Tosc. 275; Due Sic. 195.

sunto come testimone, o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal deporre.

La pena è soltanto diminuita dalla metà ai due terzi, se la falsa deposizione esponga un'altra persona a procedimento penale od a condanna.

Sardo 372; Tosc. 276; Parm. 405; Est. 330; Due Sic. 193. = C. pen. 220.

216. Va esente da pena, per il fatto preveduto nell'articolo 214, chi, avendo deposto in un procedimento penale, ritratti il falso e manifesti il vero prima che l'istruzione sia chiusa con sentenza od ordinanza di non farsi luogo a procedimento, ovvero prima che il dibattimento sia chiuso, o prima che la causa sia rinviata ad altra udienza a cagione della falsa testimonianza.

Se la ritrattazione sia fatta in tempo successivo, o se concerna una falsa deposizione in causa civile, la pena è diminuita da un terzo alla metà, purchè la ritrattazione avvenga prima che nella causa in cui fu deposto il falso sia pronunziato il verdetto dei giurati, nei giudizii della corte d'assise, o la sentenza, negli altri giudizii.

Se dalla falsa deposizione derivi l'arresto di qualche persona o altro grave nocumento alla medesima, la pena non è diminuita che di un terzo nel caso della prima parte, e di un sesto nel caso del primo capoverso del presente articolo.

Prog. 207; Sardo 367; Tosc. 277; Parm. 403; Est. 326; Due Sic. 194; Reg. pontif. 166.

217. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche ai periti e agli interpreti, che, chiamati in tale loro qualità innanzi all'Autorità giudiziaria, diano pareri, informazioni o interpretazioni mendaci; e, quanto ai periti, la interdizione temporanea dai pubblici ufficii si può estendere all'esercizio della professione o dell'arte.

Prog. 208; Sardo 368, 371; Tosc. 274; Parm. 404; Est. 327, 329; Due Sic. 191, 192; Reg. pontif. 163, 164; Franc. 364, 365. = C. pen. 220.

218. Chiunque suborna un testimone, perito o interprete affinchè commetta il delitto preveduto nell'articolo 214, è punito, quando la falsa testimonianza, perizia o interpretazione avvenga:

1° con la reclusione da tre mesi a tre anni, nel caso preveduto nella prima parte dell'articolo 214;

2° con la reclusione da due a sette anni, e, rispettivamente, da cinque a dodici, nei casi preveduti nel primo capoverso dello stesso articolo;

3° con la reclusione per un tempo non minore dei dodici anni, nel caso preveduto nel secondo capoverso dell'articolo medesimo.

Se la falsa testimonianza, perizia o interpretazione sia fatta senza giuramento, la pena è diminuita da un sesto ad un terzo.

Qualora siasi soltanto tentato, con minacce, doni o promesse, di subornare il testimone, il perito o l'interprete, le pene stabilite nelle disposizioni precedenti sono ridotte ad un terzo.

Ove la condanna non abbia per effetto l'interdizione perpetua, è aggiunta l'interdizione temporanea dai pubblici ufficii.

Tutto ciò che siasi dato dal subornatore si confisca.

219. Le pene stabilite nell'articolo precedente sono diminuite dalla metà ai due terzi, se il colpevole del delitto ivi preveduto sia l'imputato o un suo prossimo congiunto, purchè non abbia esposto un'altra persona a procedimento penale o a condanna.

Prog. 209. = C. pen. 191.

220. Quando la falsa testimonianza, perizia o interpretazione sia ritrattata nei modi e nel tempo indicati nell'articolo 216, la pena, per il colpevole del delitto preveduto nell'articolo 218, è diminuita da un sesto ad un terzo.

221. Chiunque, come parte in giudizio civile, giura il falso è punito con la reclusione da sei a trenta mesi, con la multa da lire cento a tremila e con l'interdizione temporanea dai pubblici ufficii.

Se il colpevole si ritratti prima della definizione della controversia, la reclusione è da uno a sei mesi.

Prog. 210; Sardo 374, abrogato per le Prov. merid.; Tosc. 270; Parm. 406; Est. 331; Reg. pontif. 465; Franc. 366; Austr. 119.

CAPO V.

Della prevaricazione

222. Il patrocinatore, che, colludendo con la parte avversaria, od in altro modo fraudolento, pregiudica la causa affidatagli, ovvero nella medesima causa assiste contemporaneamente parti contrarie, è punito con la reclusione da tre a trenta mesi, con l'interdizione temporanea dai pubblici ufficii, che si estende all'esercizio della professione, e con la multa da lire cento a tremila.

Se, dopo aver difeso una parte, il patrocinatore assuma, senza il consenso di questa, nella medesima causa, la difesa della parte contraria, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa da lire cinquecento a cinquemila.

Prog. 211; Sardo 310, 311; Tosc. 198, 199; Parm. 186, 187; Est. 188, 189; Due Sic 208, 209; R. pont. 207; Austr 202, 203.

223. Il patrocinatore in una causa penale, che, fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, rendendosi infedele ai doveri del proprio ufficio, pregiudica l'imputato da lui difeso, è punito con la reclusione da un mese a tre anni e con la interdizione temporanea dai

Prog. 212; Sardo 312; Parm. 188; Est. 190; Due Sic. 210, 211; Reg. pontif. 207. = C. pen. 11.

pubblici ufficii, che si estende all'esercizio della professione.

Se il difeso era imputato di un delitto per il quale sia stabilita una pena restrittiva della libertà personale per un tempo superiore ai cinque anni, la reclusione è da tre a otto anni.

Prog 213.

224. Il patrocinatore, che si fa consegnare danaro o altre cose dal suo cliente, col pretesto di procurare il favore del testimone, perito o interprete, del pubblico ministero che deve concludere, del magistrato o giurato che deve decidere nella causa, o di doverlo rimunerare, è punito con la reclusione da due a sei anni, con la multa non inferiore a lire tremila e con l'interdizione temporanea dai pubblici ufficii, che si estende all'esercizio della professione.

CAPO VI.

Del favoreggiamento.

Prog. 214; Sardo 285; Tosc. 60, 61; Parm. 252; Est. 229, 230; Due Sic. 260; Reg. pontif. 192, 195; Franc. 248; Austr. 214-216. = C. pen. 191, 421.

225. Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale è stabilita una pena non inferiore alla detenzione, senza concerto anteriore al delitto stesso, e senza contribuire a portarlo a conseguenze ulteriori, aiuta taluno ad assicurarne il profitto, a eludere le investigazioni dell'Autorità, ovvero a sottrarsi alle ricerche della medesima o alla esecuzione della condanna, e chiunque sopprime o in qualsiasi modo disperde od altera le tracce o gli indizii di un delitto che importi la pena suddetta, è punito con la reclusione o con la detenzione sino a cinque anni, ma non superiore in durata alla metà della pena stabilita per il delitto medesimo.

Qualora si tratti di altri reati, la pena è della multa sino a lire mille.

Va esente da pena chi commetta il fatto in favore di un prossimo congiunto.

CAPO VII.

Della evasione e della inosservanza di pena

Prog. 215; Sardo 284; Tosc. 160; Parm. 250; Est. 213; Reg. pontif. 251; Franc. 245. = C. pen. 228, 232.

226. Chiunque, essendo legalmente arrestato, evade, usando violenza verso le persone o mediante rottura, è punito con la detenzione da tre a diciotto mesi.

Prog. 216. = C. pen. 232.

227. Il condannato, che evade valendosi di uno dei mezzi indicati nell'articolo precedente, soggiace:

1° ad un aumento sino a due anni della segregazione cellulare continua o ad un nuovo periodo di tale

segregazione per un tempo equivalente, se scontava la pena dell'ergastolo;

2° ad un prolungamento da un terzo alla metà della pena che gli rimane da scontare, se trattisi di altra pena restrittiva della libertà personale, purchè tale prolungamento non sia inferiore ai tre mesi nè superiore ai tre anni.

Le precedenti disposizioni si applicano anche al condannato ammesso, secondo l'articolo 14, a lavorare fuori dello stabilimento penale, per il solo fatto dell'evasione dal luogo in cui attende al lavoro.

Trattandosi della reclusione, l'aumento si opera sul periodo di pena nel quale il condannato la stava scontando; salvo che si tratti del modo di esecuzione preveduto nell'articolo 14, nel qual caso il prolungamento si sconta nello stabilimento ordinario col lavoro in comune.

Non si applicano le disposizioni dell'articolo 76.

228. Chiunque procura o facilita in qualsiasi modo l'evasione di un arrestato o condannato è punito con la reclusione o con la detenzione da uno a trenta mesi, tenuto conto della gravità della imputazione o della specie e durata della pena che rimane da scontare; e, se il condannato scontava la pena dell'ergastolo, con la reclusione o con la detenzione da trenta mesi a quattro anni.

Prog. 217; Sardo 278, 279, 281; Tosc. 155, 159; Parm. 243-245, 248; Est. 221, 222; Due Sic. 258; Reg. pontif. 145, 255; Franc. 238-240, 243; Austr. 218.

Se, per procurare o facilitare l'evasione, il colpevole si valga di alcuno dei mezzi indicati nell'articolo 226, la pena, qualora l'evasione avvenga, è da due a cinque anni, e, qualora non avvenga, da un mese a tre anni: tenuto conto in ambedue i casi della gravità dell'imputazione o della specie e durata della pena che rimane da scontare.

La pena è diminuita di un terzo, se il colpevole sia un prossimo congiunto dell'arrestato o condannato.

229. Il pubblico ufficiale incaricato della custodia o del trasporto di un arrestato o condannato, che in qualsiasi modo ne procura o facilita l'evasione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, e da tre a otto anni, se l'evaso scontava la pena dell'ergastolo; e, ove la condanna non abbia per effetto l'interdizione perpetua, con l'interdizione temporanea dai pubblici ufficii.

Prog. 218; Sardo 271-274, 276; Tosc. 186; Parm. 242-246; Est. 215-219, 225; Due Sicilie 254, 255, 256; Reg. pont. 147-149; Franc. 237-240; L. vend. VI, 6 e seg., Leg. 21 brum. V, tit. 8, 17, D. 12 nov. 1801, 69, Ordin. 2 genn. 1817; Austr. 217-219. = C. pen. 155, 207, 233.

Se, per procurare o facilitare l'evasione, il colpevole cooperi alla violenza o alla rottura, ovvero somministri le armi o gli strumenti, o non ne impedisca la somministrazione, la pena è della interdizione

perpetua dai pubblici ufficii e della reclusione da tre a dieci anni, qualora l'evasione avvenga, e da uno a cinque anni, qualora non avvenga.

Se l'evasione avvenga per negligenza o imprudenza del pubblico ufficiale, questi è punito con la detenzione da tre mesi a due anni, e da uno a tre anni, se l'evaso scontava la pena dell'ergastolo; e sempre con l'interdizione temporanea dai pubblici ufficii.

Nell'applicare la pena, si tiene sempre conto della gravità del reato imputato o della specie e durata della pena che rimane da scontare.

Prog. 219; Sardo 281; Franc. 243. = C. pen. 155.

230. Quando la violenza preveduta negli articoli precedenti sia commessa con armi, o il fatto avvenga in riunione di tre o più persone, o previo concerto, le pene stabilite nei medesimi articoli sono aumentate di un terzo; e, se il colpevole scontava la pena dell'ergastolo, l'aumento o il nuovo periodo della segregazione cellulare continua può estendersi sino a tre anni.

Prog. 220. = C. pen. 207, 233.

231. Il pubblico ufficiale incaricato della custodia o del trasporto di un arrestato o condannato, che, senza autorizzazione, gli permette di allontanarsi, anche temporaneamente, dal luogo in cui deve rimanere in arresto o scontare la pena, è punito con la detenzione da un mese ad un anno e con l'interdizione temporanea dai pubblici ufficii.

Nel caso che, a cagione di tale permesso, avvenga l'evasione dell'arrestato o condannato, la detenzione è da sei mesi a quattro anni.

Prog. 221.

232. Quando l'evaso si costituisca spontaneamente in carcere, nel caso dell'articolo 226, la pena è della detenzione da un mese ad un anno; nel caso del numero 2° dell'articolo 227, il prolungamento di pena è soltanto di un sesto, e non può superare un anno; e, nel caso preveduto nel numero 1° del detto art. 227, l'evaso non soggiace ad alcun aggravamento di pena.

Prog. 222; Sardo 277; Parm. 251; Est. 220; Due Sic. 259; Reg. pontif. 152; Franc. 247, L. 4 vendem. VI, 13. = C. pen. 207.

233. Va esente da pena, nel caso preveduto nel secondo capoverso dell'articolo 229, e non soggiace all'aumento di pena stabilito nel capoverso dell'articolo 231, il pubblico ufficiale colpevole del fatto ivi rispettivamente preveduto, se, nel termine di tre mesi dalla evasione, procuri la cattura degli evasi o la presentazione di essi all'Autorità.

Prog. 223; Sardo 44; Tosc. 30; Due Sic. 32, 33; L. p. s. 80, 122; Franc. 44, 45. = C. pen. 20, 25, 28; C. p. p. 780 e seg.

234. Fuori dei casi preveduti in altre disposizioni del presente codice, il condannato che trasgredisce agli obblighi derivanti dalla condanna è punito:

1° se trattisi della interdizione dai pubblici ufficii o della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, con la detenzione sino ad un anno o con la multa da lire cento a tremila, ferma la durata della pena cui è stato condannato:

2° se trattisi della vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza, con la reclusione da un mese ad un anno, rimanendo sospeso il corso della vigilanza durante il tempo della carcerazione preventiva e della reclusione.

CAPO VIII.

Dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

235. Chiunque, al solo fine di esercitare un preteso diritto, nei casi in cui potrebbe ricorrere all'Autorità, si fa ragione da sè medesimo, usando violenza sulle cose, è punito con la multa sino a lire cinquecento.

Prog. 224; Sardo 286; Tosc. 146; Parm. 521-523; Est. 232-234; Due Sic. 168; Reg. pont. 116; Cod. civ. 694-699; Austr. 76, 83, 84, 98, 100. = C. pen. 155.

Se il colpevole faccia uso di minaccia o di violenza contro le persone, ancorchè non usi violenza sulle cose, è punito con la detenzione sino ad un anno o col confino sino a due anni, e con la multa sino a lire mille.

Se la violenza sia commessa con armi, o sia accompagnata da lesione personale, purchè non produca un effetto più grave di quello preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 372, la detenzione non può essere inferiore ad un mese, nè il confino a tre mesi, nè la multa a lire trecento.

Se il fatto non sia accompagnato da altro delitto per cui si debba procedere d'ufficio, non si procede che a querela di parte.

236. Quando il colpevole del delitto preveduto nel precedente articolo provi la sussistenza del diritto, la pena è diminuita di un terzo.

Prog. 225; Sardo 288; Est. 284.

CAPO IX.

Del duello.

237. Chiunque sfida altri a duello, ancorchè la sfida non sia accettata, è punito con la multa sino a lire cinquecento; ma se egli sia stato la causa ingiusta e determinante del fatto dal quale è derivata la sfida, la pena è della detenzione sino a due mesi.

Prog. 226; Sardo 592; Tosc 340, 350; Parm. 363; Est. 253 Reg. pontif. 296; Austr. 162.

Va esente da pena chi sia stato indotto alla sfida da grave insulto o da grave onta.

Chi accetta la sfida, qualora sia stato la causa ingiusta e determinante del fatto dal quale essa è deri-

vata, è punito con la multa da lire cento a millecinquecento.

Se il duello avvenga, si applicano soltanto le disposizioni degli articoli seguenti.

Prog. 227; Sardo 588; Tosc. 341, 342; Parm. 358; Est. 251; Reg. pontif. 301, 302; Austr. 158. = C. pen. 155, 242.

238. Chiunque fa uso delle armi in duello è punito, se non cagioni all'avversario lesione personale, con la detenzione sino a due mesi.

Se il colpevole sia stato la causa ingiusta e determinante del duello, la detenzione è da quindici giorni a quattro mesi.

Prog. 228; Sardo 589; Tosc. 344, 345, 351. = C. pen. 242, 243

239. Il duellante è punito con la detenzione:

1° da sei mesi a cinque anni, se uccida l'avversario o gli cagioni una lesione personale da cui derivi la morte;

2° da un mese a due anni, se gli cagioni una lesione personale che abbia prodotto alcuno degli effetti preveduti nel primo capoverso dell'articolo 372;

3° sino a quattro mesi, se gli cagioni qualsiasi altra lesione personale.

Se il colpevole sia stato la causa ingiusta e determinante del duello, la detenzione è, nel primo caso, da due a sette anni; nel secondo, da tre mesi a tre anni; e, nel terzo, da uno a sei mesi.

Prog. 229.

240. Le pene stabilite nella prima parte dei due precedenti articoli sono diminuite da un sesto ad un terzo, se il colpevole sia stato indotto al duello da grave insulto o da grave onta.

Prog. 230; Sardo 593; Tosc. 348; Parm. 365; Est. 257; Reg. pontif. 203; Austr. 163, 164.

241. I portatori della sfida sono puniti con la multa sino a lire cinquecento; ma vanno esenti da pena, se impediscono il combattimento.

I padrini o secondi sono puniti con la multa da lire cento a mille, se il duello non abbia per effetto alcuna lesione personale, e con la detenzione sino a diciotto mesi, negli altri casi; ma vanno esenti da pena, se, prima del duello, abbiano fatto quanto dipendeva da loro per conciliare le parti, o se, per opera di essi, il combattimento abbia un esito meno grave di quello che altrimenti poteva avere.

Prog. 235. = C. pen. 191, 243.

242. Quando alcuno dei duellanti non abbia avuto parte alcuna nel fatto che cagionò il duello, e si batta in vece di chi vi ha direttamente interesse, le pene stabilite nei precedenti articoli 238 e 239 sono aumentate della metà.

Non si applica tale aumento di pena, se il duellante sia un prossimo congiunto della persona direttamente interessata, ovvero se sia uno dei padrini o secondi che si batta invece del suo primo assente.

Prog. 233. = C. pen. 155.

243. In vece delle disposizioni degli articoli 239 e 242, si applicano, per l'omicidio e la lesione personale seguìti in duello, quelle dei capi I e II del titolo IX:

1° se le condizioni del combattimento non siano state precedentemente stabilite da padrini o secondi, ovvero se il combattimento non segua alla loro presenza;

2° se le armi adoperate nel combattimento non siano eguali, o non siano spade, sciabole o pistole egualmente cariche, ovvero se siano armi di precisione o a più colpi;

3° se nella scelta delle armi o nel combattimento vi sia frode o violazione delle condizioni stabilite;

4° se sia stato espressamente convenuto ovvero se risulti dalla specie del duello, o dalla distanza fra i combattenti, o dalle altre condizioni stabilite, che uno dei duellanti dovesse rimanere ucciso.

In ogni caso la pena è della reclusione; e, ove la condanna non abbia per effetto l'interdizione perpetua, è aggiunta l'interdizione temporanea dai pubblici ufficii.

Se la lesione personale importi una pena inferiore a quelle stabilite negli articoli 239 e 242, si applicano tali pene, aumentate di un terzo, sostituita la reclusione alla detenzione.

I padrini o secondi, nei casi dei numeri 2°, 3° e 4°, soggiacciono alle stesse pene stabilite in questo articolo per i duellanti; le quali però possono essere diminuite di un terzo.

La frode o la violazione delle condizioni stabilite quanto alla scelta delle armi o al combattimento è a carico non solo di chi ne sia l'autore, ma anche di quello fra i duellanti, padrini o secondi, che ne abbia avuto conoscenza prima o nell'atto del combattimento.

Prog. 231.

244. Chiunque pubblicamente offende una persona o la fa segno in qualsiasi modo a pubblico disprezzo perchè essa o non abbia sfidato o abbia ricusato il duello, ovvero, dimostrando o minacciando disprezzo, incita altri al duello, è punito con la detenzione da un mese ad un anno.

Prog. 236.

245. Quando colui che provoca o sfida a duello o minaccia di provocare o sfidare agisca con l'intento di carpire danaro o altra utilità, si applicano, secondo i casi, le disposizioni dell'art. 407 o dell'art. 409.

TITOLO V.

Dei delitti contro l'ordine pubblico.

Il Codice considera come reato contro l'ordine pubblico ogni fatto che, per la varietà delle offese o per la diffusione di cui è suscettivo, attacca il buon assetto o perturba il regolare andamento del vivere civile, ancorchè non sia stata recata una lesione immediata a verun diritto privato o pubblico.

Dietro questo concetto annovera in essi l'istigazione a delinquere; — l'associazione per delinquere; — l'eccitamento alla guerra civile; — la formazione di un corpo armato; — la pubblica intimidazione.

1. *Istigazione a delinquere.* L'istigazione a delinquere, se accolta e susseguita da atti di esecuzione costituisce una partecipazione al reato conseguentemente commesso ed è governata dalle disposizioni del Titolo VI del Libro primo (art. 63, 64); ma se non raggiunge l'intento e rimane inefficace, allora costituisce pel Codice (art. 246), un reato *sui generis* e sotto certe condizioni ben determinate. L'articolo prevede distintamente il caso dell'istigazione diretta a far commettere delitti gravissimi, quali sarebbero quelli che importano pena superiore alla reclusione, dal caso in cui sia rivolta a delitto che importi la reclusione o la detenzione, applicandosi rispettivamente questa o quella per tempo non eccedente due anni. Per ogni altro caso (ossia per ogni altra pena comminata al reato istigato) applica la multa. La pena per l'istigazione, quando il reato cui si riferisce importa la reclusione o la detenzione, non può mai eccedere il terzo del massimo della pena stabilita pel reato istigato; ciò evidentemente allo scopo che non possa avvenire l'anomalia che la provocazione sia trattata con rigore sproporzionato in confronto al reato che volevasi provocare.

Il Codice toscano collocava questo malefizio nella Parte generale (art. 54), il sardo fra i reati *contro la pubblica tranquillità* (art. 469, 470).

L'articolo 247, che fa pur parte del Capo riguardante l'istigazione a delinquere, contiene le disposizioni concernenti: — l'apologia di fatti qualificati delitti dalla legge penale; — l'incitamento alla disobbedienza delle leggi; — l'incitamento all'odio tra le classi sociali; ipotesi tutte che non erano scritte nei due Codici precedenti, ma in leggi speciali (*Editto sulla stampa e legge* 20 *giugno* 1858).

2. *Associazione per delinquere.* Anche il concorso di più persone in uno stesso reato non costituisce in generale una specie delittuosa a sè, e neppure una circostanza aggravante. Si ha semplicemente la compartecipazione di cui al Titolo VI del Libro primo (art. 64). Ma se un numero abbastanza considerevole di individui si associa, non già per commettere questo o quel reato, ma in genere una serie di delinquenze, per far quasi, a così dire, il mestiere del delinquente, sorge lo speciale delitto di *associazioni per delinquere,* che il Codice prevede negli articoli 248-251. Nel dettare codeste disposizioni il legislatore ha evitato (art. 248) di enunciare tutte quelle circostanze od eventualità annoverate dal Cod. sardo (art. 426, 427) e dal toscano

(art. 421), le quali sono bensì tra le contingenze più frequenti del reato, ma ne restringono indebitamente la nozione.

3. *Eccitamento alla guerra civile, bande armate e pubblica intimidazione.* Il Codice toscano ed il sardo non comprendevano che l'eccitamento alla guerra civile, il primo nell'articolo 106 compreso fra i delitti *contro la sicurezza interna dello Stato*, il sardo nell'articolo 670 compreso fra i reati *contro le persone e le proprietà*. Il sardo poi comprendeva la formazione di bande, ma a solo scopo politico (art. 162-166), collocata fra i reati *contro la sicurezza interna dello Stato*.

Il Codice attuale si occupa di questi malefizi negli art. 252-255.

L'articolo 252 statuisce sull'eccitamento alla guerra civile non diretto a scopo politico.

La formazione di un corpo armato, in quanto del pari non abbia uno scopo politico, è preveduta dall'articolo 253. V'ha poi nell'art. 254 l'ipotesi particolare della formazione, senza legittima autorizzazione, di un corpo armato non diretto a commettere reati.

L'articolo 255 contiene la *pubblica intimidazione*, che nella legislazione italiana è una nuova figura di malefizio. Essa consiste nel fatto di colui, che col malvagio proposito di suscitare un panico nella popolazione od un tumulto od un disordine pubblico, fa scoppiare bombe, mortaletti o altre macchine o materie esplodenti, ovvero minaccia un disastro di pericolo comune. La pena si aumenta ove il fatto sia commesso in circostanze di luogo o di tempo che aumentino la pubblica apprensione. Si dispone inoltre, per l'indole dello stesso fatto, che alla pena possa aggiungersi la vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza.

CAPO I.

Della istigazione a delinquere.

246. Chiunque pubblicamente istiga a commettere un reato è punito, per il solo fatto della istigazione:

1° con la reclusione da tre a cinque anni, se trattisi di un delitto per il quale sia stabilita una pena superiore alla reclusione;

2° con la reclusione o con la detenzione sino a due anni, se trattisi di un delitto per il quale sia stabilita l'una o l'altra di queste pene;

3° con la multa sino a lire mille, negli altri casi.

Nei casi preveduti nei numeri 2° e 3° non si può mai superare il terzo del massimo della pena stabilita per il reato cui si riferisce la istigazione.

Prog. 237; Sardo 469, 470; Tosc. 54; Parm. 128, 225; Est. 143; D. Sic. 140; R. pont. 90; Franc. 293; Austr. 80, 300, 302, 303, 305.

247. Chiunque, pubblicamente, fa l'apologia di un fatto che la legge prevede come delitto, o incita alla disobbedienza della legge, ovvero incita all'odio fra le varie classi sociali in modo pericoloso per la pubblica tranquillità, è punito con la detenzione da tre mesi ad un anno e con la multa da lire cinquanta a mille.

Prog. 238: Ed. st. 24. = C. pen. 251.

CAPO II.

Dell'associazione per delinquere.

Prog. 239; Sardo 426-428; Tosc. 201, 421; Parm. 264-266; Due Sic. 147, 154; Reg. pontif. 105 e seg.; Franc. 265-267; Austr. 278. = C. pen. 155.

248. Quando cinque o più persone si associano per commettere delitti contro l'amministrazione della giustizia, o la fede pubblica, o l'incolumità pubblica, o il buon costume e l'ordine delle famiglie, o contro la persona o la proprietà, ciascuna di esse è punita, per il solo fatto dell'associazione, con la reclusione da uno a cinque anni.

Se gli associati scorrano le campagne o le pubbliche vie, e se due o più di essi portino armi o le tengano in luogo di deposito, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Se vi siano promotori o capi dell'associazione, la pena per essi è della reclusione da tre a otto anni, nel caso indicato nella prima parte del presente articolo, e da cinque a dodici anni, nel caso indicato nel precedente capoverso.

Alle pene stabilite nel presente articolo è sempre aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza.

Prog. 240; Sardo 429; Tosc. 417; Parm. 267; Due Sic. 154; Franc. 268, L. 29 brum. VI, 6. = C. pen. 191, 253.

249. Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo 64, dà rifugio o assistenza, o somministra vettovaglie agli associati, o ad alcuno tra essi, è punito con la reclusione sino ad un anno.

Va esente da pena colui che somministri vitto o dia rifugio ad un prossimo congiunto.

Prog. 241; Sardo 430; Due Sic. 149.

250. Per i delitti commessi dagli associati, o da alcuno di essi, nel tempo o per occasione dell'associazione, la pena risultante dall'applicazione dell'articolo 77 è aumentata da un sesto ad un terzo.

Prog. 242.

251. Chiunque prende parte ad un'associazione diretta a commettere i delitti preveduti nell'articolo 247 è punito con la detenzione da sei a diciotto mesi e con la multa da lire cento a tremila.

CAPO III.

Dell'eccitamento alla guerra civile, dei corpi armati e della pubblica intimidazione.

Prog. 243; Sardo 670; Tosc. 106; Parm. 520, 521; Est. 535; Reg. pontif. 267-269; P. pen. 140; Franc. 440-442.

252. Chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile o a portare la devastazione, il saccheggio o la strage in qualsiasi parte del regno è punito con la reclusione da tre a quindici anni; e da dieci a diciotto, se consegua, anche in parte, l'intento.

253. Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo 131, per commettere un reato determinato, forma un corpo armato, o esercita nel medesimo un comando superiore od una funzione speciale, è, per ciò solo, punito con la reclusione da tre a sette anni.

Prog. 244; Sardo 162-166; Parm. 120-125; Est. 122-127; Due Sic. 133-138; Reg. pontif. 86, 87, 105, 106, 108, 112, 115; Franc. 96, 98-100; Austr. 59.

Tutti gli altri che fanno parte di detto corpo armato sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Se la pena stabilita per il reato cui il fatto era diretto sia la detenzione, questa è sempre inflitta in luogo della reclusione.

Sono applicabili le disposizioni degli articoli 133 e 249.

254. Chiunque, senza legittima autorizzazione, forma un corpo armato non diretto a commettere reati è punito con la detenzione sino ad un anno o con la multa sino a lire mille.

255. Chiunque, al solo fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine, fa scoppiare bombe, mortaletti o altre macchine o materie esplodenti, ovvero minaccia un disastro di comune pericolo, è punito con la reclusione sino a trenta mesi.

Prog. 245.

Se lo scoppio o la minaccia avvenga in luogo e tempo di pubblico concorso, ovvero in tempo di comune pericolo, di pubbliche commozioni o calamità, o di disastri, la reclusione è da tre mesi a cinque anni.

Alla reclusione può essere aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza.

TITOLO VI.

Dei delitti contro la fede pubblica.

Questo Titolo contiene le disposizioni e le sanzioni penali concernenti la materia del falso. Esso si divide in cinque Capi che trattano gli argomenti seguenti: — la falsità in monete ed in carte di pubblico credito; — la falsità in sigilli, bolli pubblici e loro impronte; — la falsità in atti; — la falsità in passaporti, licenze, certificati, attestati e dichiarazioni; — le frodi nei commerci, nelle industrie e negli incanti.

1. *Falsità in monete ed in carte di pubblico credito.* Il Codice parte dal concetto esservi uguale delitto, e quindi parità di trattamento, sia che si tratti di moneta metallica, sia di carte di pubblico credito emesse da istituti a ciò autorizzati, purchè le une e le altre abbiano corso legale o commerciale, nel che sta veramente l'essenza di siffatto maleficio (art. 256, 263).

La falsità in monete, classicamente chiamata *falso nummario*, si commette, secondo l'art. 256 in tre modi: — contraf-

facendo monete sia nazionali che straniere aventi corso legale o commerciale nello Stato o fuori; — alterando le monete vere col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; — mettendo in circolazione o spendendo o introducendo nello Stato le monete contraffatte od alterate, di concerto cogli autori o con i complici della contraffazione o dell'alterazione.

La responsabilità dello spenditore previo concerto col fabbricatore è pareggiata a quella di quest'ultimo; si distingue l'alterazione operata diminuendo il valore della moneta (*radere* o *circumcidere nummos*) da quella che si fa dando alla moneta vera l'apparenza di un valore superiore, e parificando solo in quest'ultimo caso l'alterazione alla contraffazione (art. 256, n. 3, 157); si abbandona, infine, il criterio a cui erano informati il Codice toscano (art. 222) ed il sardo (art. 319) di punire la contraffazione ed alterazione delle monete d'oro o d'argento più gravemente della contraffazione ed alterazione di monete di qualità inferiore.

L'articolo 258 prevede lo spendere od il mettere in circolazione false monete (e quindi false carte, le quali per l'articolo 263 sono parificate alle monete), senza il previo concerto coi falsificatori.

A differenza del Codice sardo (art. 323) che la facile riconoscibilità della falsificazione limitava come circostanza diminuente alle sole monete, il Codice attuale la estende alle carte di pubblico credito (art. 259, 263).

L'articolo 260 punisce la fabbricazione o la ritenzione di materie o di stromenti destinati alla contraffazione od alterazione; il 261 applica, ove sia irrogata la reclusione, la pena accessoria della vigilanza speciale e commina la multa.

Nei riguardi dell'impunità, il Codice l'accorda a colui che (art. 262), avendo eseguito o essendo concorso ad eseguire la contraffazione od alterazione di monete o di carte di pubblico credito, è riuscito ad impedirne la circolazione prima che l'Autorità ne avesse notizia. In questa guisa sono evitati gli eccessi del Codice toscano, che non accordava alcuna indulgenza, e quelli del Codice sardo che subordinava l'impunità alla delazione (art. 332).

2. *Falsità in sigilli, bolli e loro impronte.* Il Codice prevede cinque diverse maniere di reato su questa materia: — la contraffazione dei sigilli o degli istrumenti destinati per disposizioni delle leggi o del Governo ad una pubblica Amministrazione, e l'uso doloso dei medesimi (art. 264-266); — la contraffazione delle sole impronte degli strumenti suindicati (art. 267); — la contraffazione della carta bollata, dei francobolli e delle marche da bollo, ovvero dei bolli rispettivi o della carta filigranata per l'applicazione di detti bolli, come pure di biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto e l'uso doloso degli stessi (art. 268-270, 273); — la semplice ritenzione di sigilli o bolli contraffatti, o delle materie o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione (art. 271); — l'uso doloso dei bolli, marchii o sigilli veri in danno altrui od a profitto proprio o di altri (art. 272).

Ultima tra le figure criminose considerate in questo gruppo è la riprovevole speculazione di coloro i quali cancellano in qualsiasi modo o fanno scomparire dai francobolli, dalle marche da bollo o dai biglietti delle strade ferrate o di altre pubbliche

imprese di trasporti, i segni destinati ad indicare l'uso già fattone (art. 274).

3. *Falsità in documenti.* Nella sottile ed intricata materia del falso istrumentale, il Codice del 1859 non aveva saputo emanciparsi dalle enumerazioni della casistica francese (articoli 341-352). Il Codice attuale, sull'esempio del toscano (articoli 243-250), è al contrario informato ad un sistema più semplice e più chiaro, in guisa da eliminare le molte incertezze che erano sorte nella giurisprudenza sia intorno alla nozione di questo falso, sia intorno alle diverse e peculiari sue figure criminose, sia intorno ai criterii misuratori della penalità.

La falsità istrumentale può compiersi o in atto pubblico o in atto privato.

I reati di falso in atti pubblici soggiacciono alle disposizioni ed alle sanzioni penali scritte negli articoli 275-278. Sono considerati atti pubblici tanto gli originali quanto le copie autentiche degli stessi destinate a tener luogo dell'originale mancante (art. 275, ultimo capoverso); e ad essi si uguagliano, per gli effetti penali, i testamenti olografi, le cambiali e tutti i titoli di credito trasmissibili per girata o al portatore (art. 284).

La falsità in scrittura privata è preveduta dall'art. 280.

Nell'articolo 281 il Codice uguaglia la responsabilità di chi fa uso di un atto falso (sia pubblico, sia privato), a quello dell'autore della falsificazione, quand'anche egli non sia concorso nella falsità.

L'articolo 282 prevede l'ipotesi di colui che commette una falsità per procurare a sè o ad altri un mezzo probatorio di fatti veri; l'articolo 283 quella di chi sopprime o distrugge, totalmente o parzialmente, un atto originale od una copia di esso che per legge tenga luogo del documento mancante; infine, l'articolo 284, oltre al significato da darsi agli effetti di commercio, estende il significato del pubblico ufficiale a coloro che *sono autorizzati a formare atti ai quali la legge attribuisce pubblica fede.*

4. *Falsità in passaporti, certificati od altri atti.* In questo gruppo il Codice contempla le falsità di minore importanza, e cioè: — le falsità nei passaporti, nei fogli di via o di soggiorno e nelle licenze (art. 285, 286); — le falsità in registri soggetti all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, od in indicazioni che devono notificarsi all'Autorità stessa (art. 288); — le falsità in attestati rilasciati dai medici, chirurgi od altri ufficiali di sanità, od in certificati rilasciati da pubblici ufficiali o da chiunque ne abbia legale facoltà (art. 289, 290).

5. *Frodi nei commerci, nelle industrie e negli incanti.* Queste specie particolari di frodi riguardano: — l'aumento o la diminuzione fraudolenta di salari, merci o valori (art. 293); — l'uso di misure o di pesi contraffatti od alterati (art. 294); — le frodi nella consegna al compratore di una cosa per un'altra o diversa dalla dichiarata e negli oggetti preziosi (art. 295); — la contraffazione od alterazione dei nomi, marchii o segni distintivi delle opere dell'ingegno, o dei prodotti commerciali in lustriali (art. 296); — l'introduzione dall'estero per farne commercio, di opere o mercanzie con nomi, marchii, e segni distintivi contraffatti od alterati (art. 297); — la rivelazione di notizie concernenti scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali (art. 298); — la turbata libertà degli incanti (art. 299).

Tutte queste ipotesi erano collocate nel Codice sardo (articoli 389. 392, 394, 395, ultimo capoverso, 402-404) fra i reati *relativi al commercio.* Il Codice toscano non prevedeva che la prima figura, cioè l'aumento o la diminuzione fraudolenta di salari, merci o valori (art. 201, lett. *a*), e l'aveva collocata fra i reati *contro l'ordine pubblico.*

CAPO I.

Della falsità in monete e in carte di pubblico credito.

Prog. 246; Sardo 316, 318, 319, 323, 325; Tosc. 222, 225, 231, 237, 238; Parm. 135, 136, 139, 141, 142, 433; Est. 274, 276-278, 281, 284; Due Sic. 263-266; Regol. pontif. 208, 211-213; P. p. 708 e seg.; D. R. 20 nov. 1859, 15 dic. 1860 sulla lega e sul conio delle monete; Franc. 132, Leg. 14 germ. II, 5, Leg. 28 apr. 1832; Austr. 57, 118, 120, 121, 325, 328. = C. pen. 258, 440, 441

256. È punito con la reclusione da tre a dodici anni:

1° chiunque contraffà monete nazionali o straniere aventi corso legale o commerciale nello Stato o fuori;

2° chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;

3° chiunque, di concerto con colui che abbia eseguito o sia concorso ad eseguire la contraffazione o alterazione di monete, le introduce nello Stato o le spende o le mette altrimenti in circolazione, ovvero le procura ad altri a fine di spenderle o di metterle altrimenti in circolazione.

Se il valore legale o commerciale rappresentato dalla moneta contraffatta o alterata sia molto rilevante, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni.

Se il valore intrinseco delle monete contraffatte sia uguale o superiore a quello delle monete genuine, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Prog. 247; Sardo 318; Tosc. 225; Parm. 135; Est. 276, 277; Due Sic. 263; Reg. pont. 211. = C. pen. 258, 440, 441.

257. Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, di concerto con chi abbia così alterato la moneta, commette alcuno dei fatti indicati nel numero 3° del detto articolo è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Prog. 248; Sardo 326; Tosc. 223, 224, 226, 227, 234, 235, 237; Parm. 143; Est. 285; Due Sic. 267; Reg. pontif. 210; Fr. 135; Austr. 120, 121. = C. p. 440, 441; C. p. p. 208 e seg.

258. Chiunque, senza concerto con chi abbia eseguito o sia concorso a eseguire la contraffazione o l'alterazione, spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate è punito se trattisi di quelle indicate nell'articolo 256, con la reclusione da uno a sette anni, e da tre a dieci, nel caso preveduto nel primo capoverso; e, se trattisi di quelle indicate nell'articolo 257, con la reclusione da tre a trenta mesi.

Se il colpevole abbia ricevuto in buona fede le monete, la pena è della detenzione sino a sei mesi o della multa sino a lire duemila.

259. Le pene stabilite negli articoli precedenti sono diminuite da un sesto ad un terzo, se la falsità sia facilmente riconoscibile.

260. Chiunque fabbrica o detiene strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Prog. 249; Sardo 329-331; Tosc. 228-223; Parm. 149; Est. 290, 291; Due Sic. 272-276, 279; Reg. pontif. 225-227; P. p. 708 e seg.; Franc. 139; Austr. 106-108, 113-117, 325, 328.

261. Quando per i delitti preveduti negli articoli precedenti si applica la pena della reclusione, sono sempre aggiunte la multa e la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza.

Prog. 250; Sardo 328; Tosc. 242; Parm. 141; Est. 286, 288; Due Sic. 268; Reg. pontif. 214; D. franc. 17 brum. II; Austr. 118, 119.

262. Va esente da pena il colpevole di alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti, se riesca, prima che l'Autorità ne abbia notizia, a impedire la contraffazione, l'alterazione o la circolazione delle monete contraffatte o alterate.

Prog. 251.

263. Per gli effetti della legge penale, sono parificate alla moneta le carte di pubblico credito.

Per *carte di pubblico credito*, s'intendono, oltre quelle che hanno corso legale come moneta, le carte e cedole al portatore emesse dai Governi e che costituiscono titoli negoziabili, e tutte le altre aventi corso legale o commerciale, emesse da istituti autorizzati all'emissione.

Prog. 252; Sardo 332; Parm. 147; Est. 287; Due Sic. 269; L. p. s. 77-83, 114, Reg. id. 93; Franc. 138; Austr. 46.

CAPO II.

Della falsità in sigilli, bolli pubblici e loro impronte.

264. Chiunque contraffà il sigillo dello Stato destinato ad essere apposto agli atti del Governo, o fa uso di tale sigillo contraffatto, ancorchè da altri, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa.

Prog. 253; Sardo 333, 334; Tosc. 261, 262; Parm. 148, 149; Est. 289, 292, 293, 298; Due Sic. 280-282; Reg. pont. 221-224; L. p. s. 77-83, 114, Reg. id. 93; P. p. 708 e seg.; Franc. 139, 140; Austr. 329, 330. = C. pen. 267.

265. Chiunque contraffà il sigillo di un'Autorità dello Stato, di una Provincia, di un Comune o di un istituto sottoposto per legge alla tutela dello Stato, della Provincia o del Comune, ovvero di un notaio, o fa uso di tale sigillo contraffatto, ancorchè da altri, è punito con la reclusione da un mese a due anni e con la multa sino a lire millecinquecento.

Prog. 254; Sardo 333; Tosc. 261, 262; Parm. 148; Est. 289, 298; Due Sic. 280, 282; Regol. pont. 221-223; L. p. s. 77-83, 114, Reg. id. 93; P. p. 708 e seg.; Franc. 139. 140; Austr. 329, 330. = C. pen. 267.

Prog. 255; Sardo 337; Tosc. 261; Parm. 150; Est. 295; Due Sic. 284; R. pontif. 221, 222; P. p. 695 e seg.; Franc. 142, L. 22 germ. II, 16-18 e L. 28 luglio 1824; Austr. 330. = C. pen. 267.

266. Chiunque contraffà i bolli, punzoni, marchii o altri strumenti destinati per disposizione di legge o del Governo ad una pubblica certificazione, ovvero fa uso di tali strumenti contraffatti, ancorchè da altri, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinquanta a tremila.

Alle stesse pene soggiace chi, non essendo concorso nella contraffazione, pone in vendita oggetti sui quali siasi fatto uso di detti strumenti contraffatti.

Prog. 256.

267. Chiunque contraffà le sole impronte degli strumenti indicati nei precedenti articoli, con un mezzo non atto alla riproduzione e diverso dall'uso degli strumenti contraffatti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso dell'articolo 264; da un mese ad un anno, nel caso degli articoli 265 e 266: e sempre con la multa sino a lire mille.

Prog. 257; Sardo 335; P. p. 695 e seg., 708 e seg.; L. 13 sett. 1874, n. 2077, 56-58.

268. Chiunque contraffà la carta bollata, i francobolli o le marche da bollo dello Stato è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire mille a tremila.

Prog. 258; come all'articolo precedente; L. 5 maggio 1862, n. 604, 40, 43.

269. Chiunque contraffà i bolli per la carta bollata, per i francobolli o per le marche da bollo, o la carta filigranata per l'applicazione di detti bolli, è punito con la reclusione da sei a trenta mesi e con la multa da lire cinquanta a mille.

Prog. 259; come all'art. 268; L. 13 sett. 1874, n. 2077, 56.

270. Chiunque fa uso di carta bollata, di marche da bollo o di francobolli contraffatti, ovvero li pone in vendita o li mette altrimenti in circolazione, è punito con la reclusione sino a trenta mesi e con la multa sino a lire cinquecento.

Prog. 260; Sardo 339; Est. 297; P. p. 695 e seg.; Austr. 327, 329.

271. Chiunque, non essendo concorso in alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti, detiene i sigilli o i bolli contraffatti, ovvero gli strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione, è punito con la reclusione da un mese a due anni e con la multa da lire cinquanta a cinquecento.

Prog. 261; Sardo 336; Parm. 150; Est. 294; Due Sic. 283; Franc. 141 e L. 13 brum. VII, 28.

272. Chiunque, essendosi procurato i veri sigilli, bolli, punzoni o marchii indicati nel presente capo, ne fa uso a danno altrui o a profitto di sè o di altri, soggiace alle pene stabilite nei precedenti articoli, diminuite da un terzo alla metà.

Prog. 262

273. Chiunque contraffà o altera biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, ovvero fa uso di tali biglietti contraffatti o alterati, ancorchè da altri, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa da lire cinquanta a mille.

274. Chiunque cancella o fa in qualsiasi modo scomparire dai bolli, dai francobolli, dalle marche da bollo, o dai biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, i segni appostivi per indicare l'uso già fattone, ovvero fa uso di tali oggetti così alterati, è punito con la reclusione sino a tre mesi e con la multa sino a lire cinquecento.

Prog. 263.

CAPO III.

Della falsità in atti.

275. Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, ove ne possa derivare pubblico o privato nocumento, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

Se l'atto faccia fede per legge sino a querela di falso, la reclusione è da otto a quindici anni.

Agli atti originali sono equiparate le copie autentiche di essi, quando, a norma di legge, tengano luogo dell'originale mancante.

Prog. 264; Sardo 341; Tosc. 243, 244; Parm. 464; Est. 306, 307; Due Sic. 287; Reg. pont. 228; P. p. 695 e seg.; C. civ. 1315; L. sul notar. 25 luglio 1875 in testo unico con D. R. 25 maggio 1879, 40-51; Franc. 145; Austr. 102, 103. = C. p. 207, 278, 283, 418.

276. Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta come veri e seguìti alla sua presenza fatti o dichiarazioni non conformi a verità, od omette o altera le dichiarazioni da lui ricevute, ove ne possa derivare pubblico o privato nocumento, è punito con le pene stabilite nell'articolo precedente.

Prog. 265; Sardo 342; Tosc. 244, 247; Parm. 465; Est. 308; Due S. 288; Franc. 146; Austr. 102, 103. = C. p. 207, 418.

277. Il pubblico ufficiale, che, supponendo un atto pubblico, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico diversa dall'originale, senza che questo sia stato alterato o soppresso, è punito con la reclusione da tre a dieci anni; e, se l'atto sia tra quelli che per legge fanno fede sino a querela di falso, la reclusione non può essere inferiore ai cinque anni.

Se la falsità sia commessa in un attestato concernente il contenuto di atti, ove ne possa derivare pubblico o privato nocumento, la pena è della reclusione da uno ai cinque anni.

Prog. 266; Sardo 344, 345; Parm. 467; Est. 311-313; Due Sic. 289; Reg. pont. 167, 229; L. sul notar. 25 maggio 1879. 59-64. = C. p. 207, 418.

278. Chiunque, non essendo pubblico ufficiale, commette una falsità in atto pubblico nei modi indicati nell'articolo 275, è punito con la reclusione da tre a dieci anni; e, se l'atto faccia fede per legge sino a querela di falso, la reclusione non può essere inferiore ai cinque anni.

Prog. 267; Sardo 343; Tosc. 245. 249; Parm. 466; Est. 309, 310; Due Sic. 291; Reg. pont. 230. 232; Cod. civ. 1315; Franc. 147; Austr. 199, 320. = C. p. 281, 283, 418; C. p. p. 695 e seg.

Se la falsità si commetta nella copia di un atto pubblico, sia supponendone l'originale, sia formandola diversa dal vero, sia alterando una copia vera, la pena è della reclusione da uno a cinque anni; e, se l'atto faccia fede per legge sino a querela di falso, la reclusione non può essere inferiore ai tre anni.

Prog. 268; Sardo 349; Est. 317; L. sul notar. 25 maggio 1879, 42, 43. = C. pen. 207, 283, 418.

279. Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, l'identità o lo stato della propria o dell'altrui persona, o altri fatti dei quali l'atto sia destinato a provare la verità, ove ne possa derivare pubblico o privato nocumento, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno; e da nove a trenta mesi, se trattisi di un atto dello stato civile o dell'Autorità giudiziaria.

È punito con la reclusione da tre mesi ad un anno chi in titoli o effetti di commercio attesta falsamente l'identità della propria o dell'altrui persona.

Prog. 269; Sardo 350; Tosc. 248, 249; Parm. 469; Est. 318; Due Sic. 293; Reg. pontif. 233, 234; P. p. 695 e seg.; Franc. 150. = C. pen. 281, 283, 418.

280. Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o altera una scrittura privata vera, ove ne possa derivare pubblico o privato nocumento, è punito, quando egli o altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a tre anni.

Prog. 270; Sardo 347, 351; Parm. 468, 470; Est. 315, 319; Due Sic. 292, 293; Reg. pont. 231; Franc. 148. = C. p. 418.

281. Chiunque fa uso o in qualsiasi modo profitta di un atto falso è punito, ancorchè non sia concorso nella falsità, con le pene rispettivamente stabilite nell'art. 278, se trattisi di atto pubblico, e con la pena stabilita nell'art. 280, se si tratti di scrittura privata.

Prog. 271; Tosc. 247. = C. pen. 418.

282. Quando il colpevole commetta alcuno dei delitti indicati negli articoli precedenti per procurare a sè o ad altri un mezzo probatorio di fatti veri è punito con la reclusione da un mese a due anni, se trattisi di atto pubblico, e con la reclusione sino a sei mesi, se trattisi di scrittura privata.

Prog. 272. = C. pen. 418.

283. Chiunque sopprime o distrugge, in tutto o in parte, un atto originale o una copia di esso, che, secondo la legge, tenga luogo dell'originale mancante, ove ne possa derivare pubblico o privato nocumento, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 275, 278, 279 e 280, secondo le distinzioni in essi contenute.

Prog. 273; Sardo 343; Tosc. 246; Parm. 466; Est. 309; Due Sic. 291; Reg. pont. 230, 232; P. p. 695 e seg.; Cod. civ. 1315; Cod. comm. 251-282, 327, 328, 333-344; Franc. 147; Austr. 199, 320. = C. pen. 207, 418.

284. Per l'applicazione delle disposizioni degli articoli precedenti sono equiparati ai pubblici ufficiali coloro che sono autorizzati a formare atti ai quali la legge attribuisce pubblica fede; e agli atti pubblici sono equiparati i testamenti olografi, le cambiali e tutti i titoli di credito trasmissibili per girata o al portatore.

CAPO IV.

Della falsità in passaporti, licenze, certificati, attestati e dichiarazioni.

285. È punito con la reclusione da uno a diciotto mesi:

1° chiunque contraffà licenze, passaporti, fogli di via o di soggiorno;

2° chiunque altera in qualsiasi modo documenti veri della specie indicata nel numero precedente, a fine di attribuirli a persone, o di riferirli a luoghi o tempi diversi da quelli per i quali furono rilasciati, ovvero falsamente ne fa apparire eseguite le certificazioni o adempiute le condizioni richieste per la loro validità ed efficacia;

3° chiunque fa uso di licenze, passaporti, fogli di via o di soggiorno contraffatti o alterati, o li rimette ad altri affinchè ne faccia uso.

Prog. 274; Sardo 353, 355, 357; Tosc. 251, 253, 255; Parm. 153, 156; D. 8 nov. 1841; Est. 299-301; Due Sic. 294, 296; Reg. pontif. 235, 238-240; P. p. 27, 56, 347, 451; L. p. s. 65, 66, 117 e Reg. id. 78-80; Franc. 153, 156-158 e L. 17 vent. IV, 1, 2; Austr. 320. = C. pen. 418.

286. Chiunque, nel farsi rilasciare licenze, passaporti, fogli di via o di soggiorno, si attribuisce nei medesimi falso nome o cognome, o falsa qualità, ovvero coopera con la sua attestazione a farli così rilasciare, è punito con la reclusione sino a sei mesi e con la multa da lire cinquanta a mille.

Prog. 275; Sardo 354; Tosc. 252; Parm. 154; P. p. 27, 56, 685; Franc. 154. = C. p. 418.

287. Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, commette alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti, o in qualsiasi modo concorre nell'esecuzione di essi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Prog. 276; Sardo 356, 361; Tosc. 254, 257; Parm. 155, 159; Est. 300, 301, 304; Due Sic. 294, 295; R. pont. 237; Franc. 155, 161 e L. 17 ventoso IV, 1, 2. = C. pen. 418.

288. Chiunque, essendo per legge obbligato a tenere speciali registri soggetti all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa, rispetto alle proprie operazioni industriali o professionali, scrive o lascia scrivere negli uni o nelle altre indicazioni o dati falsi, è punito con la reclusione sino a tre mesi o con la multa da lire cinquanta a mille.

Prog. 277; Sardo 358; Parm. 154; L. p. s. 41, 117; L. p. s. 23 dic. 1888, 61; Franc. 154. = C. pen. 418.

289. Il medico, il chirurgo o altro ufficiale di sanità, che rilascia per solo favore un falso attestato, destinato a far fede presso l'Autorità, è punito con la reclusione sino a quindici giorni o con la multa da lire cento a mille.

Alla stessa pena soggiace chi fa uso del falso attestato.

Se, per effetto dell'attestato falso, una persona sana di mente sia ammessa o trattenuta in un manicomio,

Prog. 278; Sardo 360; Tosc. 256; Parm. 158; Est. 302; Due Sic. 297; Franc. 160. = Cod. pen. 418.

o derivi altro grave nocumento, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto sia commesso per danaro o altra utilità, data o promessa, per sè o per altri, la pena è della reclusione da tre mesi a due anni; e da due a sette anni, se l'attestato abbia l'effetto preveduto nel precedente capoverso: e in ogni caso si aggiunge la multa da lire trecento a tremila.

Alle stesse pene indicate nel precedente capoverso soggiace chi dà o promette il danaro o altra utilità.

Tutto ciò che siasi dato si confisca.

Prog. 279. = C. pen. 418.

290. Il pubblico ufficiale o altri che abbia legale facoltà di rilasciare certificati, quando attesti falsamente in alcuno di essi la buona condotta, l'indigenza, o altre circostanze atte a procacciare alla persona cui il certificato si riferisce la beneficenza o la fiducia pubblica o privata, o il conseguimento di ufficii o impieghi pubblici o di favori o di beneficii di legge, o l'esenzione da funzioni, servigi od oneri pubblici, è punito con la reclusione sino a quindici giorni o con la multa da lire cento a millecinquecento.

Alla stessa pena soggiace chi fa uso del falso certificato.

Prog. 280; Sardo 359; Tosc. 258; Parm. 157; Est. 303; Fr. 159. = C. pen. 418.

291. Chiunque, non avendo le qualità o le facoltà indicate nei due articoli precedenti, contraffà un attestato o certificato della specie ivi preveduta o ne altera uno vero, e chiunque fa uso di un tale attestato o certificato contraffatto o alterato, è punito con la reclusione sino a sei mesi.

Prog. 281. = C. pen. 418.

292. Chiunque, per indurre in errore l'Autorità, presenta ad essa un atto, attestato o certificato vero, attribuendolo falsamente a sè o ad altri, soggiace alla pena stabilita nell'articolo precedente.

CAPO V.

Delle frodi nei commerci, nelle industrie e negli incanti.

Prog. 282; Sardo 389; Tosc. 201; Parm. 484; Franc. 419; Austr. 482.

293. Chiunque, col diffondere false notizie o con altri mezzi fraudolenti, produce sul pubblico mercato, o nelle borse di commercio, un aumento o una diminuzione nei prezzi di salarii, derrate, merci, o titoli negoziabili sul pubblico mercato o ammessi nelle liste di borsa, è punito con la reclusione da tre a trenta mesi e con la multa da lire cinquecento a tremila.

Se il delitto sia commesso da pubblici mediatori o da agenti di cambio, la pena è della reclusione da uno a

ınni, della interdizione temporanea dai pubblici
ıstesa all'esercizio della professione, e della
ltre le lire mille.

Chiunque fa uso di misure o di pesi con
;a legale contraffatta o alterata, ove ne possa
ɜ pubblico o privato nocumento, è punito con
.sione sino ad un mese e con la multa sino a
to; e, se il colpevole ne faccia uso nell'esercizio
ubblico negozio, con la reclusione sino a tre
on la multa da lire cinquanta a cinquecento.
rcente un pubblico negozio colpevole di sem-
ɜtenzione di misure o di pesi con impronta
ɔontraffatta o alterata è punito con la multa
ire cinquecento.

Prog. 283; Sardo 392; Parm. 486; Reg. pontif. 336, 358; Austr. 199; Franc. 423, 479 e L. 22 luglio 1791.

. Chiunque, nell'esercizio del proprio com-
inganna il compratore, consegnandogli una
r un'altra, ovvero una cosa, per origine, qua-
ıantità, diversa da quella dichiarata o pattuita,
ɔ con la reclusione sino a sei mesi o con la
a lire cinquanta a tremila.
nganno concerna oggetti preziosi, la pena è
clusione da tre a diciotto mesi o della multa
lire cinquecento.

Prog. 284; come all'articolo precedente.

. Chiunque contraffà o altera i nomi, marchii o
istintivi delle opere dell'ingegno, ovvero dei
i di qualsiasi industria, o fa uso di tali nomi,
. o segni contraffatti o alterati, ancorchè da
punito con la reclusione da un mese a due anni
ı multa da lire cinquanta a cinquemila.
stessa pena soggiace chi contraffà o altera i
o modelli industriali, o fa uso di tali disegni
lli contraffatti o alterati, ancorchè da altri.
ıdice può ordinare che la sentenza di con-
ıia inserita in un giornale, da lui designato,
del condannato.

Prog. 285; Sardo 394; Parm. 478; Reg. pontif. 357; Leg. 30 agosto 1868, n. 4577; Franc. 425, L. 19 luglio 1793, 1 e seg.: D. 1, 7 germ. XIII, D. 5 febb 1810, 39 e seg., D. 28 marz 1852, L. 8 aprile 1854; Austr. 190, 467.

. Chiunque introduce nello Stato per farne
·cio, pone in vendita, o mette altrimenti in cir-
ıe opere dell'ingegno o prodotti di qualsiasi
:a, con nomi, marchii o segni distintivi contraf-
alterati, ovvero con nomi, marchii o segni
vi atti a indurre in inganno il compratore sul-
e o sulla qualità dell'opera o del prodotto, è
con la reclusione da un mese a due anni e con
a da lire cinquanta a cinquemila.

Prog. 286; Sardo 395; Parm. 479; Due Sic. 322, 323; Franc. 425, 426 e leggi citate nell'articolo precedente.

. Chiunque rivela notizie concernenti scoperte
ızioni scientifiche o applicazioni industriali,

Sardo 391; Franc. 418.

delle quali sia venuto a cognizione per ragione del suo stato od ufficio o della sua professione od arte, e che dovevano rimanere segrete, è punito, a querela di parte, con la reclusione sino a sei mesi e con la multa maggiore delle lire cento.

Se la rivelazione sia fatta a uno straniero non residente nel regno o ad un suo agente, la reclusione è da un mese ad un anno e la multa è superiore alle lire cinquecento.

Prog. 287; Sardo 402-404; Parm. 489; Est. 247-249; Due Sic. 222; Franc. 412, Legge 7 messid. II, L. 22 luglio 1791, tit. 2, 7. = C. pen. 207.

299. Chiunque, con violenza o minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da tre a dodici mesi e con la multa oltre le lire cento.

Se il colpevole sia persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa non è inferiore alle lire cinquecento.

Colui che per danaro o altra utilità, data o promessa a lui o ad altri, si astiene dal concorrere a detti incanti o licitazioni è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa da lire cento a duemila.

TITOLO VII.

Dei delitti contro l'incolumità pubblica.

Quasi tutte le disposizioni comprese in questo gruppo si trovavano anche nei due Codici precedenti, ma in massima parte erano disseminate fra le disposizioni concernenti i reati *contro la proprietà*.

I delitti in esame sono ripartiti dal Codice in tre Capi, nel primo dei quali si comprendono l'incendio, l'inondazione, la sommersione ed altri delitti di pericolo comune; nel secondo, i delitti contro la sicurezza dei mezzi di trasporto o di comunicazione; nel terzo, i delitti contro la sanità ed alimentazione pubblica.

V'ha poi il Capo IV che contiene disposizioni comuni ai Capi precedenti.

1. *Incendio, inondazione, sommersione, ed altri delitti di pericolo comune.*

Quanto all'incendio, il Codice ne dà prima la nozione riferendola ai casi ordinari e meno gravi; e poi considera quelli aggravati dall'essere l'incendio di maggiore pericolo alle persone e di danno speciale alla convivenza civile, perchè appiccati ad edificii abitati, ovvero di pubblica spettanza o di interesse generale (art. 300).

Delitto affine all'incendio, perchè minaccia gli stessi disastri, è il collocamento o l'esplosione di mine, torpedini od altre macchine esplodenti, ed il collocamento od accensione di materie infiammabili atte a distruggere edifizi e cose, semprechè l'agente abbia la prava volontà preordinata a siffatte distinzioni. Il Codice prevede quest'ipotesi nell'articolo 301 e l'assoggetta alle stesse sanzioni penali dell'incendio, perchè trae seco gli stessi disastri.

Col medesimo criterio distintivo nell'incendio, del pericolo alla sola proprietà o ben anche alle persone, il Codice prevede l'inondazione (art. 302); e delitto affine a questa, perchè può produrre l'esiziale rovescio delle acque sulle campagne e sui paesi adiacenti, è la dolosa rottura degli argini, delle dighe e delle altre opere destinate a pubblica difesa od a pubblico riparo contro le acque, che il Codice contempla nell'articolo 303.

L'articolo 304 accoglie il reato speciale della sommersione di navi o di edifici natanti, nel quale si comprende anche il fatto congenere dell'incendio.

Commettono poi o tentano di commettere questo delitto anche coloro i quali usano falsi segnali, accendendo, ad esempio, falsi fari sul mare, in mezzo alle secche ed agli scogli; ovvero spegnendo dolosamente i fari esistenti; o mettendo in opera altri artifizi nel malvagio divisamento di far succedere un naufragio. A questi fatti (conosciuti dalla scienza col nome di *falso faro*) provvede l'articolo 306.

Ultima forma di doloso attentato all'incolumità pubblica rispetto ai pericoli dell'acqua e del fuoco, è l'opera di colui che sottrae o rende altrimenti inservibili materiali, apparecchi o strumenti destinati ad estinguere un incendio, ovvero a rattenere od impedire un'inondazione o una sommersione, senza con ciò essere complice dell'uno o delle altre. In questo riguardo il Codice coll'articolo 307 riempie un vuoto che esisteva nei due Codici precedenti.

L'articolo 308 applica le norme e le pene stabilite pei fatti succennati anche a colui che commettendo un incendio, una esplosione, un'inondazione od una sommersione su edifici o su cose di sua proprietà, danneggia o espone a pericolo persone o cose altrui, qualora però egli abbia potuto ciò prevedere.

Nell'articolo 309 si dispone per un aumento di pena ove nei fatti concorra un pericolo alla vita altrui; e nell'articolo 310 si contiene una diminuzione pel caso di lieve danno.

L'articolo 311 prevede i fatti colposi in siffatta materia.

Conforme al principio generale adottato in tutto il Codice, non figura la circostanza diminuente dell'entità aritmetica del danno, tanto più che in questa materia il danno economico è un elemento accessorio del reato. Questa circostanza era preveduta dall'articolo 654 del Codice sardo e dell'articolo 432 del Codice toscano.

Il Codice sardo collocava tutte le ipotesi anzidette fra i reati *contro le persone e le proprietà* (art. 650-662), e il Codice toscano fra i reati *contro gli averi altrui per danneggiarli o distruggerli* (art. 429-447). Il Codice toscano però non prevedeva l'ipotesi del *falso faro*.

2. *Delitti contro la sicurezza dei mezzi di trasporto o di comunicazione.* Il Codice ha posto questi delitti sotto la rubrica di quelli *contro la pubblica incolumità* nella considerazione

(come si espresse il Ministro Zanardelli nella Relazione al Progetto del Codice attuale) « che il compromettere il servizio della ferrovia o dei telegrafi ha una potenza indeterminata di danno per il numero delle vite umane che possono essere sacrificate, per gli ingenti valori che possono andare distrutti e per lo spavento e la commozione che il fatto sussista nell'animo di ognuno ».

Le varie figure di questi delitti sono comprese negli articoli 312-317. Degli attentati contro le ferrovie trattano gli articoli 312, 313; l'articolo 314 si occupa del pericolo colposo di disastri ferroviari; il 315, dell'interruzione del servizio telegrafico.

Una novità importante è quella dello slancio di corpi contundenti o proiettili contro convogli in corso (art. 313 capov.), che è punito colla reclusione da un mese a cinque anni.

Altra novità non meno importante è quella dell'articolo 316 che alle strade ferrate ordinarie eguaglia ogni altra strada armata con rotaie metalliche ed esercitata col vapore o con qualsiasi motore meccanico, ed ai telegrafi i telefoni destinati a pubblico servizio.

Una terza novità è contenuta nell'articolo 317 a tutela della viabilità, sia per terra sia per acqua, da ogni specie di attentato, articolo che punisce colui, il quale maliziosamente e inopinatamente distruggendo o rendendo altrimenti inservibili e pericolose le comunicazioni, possa porre a repentaglio i commerci, e ciò che più importa, la sicurezza delle persone.

Il Codice toscano non si occupava dei reati contro il servizio telegrafico e degli attentati contro le ferrovie; non prevedeva che le opere dirette a provocare un disastro ferroviario ed il pericolo colposo di disastri ferroviari (art. 454, 455) e li classificava fra i reati *contro gli averi altrui per danneggiarli o distruggerli*. Il Codice sardo, pur prevedendo il pericolo colposo di disastri ferroviari e l'interruzione del servizio telegrafico, quanto agli attentati contro le ferrovie non trattava che delle sole opere dirette a provocare un disastro ferroviario; e tutte le dette ipotesi classificava fra i reati *contro le persone e le proprietà* (art. 657, 663, 667).

3. *Delitti contro la sanità e l'alimentazione pubblica.* La prima figura di questa specie particolare di delitti, è il corrompimento o l'avvelenamento doloso di acque potabili d'uso comune, ovvero di cose destinate alla pubblica alimentazione, ed è preveduta dall'articolo 318.

L'altra figura criminosa è quella delle frodi nella fabbricazione e nel commercio dei generi di prima necessità o di altri oggetti, dall'uso dei quali può derivare grave pregiudizio alla vita od alla salute delle persone, massime ove si tratti di sostanze alimentari o medicinali. Quattro sono le specie di questa figura criminosa: — il contraffare o adulterare in modo pericoloso alla salute sostanze medicinali od alimentari od altre cose destinate ad essere poste in commercio, ovvero il porre in commercio tali sostanze contraffatte od adulterate (art. 319); — il vendere sostanze alimentari od altre cose non contraffatte nè adulterate, ma pericolose alla salute, senza che il compratore conosca questo pericolo (art. 320); — il fatto di chi, essendo autorizzato alla vendita di sostanze medicinali, le somministra in ispecie, qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita (arti-

colo 321); — il porre in vendita o in commercio sostanze medicinali od alimentari, come genuine ma non pericolose alla salute (art. 322).

L'articolo 323 si occupa del fatto commesso per mera colpa; l'articolo 324 prevede un'aggravante nel prodotto pericolo alla vita delle persone; l'articolo 325 aumenta la pena pel caso in cui l'agente abusi di una professione o di un'arte soggetta a vigilanza per ragione di sanità pubblica.

La terza figura delittuosa si riferisce a colui il quale, mediante false notizie od altri mezzi fraudolenti, ha prodotto la deficienza o il rincaro di sostanze alimentari; e se ne occupa l'articolo 326.

Il Codice toscano prevedeva le sole ipotesi dei suddetti articoli 303-305, che collocava fra i delitti *contro la persona* (articoli 318, 319); ne faceva inoltre cenno l'articolo 138 del Regolamento di polizia punitiva, il quale altresì nell'articolo 137 prevedeva l'ipotesi del cennato articolo 322.

Il Codice sardo negli articoli 414-416, collocati fra i reati contro la pubblica sanità, contemplava soltanto le figure criminose degli articoli 320, 321 del Codice presente.

4. *Disposizioni comuni.* Un quarto Capo contiene, come ho detto più sopra, disposizioni comuni ai Capi precedenti, le quali formano oggetto degli articoli 327-330.

L'articolo 327 aumenta la penalità pel caso che dai fatti surriferiti derivi la morte di taluno od una lesione personale, come era aumentata nel Codice toscano (art. 436, 437, 445-447, 454-456) e nel Codice sardo (art. 660, 664). L'articolo 328 calcola come aggravanti le circostanze della notte e del tempo di pubbliche calamità, circostanze che non figuravano nei Codici precedenti. L'articolo 329 contiene un'altra aggravante, del pari mancante nei Codici toscano e sardo, la quale consiste nell'essere il colpevole « persona incaricata dei servizi, dei lavori o della custodia dei materiali indicati nel Titolo ». L'articolo 330 provvede all'ipotesi di un pericolo assai tenue, come vi provvedevano il Codice toscano (art. 432, 433, 439, 442-444) e il Codice sardo (art. 654, 658).

CAPO I.

Dell'incendio, della inondazione, della sommersione e di altri delitti di comune pericolo.

300. Chiunque appicca il fuoco a un edifizio o a costruzioni di qualsiasi natura, a prodotti del suolo non ancora staccati ovvero ad ammassi o depositi di materie combustibili, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La reclusione è da cinque a dieci anni, se il fuoco sia appiccato a edifizii destinati all'abitazione ovvero a edifizii pubblici o destinati a uso pubblico, a scopo di pubblica utilità o all'esercizio di un culto, ovvero a opifizii industriali, a depositi di merci o a sorgenti o depositi di materie infiammabili o esplosive, a cantieri, a veicoli di strade ferrate, a cave, a miniere o a foreste.

Prog. 288: Sardo 650-655, Tosc. 430-433; Parm. 119, 496, 497; Est. 520-525; Due Sic. 437-440, 444; Reg. pontif. 247, 250, 252, 254; Fr. 95, 434; Austr. 85, 166, 167, 169, 170. = C. pen. 308, 327, 366, n. 4; C. p. p. 139.

Prog. 289; Sardo 656; Tosc. 441; Parm. 119, 500; Est. 527; Due Sic. 441; Franc. 95, 435. = C. pen. 308, 327, 366, n. 4; C. p. p. 139.

301. Chiunque, a fine di distruggere in tutto o in parte edifizii o cose indicate nell'articolo precedente, colloca o fa esplodere mine, torpedini o altre opere o macchine esplodenti, ovvero colloca o accende materie infiammabili atte a produrre tale effetto, soggiace alle pene ivi rispettivamente stabilite.

Prog. 290; Sardo 659; Tosc. 445-447, 450; Parm. 502, 503; Est. 522; Due Sic. 442; Reg. pontif. 257, 258; Franc. 437 e L. 26 sett. e 6 ottobre 1791, 15; Austr. 318. = C. pen. 308, 327, 366; C. p. p. 140.

302. Chiunque cagiona un'inondazione è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Prog. 291; come all'articolo precedente.

303. Chiunque, rompendo argini o dighe, o altre opere destinate a comune difesa contro le acque o a comune riparo da infortunii, fa sorgere il pericolo di un'inondazione o di altro disastro, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se dal fatto derivi l'inondazione o altro disastro, si applica la disposizione dell'articolo precedente.

Prog. 292; Sardo 651, 658; Tosc. 442-444; Parm. 496, 501; Est. 521, 529-531; Due Sic. 438, 442, 444; Reg. pont. 248-250, 252, 255, 256; Franc. 434; Austr. 85, 166, 167, 169, 170. = C. pen. 308, 326; C. p. p. 139, 140.

304. Chiunque appicca il fuoco a navi o edifizii natanti di qualsiasi genere, ovvero ne cagiona la sommersione o il naufragio, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Sardo 650; Parm. 119; Est. 520; Due Sic. 437; Reg. pont. 247; Franc. 95, 134; Austr. 85, 166, 167. = C. pen. 308, 326, 327, 424; C. p. p. 139.

305. Quando alcuno dei fatti preveduti negli articoli precedenti sia commesso su opere, edifizii o depositi militari, arsenali, opifizii o navi dello Stato, la reclusione è da sette a quindici anni.

Prog. 293. = C. pen. 327, 366.

306. Chiunque, distruggendo, rimovendo o facendo mancare in qualsiasi modo le lanterne o altri segnali, o adoperando falsi segnali o altri artifizii, fa sorgere il pericolo di naufragio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Qualora segua la sommersione o il naufragio di una nave, si applicano, secondo i casi, le disposizioni dei due articoli precedenti.

Prog. 295. = C. pen. 366.

307. Chiunque, per impedire l'estinzione di un incendio o le opere di difesa contro un'inondazione, una sommersione od un naufragio, sottrae, occulta o rende inservibili materiali, apparecchi o altri mezzi destinati all'estinzione o alla difesa, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Prog. 296; Sardo 652; Tosc. 438; Est. 422; Due Sic. 439, 444; Reg. pont. 252; Fr. 434; Austr. 85, 167 e seg. = C. pen. 327, 366; C. p. p. 139.

308. Le disposizioni degli articoli dal 300 al 305 si applicano anche a colui che, commettendo su edificii o cose di sua proprietà alcuno dei fatti preveduti negli articoli medesimi, danneggia o espone a pericolo

persone, o cose altrui della specie indicata nei detti articoli.

Se il fatto sia diretto al fine preveduto nell'articolo 414, la pena è aumentata da un sesto ad un terzo.

309. Quando alcuno dei fatti preveduti negli articoli precedenti abbia prodotto pericolo per la vita delle persone, la pena in essi stabilita è aumentata della metà.

Sardo 660; Tosc. 445-447; Est. 526, 532, 533; Due Sic. 442; Regol. pontif. 251, 259-261; Franc. 434, 437; Austr. 86. = C. pen. 366.

310. Nei casi preveduti negli articoli precedenti, se la cosa sia di lieve entità e non sia stata esposta a danno alcun'altra cosa o a pericolo alcuna persona, invece delle disposizioni contenute negli stessi articoli si applicano quelle dell'articolo 424.

Sardo 654; Tosc. 432, 433; Est. 523; Reg. pont. 250, 254; Austr. 85. = C. pen. 366.

311. Chiunque, per imprudenza o negligenza, o per imperizia nella propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, cagiona un incendio od un'esplosione, un'inondazione, una sommersione od un naufragio, una rovina o altro disastro di comune pericolo, è punito con la detenzione sino a trenta mesi e con la multa sino a lire mille.

Se dal fatto derivi pericolo per la vita delle persone, la detenzione è da sei mesi a cinque anni e la multa da lire trecento a tremila; e, se derivi la morte di alcuno, la detenzione è da uno a dieci anni e la multa è superiore alle lire mille.

Prog. 297; Sardo 662; Tosc. 440, 441, 444, 447; Parm. 498, 499; Est. 528; Due Sic. 450; Franc. 458; Austr. 169, 170, 336, 434-459. = C. pen. 366; C. p. p. 139.

CAPO II.

Dei delitti contro la sicurezza dei mezzi di trasporto o di comunicazione.

312. Chiunque, ponendo oggetti sopra una strada ferrata, o chiudendo o aprendo le comunicazioni dei binarii, o facendo segnali falsi, o in qualsiasi altro modo fa sorgere il pericolo di un disastro, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il disastro avvenga, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni.

Prog. 298; Sardo 657; Tosc. 454-456; Leg. 20 marzo 1865, n. 2248 sui lavori pubblici 301-318; Austr. 85-88, 432. = C. pen. 316, 327, 366.

313. Chiunque danneggia una strada ferrata, o le macchine, i veicoli, gli strumenti o altri oggetti o apparecchi che servono all'esercizio di essa, è punito con la reclusione da un mese a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace chi lancia corpi contundenti o proiettili contro convogli in corso.

Prog. 299. = C. pen. 316, 327, 366.

Prog. 301; Sardo 663; Tosc. 455, 456; L. 20 marzo 1865, n. 2248 sui lavori pubblici 301-318; Austr. 87, 88. = C. pen. 316, 366.

314. Chiunque, per imprudenza o negligenza, o per imperizia nella propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, fa sorgere il pericolo di un disastro sulle strade ferrate, è punito con la detenzione da tre a trenta mesi e con la multa da lire cinquanta a tremila; e con la detenzione da due a dieci anni e con la multa superiore alle lire tremila, se il disastro avvenga.

Prog. 302; Sardo 667; P. p. 140; L. 23 giugno 1853, n. 1563 sulla privativa dei telegrafi 1, 2, 8; Austr. 89, 432. = C. pen. 316, 327, 366.

315. Chiunque danneggia le macchine, gli apparecchi o i fili telegrafici, o cagiona la dispersione delle correnti, o in qualsiasi altro modo interrompe il servizio dei telegrafi, è punito con la reclusione da un mese a cinque anni.

C. pen. 327, 366.

316. Per gli effetti della legge penale, alle strade ferrate ordinarie è equiparata ogni altra strada armata con rotaie metalliche ed esercitata col vapore o con qualsiasi motore meccanico.

Per gli stessi effetti, sono equiparati ai telegrafi i telefoni destinati ad un servizio pubblico.

L. 20 marzo 1865, n. 2248 sui lavori pubblici. = C. pen. 302, 327, 366.

317. Fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, chiunque, in qualsiasi modo, distrugge, in tutto o in parte, o rende altrimenti inservibili vie od opere destinate alle pubbliche comunicazioni per terra o per acqua, ovvero rimuove, a tal fine, gli oggetti destinati alla sicurezza delle medesime, è punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni; e da tre a dodici anni, se il fatto produca pericolo per la vita delle persone.

CAPO III.

Dei delitti contro la sanità ed alimentazione pubblica.

Prog. 303; Tosc. 355 e Reg. pol. pun. 138. = C. pen. 323, 327, 366.

318. Chiunque, corrompendo o avvelenando acque potabili d'uso comune o sostanze destinate alla pubblica alimentazione, pone in pericolo la salute delle persone è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Prog. 304; Sardo 414-416; Tosc. 356, 357; Parm. 295-297, 302; Reg. pont. 243, 244, 246; Leg. 20 marzo 1865, n. 2248 sulla sanità pubblica 1, 3, 6, 8, 15-17, 19, 28-31 e Reg. id. 6 settembre 1874, n. 2120 52-55; Austr. 346, 347, 349, 399, 403-405, 407, 408. = C. pen. 323, 325, 327, 366.

319. Chiunque contraffà o adultera in modo pericoloso alla salute sostanze alimentari o medicinali o altre cose destinate a essere poste in commercio, ovvero pone in vendita o mette altrimenti in commercio tali sostanze o cose contraffatte o adulterate, è punito con la reclusione da un mese a cinque anni e con la multa da lire cento a cinquemila.

320. Chiunque pone in vendita sostanze alimentari o altre cose non contraffatte nè adulterate, ma pericolose per la salute, senza che questo pericolo sia noto al compratore, è punito con la reclusione sino a sei mesi e con la multa da lire cento a tremila.

Prog. 305; Sardo 416; Tosc. 356; Parm. 295, 302; Due Sic. 400; Regol. pontif. 244, 246; L. 20 marzo 1865, n. 2248 15, 19 e Reg. id. 9 settemb. 1874, n. 2120 52-55. = C. pen. 323, 325, 327.

321. Chiunque, essendo autorizzato alla vendita di sostanze medicinali, le somministra in ispecie, qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa da lire cinquanta a cinquecento.

Cod. pen. 323, 327, 366.

322. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine, ma non pericolose per la salute, è punito con la reclusione sino ad un mese e con la multa da lire cinquanta a cinquecento.

Prog. 306; Reg. poliz. pun. tosc. 137. = C. p. 325. 366.

323. Quando alcuno dei fatti preveduti nei precedenti articoli sia commesso per imprudenza o negligenza, o per imperizia nella propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, il colpevole è punito:

Prog. 307. = C. pen. 366.

1° con la detenzione da un mese ad un anno e con la multa sino a lire mille, nel caso preveduto nell'art. 318;

2° con la detenzione sino a tre mesi e con la multa sino a lire cinquecento, nei casi preveduti nell'articolo 319;

3° con la detenzione sino ad un mese o con la multa sino a lire cento, nei casi preveduti negli articoli 320 e 321.

324. Quando alcuno dei fatti preveduti negli articoli precedenti produca pericolo per la vita delle persone, le pene ivi stabilite sono aumentate della metà.

Cod. pen. 366.

325. Quando il colpevole di alcuno dei delitti preveduti negli articoli 319, 320 e 322 commetta il fatto abusando di una professione sanitaria o di un'altra professione o arte soggetta a vigilanza per ragione di sanità pubblica, la pena è:

Cod. pen. 327, 366

1° della reclusione da sei mesi a sei anni e della multa non inferiore a lire cento, nel caso preveduto nell'articolo 319;

2° della reclusione da tre mesi ad un anno e della multa da lire cinquecento a cinquemila, nel caso preveduto nell'articolo 320;

3° della reclusione da uno a sei mesi e della multa da lire duecento a mille, nel caso preveduto nell'articolo 322.

La condanna per alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti ha sempre per effetto la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte, che abbia servito di mezzo a commetterlo, per un tempo pari a quello della reclusione o della detenzione che è inflitta.

Prog. 309. = C. pen. 366.

326. Chiunque, con false notizie o altri mezzi fraudolenti, produce la deficienza o il rincaro di sostanze alimentari è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinquecento a cinquemila; alle quali pene è aggiunta la interdizione temporanea dai pubblici ufficii, estesa all'esercizio della professione, se il colpevole sia un pubblico mediatore.

CAPO IV.

Disposizioni comuni ai capi precedenti.

Prog. 310; Sardo 660, 664; Tosc. 436, 437, 445-447, 454-456; Est. 526, 532, 533; Due Sic. 442; Reg. pontif. 251, 259-261; Franc. 434, 437; Austr. 86, 88. = C. pen. 366.

327. Salvo quanto è disposto negli articoli 366, numero 4°, e 373, se da alcuno dei fatti preveduti negli articoli dal 300 al 306, 308, 312, 313, e dal 315 al 321 e 325 derivi la morte od una lesione personale di alcuno, le pene ivi stabilite sono raddoppiate se derivi la morte, e sono aumentate da un terzo alla metà se derivi lesione personale; ma la reclusione non può essere inferiore, nel primo caso, ai cinque anni, e, nel secondo caso, ai tre mesi.

Se dal fatto derivi la morte di più persone o anche la morte di una sola e la lesione di una o più, la reclusione non può essere inferiore ai dieci anni; e ove sia già superiore a questa durata, può estendersi sino al massimo legale. Se derivi lesione personale di più persone, la reclusione non può essere inferiore a sei mesi; e, ove la reclusione sia già superiore ai cinque anni, può estendersi a quindici anni.

Prog. 311. = C. pen. 366.

328. Quando alcuno dei delitti preveduti nei primi due capi del presente titolo sia commesso di notte, ovvero in tempo di comune pericolo, di calamità o commozioni pubbliche, la pena è aumentata di un terzo.

Prog. 312. = C. pen. 366.

329. Quando alcuno dei delitti preveduti nel presente titolo sia commesso da persona incaricata dei servizii, dei lavori o della custodia dei materiali in esso indicati, le pene ivi stabilite sono aumentate da un sesto ad un terzo.

330. Quando nei delitti preveduti nei due primi :api del presente titolo il pericolo derivato dal fatto ;ia assai tenue, ovvero se il colpevole siasi adope- :ato efficacemente a impedirne o a limitarne le con- ;eguenze, la pena può essere diminuita da uno a due erzi.

Prog. 313; Sardo 654, 658; Tosc. 432, 433, 442-444; Parm. 501; Est. 523, 529-531; Due Sic. 422, 444; Reg. pont. 250, 254-256; P. p. 140; Austr. 85. = Cod. pen. 366.

TITOLO VIII.

Dei delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie.

Il Codice riunisce in un solo Titolo, a somiglianza del Codice oscano, coloro che commettono fatti *contro il buon costume* e *ontro l'ordine della famiglia;* e nel determinare le diverse gure criminose si è ispirato (scrisse il Ministro Zanardelli nella Relazione al Progetto) « al concetto fondamentale che, se occorre da un lato reprimere severamente i fatti dai quali può erivare alla famiglia un danno evidente ed apprezzabile o he sono contrari alla pubblica decenza, d'altra parte occorre ltresì che il legislatore non invada il campo della moralità ».)uindi sono incriminati soltanto quei fatti che si estrinsecano oi caratteri della violenza, dell'ingiuria, della frode o dello candalo; non le azioni che manchino di quei caratteri, e l'in- agine delle quali farebbe trascendere oltre i giusti confini opera legislativa. Il Codice tace pertanto intorno agli atti di bidine contro natura, che sono compresi fra quelli che si endono incriminabili per la violenza o per l'età delle persone on cui furono commesse (violenza presunta), o per la loro ubblicità, senza però ch'essi siano in alcun modo nominati er farne oggetto di speciali disposizioni.

I delitti contro il buon costume e l'ordine della famiglia, ono, secondo il Codice, i seguenti: — la violenza carnale, la orruzione di minorenni e l'oltraggio al pudore; — il ratto; — l lenocinio; — l'adulterio; — la bigamia; — la supposizione : la soppressione d'infante.

1. *Violenza carnale, corruzione di minorenni, oltraggi al udore.*

La *violenza carnale* è preveduta dall'articolo 331 con la for- nola felicissima: *il costringimento di una persona dell'uno o lell'altro sesso a congiunzione carnale.* Alla violenza *vera* e *ropria* uguaglia nella pena anche la violenza *presunta*, la uale si verifica colla congiunzione carnale di una persona del- 'uno o dell'altro sesso che, per una ragione qualsiasi, è incapace li consenso. Questa figura di reato aveva nel Codice penale to- cano lo stesso nome (art. 280); e dal Codice sardo era chia- nata *stupro violento* (art. 489).

Gli atti di libidine che si esercitano senza il consenso della 'ittima, cioè in alcuna delle maniere cennate, ma che nè per ;li effetti, nè per gli intendimenti del colpevole corrispondono llo stupro, ossia ad una vera e propria congiunzione carnale d almeno a un tentativo di essa, costituiscono, secondo l'arti- :olo 333, conformemente all'articolo 282 del Codice toscano, n delitto diverso, con pena d'assai minore di quella commi- ata dall'articolo precedente, poichè gli atti in quest'ultimo

preveduti, cominciando dalla deflorazione, che vi è pure compresa, sono produttivi di conseguenze assai più gravi.

La pena, come esige la natura delle cose, si aggrava, rispetto all'uno ed all'altro dei delitti suindicati, per l'iniquo abuso che il colpevole abbia fatto di alcune sue particolari qualità o funzioni, le quali avrebbe dovuto usare a proteggere una persona, e che invece rivolse turpemente contro di essa (art. 332, 333, capoverso).

È pure aggravato il fatto quando sia commesso col simultaneo concorso di due o più persone (art. 334).

L'art. 335 contempla la *corruzione di minorenni*, la quale consiste nel *corrompere* una persona minore di sedici anni mediante *atti di libidine*, corruzione che (secondo si espresse il Ministro Zanardelli nella Relazione del Progetto), dev'essere *effettiva*.

L'articolo 336 riguarda l'azione penale pei fatti preindicati, che rende *privata*, fuorchè nel caso che il fatto abbia prodotto la morte della vittima, o sia stato accompagnato da altro delitto che importi una pena restrittiva della libertà personale non minore di trenta mesi, per cui si deve procedere d'ufficio; — o che sia stato commesso in luogo pubblico od esposto al pubblico; — che sia stato commesso con abuso della patria podestà o dell'autorità tutoria.

La querela non è però ammessa trascorso un anno dal giorno in cui il reato fu commesso o ne ebbe notizia chi abbia diritto di presentare la querela stessa invece dell'offeso.

Si fa luogo alla remissione, ma non produce effetto se è fatta dopo che fu aperto il dibattimento. La remissione, però, non è più ammessa dopo che fu aperto il dibattimento.

Pei Codici toscano e sardo l'azione penale era *pubblica*.

L'articolo 337 si occupa dell'*incesto*, che dichiara punibile solo nel caso in cui l'incestuosa relazione sia tenuta in modo che ne derivi pubblico scandalo.

Gli articoli 338, 339 sono intesi a reprimere ogni altra offesa al pudore commessa con scritture, disegni od altri oggetti osceni, sotto qualunque forma distribuiti od offerti in vendita.

2. *Ratto*. Il rapimento o la ritenzione violenta o fraudolenta della donna per fine di libidine o per fine di matrimonio, costituisce il ratto *vero* e *proprio*, la perseguibilità del quale è indipendente dal fatto che il rapitore abbia o non abbia raggiunto lo scopo a cui intendeva.

Quattro sono le ipotesi di ratto prevedute dal Codice, e cioè: — il ratto di donna maggiorenne od emancipata, con violenza, minaccia od inganno (art. 340); — il ratto di minorenne con gli stessi mezzi per fine di libidine o di matrimonio, o di una donna coniugata per fine di libidine (art. 341); — il ratto di minorenne col suo consenso (art. 341, primo capoverso); — il ratto di persona inferiore ai dodici anni, quand'anche commesso senza alcuno dei mezzi suddetti (articolo 341, ultimo capoverso).

Vi sono però due casi nei quali il rapitore è colpito di pena più lieve per quantità o per qualità. Il primo, quando metta volontariamente in libertà la donna rapita, restituendola alla casa da cui la sottrasse od a quella della famiglia, ovvero collocandola in altro luogo sicuro a disposizione della famiglia stessa senza aver commesso alcun atto di libidine (art. 342).

Il secondo caso si ha quando il ratto si commetta per fine di matrimonio (art. 343). Nella prima ipotesi è diminuita la pena della reclusione; nella seconda, alla reclusione *può* sostituirsi la detenzione; sostituzione facoltativa potendo accadere che anche il fine di matrimonio celi una perfidia, come quando sia suggerita dall'ingorda brama di lucro.

Anche pel ratto, contrariamente ai Codici toscano e sardo, l'azione penale è privata; ma la querela non è più ammessa, trascorso un anno dal giorno in cui fu commesso il fatto, o ne ebbe notizia colui che abbia diritto di presentare la querela stessa invece dell'offeso (art. 344).

Del pari pel ratto, come è disposto per la violenza carnale e per la corruzione di minori, la remissione non produce effetto se fatta dopo che fu aperto il dibattimento (art. 344, capoverso).

3. *Lenocinio.* Quanto al lenocinio, il Codice negli articoli 345, 346, distingue l'ipotesi dell'*eccitamento* da quella del semplice *favoreggiamento* alla prostituzione, coordinandovi quale aggravante nella prima, la circostanza dell'*abitualità* o *del fine di lucro.* L'una e l'altra forma non hanno vita se non in quanto abbiano per oggetto una persona di età minore, fatta eccezione per il caso speciale preveduto dall'articolo 347, in cui colpevoli siano gli ascendenti, gli affini in linea retta ascendentale, il marito, o il tutore, nel qual caso il soggetto passivo può essere anche maggiorenne.

Prima ipotesi del lenocinio è l'eccitamento alla corruzione od alla prostituzione, che è preveduto dall'articlo 345, il quale fa astrazione dall'abitualità e dallo scopo venale. Ma il delitto diviene più grave se vi concorra l'abitualità od il fine di lucro, ed inoltre la persona su cui è commesso sia minore di dodici anni, o se siasi adoperato inganno, o se l'eccitamento venga da ascendenti, o da altra delle persone suindicate.

Segue l'ipotesi del *favoreggiamento.* Questa ipotesi, meno grave della precedente, è preveduta dall'articolo 346.

Tanto nell'eccitamento quanto nel favoreggiamento, l'agente deve avere lo scopo di *servire alla libidine altrui.*

L'ipotesi dell'articolo 346 era ignota al Codice toscano.

L'azione penale è pubblica, fuorchè nel caso in cui il colpevole sia il marito. In questa ipotesi si procede solo a querela della moglie; ma se questa è minorenne, la querela può essere presentata da colui il quale, ov'ella fosse nubile, avrebbe sopra di lei la podestà patria o l'autorità tutoria (art. 348).

4. *Disposizioni comuni ai delitti predetti.* Il Codice in un Capo speciale, il quarto, comprende quattro disposizioni che sono comuni ai reati anzidetti.

La prima è oggetto dell'articolo 349, il quale, estendendo le disposizioni dell'articolo 423 del Codice sardo che le limitava al solo lenocinio, priva della podestà patria o dell'autorità tutoria gli ascendenti ed i tutori che abbiano commesso una violenza carnale od altro delitto congenere.

La seconda è compresa nell'articolo 350, il quale statuisce una diminuzione di pena pel caso in cui il fatto sia stato commesso sulla persona di una pubblica meretrice.

La terza aumenta la penalità quando alla persona offesa derivi la morte od una lesione (art. 351).

La quarta si trova nell'articolo 352, secondo il quale v'è l'impunità nell'ipotesi che il colpevole contragga matrimonio

colla vittima prima che sia pronunciata la condanna; e in tal caso il procedimento cessa per tutti coloro che hanno avuto parte nel delitto. Se poi il matrimonio ebbe luogo dopo la condanna cessa l'esecuzione e cessano gli effetti penali di questa.

5. *Adulterio.* L'adulterio commesso dalla moglie è l'adulterio vero e proprio (art. 353); l'adulterio commesso dal marito è quello che la dottrina chiama *concubinato* (art. 354).

Quanto alle condizioni onde perseguire l'adulterio commesso dal marito, il Codice esige che la concubina sia tenuta dal marito o nella stessa casa coniugale o notoriamente altrove.

Nei riguardi della pena, è la medesima pel marito e per la moglie; come pure è uguale per la moglie adultera e pel correo; è minore per la concubina.

Ove al tempo in cui fu commesso l'adulterio fosse intervenuta legale separazione fra i coniugi, o se l'un coniuge si trovasse abbandonato dall'altro, è questa una circostanza attenuante per cui si diminuisce di molto la pena (art. 355).

Quanto all'azione penale, essa è privata, a querela del marito o della moglie, querela che si estende necessariamente al correo dell'adultera ed alla concubina; ma per non perpetuare le incriminazioni fra coniugi, è disposto che la querela non sia più ammessa dopo tre mesi dal giorno in cui il coniuge offeso ebbe notizia del fatto; come non è ammessa la querela del coniuge per colpa del quale sia stata pronunciata sentenza di separazione personale. Ciò tutto è compreso nell'articolo 356.

Se la legge rimette al beneplacito del coniuge tradito di vendicare l'onta ricevuta, non gli potrebbe permettere di esercitare questa facoltà quando se ne fosse reso indegno. Perciò l'articolo 357, ai numeri 1, 2 dichiara l'impunibilità quando la moglie provi che il marito querelante, da non oltre cinque anni commise adulterio, o l'ha costretta a prostituirsi, o ne ha eccitata o favorita la prostituzione; — o se il marito provi che la moglie querelante ha commesso, nel tempo suddetto, adulterio.

Stabilito l'adulterio reato d'azione privata, doveva conseguirne necessariamente la cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali mercè la remissione. Ciò è stabilito dall'art. 358, il quale, troncando il dubbio che si era sollevato nell'interpretazione del Codice sardo, alla remissione eguaglia la morte del coniuge querelante.

6. *Bigamia.* L'essenza del reato di bigamia consiste, non tanto nella scienza o coscienza che ha il bigamo di essere già coniugato, ma anche, e sopratutto, nella validità del precedente matrimonio. Questa nozione giuridica di siffatto maleficio è accolta nell'articolo 359 del Codice, dove, rigettata la formola poco felice del Codice del 1859 (art. 488) e quella pure imperfetta del Codice toscano (art. 296), si dichiara colpevole di bigamia chiunque, *essendo legato da valido matrimonio, ne contrae un altro.*

La singolarità di tale delitto ha consigliato di stabilire pel medesimo una regola particolare di prescrizione, la quale rimuove i dubbi e le controversie che potrebbero sorgere su questo argomento. Perciò nell'articolo 360 si dispone, conformemente al Codice penale toscano (art. 297), che nella bigamia, trattandosi di un reato permanente, la prescrizione decorra dal giorno in cui uno dei due matrimonii sia stato sciolto, o sia stato dichiarato nullo il secondo per bigamia.

7. *Supposizione o soppressione d'infante.* Lo stato civile delle persone è il fondamento delle famiglie. Onde, quei fatti, per i quali esso venga dolosamente alterato, si considerano dal Codice come delitti *contro l'ordine delle famiglie.* I possibili modi coi quali si può violare il diritto allo stato di famiglia si comprendono dal Codice, nell'articolo 361, nelle seguenti tre ipotesi: — nell'*occultare;* — nel *cambiare;* — nel *supporre* un infante. E quando in alcuno di questi tre fatti si ravvisi il fine di procurare uno stato di famiglia a chi non vi ha il diritto, o di toglierlo a colui al quale appartiene, allora si ha il delitto preveduto nel Capo VII di questo Titolo, salve, naturalmente, le pene del falso, ove ne concorrano gli estremi.

Tra i casi di soppressione o di occultamento di stato, vi ha quello di deporre un infante legittimo in un ospizio di trovatelli od in altro istituto di pubblica beneficenza, o di presentarvelo occultandone lo stato. Questa ipotesi è preveduta dall'articolo 362.

In ogni caso però in cui i fatti siano commessi nel fine di salvare l'onore proprio, della moglie, della madre, della discendente, della figlia adottiva o della sorella, ovvero nel fine di evitare sovrastanti sevizie, allora il fatto diventa assai scusabile e si applica una pena più lieve per la specie e per la durata (art. 363).

CAPO I.

Della violenza carnale, della corruzione di minorenni e dell'oltraggio al pudore.

331. Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona dell'uno o dell'altro sesso a congiunzione carnale è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con persona dell'uno o dell'altro sesso, la quale al momento del fatto:

1° non abbia compiuto gli anni dodici;

2° non abbia compiuto gli anni quindici, se il colpevole ne sia l'ascendente, il tutore o l'institutore;

3° essendo arrestata, o condannata, sia affidata al colpevole per ragione di trasporto o di custodia;

4° non sia in grado di resistere, per malattia di mente o di corpo o per altra causa indipendente dal fatto del colpevole, ovvero per effetto di mezzi fraudolenti da esso adoperati.

Prog. 314; Sardo 489, 490, modificati per le Prov. merid.; Tosc. 280, 281, 283, 285; Parm. 368, 369; Est. 425-427; Due Sic. 333-335, 339; Reg. pontif. 168-171, 174; Fr. 332; Austr. 125-127. = C. pen. 331, 349-352.

332. Quando alcuno dei fatti preveduti nella prima parte e nei numeri 1° e 4° del capoverso dell'articolo precedente sia commesso con abuso di autorità, di fiducia o di relazioni domestiche, il colpevole è punito, nel caso preveduto nella prima parte, con la reclusione da sei a dodici anni; e, negli altri casi, con la reclusione da otto a quindici anni.

Prog. 316; Sardo 491; Parm. 370; Est. 428, 429; Due Sic. 339; Reg. pontif. 172; Franc 333; Austr. 130. = C. p. 349-352.

Prog. 315; Tosc. 282, 285. = Cod. pen. 349-352.

333. Chiunque, usando dei mezzi o profittando delle condizioni o delle circostanze indicate nell'articolo 331, commette su persona dell'uno o dell'altro sesso atti di libidine, che non siano diretti al delitto preveduto in detto articolo, è punito con la reclusione da uno a sette anni.

Se il fatto sia commesso con abuso di autorità o di fiducia o di relazioni domestiche, la reclusione, in caso di violenza o minaccia, è da due a dieci anni; e, nei casi preveduti nei numeri 1° e 4° del capoverso dell'articolo 331, è da quattro a dodici anni.

Come nell'art. 332.

334. Quando alcuno dei fatti preveduti negli articoli precedenti sia commesso col simultaneo concorso di due o più persone, le pene in essi stabilite sono aumentate di un terzo.

Prog. 317; Sardo 421, 422; Parm. 372; Est. 442, 444; Due Sic. 344; Reg. pontif. 181-183; Art. agg. per le Prov. merid. 500; D. R. 15 febb. 1860 sulla prostituz.; Franc. 334; Austr. 128, 504. = C. pen. 349.

335. Chiunque, mediante atti di libidine, corrompe una persona minore dei sedici anni è punito con la reclusione sino a trenta mesi e con la multa da lire cinquanta a millecinquecento.

Se il delitto sia commesso con inganno, ovvero se il colpevole sia un ascendente della persona minore o se a lui sia affidata la cura, l'educazione, l'istruzione, la vigilanza o la custodia, anche temporanea, di essa, la pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire cento a tremila.

Prog. 318.

336. Per i delitti preveduti nei precedenti articoli non si procede che a querela di parte; ma la querela non è più ammessa trascorso un anno dal giorno in cui il fatto fu commesso o ne ebbe notizia chi abbia diritto di presentare la querela stessa in vece dell'offeso.

La remissione non produce effetto se fatta dopo che fu aperto il dibattimento.

Si procede d'ufficio quando il fatto:

1° abbia cagionato la morte della persona offesa, o sia accompagnato da altro delitto per cui sia stabilita una pena restrittiva della libertà personale per un tempo non inferiore ai trenta mesi e si debba procedere d'ufficio;

2° sia commesso in luogo pubblico o esposto al pubblico;

3° sia commesso con abuso della patria podestà o dell'autorità tutoria.

Prog. 319; Sardo 481, abrogato per le Prov. merid.; Tosc. 294, 295; Est. 416-418; Regol. pontif. 177, 178; Austr. 131, 501. = C. pen. 347.

337. Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, tiene incestuosa relazione con un discendente o ascendente, anche illegittimo, o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello,

sia germano, sia consanguineo od uterino, è punito con la reclusione da diciotto mesi a cinque anni e con a interdizione temporanea dai pubblici ufficii.

338. Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, offende il pudore o il buon costume, con atti commessi in luogo pubblico o esposto al pubblico, è punito con la reclusione da tre a trenta mesi.

Prog. 320; Sardo 420; Tosc. 301; Parm. 366, 367; Due Sic. 345; Reg. pont. 184, 185, 187; Art. 500 aggiunto per le Prov. merid.; Franc. 320; Austr. 500, 516.

339. Chiunque offende il pudore con scritture, disegni o altri oggetti osceni, sotto qualunque forma distribuiti o esposti al pubblico od offerti in vendita, è punito con la reclusione sino a sei mesi e con la multa da lire cinquanta a mille.

Se il fatto sia commesso a fine di lucro, la reclusione è da tre mesi ad un anno e la multa da lire cento a duemila.

Prog. 321; Tosc. 302.

CAPO II.

Del ratto.

340. Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, sottrae o ritiene, per fine di libidine o di matrimonio, una donna maggiore di età od emancipata, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Prog. 322; Sardo 493, 495; Tosc. 284, 285; Parm. 391, 392; Est. 436, 438; Due Sic. 336, 337; Franc. 355; Austr. 76, 96. = C. pen. 342, 344, 350-353.

341. Chiunque, con violenza, minaccia od inganno, sottrae o ritiene, per fine di libidine o di matrimonio, una persona di età minore, ovvero per fine di libidine una donna coniugata, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Se la persona minore sia sottratta o ritenuta senza violenza, minaccia o inganno, ma col suo consenso, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni.

Se la persona rapita non abbia compiuto gli anni dodici, il colpevole è punito, ancorchè non faccia uso di violenza, minaccia o inganno, con la reclusione da tre a sette anni.

Prog. 323; Sardo 494, 495; Tosc. 286, 287; Parm. 391, 392; Est. 437, 438; Due Sic. 337; L. 22 dic. 1873, n. 1733 sull'impiego dei fanciulli; Franc. 354, 355; Austr. 97. = C. pen. 342, 344, 350-352.

342. Quando il colpevole di alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti, senza aver commesso alcun atto di libidine, restituisca volontariamente in libertà la persona rapita, riconducendola alla casa onde la tolse o a quella della famiglia di lei, o collocandola in altro luogo sicuro a disposizione della famiglia stessa, la reclusione è da un mese ad un anno, nel caso dell'articolo 340, e, rispettivamente, da sei mesi a tre anni, e da uno a cinque anni, nei casi dell'articolo 341.

Prog. 325; Sardo 496; Parm. 393; Est. 439; Due Sicilie 336.

Prog. 326.

343. Se alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti sia commesso a solo fine di matrimonio, alla reclusione può essere sostituita la detenzione.

Prog. 327.

344. Per i delitti preveduti negli articoli precedenti non si procede che a querela di parte; ma la querela non è più ammessa trascorso un anno dal giorno in cui il fatto fu commesso o ne ebbe notizia chi abbia diritto di presentare la querela stessa in vece dell'offeso.

La remissione non produce effetto se fatta dopo che fu aperto il dibattimento.

CAPO III.

Del lenocinio.

Prog. 328; Sardo 421, 422; Tosc. 300; Parm. 372; Est. 442, 444, 446; Due Sic. 344; Reg. pontif. 181-183; Art. 500 agg. per le Provincie meridionali; Reg. 15 febb. 1860 sulla prostituzione; Franc. 334; Austr. 128, 129, 132, 138, 332, 504, 505. = C. pen. 349.

345. Chiunque, per servire all' altrui libidine, induce alla prostituzione una persona di età minore, o ne eccita la corruzione, è punito con la reclusione da tre a trenta mesi e con la multa da lire cento a tremila.

La reclusione è da uno a sei anni e la multa non è inferiore a lire cinquecento, se il delitto sia commesso:

1° sopra persona che non abbia compiuto gli anni dodici;

2° con inganno;

3° da ascendenti, da affini in linea retta ascendentale, dal padre o dalla madre adottivi, dal marito, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore sia affidato per ragione di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, anche temporanea;

4° abitualmente o a fine di lucro.

Concorrendo più di una delle suaccennate circostanze prevedute sotto numeri diversi, la reclusione è da due a sette anni, e la multa non è minore delle lire mille.

Prog. 329; come nell'articolo precedente.

346. Chiunque, per servire all'altrui libidine, favorisce o agevola la prostituzione o la corruzione di una persona minorenne, nei modi o nei casi indicati nel primo capoverso dell'articolo precedente, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire trecento a cinquemila; e, nel caso preveduto nel secondo capoverso, la reclusione è da sei mesi a tre anni e la multa da lire cinquecento a seimila.

Prog. 330; Sardo 422; Tosc. 300; Parm. 372; Est. 444, 446; Reg. pontif. 183; Franc. 334; Austr. 120, 132, 133, 332, 505. = C. pen. 349.

347. L'ascendente, l'affine in linea ascendentale, il marito o il tutore, che con violenza o minaccia costringe a prostituirsi il discendente o la moglie, ancorchè maggiorenni, o il minore sottoposto alla sua tutela, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

l'ascendente o il marito induca con inganno alla
ituzione il discendente o la moglie, maggiorenni,
:lusione è da trenta mesi a cinque anni.

8. Quando il colpevole di alcuno dei delitti pre-
:i negli articoli precedenti sia il marito, non si
de che a querela della moglie; e, se questa sia
renne, anche a querela di colui che, ove ella fosse
e, avrebbe sopra di lei la podestà patria o l'auto-
utoria.

Prog. 331; Sardo 424; Tosc. 300; Austr. 511.

condanna ha per effetto la perdita della podestà
ale.

CAPO IV.

Disposizioni comuni ai capi precedenti.

9. La condanna per alcuno dei delitti preveduti
articoli 331, 332, 333, 335, 337, 345, 346 e 347, ha
ffetto, quanto agli ascendenti, la perdita di ogni
o che, per tale qualità, sia loro conceduto dalla
sulle persone e sui beni dei discendenti a pre-
zio dei quali abbiano commesso il delitto, e,
:o ai tutori, la rimozione dalla tutela e la esclu-
da ogni altro ufficio tutorio.

Prog. 332; Sardo 423; Tosc. 305, 306; Parm. 372; Est. 445; Due Sic. 332; C. civ. 220 e seg., 241 e seg.; Franc. 335.

0. Quando alcuno dei delitti preveduti negli
li 331, 332, 333, 340 e 341 sia commesso sulla
na di una pubblica meretrice, le pene in essi
ite sono diminuite dalla metà ai due terzi.

Prog. 333; Sardo 499; Tosc. 290; Due Sic. 343; Reg. 15 febbraio 1880 sulla prostituzione e L. 22 dicemb. 1888, n. 5849.

1. Quando da alcuno dei fatti preveduti negli
li 331, 332, 333, 340 e 341 derivi la morte od
esione della persona offesa, le pene in quelli sta-
sono aumentate dalla metà al doppio, in caso di
:, e da un terzo alla metà, in caso di lesione per-
:; ma la reclusione non può essere inferiore, nel
caso, ai dieci anni, e, nel secondo, ai tre anni.

Sardo 492; Parm. 371; Est. 430; Due Sic. 341, 342; Regol. pontif. 173; Austr. 126.

2. Il colpevole di alcuno dei delitti preveduti
articoli 331, 332, 333, 335, 340 e 341 va esente
na, se, prima che sia pronunziata la condanna,
agga matrimonio con la persona offesa; e il pro-
.ento cessa per tutti coloro che sono concorsi nel
o, ferma, ove ne sia il caso, la pena per gli altri

Prog. 334; Sardo 498; Tosc. 288; Parm. 395; Est. 441; Due Sic. 388; C. civ. 63, 67; Franc. 357.

il matrimonio si contragga dopo la condanna,
l'esecuzione e cessano gli effetti penali di essa.

CAPO V.

Dell'adulterio.

Prog. 335; Sardo 486; Tosc. 291; Parm. 374, 375; Est. 419, 422, 423; Due Sic. 326-328; R. pontif. 176; Franc. 337-339; Austr. 502. = C. pen. 357.

353. La moglie adultera è punita con la detenzione da tre a trenta mesi.

Con la stessa pena è punito il correo dell'adultera.

Prog. 336: Sardo 486; Tosc. 292; Parm. 374, 375; Est. 419, 422, 423; Due Sic. 326-328; R. pontif. 176; Franc. 337-339; Austr. 502. = C. pen. 357.

354. Il marito che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, è punito con la detenzione da tre a trenta mesi; e la condanna ha per effetto la perdita della podestà maritale.

La concubina è punita con la detenzione sino ad un anno.

Prog. 337.

355. Nei delitti preveduti nei precedenti articoli se il coniuge era legalmente separato o era stato abbandonato dall'altro conjuge, la pena per ciascuno dei colpevoli è della detenzione sino a tre mesi.

Prog. 338; Sardo 482, 483; Tosc. 291, 292; Parm. 373; Est. 420; Due Sic. 326; P. p. 2, 104, 110, 116, 370, 564, 565; Franc. 336; Austr. 533.

356. Non si procede, per i delitti preveduti nei precedenti articoli, che a querela del marito o della moglie, e la querela si estende necessariamente al correo dell'adultera e alla concubina.

La querela non è più ammessa dopo tre mesi dal giorno in cui il conjuge offeso abbia avuto notizia del fatto.

Non è neppure ammessa la querela del conjuge per colpa del quale sia stata pronunziata sentenza di separazione personale.

Prog. 339; Sardo 484, 487; Tosc. 291, 293; Parm. 374, 375; Est. 419; 420, 422, 423; Due Sic. 326-328; Reg. pont. 176; Fr. 336-339; Austr. 502.

357. Va esente da pena chi commetta alcuno dei fatti preveduti negli articoli precedenti:

1° se la querela sia data dal marito, qualora la moglie provi che egli stesso, nei cinque anni anteriori al fatto, abbia commesso il delitto preveduto nell'articolo 354, o l'abbia costretta o indotta a prostituirsi, ovvero ne abbia eccitata o favorita la prostituzione;

2° se la querela sia data dalla moglie, qualora il marito provi che essa stessa, nel tempo suddetto abbia commesso il delitto preveduto nell'articolo 353

358. La remissione può essere fatta anche dopo la condanna, e ne fa cessare l'esecuzione e gli effetti penali.

La morte del conjuge querelante produce gli effetti della remissione.

CAPO VI.

Della bigamia.

359. Chiunque, essendo legato da valido matrimonio, ne contrae un altro, e chiunque, essendo libero, contrae matrimonio con persona validamente conjugata, è punito con la reclusione o con la detenzione da uno a tre anni.

Prog. 340; Sardo 488; Tosc. 296; Parm. 377; Est. 424; Due Sic. 331; Franc. 340; Austr. 507.

Se il colpevole abbia indotto in errore la persona con la quale ha contratto matrimonio sulla libertà lello stato proprio o di essa, la pena è della reclusione da tre a sette anni.

360. La prescrizione dell'azione penale per il delitto preveduto nell'articolo precedente decorre dal giorno in cui sia sciolto uno dei due matrimonii, o sia dichiarato nullo il secondo per la bigamia.

Prog. 341; Tosc. 297.

CAPO VII.

Della supposizione e della soppressione di stato.

361. Chiunque, occultando o cambiando un infante, ne sopprime o ne altera lo stato civile, ovvero fa figurare nei registri dello stato civile un infante che non esiste, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Prog. 342; Sardo 506; Tosc. 259; Parm. 383; Est. 332; Due Sic. 346; Reg. pontif. 309; Fr. 345. = C. pen. 363.

362. Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, depone un infante legittimo o naturale riconosciuto in un ospizio di trovatelli o in altro luogo di beneficenza, ovvero ve lo presenta, occultandone lo stato, è punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni, e sino ad otto anni, se il colpevole sia un ascendente.

Prog. 343; Sardo 508; Tosc. 352; Parm. 386; Due Sic. 405; Reg. pontif. 307; Franc. 348; Austr 149. 151. = C. p. 363.

363. Il colpevole di alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti, che lo commetta per salvare l'onore proprio o della moglie, della madre, della discendente, della figlia adottiva o della sorella, ovvero per evitare sovrastanti sevizie, è punito con la detenzione da un mese a tre anni.

Prog. 344.

TITOLO IX.

Dei delitti contro la persona.

In questo gruppo il Codice raccoglie tanto i delitti *contro la vita e l'integrità personale*, quanto quelli che attentano all'*onore* ed alla *tranquillità privata*, poichè « essendo la persona, in generale, l'oggetto di essi, è giusto (scrisse il Ministro Zanardelli nella Relazione al Progetto di questo Codice), che vi si comprendano sia i malefizi che ne mettono in pericolo l'esi-

stenza o l'integrità, sia quelli che ne offendono l'onore o la reputazione.

Questi delitti, secondo il Codice sono: — l'omicidio; — la lesione personale; — il procurato aborto; — l'abbandono di fanciulli e di altre persone incapaci di provvedere a sè stesse ovvero in pericolo; — l'abuso dei mezzi di correzione o di disciplina e i maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli; — la diffamazione e l'ingiuria.

1. *Omicidio.* La nozione dell'omicidio volontario in genere, esposta nell'articolo 364, è quale in sostanza si riscontrava nei due Codici precedenti (art. 307 Codice toscano, 522 Codice sardo).

Le circostanze che possono concorrere ad aumentare la gravità dell'omicidio sono di due categorie, e corrispondono a quelle che nel linguaggio comune si distinguono in circostanze *aggravanti* e in circostanze *qualificanti;* d'onde due specie di omicidio, gli *aggravati* e i *qualificati.* Le circostanze *aggravanti,* per quanto accrescano la criminosità del fatto, non sono tali da modificarne sostanzialmente gli effetti; le circostanze *qualificanti* imprimono invece all'omicidio una gravità tutta speciale o per l'obbietto della strage, o per la perfidia o brutalità del reo, o per la connessità con altri criminosi intenti.

Degli omicidi aggravati si occupa l'articolo 365. Essi sono: — quelli commessi sulla persona del coniuge, del fratello o della sorella, ovvero del padre, della madre adottivi, o del figlio adottivo, o degli affini in linea retta; — quelli commessi sulla persona di un membro del Parlamento o di un pubblico ufficiale per causa delle loro funzioni; — quelli, infine, commessi col mezzo di sostanze venefiche.

Il Codice del 1859 (salve le modificazioni introdottevi per le provincie meridionali), alle ipotesi contenute nella prima specie, applicava la pena stessa che comminava per l'uccisione di persone estranee.

Degli omicidi qualificati si occupa l'articolo 366, e sei ne sono le figure, vale a dire: — il parricidio; — l'omicidio premeditato; — l'omicidio per brutale malvagità o con gravi sevizie; — l'omicidio mediante disastro di pericolo comune; — quello commesso per preparare, facilitare o consumare un altro reato, benchè questo non sia avvenuto; — quello commesso dopo aver commesso un altro reato per assicurarne il profitto o per non essersi potuto conseguire l'intento propostosi, ovvero per occultare il reato o sopprimere le traccie, o le prove o altrimenti per procurare l'impunità a sè o ad altri.

Il parricidio si commette sulla persona dell'ascendente o discendente legittimo o del genitore o figlio naturale, quando la figliazione naturale sia stata legalmente riconosciuta e dichiarata (art. 366, n. 1).

Il Codice esclude dalle circostanze qualificanti la prodizione, l'aguato e il mandato, che erano specialmente prevedute nel Codice del 1859 (art. 527, 529, 533, n. 1), poichè (come si espresse il Ministro Zanardelli nella sua, tanto ricordata, Relazione al Progetto del Codice in esame), ritiene che la prodizione e l'aguato siano altrettante maniere di premeditazione. Non definisce la premeditazione, poichè volendo attribuire ad essa (così lo stesso Zanardelli) « quel significato comune e vero che è nella coscienza di tutti, e che pur corre pericolo di

essere male espresso quando se ne voglia cimentare l'analisi legislativa, la definizione si manifesta non solo superflua, bensì ancora pericolosa ».

L'omicidio mediante un disastro di pericolo comune è collocato in questo Capo per la prevalenza del diritto leso, cioè del diritto alla vita. Nel Codice toscano (art. 445-447) era posto fra i reati *contro gli averi altrui*. Secondo il Codice sardo l'omicidio non era che una circostanza aggravante dell'incendio, dell'inondazione, della sommersione (art. 660), posti fra i reati *contro la proprietà*.

Colle distribuzioni surriferite, non solo è introdotta nel Codice maggiore chiarezza in tutto ciò che riguarda l'omicidio volontario, ma è stabilito un ordine più logico, e quindi più semplice e più completo di quello che non fosse nei due Codici precedenti. Tutte le figure di reato, nelle quali si incontra la morte di un uomo deliberatamente cagionata hanno qui la loro sede, evitando in tal guisa l'inconveniente che la materia sia disseminata in diversi Titoli, ed attuando il concetto di classificare i reati secondo la loro obbiettività giuridica.

L'articolo 367 prevede il concorso nella morte di una causa preesistente ignota al colpevole; e l'articolo 368, il così detto *eccesso nel fine*.

La nozione dell'infanticidio è diversa da quella data dal Codice toscano (art. 316) e dal Codice sardo (art. 525), e si avvicina, in parte, al concetto che informò le modificazioni introdotte nel Codice sardo per le Provincie meridionali, cioè che avvenga sulla persona di un infante non ancora iscritto nei registri dello stato civile e nei primi cinque giorni dalla nascita. È notevole l'aggiunta di un elemento, cioè, che all'esistenza giuridica di questo reato è necessario che sia commesso *per salvare l'onore proprio o della moglie o della madre, della figlia anche adottiva o della sorella*, circostanza codesta che dal Codice sardo era implicitamente ammessa come scusante sotto il nome di *prole illegittima*. Il Codice toscano, della *illegittimità* stessa faceva elemento costitutivo dell'infanticidio (art. 316).

L'articolo 370 prevede la figura criminosa dell'istigazione od aiuto al suicidio, ipotesi sconosciuta al Codice sardo; non al toscano, che se ne occupava nell'articolo 314.

Nell'articolo 371 trova sua sede l'omicidio colposo.

2. *Lesioni personali.* Le lesioni personali, coi criteri più generalmente ricevuti nella dottrina e nelle legislazioni, sono distinte in tre categorie, secondo la loro diversa gravità. È un sistema analogo a quello del Codice toscano, il quale nell'articolo 326 le distingueva in *gravissime*, *gravi* e *leggiere*, classificando fra le *gravissime* quelle che producono un'infermità più o meno insanabile, ovvero la perdita di un senso, di un organo, o dell'uso di esso, oppure l'aborto quando sia conosciuto lo stato di gravidanza; fra le *gravi*, quelle che perturbano transitoriamente le facoltà mentali, ovvero debilitano permanentemente un senso od un organo o deturpano la faccia, ovvero impediscono per trenta o più giorni l'esercizio normale delle forze fisiche o mentali; fra le *leggiere*, tutte le altre.

Il Codice conserva le stesse categorie, ordinate però sostanzialmente, per ciò che ne riguarda l'entità grave e gravissima, secondo il Codice sardo (art. 538, 539).

Ma seguendo lo stesso ordine tenuto quanto all'omicidio, le divide in lesioni volontarie *semplici* e in lesioni volontarie *aggravate e qualificate*. Delle *semplici* tratta l'articolo 372; delle altre, l'articolo 373.

Indi, seguendo lo stesso ordine tenuto quanto all'omicidio, prevede le lesioni *preterintenzionali* (art. 374), ed infine le lesioni *colpose* (art. 375).

Il Codice del 1859, nella stessa sezione delle *ferite, percosse e simili offese contro le persone*, riuniva varie disposizioni, nelle quali o esclusivamente, come nelle due ipotesi delle ferite o percosse volontarie seguite da morte (art. 541 e 542), o cumulativamente, come nelle altre ipotesi dell'evirazione e della somministrazione di sostanze atte a produrre grave sconcerto alla salute (art. 552 e 553), prevedeva casi di omicidio. Oltre a ciò presentava, insieme commiste, specie semplici e specie aggravate di lesione (art. 544); e nel resto seguiva il metodo, non mai abbastanza lamentato, della casistica, enumerando non meno di sei categorie di lesioni personali dolosamente cagionate, tre coi caratteri di crimine (art. 538, 539, 552), due di delitto (art. 543 e 544) ed uno di contravvenzione (art. 550).

Il sistema del Codice attuale è certo più semplice e più conveniente, e merita elogio.

3. *Disposizioni comuni all'omicidio ed alle lesioni personali.* Compiuta la trattazione della materia riguardante l'omicidio e le lesioni personali, il Codice vi fa seguire un Capo (il III) con talune disposizioni che sono comuni all'uno ed alle altre. Queste disposizioni riguardano: — le cause di giustificazione speciale ai delitti di sangue; — la responsabilità correspettiva di più persone concorrenti nello stesso reato; — lo sparo d'arma in rissa.

a) *Cause di giustificazione speciali ai delitti di sangue.* Nel Libro Primo il Codice provvede (art. 49-52), come si è veduto, a talune cause di giustificazione e di scusa di carattere generale e comune ad altri reati: nell'articolo 376 si occupa di quelle che riguardano specialmente i delitti di sangue, e sono: — la difesa dei propri beni contro gli autori di rapina, di estorsione e di saccheggio; — il respingere gli autori di scalamento, rottura od incendio: e nell'articolo 377 pone la flagranza in adulterio, o in illegittimo concubito.

b) ***Responsabilità correspettiva di più persone concorrenti nello stesso reato.*** Il Codice negli articoli 378 e 379 contiene due disposizioni informate a due concetti diversi nell'ipotesi che in un fatto improvviso e simultaneo di omicidio o di lesione personale non si conosca l'azione singolarmente compiuta dai diversi autori della morte o della ferita.

La prima, contenuta nell'articolo 378 e non avvertita dai Codici precedenti, stabilisce le norme di quella responsabilità che, per una saggia giurisprudenza delle Provincie meridionali fermatasi sotto l'impero delle leggi del 1819 (art. 350), fu chiamata *complicità correspettiva.* Secondo questa teorica, quando più persone hanno avuto parte nell'esecuzione di un omicidio o di una lesione personale, e non se ne conosce l'autore, sono tutte punite con le pene stabilite per l'uno o per le altre colla diminuzione da un terzo alla metà, e all'ergastolo è sostituita la reclusione non inferiore ai quindici anni.

La seconda, contenuta nell'articolo 379, determina la respon-

sabilità di coloro che prendono parte ad una *rissa*, nella quale taluno rimanga ucciso o ferito. A questo proposito è da osservarsi come le legislazioni precedenti fossero informate a due concetti diversi. Il Codice toscano, negli articoli 313 e 315, disponeva che, data la connessione di causalità tra la rissa e il reato commesso, tutti coloro che hanno partecipato al fatto illecito della rissa siano per ciò solo causa indiretta del reato e però rispondano di quella loro partecipazione con responsabilità maggiore o minore secondo che trattasi di omicidio o di lesioni personali. Il Codice sardo negli articoli 569 e 570 adoperava le specificazioni dell'*aver portato la mano addosso o sopra l'ucciso, o di essersi in altro modo resi colpevoli del fatto.* Il Codice nell'articolo 379 ha creduto di adottare, in parte, la formola del legislatore sardo: *abbiano posto le mani addosso all'offeso.*

c) *Sparo d'arma in rissa.* Nell'articolo 380 è contenuta una disposizione sul fatto pericoloso dello sparo d'arma, per fare atto di minaccia, determinato dalla concitazione della *rissa*, senza che ne sia seguita offesa di alcuno, delitto *sui generis* che non rare volte desta grave allarme e provoca funeste conseguenze. Il Codice sardo nell'articolo 548 esigeva come elemento costitutivo che lo sparo d'arma avvenisse *per offendere qualcuno.*

4. *Procurato aborto.* Di questa figura criminosa si occupano gli articoli 381-385.

Sulla nozione del procurato aborto, il Codice non distingue, come faceva il Codice toscano (art. 321), fra uccisione del feto entro l'utero, ed espulsione del feto immaturo che sia venuto a morire in conseguenza dei mezzi artificiali all'uopo adoperati. Del pari, abbandona l'esemplificazione dei mezzi impiegati per produrre l'aborto, quale si leggeva nel Codice sardo (art. 501). Esso presenta due configurazioni speciali di questo malefizio, e cioè: — che l'aborto sia procurato dalla madre, o da altri col suo consenso (art. 381, 382); — ovvero che sia procurato da un terzo senza o contro la volontà della madre (art. 383). Il trattamento penale è diverso nelle due ipotesi.

Circostanza aggravante è la morte della donna avvenuta in conseguenza dell'aborto o dei mezzi adoperati per procurarlo; e la responsabilità e le pene variano secondo che il colpevole abbia agito col consenso o senza il consenso della donna. Il delitto si aggrava inoltre quando il colpevole sia il marito (art. 383) e quando siavi abuso criminoso di una professione sanitaria o di altra professione od arte soggetta a vigilanza per ragione di sanità pubblica, e siansi indicati, somministrati o adoperati i mezzi per i quali si è procurato l'aborto od è avvenuta la morte (art. 384).

La circostanza d'avere procurato l'aborto per salvare l'onore proprio o della moglie, della madre, della discendente, della figlia adottiva o della sorella, non costituisce un elemento di questo delitto, come nell'infanticidio, ma ne mitiga la pena sia nella qualità che nella quantità (art. 385).

5. *Abbandono di fanciulli o di altre persone incapaci di provvedere a sè stesse od in pericolo.* Queste ipotesi sono prevedute dagli articoli 386-389, ed il concetto fondamentale a cui si informano si è che l'abbandono sia fatto non col fine deliberato di nuocere, poichè allora vi provvedono le sanzioni penali

per l'omicidio o per la lesione, ma per sottrarsi agli oneri od ai pensieri della cura o della custodia. Ove dal fatto sia realmente derivato un danno nel corpo o nella salute od una perturbazione di mente della persona abbandonata, la responsabilità e la pena sono maggiori; e più ancora se ne è derivata la morte (art. 386).

Sono circostanze che aggravano il delitto quelle prevedute nell'articolo 387, che consistono nella solitudine del luogo dove avviene l'abbandono e nella qualità della persona (ascendenti od adottanti, discendenti od adottati).

L'articolo 388 contiene l'ipotesi che il fatto avvenga sopra un infante non ancora iscritto nei registri dello stato civile ed entro i primi cinque giorni dalla nascita per salvare l'onore proprio, o della moglie, o della madre, della discendente, della figlia adottiva o della sorella, e in questa ipotesi la pena è diminuita e se ne cambia la qualità.

L'articolo 389 prevede due ipotesi. La prima consiste nel fatto di chi trovato un fanciullo minore degli anni sette o altra persona incapace, per malattia di mente o di corpo, di provvedere a sè stessa, omette di darne immediato avviso all'autorità. La seconda è quella figura di reato, ignota al Codice sardo, che è conosciuta dalla dottrina sotto il nome di *indolenza colpevole*, la quale consiste nel fatto di colui che, trovata una persona ferita od altrimenti in pericolo, od un corpo umano che sia o sembri inanimato, ometta di darne immediato avviso all'Autorità od ai suoi agenti, o di prestare l'assistenza che occorra, quando lo possa, senza che ciò lo esponga a danno o pericolo personale. Di questa ipotesi teneva parola il Regolamento toscano di polizia punitiva (art. 97 e 98).

6. *Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina.* Per questi abusi, sui quali il Codice toscano taceva completamente, il Codice sardo aveva pene veramente illusorie (art. 514 e 515). Il Codice attuale ha creduto necessario porre riparo a tali lacune comminando agli autori di siffatti maltrattamenti una pena la quale può giungere a diciotto mesi di detenzione (art. 390) e sino a trenta mesi di reclusione quando soggetto passivo sia una persona della propria famiglia od un fanciullo minore dei dodici anni; e la reclusione può arrivare sino a cinque anni quando i maltrattamenti siano commessi verso un discendente o un ascendente od un affine in linea retta (art. 391).

Se i mali tratti sono commessi da un coniuge a danno dell'altro non si procede che in seguito a querela (art. 391 ultimo capoverso) « nell'intento (come scrisse il Ministro Zanardelli nella sua Relazione al Progetto del Codice attuale) che l'Autorità intervenga il meno possibile nei dissidii tra coniugi, per evitare il pericolo che gli animi si esacerbino maggiormente e sia posto ostacolo alla loro riconciliazione ».

7. *Diffamazione ed ingiuria.* Tutti i delitti compresi in questo gruppo si comprendono sotto due diverse forme che nella scienza si intitolano *diffamazione* ed *ingiuria*: prevalente nell'una l'offesa all'onore ed alla riputazione; nell'altra l'offesa alla dignità personale.

La *diffamazione* è compresa nell'articolo 393, e la nozione che ne è data è assai più precisa di quella del Codice sardo (art. 570) e più chiara di quella del Codice toscano (art. 366)

nel comprendere i due concetti fondamentali di codesto maleficio, cioè: — l'*imputazione di un fatto determinato* diretto ad esporre una persona al disprezzo od all'odio pubblico, od altrimenti ad offenderne l'onore o la riputazione; — la *dolosa divulgazione* di questo fatto.

Quanto al *libello famoso*, che non è che una diffamazione qualificata pel mezzo adoperato a divulgare l'imputazione, il capoverso dell'articolo predetto fa consistere questo mezzo nell'atto pubblico, negli scritti o disegni divulgati od esposti al pubblico, o altro mezzo di pubblicità.

Qualunque altra offesa che non abbia i caratteri della diffamazione è un'*ingiuria*, la cui nozione è data dall'articolo 395 e si fa consistere nel fatto di colui che, comunicando con più persone riunite od anche separate, offende in qualsiasi modo l'onore, la riputazione o il decoro di una persona. Questa nozione, oltre ad essere in armonia con quella della diffamazione, rende esattamente e chiaramente il concetto dell'ingiuria stessa, sia nell'obbietto cui può essere diretta, sia riguardo ai mezzi coi quali può farsi. Circostanze aggravanti sono la presenza dell'offeso, la pubblicità dell'offesa e se fu commessa con scritto diretto all'offeso o con alcuno di quei mezzi con i quali si aggrava la diffamazione e diventa libello famoso.

L'articolo 397, prevede i casi nei quali le pene *devono* essere diminuite, e quelle nelle quali l'ingiuriatore o *deve* o *può* andare impunito. Si fa luogo alla diminuzione, se da parte dell'ingiuriato vi è stata provocazione *a parole*, poichè se la provocazione avvenne mediante *violenze personali*, l'ingiuriatore deve andare impune. Il caso in cui l'esenzione della pena non è di diritto ma dipende dal prudente arbitrio del magistrato, ha luogo quando si tratta di ingiurie scambiatesi fra due contendenti nel calore dell'altercazione.

Dell'*exceptio veritatis* si occupa l'art. 394, il quale pone la regola che l'imputato non ha diritto di esservi ammesso. Ma a questa regola fa quattro larghissime eccezioni, e cioè: — che l'offeso sia un pubblico ufficiale; — che pel fatto attribuito sia aperto od iniziato un procedimento; — che l'*exceptio veritatis* sia chiesta dal querelante; — che la persona offesa sia già stata condannata con sentenza irrevocabile pel fatto che le viene attribuito.

L'articolo 398 riguarda l'*animus defendendi*, ed esclude per esso l'azione penale, ma accorda al magistrato la facoltà di ordinare una riparazione pecuniaria in favore dell'offeso e la soppressione in tutto od in parte delle scritture offensive.

L'articolo 399 tratta della confisca, della soppressione degli scritti o disegni, della pubblicazione della sentenza; l'art. 400, dell'azione penale e delle offese contro i defunti; l'articolo 401 della prescrizione.

CAPO I.

Dell'omicidio.

364. Chiunque, a fine di uccidere, cagiona la morte di alcuno, è punito con la reclusione da diciotto a ventun anno.

Prog. 345; Sardo 522, 534; Tosc. 307; Parm. 305, 319; Est. 349, 363; Due Sic. 355; Reg. pontif. 275; Franc. 295, 304; Austr. 134, 142. = C. pen. 366-369, 378.

Prog. 346. = C. pen. 207, 367, 368, 373, 378.

365. La pena della reclusione è da ventidue a ventiquattro anni, se il delitto preveduto nell'articolo precedente sia commesso:

Sardo 523; Parm. 307; Est. 350; Due Sic. 348; R. pontif. 276; Franc. 299; Austr. 135.

1° sopra la persona del conjuge, del fratello o della sorella, ovvero del padre o della madre adottivi, o del figlio adottivo, o degli affini in linea retta;

Sardo 533; Parm. 312; Est. 360-362; R. pont. 276; Franc. 304; Austr. 135-137.

2° sopra la persona di un membro del Parlamento o di un pubblico ufficiale, a causa delle loro funzioni;

Sardo 524; Parm. 313; Est. 363; Due Sic. 355; Franc. 304; Austr. 142.

3° col mezzo di sostanze venefiche.

Prog. 347. = C. p. 300-330, 367, 368, 373, 378.

366. Si applica la pena dell'ergastolo, se il delitto preveduto nell'articolo 364 sia commesso:

Sardo 523. 531; Parm. 305-09; Est. 350, 357; Due Sic. 48, 352, 353; Reg. pont. 275-76; Franc. 299, 302; Austr. 35-138.

1° sopra la persona dell'ascendente o discendente legittimo o del genitore o figlio naturale, quando la filiazione naturale sia stata legalmente riconosciuta o dichiarata;

Sardo 526, 528; Tosc. 309; Parm. 631; Est. 353, 356. 370; Due Sic. 351; Reg. pont. 276; Franc. 296, 297; Austr. 135.

2° con premeditazione:

Sardo 533; Tosc. 309; Parm. 312; Est. 360-362; Reg. pont. 276; Franc. 304; Austr. 135-137.

3° per solo impulso di brutale malvagità, ovvero con gravi sevizie;

Sardo 660; Tosc. 309; Est. 526, 532, 533; Due Sic. 442; R. pont. 251, 259-261; Franc. 434, 437; Austr. 86.

4° col mezzo d'incendio, inondazione, sommersione o altro dei delitti preveduti nel titolo VII di questo libro:

Sardo 596, 597. 600; Tosc. 309; Parm. 419; Est. 460-466; Due Sic. 407, 408, 413, 419-422; Reg. pont. 316, 346-349; Franc. 381; Austr. 141, 191-195.

5° per preparare, facilitare o consumare un altro reato, benchè questo non sia avvenuto;

Sardo 533; Tosc. 309; Parm. 312; Est. 360-362; Reg. pontif. 276; Franc. 304; Austr. 135-137.

6° immediatamente dopo aver commesso un altro reato, per assicurarne il profitto o per non essersi potuto conseguire l'intento propostosi, ovvero per occultare il reato o sopprimerne le tracce o le prove, o altrimenti per procurare l'impunità a sè o ad altri.

Prog. 348; Sardo 541, 542; Tosc. 308; Parm. 319; Est. 394, 395; Due Sic. 362, 363; Regol. pontif. 324, 325; P. p. 131-134; Franc. 309.

367. Quando nei casi preveduti negli articoli precedenti la morte non sarebbe avvenuta senza il concorso di condizioni preesistenti ignote al colpevole, o di cause sopravvenute e indipendenti dal suo fatto, la pena è, nel caso dell'art. 364, della reclusione da quindici a venti anni; nei casi dell'articolo 365, della reclu-

sione da diciotto a ventidue anni; e, nei casi dell'articolo 366, della reclusione superiore ai ventidue anni.

368. Chiunque, con atti diretti a commettere una lesione personale, cagiona la morte di alcuno è punito con la reclusione da dodici a diciotto anni, nel caso dell'articolo 364; da quindici a venti anni, nei casi dell'articolo 365; e non minore di venti anni, nei casi dell'articolo 366.

Prog. 349; Sardo 569; Tosc. 311, 312; Parm. 354; Est. 412; Due Sic. 391; Franc. 309, 312; Austr. 140. Inoltre come nell'articolo precedente.

Se la morte non sarebbe avvenuta senza il concorso di condizioni preesistenti ignote al colpevole, o di cause sopravvenute e indipendenti dal suo fatto, la pena è della reclusione da otto a quattordici anni, nel caso dell'articolo 364; da undici a sedici anni nei casi dell'articolo 365; e da quindici a venti anni nei casi dell'articolo 366.

369. Quando il delitto preveduto nell'articolo 364 sia commesso sopra la persona di un infante non ancora inscritto nei registri dello stato civile, e nei primi cinque giorni dalla nascita, per salvare l'onore proprio, o della moglie, della madre, della discendente, della figlia adottiva o della sorella, la pena è della detenzione da tre a dodici anni.

Prog. 350; Sardo 525, 532, modificati per le Prov. merid.; Tosc. 318-320; Parm. 308; Est 351, 358; Due Sic. 349, 387; Reg. pontif. 276, 280; Franc. 300, 302; Austr. 139.

370. Chiunque determina altri al suicidio o gli presta aiuto è punito, ove il suicidio sia avvenuto, con la reclusione da tre a nove anni.

Prog. 351; Tosc. 314.

371. Chiunque, per imprudenza, negligenza, ovvero per imperizia nella propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, cagiona la morte di alcuno è punito con la detenzione da tre mesi a cinque anni e con la multa da lire cento a tremila.

Prog. 352; Sardo 554, 555; Tosc. 315-320; Parm. 349, 350; Est. 376, 410; Due Sic. 375, 376; Reg. pontif. 26, 290-293, 327; P. p. 125-130; Franc. 319, 320, L. 22 luglio 1791; Austr. 2, 335-337.

Se dal fatto derivi la morte di più persone o anche la morte di una sola e la lesione di una o più, la quale abbia prodotto gli effetti indicati nel primo capoverso dell'articolo 372, la pena è della detenzione da uno a otto anni e della multa non inferiore a lire duemila.

CAPO II.

Della lesione personale.

372. Chiunque, senza il fine di uccidere, cagiona ad alcuno un danno nel corpo o nella salute o una perturbazione di mente è punito con la reclusione da un mese ad un anno.

Prog. 353; Sardo 537; Tosc 325; Est. 390; P. p. 131-134 = C. pen. 239, 371, 374, 375 378.

La pena è:

Sardo 538; Tosc. 326; Parm. 815; Est. 390. 391; Due Sicilie 356, 359; Reg. pont. 318, 320; Proc. p. 131-134; Franc. 309; Austr. 152-154.

1° della reclusione da uno a cinque anni, se il fatto produca l'indebolimento permanente di un senso o di un organo, od una permanente difficoltà della favella, od uno sfregio permanente del viso, ovvero se produca pericolo di vita, od una malattia di mente o di corpo durata venti o più giorni, o, per ugual tempo, l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, ovvero, se commesso contro donna incinta, ne acceleri il parto;

Sardo 539; Tosc. 326; Parm. 317; Est. 391, 392; Due Sic. 360; Reg. pont. 318, 320; P. p. 131-134; Austr. 155, 156.

2° della reclusione da cinque a dieci anni, se il fatto produca una malattia di mente o di corpo certamente o probabilmente insanabile, o la perdita di un senso, di una mano, di un piede, della favella, o della capacità di generare, o dell'uso di un organo, od una permanente deformazione del viso, ovvero, se commesso contro donna incinta, le produca l'aborto.

Fuori dei casi preveduti nel precedente capoverso e nell'articolo successivo, se il fatto non produca malattia o incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, o se l'una o l'altra non duri più di dieci giorni, non si procede che a querela di parte, e la pena è della reclusione sino a tre mesi o della multa da lire cinquanta a mille.

Prog. 354; Sardo 540, 543, 544, 546, 549; Tosc. 143, 144, 327, 328, 333; Parm. 318, 320-324; Est. 393, 396-398, 403; Due Sic. 357, 361; Reg. pont. 315, 318, 321; Franc. 310-312; Austr. 154, 155, 353. = Cod. pen. 374, 378; C. p. p. 131-134.

373. Quando nel fatto preveduto nell'articolo precedente concorra alcuna delle circostanze indicate nei numeri 2° e 3° dell'articolo 365, ovvero il fatto sia commesso con armi insidiose o con ogni arma propriamente detta, o con sostanze corrosive, la pena è aumentata da un sesto ad un terzo.

Se concorra alcuna delle circostanze prevedute nell'articolo 366, la pena è aumentata di un terzo; ferma la pena per il reato concorrente secondo le norme dell'articolo 77.

Prog. 355; Sardo 569; Tosc. 311, 312, 330; Parm. 354; Est. 412; Due Sic. 391; Franc. 309, 310; Austr. 140.

374. Quando, nei casi preveduti negli articoli precedenti, il fatto ecceda nelle conseguenze il fine propostosi dal colpevole, le pene ivi stabilite sono diminuite da un terzo alla metà.

Prog. 356; Sardo 555; Tosc. 337; Parm. 350; Due Sic. 376; P. p. 131-134; Franc. 320.

375. Chiunque, per imprudenza o negligenza, ovvero per imperizia nella propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, cagiona ad alcuno un danno nel corpo o nella salute od una perturbazione di mente è punito:

1° con la detenzione sino a tre mesi o con la multa sino a lire mille, e non si procede che a querela di parte, nei casi della prima parte e dell'ultimo capoverso dell'articolo 372;

2° con la detenzione da uno a venti mesi o con la ıulta da lire trecento a seimila, negli altri casi.

Se rimangano offese più persone, nei casi del nuıero 1°, la detenzione può estendersi sino a sei mesi, e ı multa sino a lire duemila; e, nei casi del numero 2°, ı pena è della detenzione da tre mesi a tre anni o ella multa superiore alle lire mille.

CAPO III.

Disposizioni comuni ai capi precedenti.

376. Non è punibile colui che ha commesso alcuno ei fatti preveduti nei capi precedenti per esservi stato ɔstretto dalla necessità:

Prog. 357; Sardo 560; Parm. 357; Est. 378; Due Sic. 374 Franc. 322, 329; Austr. 2.

1° di difendere i proprii beni contro gli autori di lcuno dei fatti preveduti negli articoli 406, 407, 408 e l0, o dal saccheggio;

2° di respingere gli autori di scalata, rottura o ıcendio alla casa o ad altro edifizio di abitazione o lle loro appartenenze, qualora ciò avvenga di notte; vvero qualora la casa o l'edifizio di abitazione o le ɪro appartenenze siano in luogo isolato, e vi sia fonıto timore per la sicurezza personale di chi vi si 'ova.

La pena è soltanto diminuita da un terzo alla metà, alla reclusione è sostituita la detenzione, se vi sia ;cesso di difesa, nel caso indicato nel numero 1° del resente articolo; ovvero se il fatto sia commesso ɜll'atto di respingere gli autori di scalata, rottura o .cendio alla casa o ad altro edifizio di abitazione, o le loro appartenenze, e non concorrano le condizioni revedute nel numero 2°.

377. Per i delitti preveduti nei capi precedenti, se fatto sia commesso dal conjuge, ovvero da un ascenɜnte, o dal fratello o dalla sorella, sopra la persona ɜl conjuge, della discendente, della sorella o del correo di entrambi, nell'atto in cui li sorprenda in flagrante lulterio o illegittimo concubito, la pena è ridotta a .eno di un sesto, sostituita alla reclusione la detenone, e all'ergastolo è sostituita la detenzione da uno cinque anni.

Sardo 561, modificato per le Provincie merid.; Parm. 351; Est. 366, 367; Due Sic. 388; P. p. 47; Franc. 324.

378. Quando più persone prendano parte alla eseızione di alcuno dei delitti preveduti negli articcli 54, 365, 366, 372 e 373, e non si conosca l'autore delomicidio o della lesione, esse soggiacciono tutte alle ene ivi rispettivamente stabilite diminuite da un

Prog. 359.

terzo alla metà, e all'ergastolo è sostituita la reclusione non inferiore ai quindici anni.

Questa diminuzione di pena non si applica al cooperatore immediato del fatto.

Prog. 360; Sardo 564, 565; Tosc. 313, 335: Est. 372; Due Sic. 389, 390; Reg. pont. 279, 280, 286, 290; Franc. 326; Austr. 143, 157, 411, 412.

379. Salvo quanto è disposto nell'articolo precedente, e ferme le maggiori pene incorse per i reati individualmente commessi, quando in una rissa alcuno rimanga ucciso o riporti una lesione personale, tutti coloro che nella rissa abbiano posto le mani addosso all'offeso sono puniti:

1° con la reclusione da tre mesi a cinque anni, se alcuno rimanga ucciso, o riporti una lesione personale da cui derivi la morte;

2° con la reclusione sino a due anni, negli altri casi, ma non oltre il terzo della pena che si sarebbe dovuto infliggere all'autore.

Coloro che abbiano preso parte alla rissa, senza porre le mani addosso all'offeso, sono puniti con la reclusione sino a sei mesi.

Per chi sia stato la causa determinante della rissa le dette pene sono aumentate di un terzo.

Prog. 361; Sardo 548; Est. 202; Austr. 157.

380. Chiunque, prendendo parte ad una rissa, spara un'arma per fare atto di minaccia è punito con la detenzione sino ad un anno.

CAPO IV.

Del procurato aborto.

Prog. 362; Sardo 501; Tosc. 321; Parm. 328; Est. 379; Due Sic. 395; Reg. pontif. 310, 311; Franc. 317; Austr. 144-147.

381. La donna che, con qualunque mezzo, adoperato da lei, o da altri col suo consenso, si procura l'aborto è punita con la detenzione da uno a quattro anni.

Prog. 363; Sardo 501, 502; Tosc. 322; Parm. 320; Est. 380; Due Sic. 396; Reg. pont. 312; Austr. 148; e come nell'articolo precedente.

382. Chiunque procura l'aborto ad una donna, col consenso di lei, è punito con la reclusione da trenta mesi a cinque anni.

Se, in conseguenza del fatto dell'aborto o dei mezzi adoperati per procurarlo, avvenga la morte della donna, la pena è della reclusione da quattro a sette anni; ed è da cinque a dieci anni, se la morte avvenga per essersi adoperati mezzi più pericolosi di quelli ai quali essa abbia consentito.

Prog. 364. Come all'art. 381.

383. Chiunque fa uso di mezzi diretti a procurare l'aborto ad una donna, senza il suo consenso o contro la sua volontà, è punito con la reclusione da trenta mesi a sei anni; e da sette a dodici anni, se avvenga l'aborto.

Se, in conseguenza del fatto dell'aborto o dei mezzi adoperati per procurarlo, avvenga la morte della donna, la pena è della reclusione da quindici a venti anni.

Le pene stabilite nel presente articolo sono aumentate di un sesto, se il colpevole sia il marito.

384. Quando il colpevole di alcuno dei delitti preveduti nei due articoli precedenti sia persona che eserciti una professione sanitaria od un'altra professione od arte soggetta a vigilanza per ragione di sanità pubblica, che abbia indicati, somministrati o adoperati i mezzi per i quali sia procurato l'aborto o sia avvenuta la morte, le pene stabilite in quelli articoli sono aumentate di un sesto.

La condanna ha sempre per effetto la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte per un tempo pari a quello della reclusione inflitta.

Prog. 365; Sardo 504; Tosc. 324; Parm. 329; Est. 382; Due Sic. 397; Regol. pontif. 313: Franc. 317.

385. Nel caso di aborto procurato per salvare l'onore proprio o della moglie, della madre, della discendente, della figlia adottiva, o della sorella, le pene stabilite nei precedenti articoli sono diminuite da uno a due terzi, e alla reclusione è sostituita la detenzione.

Prog. 366; Sardo 503, modificato per le Prov. merid.; Tosc. 321; Est. 381; Due Sic. 399.

CAPO V.

Dell'abbandono di fanciulli e di altre persone incapaci di provvedere a sè stesse ovvero in pericolo.

386. Chiunque abbandona un fanciullo minore di dodici anni, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, di provvedere a sè stessa, e della quale abbia la custodia o debba aver cura, è punito con la reclusione da tre a trenta mesi.

Se dal fatto dell'abbandono derivi un grave danno nel corpo o nella salute, od una perturbazione di mente, il colpevole è punito con la reclusione da trenta mesi a cinque anni; e da cinque a dodici anni, se ne derivi la morte.

Prog. 367; Sardo 509-512; Tosc. 352-354; Parm. 387-390; Est. 384-388; Due Sic. 403, 404; Reg. pontif. 305, 306; Franc. 349, 351, 352, L. 20, 25 sett. 1752, 9, L. 27 frimale V, 5; Austr. 150, 151. = C. p. 388.

387. Le pene stabilite nel precedente articolo sono aumentate di un terzo:

1° se l'abbandono avvenga in luogo solitario;

2° se il delitto sia commesso dai genitori sopra i figli legittimi o sopra i figli naturali riconosciuti o legalmente dichiarati, ovvero dall'adottante sopra i figli adottivi o viceversa.

Prog. 368; Sardo 309, 513; Tosc. 354; Parm. 387, 388; Est. 384, 389; Due Sic. 403; Reg. pontif. 306, 308; Franc. 349, 350, 353 e leggi citate nell'artic. precedente; Austr. 150. = C. p. 388.

388. Quando il colpevole commetta il delitto preveduto negli articoli precedenti sopra un infante non ancora inscritto nei registri dello stato civile ed

Prog. 368, ultimo capov.

entro i primi cinque giorni dalla nascita, per salvare l'onore proprio o della moglie, o della madre, della discendente, della figlia adottiva, o della sorella, la pena è diminuita da un sesto ad un terzo, e alla reclusione è sostituita la detenzione.

Prog. 369; Sardo 507, 686, n. 4; Regol. pol. pun. tosc. 97; Parm. 385; Due Sic. 408; Cod. civ. 377; Franc. 347.

389. Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni sette o altra persona incapace, per malattia di mente o di corpo, di provvedere a sè stessa, omette di darne immediato avviso all'Autorità od ai suoi agenti, è punito con la multa da lire cinquanta a cinquecento.

Alla stessa pena soggiace colui che, trovando una persona ferita o altrimenti in pericolo, od un corpo umano che sia o sembri inanimato, omette, quando ciò non lo esponga a danno o pericolo personale, di prestare l'assistenza occorrente, o di darne immediato avviso all'Autorità od ai suoi agenti.

CAPO VI.

Dell'abuso dei mezzi di correzione o di disciplina e dei maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli.

Prog. 370; Sardo 514; Austr. 416-418, 420. = C. pen. 392.

390. Chiunque, abusando dei mezzi di correzione o di disciplina, cagiona danno o pericolo alla salute di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, di istruzione, di cura, di vigilanza o di custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la detenzione sino a diciotto mesi.

Prog. 371; Sardo 515; Cod. civ. 148-150; Austr. 419. = C. pen. 392.

391. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, usa maltrattamenti verso persone della famiglia o verso un fanciullo minore dei dodici anni è punito con la reclusione sino a trenta mesi.

Se i maltrattamenti siano commessi verso un discendente o un ascendente od un affine in linea retta, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Se i maltrattamenti siano commessi verso il conjuge, non si procede che a querela dell'offeso, e, se questi sia minore, anche a querela di coloro che, ove non fosse conjugato, avrebbero sopra di lui la podestà patria o l'autorità tutoria.

392. Nei casi preveduti negli articoli precedenti, il giudice può dichiarare che la condanna abbia per effetto, quanto all'ascendente, la perdita di ogni diritto, in forza della patria podestà, a lui concesso sopra la persona e sopra i beni del discendente a danno

del quale commise il delitto, e, quanto al tutore, la rimozione dalla tutela e la esclusione da ogni altro ufficio tutorio.

CAPO VII.

Della diffamazione e della ingiuria.

393. Chiunque, comunicando con più persone riunite o anche separate, attribuisce ad una persona un fatto determinato e tale da esporla al disprezzo o all'odio pubblico o da offenderne l'onore o la riputazione, è punito con la reclusione da tre a trenta mesi e con la multa da lire cento a tremila.

Prog. 372; Sardo 570, 571; Tosc. 366, 367, 371; Parm. 407, 409, 410; Est. 447; Due Sic. 365, 366, 376; Reg. pont. 329, 332-334; Ed. sulla stampa 26 marzo 1848, 28; Franc. 367, L. 17 marzo 1819 e 26 marzo 1859; Austr. 10. = C. pen. 395, 401.

Se il delitto sia commesso in atto pubblico, o con scritti o disegni divulgati o esposti al pubblico, o con altro mezzo di pubblicità, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa non inferiore alle lire mille.

394. L'imputato del delitto preveduto nell'articolo precedente non è ammesso a provare a sua discolpa la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa.

Prog. 375; Sardo 575-577, 585; Parm. 413; Est. 451; Ed. sulla stampa 26 marzo 1848, 29; Franc. 368, 370, 371. = C. pen. 207.

La prova della verità è però ammessa:

1° se la persona offesa sia un pubblico ufficiale, e il fatto ad esso attribuito si riferisca all'esercizio delle sue funzioni, salvo quanto dispongono gli articoli 194 e 198;

2° se per il fatto attribuito alla persona offesa sia tuttavia aperto o si inizii contro di essa un procedimento penale;

3° se il querelante domandi formalmente che il giudizio si estenda anche ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito.

Se la verità del fatto sia provata o se per esso la persona offesa sia in seguito condannata, l'autore dell'imputazione va esente da pena; salvo che i modi usati non costituiscano per sè stessi il delitto preveduto nell'articolo seguente.

395. Chiunque, comunicando con più persone riunite o anche separate, offende in qualsiasi modo l'onore, la riputazione o il decoro di una persona, è punito con la detenzione sino a quindici giorni o con la multa sino a lire trecento.

Prog. 373, Sardo 572, 583, 586, n. 3; Tosc. 368; Parm. 408; Due Sic. 366; Reg. pont. 328-330; Franc. 375, 376, L. 17 maggio 1819. = C. pen. 396, 397, 401.

Se il fatto sia commesso alla presenza dell'offeso, ancorchè solo, o con scritto a lui diretto, ovvero se sia commesso pubblicamente, la pena è della detenzione sino ad un mese o della multa sino a lire cinquecento;

e, se con la presenza dell'offeso concorra la pubblicità, la pena è della detenzione sino a due mesi o della multa sino a lire mille.

Se il fatto sia commesso con alcuno dei mezzi indicati nel capoverso dell'articolo 393, la pena è della detenzione da uno a sei mesi o della multa da lire trecento a tremila.

C. pen. 397, 401.

396. Quando il delitto preveduto nell'articolo precedente sia commesso contro una persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio, in sua presenza e a causa del servizio medesimo, il colpevole è punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa sino a lire millecinquecento; e, se vi concorra la pubblicità, la pena è della detenzione sino a quattro mesi o della multa da lire cinquanta a duemila.

Prog. 374; Sardo 686, 3.

397. Quando, nei casi preveduti nei due articoli precedenti, l'offeso sia stato la causa determinante ed ingiusta del fatto, la pena è diminuita da uno a due terzi; e, se le offese siano reciproche, il giudice può, secondo le circostanze, dichiarare esenti da pena le parti, od una di esse.

Non è punibile colui che sia stato indotto all'offesa da violenze personali.

Prog. 376; Sardo 580; Parm. 414; Est. 456; Due Sic. 370; L. 8 giugno 1874, num. 1938 che regola l'esercizio delle professioni di avvocato e procuratore, riportata nel Vol. *Leggi complementari al Cod. di proc. civile;* Franc. 377, Legge 17 maggio 1819.

398. Non si procede per le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunziati dalle parti o dai loro patrocinatori in causa, innanzi all'Autorità giudiziaria, concernenti la controversia; ma, oltre i provvedimenti disciplinari stabiliti dalla legge, il giudice, pronunziando nella causa, può ordinare la soppressione, in tutto o in parte, delle scritture offensive, e, sull'istanza dell'offeso, assegnargli una riparazione pecuniaria.

Prog. 377; Sardo 581, 582; Tosc. 372; Est. 457, 458; Ed. stampa 49.

399. Nel caso di condanna per alcuno dei delitti preveduti nel presente capo, il giudice ordina la confisca e soppressione degli scritti, disegni o altri mezzi coi quali il delitto sia commesso; e, ove si tratti di scritture per le quali ciò non possa eseguirsi, è fatta sulle medesime annotazione della sentenza.

A istanza del querelante, la sentenza di condanna è pubblicata a spese del condannato, per una o due volte nei giornali in essa indicati, in numero non maggiore di tre.

Prog. 378; Sardo 586; Tosc. 370, 371; Est. 459; P. p. 2, 104, 110, 114, 564, 565.

400. Per i delitti preveduti in questo capo non si procede che a querela di parte.

Se la parte offesa muoia prima di aver dato que-

rela, o se i delitti siano commessi contro la memoria di un defunto, possono dare querela il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, le sorelle e i figli di essi, gli affini in linea retta, e gli eredi immediati.

Nel caso di offesa contro un Corpo giudiziario, politico o amministrativo, od una sua rappresentanza, non si procede che dietro autorizzazione del Corpo stesso, o del suo capo gerarchico quando si tratti di Corpo che non sia costituito in collegio.

401. L'azione penale per i delitti preveduti nel presente capo si prescrive in un anno nei casi preveduti nell'articolo 393, e in tre mesi nei casi preveduti negli articoli 395 e 396.

Prog. 379; Sardo 141; Reg. pol. pun. tosc. 19, 20; Proc. pen. per le Due Sic. 616; Est. 93; Reg. pontif. 43-46; Austr 531, 532.

TITOLO X.

Dei delitti contro la proprietà.

I delitti *contro la proprietà* preveduti dal Codice sono quelli soltanto che costituiscono principalmente un attacco ai beni e trovansi distribuiti in sette Capi: i primi cinque contengono le disposizioni intese precipuamente a tutela della proprietà mobiliare (*furto, rapina, estorsione e ricatto, truffa, appropriazione indebita* e *ricettazione*); il sesto, le disposizioni che tutelano specialmente la proprietà immobiliare (*usurpazione*); il settimo, quelle che stanno a presidio insieme della proprietà mobile ed immobile (*danneggiamento*).

1. *Furto.* Del furto si occupano gli articoli 402-405.

Data la nozione di questo reato nell'articolo 402 col concetto fondamentale della scuola italiana, cioè dell'*impossessamento* della cosa *col toglierla dal luogo in cui si trova*, comprendendo in esso anche il furto sopra le cose di un'eredità non ancora accettata, e quello commesso dal comproprietario, socio o coerede sopra le cose comuni, o dell'eredità indivisa da lui non detenuta, passa a dividerlo in due gruppi distinti, prevedendo in uno (articolo 403) il furto *aggravato*; nell'altro (art. 404) il furto *qualificato*. Le circostanze che *aggravano* il furto si riferiscono al luogo ove si commette, alla qualità, destinazione o appartenenza dalle cose sottratte, ed alla destrezza mostrata dal ladro nel rubare in pubblico. Le circostanze che *qualificano* il furto sono determinate ora dall'abuso della fiducia; ora dall'audacia e pertinacia dimostrata dal ladro nel vincere solidi mezzi di custodia; ora dagli infingimenti o dall'abilità particolare mercè cui egli elude la custodia del proprietario, mascherandosi o travestendosi, oppure valendosi di vie insolite a fine di penetrare nell'altrui abitazione od uscirne; ora dal pericolo maggiore a cui i cittadini si trovano esposti quando più persone si riuniscono per rubare; ora infine, dalla qualità di determinate cose che meritano particolarissima difesa e protezione.

L'articolo 405 contiene un'altra figura di reato, quella cioè che riguarda colui il quale, senza il permesso di chi ne ha il diritto, spigola, rastrella o raspolla nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente dal raccolto.

2. *Rapina.* Questa figura criminosa, preveduta dagli articoli 406 e 408, passava nel Codice sardo sotto il nome di *grassazione* (art. 596-600) e nel Codice toscano sotto il nome di *furto violento* (art. 389-392). La nozione di essa comprende non solo l'ipotesi di chi adopera la violenza per rubare, ma anche il fatto di chi, dopo avere rubato senza violenza, l'adopera poi per compiere il furto, o per mantenersi nel possesso delle cose tolte, o per trasportare la cosa rubata, ovvero per procurare l'impunità di sè stesso o di altri autori o complici. Le circostanze aggravanti la rapina (art. 408) sono: — le minaccie nella vita a mano armata; — il numero delle persone; — la restrizione, anche momentanea, della libertà.

3. *Estorsione e ricatto.* Gli articoli 407 e 409 prevedono il delitto, conosciuto sotto il nome di *estorsione.* La quale presenta due figure: la prima consiste nel costringere taluno, con violenza o con minaccia, a consegnare, sopprimere o distruggere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico (articolo 407) e la pena è aggravata quando nel fatto concorrono le circostanze che aggravano la rapina (art. 408); la seconda, nell'incutere timore o nel simulare l'ordine di un'autorità per costringere taluno a mettere danaro od altra roba a disposizione del colpevole (art. 409).

All'estorsione succede il *ricatto*, delitto che talvolta ha sparso la costernazione in alcune delle nostre provincie, del quale si occupano gli articoli 410 e 411. Il ricatto, a differenza della rapina, si consuma mediante il sequestro, sebbene il colpevole non sia riuscito a conseguire l'intento criminoso; ed il mezzo adoperato viola un diritto più importante (il diritto della libertà) di quello che rimarrebbe violato (il diritto di proprietà) ove si fosse ottenuto il fine.

4. *Truffa ed altre frodi.* Sotto il nome di *truffa* (conosciuta dal Codice toscano, art. 404, sotto quello di *frode*) il Codice negli articoli 413-416, prevede quattro speciali figure.

La prima è la truffa vera e propria, la cui nozione è data dall'articolo 413 e che consiste nel fatto di colui che « con artifizi o raggiri atti a ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede, inducendo alcuno in errore, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno »; nozione che per la sua concisione e perspicuità, è migliore di quella che era data dal Codice sardo (art. 626), e dallo stesso Codice toscano (art. 404) soverchiamente casistica. Questa figura giuridica è aggravata: — se commessa da avvocati, procuratori od amministratori nell'esercizio delle loro funzioni; — a danno di un'amministrazione pubblica o di un istituto di pubblica beneficenza; — per far esonerare taluno dal servizio militare.

La seconda (ignota al Codice toscano ed al sardo) è quella contemplata nell'art. 414, e consiste nella distruzione, dispersione o deterioramento con qualsiasi mezzo di cose proprie, nel fine di procurare un guadagno illegittimo a sè o ad altri.

La terza (art. 415) riguarda l'abuso, in proprio od altrui profitto, dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di un minore, interdetto od inabilitato, facendogli sottoscrivere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico.

La quarta, infine, ignota pure al Codice toscano ed al sardo, è la figura di frode designata nell'articolo 416, che consiste nell'iniqua speculazione di coloro i quali, per fine di guadagno

e adducendo fatti falsi od eccitando infondate speranze, inducono i cittadini ad emigrare.

5. *Appropriazione indebita.* Questo delitto, conosciuto nel Codice toscano sotto il nome di *truffa* (art. 396), presenta nel Codice tre figure distinte, e cioè: — l'appropriazione indebita propriamente detta (art. 417); — l'abuso di foglio in bianco (art. 418), di cui non faceva particolare menzione il Codice toscano; — l'appropriazione di cose smarrite, del tesoro e di cose avute per errore o caso fortuito (art. 420). L'appropriazione del tesoro non era preveduta dal Codice sardo; nè questo nè il toscano prevedevano l'appropriazione di cose avute per errore o caso fortuito.

La grande novità si è che nelle varie ipotesi dell'appropriazione indebita si procede a querela di parte. È d'azione pubblica soltanto nel caso in cui l'appropriazione indebita vera e propria e l'abuso di un foglio in bianco siano commessi sulle cose affidate o consegnate per ragione di professione, industria, commercio, azienda, ufficio, servizio o deposito necessario. In questi casi è aggravata pure la pena (art. 419).

6. *Ricettazione.* Di questo malefizio si occupa l'articolo 421, e riguarda quei ricettatori i quali non appartengono alla categoria dei complici (art. 64). La pena si accresce in ragione della gravità del delitto da cui provengono il danaro o le cose ricettate, e dell'abitualità del fatto.

7. *Usurpazione.* Questo delitto, preveduto dagli articoli 422 e 423, è esclusivamente riferibile alla proprietà immobiliare. Il Codice lo raffigura (art. 422) nella rimozione od alterazione di termini per appropriarsi in tutto od in parte la proprietà altrui; o nella deviazione di acque pubbliche o private per procacciarsi un indebito profitto; ipotesi entrambe che sono aggravate ove intervenga violenza o minaccia verso le persone, o siano commesse da più persone con armi, o da più di dieci persone ancorchè non armate. Lo raffigura altresì (art. 423) nella turbativa dell'altrui pacifico possesso, con violenza contro le persone.

8. *Danneggiamento.* Questa forma di malefizio contro l'altrui proprietà mobiliare od immobiliare, che gli antichi chiamavano *damnum injuria datum*, è oggetto delle disposizioni contenute negli articoli 424-430.

Nella nozione data nell'articolo 424 si comprende il guasto tanto agli immobili quanto ai mobili, conformemente alle teorie moderne, ridotte già in precetto legislativo così nel Codice toscano (art. 448) come nel sardo (art. 672). Il delitto si persegue a querela di parte; tuttavia non si esige la querela, e si aggrava la pena, se concorrono circostanze che ne aumentino il danno o l'allarme; le quali possono derivare, secondo che è indicato nel capoverso dello stesso art. 424, o dalla causa per la quale il danneggiamento fu commesso, o dal mezzo che si adoperò per commetterlo, o dal numero delle persone che si radunarono per danneggiare, o dalla natura delle cose danneggiate.

Le successive disposizioni (art. 425-430) riproducono, con formole più sintetiche e generali, quelle che erano argomento degli articoli 187 del Regolamento di polizia punitiva toscano, 672-677, 687 n. 1 del Codice sardo.

9. *Disposizioni comuni.* Vengono ultime le disposizioni comuni a tutti i reati *contro la proprietà*, disposizioni le quali

riguardano: — il computo e l'influenza del valore delle cose; — l'efficacia del pentimento operoso del reo; — le sottrazioni fra coniugi e prossimi congiunti (art. 431-433).

Il canone formulato nella prima parte dell'articolo 431 è di grande importanza, siccome quello che fa intendere doversi avere un duplice riguardo nel determinare il valore della cosa sottratta, carpita od appropriata, considerandolo: — rispetto a quello ch'essa aveva nel momento in cui fu commesso il delitto; — rispetto al pregiudizio che fu recato a colui al quale la cosa apparteneva. Ed è data facoltà al giudice di scemare la pena sino alla metà, se il danno è *lieve*, sino ad un terzo se è *lievissimo;* di accrescerla sino alla metà se è *molto rilevante.* Dalla diminuzione di pena rimangono eccepiti i casi della rapina, dell'estorsione e del ricatto, poichè la tenuità del valore non può alleviare la gravità del fatto di una violenza personale usata a fine di lucro, e perchè anzi si accresce l'entità del delitto quanto più la violenza sia sproporzionata al valore della cosa rubata.

L'effetto delle restituzioni e dei risarcimenti è determinato nell'articolo 432 e si esige che siano interi. Sono esclusi dal benefizio gli autori di rapina, estorsione e ricatto. Il Codice toscano aveva una disposizione consimile (art. 415); ma l'ipotesi era completamente ignota al Codice sardo.

Riguardo alle sottrazioni e fatti congeneri (esclusi la rapina, l'estorsione ed il ricatto), commessi tra coniugi, consanguinei ed affini provvede l'articolo 433. Non si procede contro colui che li ha commessi in danno del coniuge non legalmente separato; di un parente od affine in linea ascendente o discendente, o di un genitore o figlio adottivo; di un fratello o di una sorella che vivano con lui in famiglia. Si procede soltanto a querela di parte, e la pena è diminuita di un terzo, se il fatto è commesso in danno del coniuge legalmente separato, o di un fratello o di una sorella non conviventi in famiglia con l'autore del fatto, o di uno zio, o nipote od affine in secondo grado conviventi con esso autore.

CAPO I.

Del furto.

Prog. 381; Tosc. 374, 375. — C. pen. 404, 432, 433, 492.

402. Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui per trarne profitto, togliendola dal luogo dove si trova, senza il consenso di colui al quale essa appartiene, è punito con la reclusione sino a tre anni.

Il delitto si commette anche sopra le cose di una eredità non ancora accettata, e dal comproprietario, socio o coerede sopra le cose comuni, o dell'eredità indivisa, da lui non detenute. La quantità del tolto si misura detraendo la parte spettante al colpevole.

Prog. 382. — C. pen. 142, 144, 432, 433, 492.

403. Per il delitto preveduto nell'articolo precedente la reclusione è da tre mesi a quattro anni, se il fatto sia commesso:

Sardo 623; Tosc. 377, *d, t.*

1° in ufficii, archivii o stabilimenti pubblici, sopra cose in essi custodite, o altrove sopra cose destinate ad uso di pubblica utilità;

2° in cimiteri, tombe o sepolcri, sopra cose che ne costituiscano ornamento o difesa, o che trovinsi in dosso a cadaveri o sepolte con essi;

3° sopra cose che servano o che siano destinate al culto in luoghi dedicati all'esercizio di esso, o a questi annessi ed assegnati a custodire le cose medesime;

Sardo 611; Tosc. 377, 387, 388; Parm. 99-101; Est. 480, 481; Due Sic. 97-90; Regol. pont. 80, 337-339; Franc. 386; Austr. 174.

4° con destrezza sulla persona in luogo pubblico o aperto al pubblico;

Sardo 623; Tosc. 377, *i, t.*

5° sopra oggetti o danari dei viaggiatori in ogni specie di veicoli per terra o per acqua o nelle stazioni o negli scali di pubbliche imprese di trasporto;

Sardo 607, n. 3; Tosc. 377, *o, t;* Parm. 428; Est. 474, 475; Due Sic. 110; Reg. pont. 338, §§ 5, 7, 339; Cod. civ. 1629-1631, 1866-1868; Franc. 336; Austr. 176-188.

6° sopra animali nei luoghi del loro allevamento, o sopra animali lasciati per necessità nell'aperta campagna e rispetto ai quali non sia applicabile la disposizione del numero 12° dell'articolo seguente;

Sardo 609; Tosc. 377, *f, g;* Parm 1, 30; Est. 1, 78; Due Sic. 412; Reg. pont. 338; Franc. 388; Austr. 174, *d-g.*

7° sopra legna nelle tagliate dei boschi o sopra piante nei vivai, o su prodotti del suolo distaccati e lasciati per necessità nell'aperta campagna;

Sardo 624; Tosc. 377, *g, t;* Parm. 447; Franc. 388; Austr. 175, II, 6.

8° sopra oggetti che rimangano per consuetudine o per destinazione loro esposti alla pubblica fede.

Come al num. precedente.

404. Per il delitto preveduto nell'articolo 402 la reclusione è da uno a sei anni:

Prog. 383. = C. pen. 207, 425, 432, 492.

1° se il fatto sia commesso con abuso della fiducia derivante da scambievoli relazioni di ufficio, di prestazione d'opera o di coabitazione, anche temporanea, fra il derubato e il colpevole, sulle cose che in conseguenza di tali relazioni siano lasciate od esposte alla fede di quest'ultimo;

Sardo 607, n. 1; Tosc. 377, *l, m,* 385; Parm. 428; Est. 428, 474, 475; Due Sic. 410; Reg. pontif. 328, 339; Franc. 336; Austr. 176-178.

2° se il colpevole commetta il fatto profittando della facilità derivante da disastri, da calamità, da commozioni pubbliche o da particolare infortunio del derubato;

Sardo 608, 2; Tosc. 384; Parm. 429, D. Sovr. 25 giugno 1829, n. 29; Est. 476; Due Sic. 411, 424; Franc. 386; Austr. 174, 178, 180.

3° se il colpevole, non convivendo col derubato, commetta il fatto in tempo di notte, in un edifizio o altro luogo destinato all'abitazione;

Sardo 608, n. 1, 613, 614; Parm. 433, 434; Est. 483; Fr. 390.

4° se il colpevole, per commettere il fatto o per trasportare la cosa sottratta, distrugga, demolisca, rompa o scassi ripari di solida materia posti a tutela della persona o della proprietà, ancorchè la rottura non segua nel luogo del fatto.

Sardo 610, 617, 618; Tosc. 381; Parm. 431, 432, 438, 439; Est. 479, 486-488; Due Sic. 413, 414; R. pont. 338, 339; Franc. 381, 384, 386, 396; Austr. 174.

5° se il colpevole, per commettere il fatto o per trasportare la cosa sottratta, apra serrature, valendosi di chiavi false o di altri strumenti, o anche della

Sardo 610, n. 1, 620; Tosc. 382; Parm. 441; Est. 490; Due Sic. 415; Franc. 398.

chiave vera perduta dal padrone, o a lui trafugata, o indebitamente avuta o ritenuta;

Sardo 610, 619; Tosc. 382; Parm. 440; Est. 489; Due Sic. 416; Franc. 307.

6° se il colpevole, per commettere il fatto o per trasportare la cosa sottratta, entri nell'edifizio o recinto o esca dal medesimo per via diversa da quelle destinate al transito ordinario delle persone, superando ostacoli o ripari tali da non poter essere superati se non con mezzi artificiali o mediante l'agilità personale;

Sardo 297, 302, 303; Parm. 258, 261, 262; Est. 263, 271, 272; Due Sic. 249, 252; Franc. 253, 256.

7° se il fatto sia commesso con violazione di sigilli apposti da un pubblico ufficiale per disposizione della legge, o per ordine dell'Autorità;

8° se il fatto sia commesso da persona travisata;

Sardo 610, 2; Tosc. 377, 6, *t*; Parm. 431, 432; Est. 479; Due Sic. 413; Reg. pont. 338, 329; Francese 381, 384, 386; Austr. 174, II, 6.

9° se il fatto sia commesso da tre o più persone riunite;

10° se il fatto sia commesso simulando la qualità di pubblico ufficiale;

Tosc. 377, *a*.

11° se la cosa sottratta sia fra quelle palesemente destinate a pubblica difesa o a pubblico riparo da infortunii;

Sardo 609; Tosc. 377, *f*, *g*; Parm. 430, 3, 4; Est. 178; Due Sic. 412; R. pont. 338; Franc. 388; Austr. 174, *d*, *g*, 175, *a*, *b*, *c*, 718.

12° se il fatto sia commesso su bestiame in gregge o su bestiame grosso, ancorchè non raccolto in gregge, al pascolo o nell'aperta campagna, ovvero nelle stalle o in recinti che non costituiscano immediate appartenenze di casa abitata.

Sardo 612; Est. 482; Due S. 424.

Concorrendo più di una delle circostanze prevedute sotto numeri diversi del presente articolo, la reclusione è da due a otto anni.

Prog. 384; Sardo 687, n. 3. = C. pen. 432, 433, 492.

405. Chiunque, senza il consenso di chi ne abbia il diritto, spigola, rastrella o raspolla nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto, è punito, a querela di parte, con la multa sino a lire cinquanta; e, in caso di recidiva nel medesimo delitto, con la detenzione sino ad un mese.

CAPO II.

Della rapina, della estorsione e del ricatto.

Prog. 385; Sardo 596, 597; Tosc. 389, 390; Parm. 419; Est. 460-464; Due Sic. 407, 408, 413, 419-422; Reg. pontif. 316, 346-349; Franc. 381; Austr. 141, 191-195. = C. pen. 376, 412, 431, 492.

406. Chiunque, con violenza o con minaccia di gravi danni imminenti alla persona o agli averi, costringe il detentore o altra persona presente sul luogo del delitto a consegnare una cosa mobile o a soffrire che egli se ne impossessi, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque, nell'atto di impossessarsi della cosa mobile altrui o immediatamente dopo, usa contro la persona derubata o accorsa sul luogo del delitto la violenza o la minaccia suaccennata per commettere il fatto o per trasportare la cosa sottratta o per procurare l'impunità di se stesso o di altra persona che sia concorsa nel delitto.

Se la violenza sia diretta unicamente a strappare la cosa di mano o di dosso alla persona, il colpevole è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

407. Chiunque, con violenza o con minaccia di gravi danni alla persona o agli averi, costringe taluno a consegnare, sottoscrivere o distruggere, in pregiudizio di sè o di altri, un atto che importi qualsiasi effetto giuridico, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Prog. 387; Sardo 601, 602; Tosc. 393, 394; Parm. 425; Est. 467, 468; Due Sic. 420; Reg. pontif. 352-354; Franc. 400; Austr. 190, 191. = C. pen. 156, 245, 376, 412, 431, 492.

408. Quando alcuno dei fatti preveduti negli articoli precedenti sia commesso con minaccia nella vita a mano armata, o da più persone delle quali anche una sola sia palesemente armata, o da più persone travisate, ovvero se sia commesso mediante restrizione della libertà personale, la reclusione è da cinque a quindici anni.

Prog. 386; Sardo 596; Tosc. 390-392; Est. 460, 461; Due 407, 408; Franc. 381; Austr. 141, 191-195. = C. pen. 155, 376, 412, 431, 492.

409. Chiunque, incutendo in qualsiasi modo timore di gravi danni alla persona, all'onore o agli averi, o simulando l'ordine di un'Autorità, costringe alcuno a mandare, depositare o mettere a disposizione del colpevole danaro, cose o atti che importino qualsiasi effetto giuridico, è punito con la reclusione da due a dieci anni.

Prog. 388; Sardo 601; Tosc. 393, 394; Parm. 425; Est. 467; Reg. pontif. 352, 353; Franc. 400; Austr. 190, 191. = Cod. pen. 154, 245. 412, 431, 492.

410. Chiunque sequestra una persona per ottenere da essa o da altri, come prezzo della liberazione, danaro, cose o atti che importino qualsiasi effetto giuridico, a favore proprio o di altri da lui indicati, ancorchè non consegua l'intento, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Prog. 389; Sardo 601-603; Tosc. 393, 394; Parm. 425; Est. 467-469; Due Sic. 420; Reg. pontif. 352-355; Franc. 400; Austr. 190, 191. = Cod. pen. 376, 412, 431, 492.

411. Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'art. 64, senza prima darne avviso all'Autorità, porta corrispondenze o messaggi, scritti o verbali, per far conseguire l'intento del delitto preveduto nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Prog. 390; Sardo 601; Tosc. 393, 394; Est. 467; Reg. pont. 352, 353; Franc. 400; Austr. 190, 191. = C. pen. 431.

412. Alle pene stabilite per i delitti preveduti negli articoli dal 406 al 410 è sempre aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza.

Prog. 391.

CAPO III.

Della truffa e di altre frodi.

Prog. 392; Sardo 626, 630; Tosc. 404; Parm. 448, 454; Est. 493, 500; Due Sic. 430, 431, 434, 436; Reg. pont. 357; Cod. comm. 246; Franc. 405; Austr. 197, 198, 200, 201, 203. = C. pen. 432, 433, 492.

413. Chiunque, con artifizii o raggiri atti a ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede, inducendo alcuno in errore, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione sino a tre anni e con la multa oltre le lire cento.

La reclusione è da uno a cinque anni, se il delitto sia commesso:

1° da avvocati, procuratori o amministratori, nell'esercizio delle loro funzioni;

2° a danno di un'amministrazione pubblica o di un istituto di pubblica beneficenza;

3° col pretesto di far esonerare alcuno dal servizio militare.

Prog. 393. = C. pen. 308, 432, 433, 492.

414. Chiunque, a fine di conseguire per sè o per altri il prezzo di un'assicurazione da infortunii o altro indebito profitto, distrugge, disperde, o deteriora con qualsiasi mezzo cose proprie, è punito con la reclusione sino ad un anno; e, se consegua l'intento, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

Prog. 394; Sardo 629; Parm. 452; Est. 498; Due Sic. 433, 434; Reg. pont. 358; Cod. civ. 240, 323; Franc. 406. = Cod. pen. 432, 433, 492.

415. Chiunque, abusando in proprio o altrui profitto dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di un minore, di un interdetto o di un inabilitato, gli fa sottoscrivere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico, a danno di lui o di altri, è punito, non ostante la nullità derivante dall'incapacità personale, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa oltre le lire trecento.

Prog. 396. = C. pen. 482, 437, 492.

416. Chiunque, a fine di lucro, induce un cittadino ad emigrare, ingannandolo con l'addurre fatti insussistenti o col dare false notizie, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore alle lire cinquecento.

CAPO IV.

Delle appropriazioni indebite.

Prog. 397; Sardo 631; Tosc. 396, 397; Parm. 453; Est. 499; Due Sic. 433, 434; Reg. pont. 357; Cod. civile 1805-1818 sul comodato, 1819-1828 sul mutuo, 1835-1868 sul deposito, 1869-1874 sul sequestro convenzionale, 1878-1890 sul pegno; Franc. 408; Austr. 183, 184. = C. pen. 432, 433.

417. Chiunque si appropria, convertendola in profitto di sè o di un terzo, una cosa altrui che gli sia stata affidata o consegnata per qualsiasi titolo che importi l'obbligo di restituirla o di farne un uso determinato, è punito, a querela di parte, con la reclusione sino a due anni e con la multa oltre le lire cento.

418. Chiunque, abusando di un foglio firmato in bianco a lui affidato con l'obbligo di restituirlo o di farne un uso determinato, vi scrive o fa scrivere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico a danno di chi lo ha firmato, è punito, a querela di parte, con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore alle lire trecento.

Se il foglio firmato non era stato affidato al colpevole, si applicano le disposizioni dei capi terzo e quarto del titolo sesto.

Prog. 398; Sardo 628; Parm. 451; Est. 497; Due Sicilie 430, 431, 436; Franc. 407. = Cod. pen. 275-292, 432, 433.

419. La reclusione è da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio, quando il delitto preveduto negli articoli precedenti sia commesso sulle cose affidate o consegnate per ragione di professione, industria, commercio, azienda, ufficio, servizio o deposito necessario.

Prog. 399; Sardo 631 alinea; Tosc. 398, *a, c, f;* Parm. 453; Est. 490; Due Sic. 433, 434; Reg. pont. 357; Cod. civ. 1805-1828 (comodato e mutuo), 1835-1874 (deposito e sequestro convenzionale), 1878-1890 (pegno); Franc. 408; Austr. 183, 184. = C. p. 432, 433.

420. È punito, a querela di parte, con la detenzione sino ad un anno o con la multa da lire cinquanta a mille:

1° chiunque, trovate cose da altri smarrite, se le appropria senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà di cose trovate;

2° chiunque, trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, la quota dovuta al proprietario del fondo;

3° chiunque si appropria cose altrui, delle quali sia venuto in possesso in conseguenza di un errore o di un caso fortuito.

Se il colpevole conosceva il proprietario della cosa appropriatasi, si applica la reclusione sino a due anni.

Prog. 400; Sardo 634, modificato per le Prov. meridion.; Tosc. 402, 403; Parm. 446; Due Sic. 463; Cod. civ. 714-719; Austr. 201. = Cod. pen. 432, 433.

CAPO V.

Della ricettazione.

421. Chiunque, fuori del caso preveduto nell'articolo 225, acquista, riceve o nasconde danaro o cose provenienti da un delitto, o si intromette in qualsiasi modo nel farle acquistare, ricevere o nascondere, senza essere concorso nel delitto medesimo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a lire mille.

Se il danaro o le cose provengano da un delitto che importi pena restrittiva della libertà personale per un tempo maggiore dei cinque anni, il colpevole è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire cento a tremila.

Prog. 401; Sardo 639; Tosc. 418; Parm. 461; Est. 505; Reg. pontif. 194; Franc. 62; Austr. 185, 186, 196. = C. pen. 433, 492.

In ambedue i casi preveduti nelle precedenti disposizioni, la reclusione non può superare la metà della pena stabilita per il delitto da cui le cose provengano; ed ove si tratti di pena pecuniaria, per determinare tale misura si fa il ragguaglio secondo le norme stabilite nell'articolo 19.

Se il colpevole sia ricettatore abituale, la reclusione è da tre a sette anni, nel caso preveduto nella prima parte del presente articolo, e da cinque a dieci anni, nel caso preveduto nel primo capoverso: e si aggiunge sempre la multa da lire trecento a tremila.

CAPO VI.

Della usurpazione.

Prog. 402; Sardo 671, 679; Tosc. 423-425; Parm. 407, 516, 517; Est. 536; Reg. pont. 258; P. p. 140; Cod. civ. 613-615, 694-699; Franc. 456; Austr. 199. = C. pen. 155.

422. Chiunque, per appropriarsi in tutto o in parte l'altrui cosa immobile, o per trarne profitto, ne rimuove o altera i termini, è punito con la reclusione sino a trenta mesi e con la multa da lire cinquanta a tremila.

Alla stessa pena soggiace colui che, per procacciarsi un indebito profitto, devia acque pubbliche o private.

Se il fatto sia commesso con violenza o minaccia verso le persone, o da più persone con armi, o da più di dieci persone ancorchè senza armi, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da lire millecinquecento a cinquemila.

Prog. 403; Sardo 678, 4; Tosc. 426; Parm. 515; Est. 541; Regol. pontif. 257, 258; P. p. 140; Cod. civile 619-628, 694, 699. = C. pen. 155.

423. Chiunque turba, con violenza verso le persone, l'altrui pacifico possesso sopra cose immobili è punito con la reclusione sino ad un anno o con la multa da lire cento a duemila.

Se il fatto sia commesso da più persone con armi, o da più di dieci persone ancorchè senza armi, la pena è della reclusione da uno a tre anni o della multa da lire duemila a cinquemila.

CAPO VII.

Del danneggiamento.

Prog. 404; Sardo 672, modificato per le Provincie meridionali; Tosc. 448; Parm. 407, Est. 537, 538; L. p. s. 97-104 e Reg. id. 106; Franc. 44-446, 449, 451, 455, 456; Austr. 468. = Cod. pen. 310, 426, 432, 433.

424. Chiunque distrugge, disperde, guasta o in qualsiasi modo deteriora cose mobili o immobili altrui è punito, a querela di parte, con la reclusione o con la detenzione sino a sei mesi e con la multa sino a lire cinquecento.

La pena è della reclusione da un mese a tre anni e della multa sino a lire tremila, e si procede d'ufficio, se il fatto sia commesso:

1° per vendetta contro un pubblico ufficiale a causa delle sue funzioni;

2° con violenza verso le persone, o con alcuno dei mezzi indicati nei numeri 4° e 5° dell'art. 404;

3° sopra edificii pubblici o destinati a uso pubblico, a pubblica utilità o all'esercizio di un culto, ovvero sopra edifizii od opere della specie indicata nell'articolo 305 o su monumenti pubblici, cimiteri o loro dipendenze;

4° sopra argini, difese o altre opere destinate a pubblico riparo da infortunii, ovvero sopra apparecchi o segnali destinati a pubblico servizio;

5° sopra canali, chiaviche o altre opere destinate all'irrigazione:

6° sopra piantate di viti, alberi o arbusti fruttiferi.

425. Quando il fatto preveduto nell'articolo precedente sia commesso in occasione di violenza o di resistenza all'Autorità, o in riunione di dieci o più persone, tutti coloro che concorrono nel delitto sono puniti, nel caso della prima parte, con la reclusione o con la detenzione sino a otto mesi e con la multa sino a lire mille; e nei casi preveduti nel capoverso con la reclusione da due mesi a quattro anni e con la multa sino a lire quattromila; e si procede sempre d'ufficio.

Prog. 406. = C. pen. 430.

426. Chiunque arreca danno al fondo altrui, introducendovi senza diritto o abbandonandovi animali, è punito secondo le disposizioni dell'articolo 424.

Per il solo fatto di averveli introdotti o abbandonati abusivamente per farveli pascolare, il colpevole è punito, a querela di parte, con la detenzione sino a tre mesi o con la multa sino a lire cinquecento.

Prog. 405; Sardo 674; Tosc. 425; Parm. 407; Est. 536; Cod. civile 694-699; Franc. 456; Austr. 199. = C. p. 432, 433.

427. Chiunque entra arbitrariamente nell'altrui fondo recinto da fossa, da siepe viva o da stabile riparo, è punito, a querela di parte, con la multa sino a lire cinquanta; e, in caso di recidiva nello stesso delitto, con la detenzione sino ad un mese.

428. Chiunque caccia in un fondo altrui, qualora il proprietario nei modi stabiliti dalla legge ne abbia fatto divieto, e se vi siano segnali che rendano palese tale inibizione, è punito, a querela di parte, con la multa sino a lire cinquanta; e, in caso di recidiva nello stesso delitto, con la detenzione sino a quindici giorni.

429. Chiunque, senza necessità, uccide o altrimenti rende inservibili animali che appartengano ad altri è punito, a querela di parte, con la detenzione sino a tre mesi e con la multa sino a lire mille.

Prog. 408; Sardo 677; Tosc. 427; Parm. 509, 513; Est. 540; P. p. 140; Franc. 454. = Cod. pen. 432. 433.

Se il danno sia lieve, può applicarsi la sola multa sino a lire trecento.

Se l'animale sia soltanto deteriorato, la pena è della detenzione sino ad un mese o della multa sino a lire trecento.

Va esente da pena colui che commetta il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno.

Prog. 409; Sardo 687, n. 1; Regol. polizia pun. tosc. 187; Parm. 533; Due Sic. 461-463; P. p. 330; Franc. 471, 475, 479; Austr. 341, 342, 427-430.

430. Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui è punito, a querela di parte, con la multa sino a lire cinquecento.

Se concorra alcuna delle circostanze indicate nell'articolo 425, si aggiunge la reclusione sino a tre mesi; e si procede d'ufficio.

CAPO VIII.

Disposizioni comuni ai capi precedenti.

Prog. 410; Sardo 606, 636; Tosc. 410; Parm. 427; Est. 403; Due Sic. 409, 459; Reg. pont. 339; Austr. 173, 179. = Cod. pen. 82.

431. Nei delitti preveduti nel presente titolo, se il valore della cosa che ha formato oggetto del delitto o quello che corrisponde al danno recato sia molto rilevante, il giudice può aumentare la pena sino alla metà; se sia lieve, può ridurla sino alla metà; e, se sia lievissimo, può ridurla sino ad un terzo.

Per determinare il valore, si tien conto di quello che la cosa aveva e del pregiudizio recato nel momento del delitto, e non del profitto ottenuto dal colpevole.

Le predette diminuzioni di pena non si applicano, se il colpevole sia recidivo in delitto della stessa indole o se trattisi di alcuno fra i delitti preveduti nel capo II di questo titolo.

Prog. 411; Tosc. 415.

432. Quando il colpevole di alcuno dei delitti preveduti nei capi I, III, IV e V di questo titolo e negli articoli 424, prima parte, 426 e 429, avanti ogni provvedimento giudiziale contro di lui, restituisca il tolto, ovvero se, per la natura del fatto o per altre circostanze non essendo possibile la restituzione, risarcisca interamente il derubato o il danneggiato, la pena è diminuita da uno a due terzi.

La pena è diminuita da un sesto ad un terzo, se la restituzione o il risarcimento avvenga durante il procedimento, ma prima dell'invio al giudizio.

433. Per i fatti preveduti nei capi I, III, IV e V di questo titolo e negli articoli 424, prima parte, 426 e 429 non si procede contro colui che li abbia commessi in danno:

Prog. 412; Sardo 635, modificato per le Provincie meridionali; Tosc. 412-414; Parm. 456; Est. 502; Due Sic. 455, 456; Reg. pontif. 335; Franc. 380; Austr. 189, 463.

1° del conjuge non legalmente separato;

2° di un parente o affine in linea ascendente o discendente, del padre o della madre adottivi o del figlio adottivo;

3° di un fratello o di una sorella che vivano con lui in famiglia.

Se il fatto sia commesso in danno del conjuge legalmente separato, o di un fratello o di una sorella i quali non vivano in famiglia con l'autore del fatto, o di uno zio o nipote o affine in secondo grado viventi in famiglia con esso autore, si procede soltanto a querela di parte, e la pena è diminuita di un terzo.

LIBRO TERZO

DELLE CONTRAVVENZIONI IN ISPECIE

Le contravvenzioni prevedute nel Codice sono divise in quattro gruppi, e la loro classificazione presenta molta analogia con quella dei delitti, poichè dell'una e dell'altra specie di reati possono essere oggetto gli stessi beni giuridici, immediatamente attaccati dagli uni ed esposti a pericolo dagli altri.

I quattro gruppi sono i seguenti: — contravvenzioni concernenti *l'ordine pubblico;* — contravvenzioni concernenti *l'incolumità pubblica;* — contravvenzioni concernenti la pubblica moralità; — contravvenzioni concernenti la pubblica tutela della proprietà.

Questa classificazione si discosta, e doveva necessariamente discostarsi, da quella del Codice sardo, nel quale le contravvenzioni non rispondevano al concetto desunto dall'essenza dei reati, ma a quello principalmente della tenuità dei danni e delle pene corrispondenti. Invece è più conforme alla classificazione del Regolamento toscano di polizia punitiva, ove le trasgressioni erano pure divise in quattro Titoli, che, salva qualche diversità nel contenuto, corrispondevano in sostanza a quelli del Codice attuale.

TITOLO I.

Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico.

Prendono nome dall'*ordine pubblico* le contravvenzioni comprese in questo primo Titolo del Libro Terzo, come i delitti che sono preveduti nel Titolo V del Libro Secondo. Senonchè la diversa estensione della materia fa intendere tosto come l'identità della rubrica non importi identità degli argomenti. L'obiettività comune, consistente nel perturbare il regolare andamento del vivere civile, richiama fra i delitti lo scarso numero di quei fatti che, per la varietà delle offese o la diffusione di cui sono suscettivi (come l'associazione per delinquere, la guerra civile e le bande armate), non troverebbero altrove sede appropriata; mentre raccoglie intorno a sè un maggiore numero di contravvenzioni.

In tal senso, e con siffatti concetti, la schiera delle contravvenzioni comprese in questo Titolo differisce alquanto da quella compresa nel Capo omonimo (articolo 685) del Codice sardo,

essendo le contravvenzioni indicate nei numeri 1 a 6 di quest'ultimo prevedute nel Titolo II, perchè riguardano fatti che toccano piuttosto all'incolumità pubblica; quella indicata nel numero 7 essendo passata nel Titolo III, e le altre indicate nei numeri 9 e 12 costituendo, giusta il Codice attuale, veri e proprii delitti.

Molte poi delle contravvenzioni prevedute nel presente Titolo le sono pure, con varia lezione, o nel Codice sardo, o nel Regolamento toscano, o nell'uno o nell'altro, o nelle leggi di pubblica sicurezza.

Tutte le contravvenzioni contro l'ordine pubblico sono divise nei nove gruppi seguenti: 1. Rifiuto di obbedienza all'autorità (art. 434-438); — 2. Omesso referto (art. 439); — 3. Contravvenzioni concernenti le monete (art. 440, 441); — 4. Contravvenzioni concernenti l'esercizio dell'arte tipografica, lo smercio di stampati e le affissioni (art. 442-446); — 5. Contravvenzioni concernenti gli spettacoli e gli stabilimenti ed esercizi pubblici (art. 447-451); — 6. Arruolamenti senza licenza dell'autorità (art. 452); — 7. Mendicità (art. 453-456); — 8. Disturbo della quiete pubblica e privata (art. 457-458); — 9. Abuso dell'altrui credulità (art. 459).

Nè il Codice toscano, nè il Codice sardo, prevedevano le contravvenzioni di cui i numeri 4, 5, 6, le quali si occupano di fatti che sono di altissima importanza e che vengono a colmare una lacuna generalmente deplorata. Il Codice toscano, nella sua specialità, non prevedeva le contravvenzioni sotto il numero 3 in materia di monete, e il Codice sardo non si occupava del disturbo della quiete pubblica e privata, di cui il numero 8 che formava oggetto (il solo disturbo della quiete pubblica) di una speciale disposizione della legge di Pubblica sicurezza del 1865 (art. 85).

Quanto al *rifiuto di obbedienza all'autorità*, il Regolamento toscano di polizia punitiva prevedeva la sola ipotesi di cui l'articolo 435, quella cioè che consiste nel fatto di colui che in occasione di tumulti e di calamità o nella flagranza di reati, ricusa senza giusto motivo di prestare il proprio aiuto od il servizio, ovvero ricusa di dare le informazioni o le indicazioni che gli si richiedono da un pubblico ufficiale o le dà false. Il Codice sardo, invece, non conteneva la contravvenzione di cui all'articolo 434, che riflette il fatto di colui che trasgredisce ad un ordine legalmente dato dall'Autorità competente, o non osserva un provvedimento legalmente dato per ragione di giustizia o di pubblica sicurezza.

L'*omesso referto*, posto fra i delitti contro la pubblica amministrazione dal Codice sardo (art. 308), contiene una riserva (art. 439) che era vivamente reclamata, secondo la quale l'obbligo del referto per parte dell'ufficiale di sanità cessa quando esso sia per esporre la persona assistita ad un procedimento penale. È questa una saggia innovazione sulle legislazioni precedenti; poichè per tal modo le esigenze della giustizia non forzano la coscienza del professionista, e in pari tempo l'azione repressiva non si spoglia, fuori dei casi in cui la denuncia sarebbe per il cliente temibile o pregiudizievole, di un mezzo che può riescirle utilissimo per la scoperta e punizione dei malfattori.

Le contravvenzioni in materia di monete, che non erano pre-

vedute dalla legislazione toscana, le erano invece anche dal Codice sardo; con questo però, che mentre quella di cui l'articolo 441 era da esso posta pure fra le contravvenzioni riguardanti *l'ordine pubblico* (art. 685, n. 11), l'altra contemplata dell'articolo 440 la poneva fra i reati contro la *fede pubblica* (art. 327), quale un'ipotesi del falso nummario.

La *mendicità* era dal Codice sardo collocata fra i reati contro *la pubblica tranquillità* (art. 442-444). L'ipotesi poi, di cui l'articolo 456, era preveduta dalla legge 21 dicembre 1873, n. 1733, intorno al divieto dell'impiego di fanciulli in professioni girovaghe.

Quanto al *disturbo della quiete pubblica*, ignoto al Codice sardo perchè compreso nella legge di pubblica sicurezza, era una contravvenzione preveduta dagli articoli 23 e 25 del Regolamento toscano di polizia punitiva. Ma v'è l'ipotesi del disturbo della *quiete privata*, che è preveduto dall'articolo 458, nuova tanto alla legge di pubblica sicurezza, quanto alla legislazione toscana, ipotesi che riguarda il fatto di colui, il quale « pubblicamente per petulanza od altro biasimevole motivo, molesta taluno o ne turba la quiete ». Trattasi di molestie che, quantunque di lieve entità, non solo inceppano la libertà di chi ne è vittima, ma dànno assai spesso occasione a risse ed a più gravi conseguenze; e non sono per ciò trascurate da altre legislazioni, per esempio, dall'inglese, tanto gelosa della libertà individuale.

L'*abuso dell'altrui credulità* (art. 459) era posto dal Codice sardo fra i reati contro *la pubblica tranquillità* (art. 436, n. 3), e prendeva il nome di *ciurmeria* nell'articolo 41 del Regolamento toscano di polizia punitiva. « Non deve infatti (scrisse il Ministro Zanardelli nella Relazione al suo Progetto del Codice attuale), in una società seria e civile, andare impunita quest'arte di ingannare gli uomini, e permettere che falsi indovini, interpreti di sogni, scopritori di pretesi tesori nascosti, finti estatici o spacciatori di miracoli, venditori di specifici talvolta nocivi alla salute, ed altri simili impostori, facciano un mestiere della menzogna, e così traggano denaro dalla credulità del volgo ignorante ».

CAPO I.

Del rifiuto di obbedienza all'Autorità.

Prog. 413. = C. pen. 101.

434. Chiunque trasgredisce ad un ordine legalmente dato dall'Autorità competente, ovvero non osserva un provvedimento legalmente dato dalla medesima per ragione di giustizia o di pubblica sicurezza, è punito con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da lire venti a trecento.

Prog. 414; Sardo 685, n. 8; Reg. pol. pun. tosc. 26; Parm. 530; Due Sic. 461; Franc. 471, 479; Austr. 336, 380-385, 388-392, 422-426, 459, 468. = C. pen. 101.

435. Chiunque, in occasione di tumulto o di calamità, o nella flagranza di reati, rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto o il servizio, ovvero rifiuta di dare le informazioni o indicazioni, che gli si chiedano da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con l'ammenda sino a lire cin-

quanta; e, se dia informazioni o indicazioni mendaci, con l'ammenda da lire cento a cinquecento.

436. Chiunque rifiuta d'indicare ad un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni il proprio nome, cognome, stato o professione, luogo di nascita o di domicilio, o altre qualità personali, è punito con l'ammenda sino a lire cinquanta; e, se dia indicazioni mendaci, con l'ammenda da lire cinquanta a trecento.

Prog. 415; Sardo 685, n. 10, il resto come nell'articolo precedente. = C. pen. 101, 207.

437. Chiunque, contro il legale divieto dell'Autorità competente, promuove o dirige cerimonie religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni religiose o civili nelle piazze o vie pubbliche, è punito con l'ammenda sino a lire cento; e, se il fatto produca pubblico tumulto, con l'arresto sino ad un mese e con l'ammenda da lire cinquanta a trecento.

Prog. 429; Leg. p. s. 1889, 7-9. = C. pen. 101.

438. Il ministro di un culto, che esercita funzioni di culto esterno in opposizione a provvedimenti legalmente dati dall'Autorità competente, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda da lire cinquanta a millecinquecento.

Prog. 175. = C. pen. 101, 182-184.

CAPO II.

Dell'omissione di referto.

439. Il medico, il chirurgo, la levatrice o altro ufficiale di sanità, che, avendo prestato l'assistenza della propria professione in casi che possano presentare i caratteri di delitto contro la persona, omette o ritarda di riferirne all'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, è punito, eccetto che il referto esponga la persona assistita ad un procedimento penale, con l'ammenda sino a lire cinquanta.

Prog. 416; Sardo 308; Reg. pol. pun. tosc. 21; Parm. 241; Est. 245, 246; Due Sic. 392; P. p. 102, 103, 131-134. = C. pen. 101.

CAPO III.

Delle contravvenzioni concernenti le monete.

440. Chiunque, avendo ricevuto, come genuine, monete per un valore complessivo oltre le lire dieci, le conosca poi contraffatte o alterate, e non le consegni entro tre giorni all'Autorità, indicandone possibilmente la provenienza, è punito con l'ammenda sino a lire trecento.

Prog. 417; Sardo 327; Parm. 145; Est. 287; Due Sic. 269; P. p. 708 e seg.; Franc. 135; Austr. 287. = C. pen. 101, 256-258.

441. Chiunque rifiuta di ricevere per il loro valore monete aventi corso legale nello Stato è punito con l'ammenda sino a lire cinquanta.

Prog. 418; Sardo 685, n. 11, il resto come all'art. 435. = C. pen. 101, 256-258.

CAPO IV.

Delle contravvenzioni concernenti l'esercizio dell'arte tipografica, lo smercio di stampati e le affissioni.

Prog. 419; L. p. s. 1865, 51, L. p. s. 1889, 63. = C. p. 101.

442. Chiunque esercita l'arte tipografica, litografica o altra arte di riproduzione in molteplici esemplari con mezzi meccanici o chimici, senza osservare le prescrizioni della legge, è punito con l'ammenda da lire cento a millecinquecento.

Prog. 420; Ed. stampa 7, 42, 52; L. p. s. 1889, 65.

443. Chiunque smercia o distribuisce in luogo pubblico o aperto al pubblico stampati, disegni o manoscritti senza licenza dell'Autorità, quando tale licenza sia richiesta dalla legge, è punito con l'ammenda sino a lire cinquanta.

Se si tratti di stampati o disegni dei quali l'Autorità abbia ordinato il sequestro, la pena è dell'arresto sino ad un mese e dell'ammenda da lire cinquanta a cinquecento.

Prog. 421; L. p. s. 1865, 34, L. p. s. 1889, 65. = C. p. 101.

444. Chiunque, nello smerciare o distribuire stampati, disegni o manoscritti, in luogo pubblico o aperto al pubblico, annunzia o grida notizie per le quali possa essere turbata la tranquillità pubblica o delle persone, è punito con l'ammenda sino a lire duecento; e, se le notizie siano false o supposte, con l'ammenda da lire cento a trecento o con l'arresto sino ad un mese.

Prog. 422; L. p. s. 1865, 53, L. p. s. 1889, 65. = C. p. 101.

445. Chiunque, senza licenza dell'Autorità, ovvero fuori dei luoghi nei quali l'affissione è permessa, affigge o fa affiggere stampati, disegni o manoscritti, è punito con l'ammenda sino a lire cinquanta.

L. p. s. 1865, 54. = C. pen. 101.

446. Chiunque stacca, lacera o altrimenti rende inservibili gli stampati, disegni o manoscritti fatti affiggere dall'Autorità è punito con l'ammenda sino a lire cento; e, se lo faccia in dispregio dell'Autorità, con l'arresto sino a quindici giorni.

Se trattisi di stampati, disegni o manoscritti fatti affiggere dai privati nei luoghi e modi consentiti dalla legge o dall'Autorità, e il fatto sia commesso prima del giorno successivo a quello in cui avvenne l'affissione, la pena è dell'ammenda sino a lire cinquanta.

CAPO V.

Delle contravvenzioni concernenti gli spettacoli e gli stabilimenti ed esercizii pubblici.

Prog. 425; L. p. s. 32, L. p. s. 1889, 38-48. = C. pen. 101.

447. Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo o ritrovo, senza avere osservato le prescrizioni stabilite dall'autorità a tutela dell'in-

columità pubblica, è punito con l'arresto sino ad un mese e con l'ammenda; e, in caso di recidiva nello stesso reato, l'ammenda non può essere inferiore a lire trecento.

448. Chiunque, senza licenza dell'Autorità, dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, in luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con l'ammenda da lire dieci a cento; e, se il fatto sia commesso contro il divieto dell'Autorità, con l'arresto sino a quindici giorni e con l'ammenda da lire cinquanta a trecento.

Prog. 427; L. p. s. 1865, 35-41, L. p. s. 1889, 38-48. = C. pen. 101.

449. Chiunque apre agenzie di affari o stabilimenti o esercizii pubblici, per i quali sia necessaria una licenza dell'Autorità, senza averla prima ottenuta, è punito con l'ammenda sino a lire trecento; alla quale, in caso di recidiva nello stesso reato, si aggiunge l'arresto sino ad un mese.

Se la licenza sia stata negata, la pena è dell'ammenda sino a lire cinquecento; alla quale, in caso di recidiva nello stesso reato, si aggiunge l'arresto sino a tre mesi.

Prog. 423; L. p. s. 1865, 64, L. p. s. 1889, 67-70. = C. pen. 101.

450. Il proprietario o conduttore di un'agenzia o di uno degli stabilimenti o esercizii indicati nell'articolo precedente, il quale non osserva le prescrizioni stabilite dalla legge o dall'Autorità, è punito con l'ammenda sino a lire cinquanta; alla quale, in caso di recidiva nello stesso reato, si aggiungono l'arresto sino a quindici giorni e la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte sino ad un mese.

Prog. 424; Legge p. s. 1889, 67-70. = C. pen. 101.

451. Chiunque per mercede alloggia o riceve in convitto o in cura alcuno, senza osservare quanto sia legalmente prescritto intorno all'obbligo di registrazioni, di dichiarazioni o denunzie all'Autorità, è punito con l'ammenda sino a lire cinquanta; e, in caso di recidiva nello stesso reato, da lire venti a duecento.

Se l'industria sia esercitata contro il divieto dell'Autorità, la pena è dell'ammenda sino a lire cento; e, in caso di recidiva nello stesso reato, da lire cinquanta a cinquecento.

Prog. 427; L. p. s. 1865, 35-41, L. p. s. 1889, 61, 62. = C. pen. 101.

CAPO VI.

Degli arruolamenti senza licenza dell'autorità.

452. Chiunque, senza licenza dell'Autorità, apre arruolamenti è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquanta a mille.

Prog. 428; L. p. s. 1865, 30. = C. pen. 101, 113.

CAPO VII.

Della mendicità.

Prog. 430; Sardo 442, modificato per le Provincie meridionali, 443; Reg. pol. punit. tosc. 1, 2, 196; Parm. 272; Due Sicilie 301; Franc. 275, 276; Austr. 517, 518; L. p. s. 1865, 67-69, L. p. s. 1889, 80-84. = C. pen. 492.

453. Chiunque, essendo abile al lavoro, è côlto a mendicare, è punito con l'arresto sino a cinque giorni; e, in caso di recidiva nello stesso reato, con l'arresto sino ad un mese.

Le stesse pene si applicano a chi, essendo inabile al lavoro, sia côlto a mendicare senza aver adempiuto le prescrizioni stabilite dalla legge.

La contravvenzione non è esclusa dal fatto che il colpevole mendichi col pretesto o con la simulazione di rendere servizii alle persone o di smerciare oggetti.

Prog. 431; Sardo 444, modificato per le Provincie meridionali; Reg. pol. punit. tosc. 43; Parm. 276; Due Sic. 301; Franc. 276; Austr. 519; L. p. s. 1889, 80-84.

454. Chiunque mendica in modo minaccioso, vessatorio o ripugnante, per circostanze di tempo, di luogo, di mezzo o di persona, è punito con l'arresto sino ad un mese; e, in caso di recidiva nello stesso reato, da uno a sei mesi.

Prog. 432.

455. Il giudice può ordinare che la pena dell'arresto stabilita negli articoli precedenti sia scontata in uno dei modi preveduti nell'articolo 22.

Prog. 433; L. 21 dicembre 1873, n. 1733.

456. Chiunque permette che una persona minore dei quattordici anni, soggetta alla sua podestà o affidata alla sua custodia o vigilanza, vada a mendicare o che altri se ne valga per mendicare, è punito con l'arresto sino a due mesi e con l'ammenda sino a lire trecento; e, in caso di recidiva nello stesso reato, l'arresto è da due a quattro mesi.

CAPO VIII.

Del disturbo della quiete pubblica e privata.

Prog. 434; Reg. pol. punit. tosc. 23, 25; L. p. s. 1865, 85, L. p. s. 1889, 36. = C. pen. 101.

457. Chiunque, mediante schiamazzi o clamori, abuso di campane o di altri strumenti, ovvero esercitando professioni o mestieri rumorosi contro le disposizioni della legge o dei regolamenti, disturba le occupazioni o il riposo dei cittadini o i ritrovi pubblici, è punito con l'ammenda sino a lire trenta, che si può estendere a lire cinquanta in caso di recidiva nello stesso reato.

Se il fatto sia commesso di notte, dopo le ore undici, l'ammenda è da lire venti a cinquanta, che, in caso di recidiva nello stesso reato, si può estendere a lire cento.

Se il fatto sia tale da produrre apprensione nel pubblico, all'ammenda può essere aggiunto l'arresto sino ad un mese.

458. Chiunque, pubblicamente, per petulanza o altro biasimevole motivo, molesta taluno o ne turba la quiete è punito con l'ammenda sino a lire cento o con l'arresto sino a quindici giorni.

Prog. 435. = Cod. pen. 101.

CAPO IX.

Dell'abuso dell'altrui credulità.

459. Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, cerca con qualsiasi impostura di abusare della credulità popolare, in modo che possa recar pregiudizio altrui o turbare l'ordine pubblico, è punito con l'arresto sino a quindici giorni; e sino ad un mese, in caso di recidiva nello stesso reato.

Prog. 436; Sardo 436, n. 3; Reg. pol. pun. tosc. 41; Parm. 268, 269; L. p. s. 1865, 70-76 114.

TITOLO II.

Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica.

Sette sono i Capi nei quali si ripartiscono le disposizioni del presente Titolo, e riguardano: 1° la polizia delle armi e delle materie esplodenti; 2° la polizia edilizia; 3° il collocamento e la conservazione dei segnali o ripari; 4° il getto o l'esposizione pericolosa di cose; 5° la vigilanza dei pazzi; 6° la vigilanza degli animali; 7° altri fatti di pericolo comune.

In sostanza, si prevedono in codesti Capi tutte quelle ipotesi che presentano un pericolo meramente eventuale contro le persone e gli averi e fuori della previsione del dolo, poichè se il pericolo fosse dolosamente indotto, o il disastro si fosse, anche per sola colpa, avverato, si avrebbero quei delitti contro *la pubblica incolumità*, dei quali si occupa il Titolo VII del Libro Secondo (art. 300-330).

Nel Codice sardo, erano della specie in esame le contravvenzioni indicate sotto i numeri 1 a 6 dell'articolo 685 e quella segnata al numero 1 dell'articolo 686. La materia delle armi era tutta compresa fra i reati contro *la pubblica tranquillità* (art. 453 a 467).

Alle contravvenzioni suddette corrispondeva il Titolo III del Regolamento toscano di polizia punitiva con la rubrica meno precisa di: *Trasgressioni contro la pubblica sicurezza.*

Questo Titolo conteneva in più le trasgressioni raccolte nei Capi II (*omissioni di certe denunzie e vigilanze*) e VI (*omissione delle precauzioni intese a prevenire l'esplosione delle caldaie di macchine a vapore*), alcune di quelle enumerate nel Capo VIII (*apertura di cave*), quelle del Capo X (*Spaccio di vettovaglie alterate, corruzione di fonti e macinazione pericolosa*) e del Capo XI (*trasgressioni nel commercio dei veleni*) ed infine le altre prevedute nei capi XII, XIII, XIV in tema di *sanità pubblica*, XV, in tema di *epizoozie*, e XVIII (*trasgressioni ai provvedimenti intesi a prevenire le inondazioni*), la maggior parte delle quali sono ora rimandate a leggi speciali, o trattate altrove come delitti.

Quanto alla materia delle *armi*, a cui provvedono gli articoli 460-470, le contravvenzioni prevedute al riguardo si divi-

dono in quattro gruppi, secondo che si riferiscono: — alla fabbricazione, introduzione e commercio delle armi e materie esplodenti; — al porto delle armi; — alla ritenzione di armi e materie esplodenti; — all'omissione di certe cautele. La ritenzione di armi in propria casa non è considerata come reato, fuorchè si tratti (art. 468) di un ammasso d'armi, o di materie esplodenti od infiammabili, o di uno o più pezzi d'artiglieria o di altre consimili macchine.

Riguardo alla *rovina di edificii*, è completata l'insufficiente disposizione del Codice sardo (art. 685, n. 2) considerandosi: — la rovina di un edificio per colpa di chi ne ha eseguito il disegno o la costruzione (art. 471); — il non rimosso pericolo all'altrui sicurezza derivante da un edificio di cui si sia proprietari o della cui conservazione o ristauro si abbia la responsabilità (art. 472).

Per ciò che riflette le altre contravvenzioni di questo Titolo, nella maggior parte erano già prevedute dalle legislazioni precedenti. È notevole fra esse la disposizione dell'articolo 478, la quale riguarda colui che riceve in custodia o licenzia persone a lui consegnate come affette da alienazione mentale, senza darne immediata denuncia all'Autorità, ovvero, quando ciò sia prescritto, senza l'autorizzazione di questa. Tale disposizione è un'aggiunta alla legislazione precedente, e completa le provvidenze necessarie in questo argomento, salva la legge speciale che regolerà i modi di ammissione degli alienati nei manicomii e il loro licenziamento. L'esperienza suggerisce di riparare agli inconvenienti che pur troppo si sono verificati in tale riguardo, stante la lacuna nella nostra legislazione, meno che per le provincie toscane, dove soltanto esistono norme particolari in proposito.

Siccome poi non è dato specificare tutti i fatti coi quali si può far sorgere il pericolo di danni alle persone o alle cose, perchè il progresso delle industrie e delle arti porta seco inevitabilmente, con nuove conquiste, anche nuovi pericoli, così a ciò provvede l'ultimo Capo, composto del solo articolo 483, mediante una disposizione concepita in termini generali per le ipotesi che non hanno potuto essere singolarmente prevedute.

CAPO I.

Delle contravvenzioni concernenti le armi e le materie esplodenti.

Prog. 437; L. p. s. 1865, 31, L. p. s. 1889, 13. = Cod. pen. 101, 155.

460. Chiunque, senza prima averne dato avviso all'Autorità competente, stabilisce una fabbrica d'armi, o introduce nello Stato una quantità di armi eccedente il proprio uso è punito con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquanta a mille.

Prog. 438; Sardo 456, modificato dalla L. 6 luglio 1871; Reg. pol. pun. tosc. 87; Parm. 338; Est. 401; Due Sic. 150, 153; R. pontif. 117, 119, 120; L. p. s. 1889, 13; Franc. 314; Austr. 372. = C. pen. 155, 470.

461. Chiunque, senza licenza dell'Autorità competente, fabbrica o introduce nello Stato, ovvero smercia o pone in vendita armi insidiose, è punito con l'arresto per un tempo non inferiore ai sei mesi e con la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte.

462. Chiunque, senza licenza dell'Autorità competente, fabbrica o introduce nello Stato polveri piriche o altre materie esplodenti, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda sino a lire cinquecento.

Prog. 439; Reg. pol. punit. tosc. 161-168; L. p. sic. 1865, 89, L. p. s. 1889, 21, 22.

463. Chiunque smercia o pone in vendita armi senza licenza dell'Autorità competente, quando tale licenza sia legalmente prescritta, è punito con l'arresto sino ad un mese e con l'ammenda da lire cinquanta a cinquecento.

Prog. 440; L. p. s. 1889, 12-18. = Cod. pen. 155.

464. Chiunque, senza licenza dell'Autorità competente, e fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta armi per le quali occorra la licenza è punito con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda sino a lire duecento.

Il colpevole è punito con l'arresto:

1° sino a quattro mesi, se l'arma sia una pistola o una rivoltella;

2° da un mese ad un anno, se l'arma sia insidiosa.

Prog. 441; Sardo 457-462, modificato dalla legge 1871; Regol. pol. punit. tosc. 90-92; Parm. 339, 340, 343-346; Est. 401; Due Sic. 151; Reg. pont. 113, 118, 122; Franc. 314, L. p. s. 1889, 15-20. = Cod. pen. 101, 155.

465. Le pene stabilite nell'articolo precedente sono aumentate:

1° di un terzo, se l'arma si porti in luogo ove sia adunanza o concorso di gente, o di notte in luogo abitato, o se il colpevole sia stato condannato per mendicità;

2° da un terzo alla metà, se il colpevole sia stato condannato per delitti contro la persona o la proprietà, commessi con violenza, ovvero per violenza o resistenza all'Autorità, o se trovisi sottoposto alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza; e si applica sempre la pena dell'arresto.

Prog. 442; Sardo 463, 464, modificato dalla legge 6 luglio 1871; Reg. pontif. 121. = C. pen. 101, 155.

466. È punito con l'ammenda sino a lire cento chiunque, ancorchè provveduto della licenza di porto d'armi da sparo:

1° consegna o lascia portare una di tali armi carica a persona in età minore di quattordici anni o a qualsiasi persona che non sappia o non possa maneggiarla con discernimento;

2° trascura di adoperare nella custodia di dette armi le cautele valevoli a impedire che alcuna delle mentovate persone giunga a impossessarsene facilmente;

3° porta un fucile carico in luogo ove sia adunanza o concorso di gente.

Prog. 443; Reg. poliz. pun. tosc. 95. = C. pen. 101, 155.

467. Chiunque, senza licenza dell'Autorità competente, spara armi da fuoco o accende fuochi d'artifizio o macchine esplodenti, ovvero fa altre esplosioni o

Prog. 444; Sardo 685, n. 3; Reg. pol. punit. tosc. 90, 96; L. p. s. 1889, 24. = Cod. pen 101, 155.

accensioni pericolose o incomode, in un luogo abitato o nelle sue vicinanze, o lungo o in direzione di una pubblica via, è punito con l'ammenda sino a lire cinquanta; alla quale può essere aggiunto, nei casi più gravi, l'arresto sino a quindici giorni.

Prog. 445; L. p. s. 1865, 31, L. p. s. 1889, 10. = C. p. 155.

468. Chiunque, clandestinamente o contro il divieto della legge o dell'Autorità competente, tiene in casa o in altro luogo un ammasso d'armi in numero non minore di venti, ovvero uno o più pezzi d'artiglieria, o altre consimili macchine, ovvero materie esplodenti o infiammabili, pericolose per la loro qualità o quantità, è punito con l'arresto non inferiore ai tre mesi; e, se le armi siano insidiose, all'arresto può essere aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza.

Prog. 446; L. p. s. 1889, 21. = C. pen. 101.

469. Chiunque, senza licenza dell'Autorità competente, trasporta da un luogo ad un altro polveri piriche o altre materie esplodenti, in quantità superiore al bisogno proprio o ad un bisogno industriale, ovvero senza le cautele prescritte dalla legge o dai regolamenti, è punito con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda sino a lire trecento.

Prog. 447; Sardo 455; Reg. pol. pun. tosc. 86; Parm. 337; Due Sic. 148. = C. pen. 155.

470. Per gli effetti della legge penale si considerano armi *insidiose:*

1° gli stili, stiletti e pugnali di qualsiasi forma, e i coltelli acuminati, la cui lama sia fissa o possa rendersi fissa con molla o altro congegno;

2° le armi da sparo, la cui canna misurata internamente sia inferiore a centosettantun millimetri, le bombe e ogni macchina o involucro esplodente;

3° le armi bianche o da sparo di qualsiasi misura, chiuse in bastoni, canne o mazze.

CAPO II.

Della rovina e delle omesse riparazioni di edifizii.

Prog. 448; Regol. pol. pun. tosc. 174-177. = C. pen. 101.

471. Chiunque abbia avuto parte nel disegno o nella costruzione di un edifizio, se questo rovini per sua negligenza o imperizia, senza produrre pericolo per l'altrui sicurezza, è punito con l'ammenda non minore delle lire cento, cui può essere aggiunta la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte.

La disposizione del presente articolo è applicabile anche nel caso di rovina di ponti o di armature per la costruzione o riparazione di fabbriche o simili.

472. Quando un edifizio o un' altra costruzione minacci, in tutto o in parte, rovina, con pericolo per l'altrui sicurezza, il proprietario o chi lo rappresenta, ovvero chi sia altrimenti obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edifizio o della costruzione, che non provvede ai lavori necessarii per rimuovere il pericolo, è punito con l'ammenda da lire dieci a cento; e sino a lire mille, se abbia trasgredito all'ingiunzione dell'Autorità competente.

Prog. 449, 450; Sardo 685, n. 2; Regol. pol. punit. tosc. 175. Il resto come all'art. 435. = C. pen. 101.

Ove si tratti di un edifizio o di un'altra costruzione in tutto o in parte rovinati, chi, avendone l'obbligo, trascura di rimuovere, con riparazioni o con qualsiasi altro provvedimento, il pericolo persistente a cagione della rovina, è punito con l'ammenda da lire cinquanta a mille.

CAPO III.

Delle contravvenzioni concernenti segnali e apparecchi di pubblico servizio.

473. Chiunque omette di collocare i segnali e ripari prescritti dai regolamenti, per impedire pericoli derivanti da opere fatte o da oggetti lasciati in luogo di pubblico transito, è punito con l'ammenda sino a lire trecento; alla quale può essere aggiunto, nei casi più gravi, l'arresto sino a dodici giorni.

Prog. 451; Sardo 685, n. 1; Regol. pol. punit. tosc. 116. Il resto come all'art. 435. = C. pen. 101.

Chi arbitrariamente rimuove i segnali suddetti è punito con l'ammenda da lire cinquanta a cinquecento, alla quale può essere aggiunto l'arresto sino a venti giorni.

474. Chiunque arbitrariamente spegne i fanali che servono alla pubblica illuminazione, ovvero rimuove apparecchi o segnali diversi da quelli indicati nell'articolo precedente e destinati a pubblico servizio, è punito con l'ammenda sino a lire duecento.

Prog. 451. = C. pen. 101.

CAPO IV.

Del getto e del collocamento pericoloso di cose.

475. Chiunque getta o versa in luogo di pubblico transito, o anche in un recinto privato comune a più famiglie, cose atte ad offendere o imbrattare le persone è punito con l'arresto sino a dieci giorni o con l'ammenda sino a lire cento.

Prog. 452; Sardo 685, n. 4, 686, n. 1, 687, n. 1; Reg. pol. pun. tosc. 187; Parm. 533; Due Sic. 461-463; Franc. 471; Austr. 341, 342, 427-430. = C. p. 101.

476. Chiunque, senza le debite cautele, pone sopra finestre, tetti, terrazzi o altri luoghi consimili o vi appende cose, che, cadendo, possano offendere o imbrattare le persone, è punito con l'ammenda sino a lire trenta.

Prog. 453; L. p. s. del 1865, 92. = C. pen. 101.

Prog. 454.

Se non si conosca l'autore del fatto, la pena si applica al conduttore o possessore dell'edifizio, qualora egli fosse in grado di impedire il fatto medesimo.

CAPO V.

Delle contravvenzioni concernenti la custodia di persone alienate di mente.

Prog. 458; Sardo 685, n. 5, 687, n. 4. Il resto come nell'articolo precedente e nell'articolo 435. = C. pen. 101.

477. Chiunque lascia vagare pazzi affidati alla sua custodia, o, quando alla custodia si siano sottratti, non ne dà immediato avviso all'Autorità, è punito con l'ammenda sino a lire duecentocinquanta.

Prog. 459. = C. pen. 101.

478. Chiunque, senza darne immediato avviso all'Autorità, o senza ottenerne l'autorizzazione, quando sia prescritta, riceve in custodia persone a lui dichiarate affette da alienazione mentale, ovvero le licenzia, è punito con l'ammenda da lire cinquanta a cinquecento; cui può essere aggiunto, nei casi più gravi, l'arresto sino ad un mese.

Prog. 460.

479. Alle pene stabilite nei precedenti articoli, quando il colpevole sia persona preposta al governo di manicomii o che eserciti l'arte salutare, si aggiunge la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte.

CAPO VI.

Dell'omessa custodia e del mal governo di animali o di veicoli.

Prog. 461; Sardo 685, n. 6; Reg. pol. tosc. 102, 104; L. p. s. 1865, 91.

480. Chiunque lascia liberi o non custodisce, con le cautele prescritte dai regolamenti, bestie feroci o animali pericolosi, dei quali egli abbia la proprietà o la custodia, e, in caso di animali sospetti d'idrofobia, non ne dà immediato avviso all'Autorità, è punito con l'arresto sino ad un mese.

Prog. 462; Reg. pol. punit. tosc. 107.

481. Chiunque lascia senza custodia o altrimenti abbandona a sè stessi, in luoghi aperti, animali da tiro o da corsa sciolti o attaccati; ovvero li guida senza sufficiente capacità, o li affida a persone inesperte; ovvero, per il modo di attaccarli o guidarli, o con l'aizzarli o spaventarli, espone a pericolo l'altrui sicurezza, è punito con l'arresto sino ad un mese.

Se il contravventore sia cocchiere o conduttore vincolato a licenza, si aggiunge la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte sino a ventiquattro giorni.

Prog. 463. = C. pen. 101.

482. Chiunque spinge animali o veicoli nelle vie o nei passeggi pubblici o aperti al pubblico, in modo

pericoloso per la sicurezza delle persone o delle cose, è punito con l'ammenda sino a lire cinquanta; e, se il contravventore sia cocchiere o conduttore vincolato a licenza, può essere aggiunta la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte sino a quindici giorni.

CAPO VII.

Di altre contravvenzioni di comune pericolo.

483. Chiunque, anche per negligenza o imperizia, fa sorgere in qualsiasi modo il pericolo di danni alle persone o di gravi danni alle cose è punito con l'ammenda sino a lire duecento o con l'arresto sino a venti giorni.

Prog. 464. = C. pen. 101.

Se il fatto costituisca in pari tempo infrazione ai regolamenti in materia di arti, commerci o industrie, e la legge non disponga altrimenti, la pena è dell'arresto da sei a trenta giorni e della sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte sino ad un mese.

TITOLO III.

Delle contravvenzioni concernenti la pubblica moralità.

Le disposizioni a tutela della pubblica moralità si riferiscono a due argomenti principali: ai *giuochi d'azzardo* (art. 484-487) ed all'*ubbriachezza* (art. 488-489). Alle disposizioni che riguardano gli uni e l'altra, fanno seguito quelle sulla *decenza pubblica* (art. 490) e sui *maltrattamenti di animali* (art. 491), che per l'indole loro appartengono alla stessa categoria di fatti.

Fra le contravvenzioni prevedute nel Libro Terzo del Codice sardo non vi aveva che quella segnata al num. 7 dell'art. 685 (crudeltà usate in luogo pubblico contro animali), la quale corrisponda a quella dell'art. 491. Ma nel Secondo Libro vi ha tutto il Capo VI del Titolo VIII (reati *contro la pubblica tranquillità;* art. 474-480), che tratta dei *giuochi proibiti*, quali delitti.

Il Regolamento di polizia punitiva toscano aveva il Titolo II con l'epigrafe: *Delle trasgressioni contro la Religione e contro la morale pubblica.* Esclusa la polizia delle pratiche religiose, che non è materia da Codice penale e per la quale si incriminavano l'*inosservanza dei giorni festivi* (art. 45-49) e la *perturbazione della quiete religiosa* (art. 50), ed esclusa del pari la sanzione penale per il *turpiloquio* o *bestemmia* (art. 51), la perseguibilità dei quali fatti era già caduta in desuetudine nella Toscana, rimanevano le altre disposizioni concernenti la pubblica decenza (art. 52-55) ed il gioco d'azzardo (art. 75-84), poichè la polizia delle bettole (articoli 56-60), degli spettacoli (art. 61-74) e delle processioni (art. 59) formano oggetto delle disposizioni contenute nel Titolo I del Libro presente.

Quanto ai *giochi d'azzardo* la definizione che ne dà il Codice nell'articolo 487 sembra migliore di quella che era data dal Codice sardo (art. 474) e come tale offrirà meno campo ad incertezze nella pratica giurisprudenza.

Riguardo all'*ubbriachezza*, il Codice, ampliando l'esempio del Regolamento toscano (art. 60) viene a colmare una lacuna del Codice sardo, reprimendo l'ubbriachezza che si manifesta pubblicamente e quella che maliziosamente cagionasi ad altri. Due sono le ipotesi prevedute, e cioè: — l'ubbriachezza manifesta in luogo pubblico; — il cagionare maliziosamente l'ubbriachezza ad altri in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Quanto alle offese alla *decenza pubblica*, l'art. 490 reprime il fatto di colui che mostri in pubblico nudità invereconde o che altrimenti offenda la pubblica decenza mercè parole, canti od altri atti. Si presuppone che nel fatto non concorra l'intenzione di far deliberatamente oltraggio al pudore, ma che esso avvenga soltanto per noncuranza delle buone norme di condotta civile.

L'articolo 491 che prevede i *mali trattamenti di animali*, sui quali taceva il Codice toscano, contiene una modificazione di quanto disponeva l'articolo 685, n. 7 del Codice sardo, ed una novità. La modificazione consiste nell'avere estesa la protezione ad ogni specie di animali, mentre il Codice del 1859 la limitava agli animali domestici, e di avere soppresso l'estremo che i mali trattamenti avvengano in luogo pubblico. La novità consiste nel punire colui che, anche per solo scopo scientifico o didattico, ma fuori dei luoghi destinati all'insegnamento, sottopone animali ad esperimenti tali da destare ribrezzo.

CAPO I.
Dei giuochi d'azzardo.

Prog. 465; Sardo 475; Reg. pol. punit. tosc. 75-84; Parm. 490; Due Sic. 318; Reg. pont. 274; Franc. 410; Austr. 522. = C. pen. 487.

484. Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, tiene un giuoco d'azzardo, o presta all'uopo il locale, è punito con l'arresto sino ad un mese, che può estendersi a due mesi in caso di recidiva nello stesso reato, e con l'ammenda non inferiore alle lire cento.

L'arresto è da uno a due mesi, e può estendersi a sei in caso di recidiva nello stesso reato:

1° se il fatto sia abituale;

2° se chi tiene il giuoco sia conduttore del pubblico esercizio in cui la contravvenzione è commessa; nel qual caso si aggiunge la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte sino ad un mese.

Prog. 466; Sardo 476; Reg. pol. pun. tosc. 75-84. = Cod. pen. 101.

485. Chiunque, senza avere partecipato alla contravvenzione preveduta nell'articolo precedente, è côlto mentre prende parte in un luogo pubblico o aperto al pubblico ad un giuoco d'azzardo è punito con l'ammenda sino a lire cinquecento.

Prog. 467; Sardo 480; Reg. pol. pun. tosc. 75; Parm. 492; Due Sic. 218; Franc. 410, Leg. 22 luglio 1791, 36, L. 9 germinale VI, 4 e seg.

486. In ogni caso di contravvenzione per giuoco d'azzardo, il danaro esposto nel giuoco e gli arnesi od oggetti adoperati o destinati per il medesimo si confiscano.

7. Per gli effetti della legge penale, si conside- *giuochi d'azzardo* quelli nei quali la vincita o la ta, a fine di lucro, dipenda interamente o quasi ımente dalla sorte.

: le contravvenzioni prevedute negli articoli pre- ti si considerano aperti al pubblico anche quei ıi di ritrovo privato dove si esiga compenso per degli arnesi da giuoco o il comodo di giuocare, e, anche senza prezzo, si dia accesso a qualunque na a fine di giuoco.

Prog. 468; Sardo 474; L. 27 settembre 1863, n. 1483 sul giuoco del lotto e sulle lotterie, 1, 2, 3; R. 17 sett. 1871, n. 483, 14, 15, 17, 18; Legge 19 luglio 1880, num. 5536 sul riordinamento del lotto; Reg 21 nov. 1880, n. 5744, 1-22.

CAPO II.

Della ubbriachezza.

8. Chiunque, in luogo pubblico, è côlto in istato anifesta ubbriachezza molesta o ripugnante è o con l'ammenda sino a lire trenta.

il fatto sia abituale, la pena è dell'arresto sino ı mese; e il giudice può ordinare che l'arresto sia ato in uno dei modi preveduti nell'articolo 22.

Prog. 469; Reg. pol. punit tosc. 60. = C. pen. 101.

9. Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pub- , cagiona l'ubbriachezza altrui, somministrando fine bevande o altre sostanze inebrianti, ovvero mministra ad una persona già ebra, è punito con sto sino a dieci giorni.

il fatto si commetta verso una persona che non compiuto i quattordici anni, o che sia palese- e in uno stato anormale per debolezza o altera- di mente, la pena è dell'arresto da dieci giorni ı mese.

il contravventore faccia commercio delle bevande tanze inebrianti, si aggiunge la sospensione dal- cizio della professione o dell'arte.

Prog. 470.

CAPO III.

Degli atti contrarii alla decenza pubblica.

0. Chiunque, in pubblico, mostra nudità invere- e, ovvero con parole, canti o altri atti offende la lica decenza, è punito con l'arresto sino ad un o con l'ammenda da lire dieci a trecento.

Prog. 472; Sardo 420; Tosc. 301, 302, Reg. pol. pun. tosc. 52; Parm. 366, 367; Due Sic. 345; Reg. pont. 184, 185, 187; Franc. 330; Austr. 500, 516. = C. pen. 101.

CAPO IV.

Dei maltrattamenti di animali.

1. Chiunque incrudelisce verso animali o, senza ssità, li maltratta, ovvero li costringe a fatiche festamente eccessive, è punito con l'ammenda a lire cento.

Prog. 473; Sardo 685, n. 7, il resto come nell'articolo 435 = C. pen. 101.

Alla stessa pena soggiace colui il quale, anche per solo fine scientifico o didattico, ma fuori dei luoghi destinati all'insegnamento, sottopone animali a esperimenti tali da destare ribrezzo.

TITOLO IV.

Delle contravvenzioni concernenti la pubblica tutela della proprietà.

Le disposizioni di questo Titolo sono ripartite in quattro Capi, che riguardano: — il possesso ingiustificato di oggetti o valori; — l'omissione di cautele nelle operazioni di commercio o di pegno; — la vendita illecita di chiavi e grimaldelli e l'illecita apertura di serrature; — la detenzione illecita di pesi e misure.

Esse trovano riscontro in diversi punti del Codice del 1859; la maggior parte nel Libro Secondo, che classificava fra i delitti, i fatti compresi nei primi tre Capi (art. 449, nel Tit. VIII, dei reati *contro la pubblica tranquillità;* art. 640, 641, 643, 644, 646, 647 e 648 nel Titolo X, dei reati *contro le persone e le proprietà*), ed una sola nel Libro Terzo e nel Capo (III) delle contravvenzioni *contro le proprietà* (art. 687, n. 2).

Il Titolo (IV) delle Trasgressioni *contro la proprietà pubblica e privata* nel Regolamento toscano di polizia punitiva conteneva due Capi di disposizioni analoghe a quelle del presente Titolo: il IV (trasgressioni ai provvedimenti intesi a prevenire i furti ed a scoprirli), ed il V (sospetto possesso di prodotti campestri).

Riguardo *al possesso ingiustificato di oggetti e valori*, si riproducono sostanzialmente nell'articolo 492, le ipotesi che erano prevedute dal Regolamento toscano (articolo 204) e del Codice (art. 649).

Quanto all'*omissione di cautele nelle operazioni di commercio o di pegno*, nè il Regolamento toscano, nè il Codice sardo facevano parola specifica dell'ipotesi (diversa dalla ricettazione) preveduta dall'articolo 493, riguardante il fatto di chi, senza essersi prima procurato notizia della legittima loro provenienza, acquista o riceve in pegno, pagamento o deposito, oggetti, i quali per la loro qualità o per la condizione della persona che li offre, o per il prezzo richiesto od accettato, appaiono provenienti da un reato.

Le disposizioni concernenti la *vendita illecita di chiavi e grimaldelli* e l'*illecita apertura di serrature*, non differiscono sostanzialmente da quelle contenute nel Regolamento toscano (art. 201, 202) e nel Codice sardo (art. 646-648).

L'ipotesi dell'articolo 498, cioè dell'esercente un pubblico negozio, che vi detiene misure o pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge, era preveduta dall'articolo 685, n. 12 del Codice sardo.

CAPO I.

Del possesso ingiustificato di oggetti e valori.

492. Chiunque, essendo stato condannato per mendicità, ovvero per furto, rapina, estorsione, ricatto, truffa o ricettazione, è trovato in possesso di danaro od oggetti non confacenti alla sua condizione, dei quali non giustifichi la legittima provenienza, è punito con l'arresto sino a due mesi.

Prog. 474; Sardo 448-452; R. pol. pun. 205, 208; Parm. 275, 276; Due S. 303; L. p. s. 1865, 67-69; Franc. 277-279, 281, 282, Legge vendemmiale, anno II, tit. v. = C. pen. 493.

Se sia côlto in possesso di chiavi alterate o contraffatte o di strumenti atti ad aprire o sforzare serrature, dei quali non giustifichi la legittima attuale destinazione, è punito con l'arresto sino a due mesi; e da due a sei mesi, se il fatto avvenga di notte.

Il danaro e gli oggetti si confiscano.

CAPO II.

Dell'omissione di cautele nelle operazioni di commercio o di pegno.

493. Chiunque, senza aver prima accertato la legittima loro provenienza, acquista o riceve in pegno, pagamento o deposito, oggetti, i quali per la loro qualità o per la condizione della persona che li offre, o per il prezzo chiesto o accettato, appaiano provenienti da reato, è punito con l'ammenda; e, se il contravventore sia una delle persone indicate nell'articolo 492, anche con l'arresto sino a due mesi.

Prog. 475. = C. pen. 101.

Va esente da pena colui che provi la legittima provenienza degli oggetti.

494. Chiunque, avendo ricevuto danaro o comprato o altrimenti avuto cose provenienti da un delitto, e venendo poi a conoscerne la illegittima provenienza, omette di farne immediata denunzia all'Autorità, è punito con l'ammenda non inferiore alle lire trenta, alla quale può essere aggiunto l'arresto sino a venti giorni.

Prog. 476; Sardo 640; Tosc. 418-420; Parm. 462; Est. 407; Reg. pontif. 194; Austr. 196, 476, 477. = C. pen. 101.

495. Chiunque, attendendo al commercio o ad operazioni di pegno di cose preziose o di cose usate, non osserva le prescrizioni stabilite dalla legge o dai regolamenti rispetto a tale commercio o a tali operazioni, è punito con l'ammenda sino a lire trecento; alla quale, in caso di recidiva nello stesso reato, si aggiungono l'arresto sino ad un mese e la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte.

Prog. 477; Sardo 641-644; Reg. pol. pun. tosc. 197-200; Parm. 530, n. 31; Est. 508; Austr. 473-475. = C. pen. 101.

CAPO III.

Della vendita illecita di chiavi e grimaldelli e dell'illecita apertura di serrature.

Prog. 478; Sardo 646, 648; Reg. pol. pun. tosc. 201; Est. 510; Austr. 469, 471, 472.

496. Il fabbro-ferrajo, chiavajuolo o altro artefice, che vende o consegna a chicchessia grimaldelli, o fabbrica per chi non sia il proprietario del luogo o dell'oggetto cui sono destinate, o il rappresentante di lui, da esso conosciuto, chiavi di qualsiasi specie sopra impronta di cera, o di altri stampi o modelli, è punito con l'arresto sino a due mesi e con l'ammenda da lire dieci a cento.

Prog. 479; Sardo 647; Reg. pol. pun. tosc. 202; Est. 511; Austr. 469, 470.

497. Il fabbro-ferrajo, chiavajuolo o altro artefice, il quale apre serrature di qualsiasi specie, per domanda di alcuno, senza prima accertarsi che questi sia il proprietario dei luoghi o degli oggetti i quali si vogliano aprire o il rappresentante di lui, è punito con l'arresto sino a venti giorni e con l'ammenda sino a lire cinquanta.

CAPO IV.

Della detenzione illecita di pesi e misure.

Prog. 283; Sardo 393; Parm. 487; Franc. 424, L. 1° vend., anno IV, 9. = C. pen. 101.

498. L'esercente un pubblico negozio, che nel medesimo detiene misure o pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge, è punito con l'ammenda da lire dieci a cinquanta; la quale, in caso di recidiva nello stesso reato, si può estendere a lire cento.

REGIO DECRETO 10 febbraio 1889, n. 5929 (Serie 3ª) contenente le disposizioni occorrenti per l'attuazione della Legge che deferisce alla Corte di cassazione di Roma la cognizione di tutti gli affari penali del Regno, con annessa Tabella.

UMBERTO I

ECC.

ART. 1. La Corte di cassazione di Roma comincierà ad esercitare le attribuzioni ad es a deferite con la legge 6 dicembre 1888, N. 5825 (Serie 3ª). dal 1° aprile 1889.

ART. 2. La pianta organica del personale della Corte di cassazione di Roma e delle Corti di cassazione di Firenze, Napoli, Palermo e Torino è fissata in conformità della unita tabella, vista d'ordine Nostro dal Ministro di Grazia e Giustizia. e dei Culti.

Per i funzionari chiamati da ora innanzi a prestare servizio presso la Corte di cassazione di Roma cesseranno d'aver effetto le disposizioni del R. decreto 31 dicembre 1875, N. 2863 (Serie 2ª), e saranno ad essi corrisposte le indennità stabilite dall'articolo 7 della legge 7 luglio 1876, numero 3212 (Serie 2ª).

ART. 3. Il rappresentante del Pubblico Ministero indicato nell'articolo 660 del Codice di procedura penale trasmetterà direttamente alla Corte di cassazione di Roma i ricorsi introdotti dopo il 31 marzo 1889, unitamente agli atti e documenti che vi si riferiscono.

ART. 4. Nella formazione del ruolo delle cause penali presso la Corte di cassazione di Roma queste sono distribuite fra le corrispondenti sezioni secondo le norme stabilite nell'articolo 2 della legge.

Sorgendo questione sull'assegnazione della causa all'una piuttosto che all'altra sezione, si uniscono le due sezioni penali e, con sentenza motivata da pronunciarsi in Camera di consiglio, decidono quale delle due ne debba giudicare.

ART. 5. Ove sorga controversia, se un ricorso in materia civile spetti alla competenza della Corte di cassazione di Roma a' termini dell'articolo 8 della legge, si osserveranno le norme prescritte negli articoli 6, 7 ed 8 del R. decreto 25 dicembre 1875, n. 2852 (Serie 2ª).

ART. 6. Per gli effetti di quanto è disposto nel capoverso dell'articolo 8 della legge, le sezioni penali della detta Corte, ancorchè siano suddivise a norma dell'articolo 3 della legge stessa, si considerano sempre come una sezione sola.

ART. 7. Quando la Corte di cassazione di Roma, in seguito all'annullamento di una decisione in materia civile e penale abbia da designare un'Autorità giudiziaria di rinvio la sceglierà fra quelle vicine all'Autorità che pronunciò la sentenza annullata.

ART. 8. Presso ciascuna delle sezioni penali della Corte di cassazione di Roma sarà tenuto un registro delle decisioni.

In esso s'inseriranno: 1° tutte le decisioni a sezioni unite in materia penale; 2° quelle, tra le decisioni profferite dalla sezione cui il registro appartiene, delle quali la sezione stessa abbia deliberata l'inserzione; 3° quelle delle quali fu deliberata l'inserzione dall'altra sezione.

Il testo da inserire nei registri sarà formulato dall'estensore della sentenza e sottoposto, unitamente a questa il giudizio della sezione unica e delle sezioni unite che la pronunziarono. Il primo presidente, in principio di ogni anno, destinerà in ciascuna sezione un consigliere per la tenuta del registro anzidetto, con l'obbligo per ciascuno di essi di comunicare prontamente all'altro le decisioni che la sezione rispettiva avrà deliberato doversi inserire nel registro.

Presso la sezione civile della Corte stessa sarà parimenti tenuto un registro nel quale s'inseriranno: 1° tutte le decisioni prese a sezioni unite in materia civile; 2° quelle, tra

le decisioni profferite dalla sezione civile nelle materie deferite alla cognizione esclusiva della Corte di cassazione di Roma, delle quali la sezione abbia deliberata l'inserzione. Un consigliere di questa sezione, designato in principio di ogni anno dal primo presidente, sarà incaricato della tenuta di questo registro. Il testo da inserire sarà fissato nel modo indicato per i registri penali.

Il contenuto dei registri potrà essere fatto di pubblica ragione, annualmente od anche a periodi più brevi, secondo norme che saranno ulteriormente stabilite con decreto ministeriale.

ART. 9. Con ulteriori Nostri decreti saranno date le altre disposizioni occorrenti per la completa attuazione della legge succitata, e per regolare il servizio quando le sezioni penali delle Corti di cassazione di Firenze, Napoli, Palermo e Torino dovranno interamente cessare le loro funzioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1889.

UMBERTO

G. ZANARDELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Tabella dei funzionari da assegnarsi alle Corti di cassazione del Regno.

Corte di Roma: 3 sezioni, 1 primo presidente, 3 presidenti di sezione, 48 consiglieri, 1 procuratore generale, 1 avvocato generale, 8 sostituti procuratori generali, 1 cancelliere, 5 vice cancellieri, 4 vice cancellieri aggiunti, 1 segretario, 2 sostituti segretari, 3 sostituti segretari aggiunti.

Corte di Firenze: 1 sezione, 1 primo presidente, 8 consiglieri, 1 procuratore generale, 1 sostituto procuratore generale, 1 cancelliere, 1 vice cancelliere, 1 segretario.

Corte di Napoli: 1 sezione, 1 primo presidente, 14 consiglieri, 1 procuratore generale, 4 sostituti procuratori generali, 1 cancelliere, 2 vice cancellieri, 1 vice cancelliere aggiunto, 1 segretario.

Corte di Palermo: 1 sezione, 1 primo presidente, 9 consiglieri, 1 procuratore generale, 2 sostituti procuratori generali, 1 cancelliere, 1 vice cancelliere, 1 vice cancelliere aggiunto, 1 segretario.

Corte di Torino: 1 sezione, 1 primo presidente, 15 consiglieri, 1 procuratore generale, 5 sostituti procuratori generali, 1 cancelliere, 2 vice cancellieri, 1 vice cancelliere aggiunto, 1 segretario.

NB. I sostituti segretari di Procura generale di Corte di cassazione saranno considerati dello stesso grado e compresi in unico ruolo coi vice cancellieri aggiunti di Corte di cassazione ed assimilati, il numero dei funzionari di tal grado rimanendo così fissato a 110: 55 dei quali a 3000 e 55 a 2500 lire.

I sostituti segretari aggiunti di Procura generale di Corte di cassazione saranno considerati dello stesso grado e compresi in unico ruolo coi cancellieri di Pretura ed assimilati, il numero dei funzionari di tal grado rimanendo così fissato a 2631; 657 dei quali a 2200, 658 a 2000, 658 a 1800 e 658 a 1600 lire.

In correlazione all'aumento dei cinque posti suindicati, viene ridotta d'altrettanti la categoria dei vice cancellieri di Pretura ed assimilati, rimanendo così fissato a 1738 il numero complessivo dei funzionari che vi appartengono.

Visto: d'ordine di S. M.

Il Guardasigilli, Ministro di grazia e giustizia e dei culti

G. ZANARDELLI.

LEGGE

SULLA PUBBLICA SICUREZZA
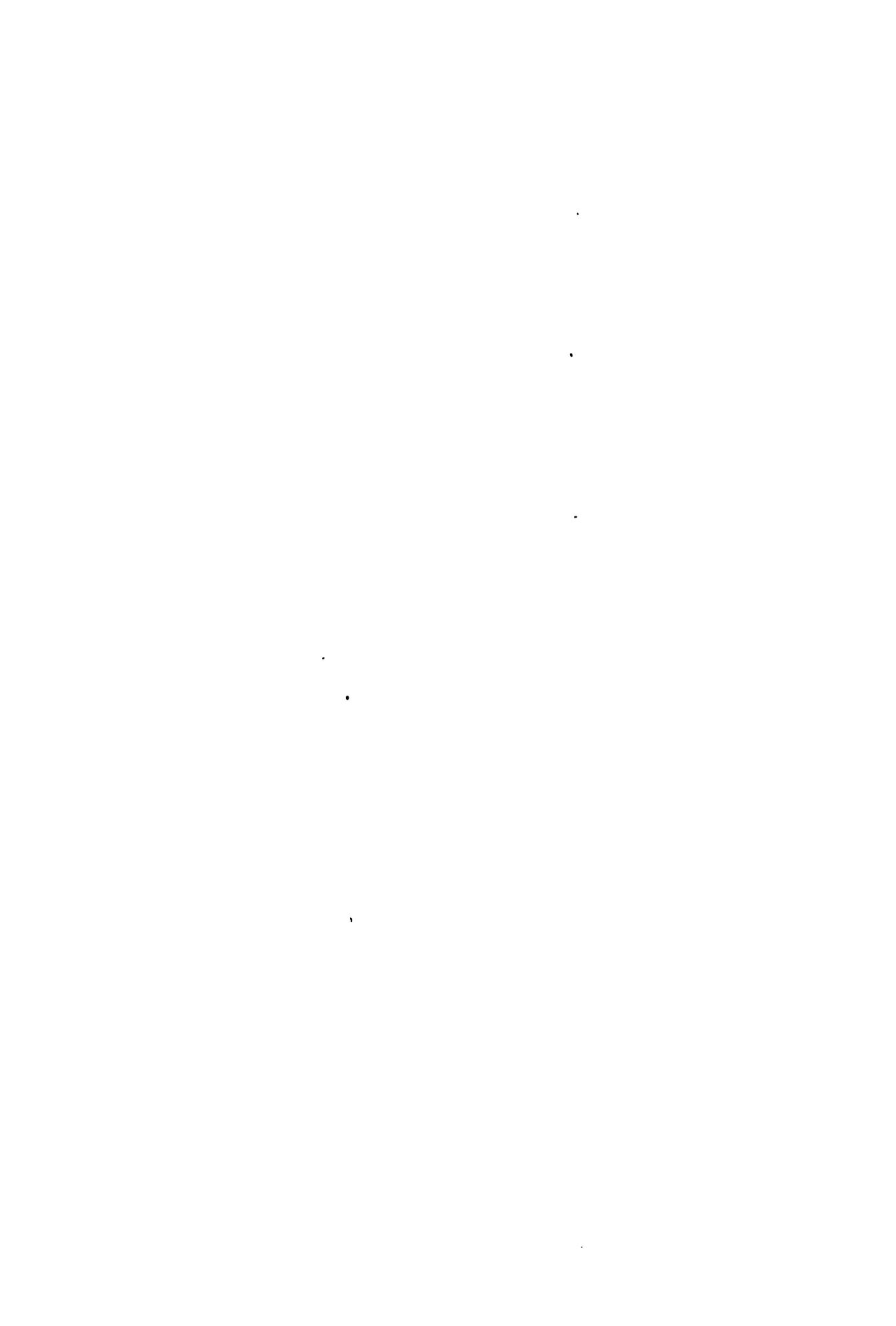
30 GIUGNO 1889

LEGGE SULLA PUBBLICA SICUREZZA

30 Giugno 1889

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia

Visto l'art. 142 della legge 23 dicembre 1888 N° 5888 sulla pubblica sicurezza col quale si dà facoltà al Nostro Governo di coordinare la legge medesima al nuovo Codice penale;

Visto il Codice penale approvato con Nostro Decreto in data di oggi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il seguente testo della legge di pubblica sicurezza 23 dicembre 1888 N° 5888, coordinato col Codice penale.

TITOLO I.

Disposizioni relative all'ordine pubblico ed alla incolumità pubblica.

Capo I.

Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici.

Art. **1.** I promotori di una riunione pubblica devono darne avviso, almeno ventiquattro ore prima, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

Il contravventore è punito con l'ammenda di lire cento.

Il Governo, in caso di contravvenzione, può impedire che la riunione abbia effetto.

Queste disposizioni non si applicano alle riunioni elettorali.

Art. **2.** Qualora, in occasione di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico, avvengano manifestazioni o grida sediziose che costituiscano delitti contro i poteri dello Stato o contro i Capi dei Governi esteri ed i loro rappresentanti, ovvero avvengano altri delitti preveduti dal Codice penale, le riunioni o gli assembramenti potranno essere sciolti e i colpevoli saranno denunziati all'autorità giudiziaria.

Art. 3. Le grida e manifestazioni sediziose emesse nelle riunioni o negli assembramenti di che all'articolo precedente, ove non costituiscano delitti contemplati dal Codice penale, sono punite coll'arresto estensibile fino a tre mesi.

Art. 4. Qualora, nei casi preveduti dagli articoli precedenti, occorra di sciogliere una riunione pubblica od un assembramento in luogo pubblico od aperto al pubblico, le persone riunite od assembrate saranno invitate a sciogliersi dagli ufficiali di pubblica sicurezza e, in loro assenza, dagli ufficiali o sotto ufficiali dei reali carabinieri.

Art. 5. Ove l'invito rimanga senza effetto, si ordinerà lo scioglimento con tre distinte formali intimazioni preceduta ognuna da uno squillo di tromba.

Art. 6. Ove rimangano senza effetto anche le tre intimazioni, la riunione o l'assembramento saranno sciolti con la forza, e le persone che si rifiutassero di obbedire, saranno arrestate.

La forza potrà essere usata eziandio se, per rivolta od opposizione, non si potesse fare alcuna intimazione.

Le persone arrestate saranno deferite all'autorità giudiziaria e punite a termini dell'art. 434 del Codice penale.

Capo II.

Delle cerimonie religiose fuori dei templi e delle processioni ecclesiastiche e civili.

Art. 7. Chi promuove o dirige cerimonie religiose, o altro atto di culto fuori dei luoghi a ciò destinati, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

Il contravventore è punito coll'ammenda sino a lire cento.

Art. 8. L'autorità locale di pubblica sicurezza può vietare, per ragioni d'ordine e di sanità pubblica, le processioni e gli altri atti di cui all'articolo precedente, dandone avviso ai promotori almeno ventiquattr'ore prima.

Alle processioni sono nel resto applicabili le disposizioni del capo precedente.

Il contravventore al divieto è punito a termini del Codice penale.

Art. 9. Le disposizioni di questo capo non si applicano agli accompagnamenti del viatico e ai trasporti funebri, salve le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanità pubblica e di polizia locale.

Capo III.

Delle raccolte di armi e delle passeggiate in forma militare.

Art. 10. Oltre i casi previsti dal Codice penale, sono proibite le raccolte di armi da guerra o di parte di esse, di munizioni, uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di truppa.

Il contravventore è punito, ove il fatto non costituisca reato più grave, coll'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire cinquanta a mille.

Art. 11. Salvi gli ordinamenti militari, non possono farsi, senza il permesso del prefetto, passeggiate in forma militare con armi.

Il contravventore è punito coll'arresto sino a tre mesi.

Capo IV.

Delle armi.

Art. 12. L'autorità di pubblica sicurezza del circondario può dare licenza di fare raccolta di armi proprie a fine di commercio o di industria.

La stessa autorità può dare licenza di fabbricare e introdurre nello Stato armi insidiose, non che di smerciare ed esporre in vendita le dette armi e le armi proprie.

Art. 13. Non si possono stabilire fabbriche di armi proprie, nè importarne dall'estero una quantità eccedente il proprio uso, senza darne preventivo avviso al prefetto della provincia.

Art. 14. Il commerciante o fabbricante d'armi proprie non può trasportarle fuori del suo opificio o negozio, senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza.

Art. 15. Non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi lunghe da fuoco, senza la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario.

Art. 16. Il prefetto della provincia, nei termini e alle condizioni degli articoli seguenti, può concedere la licenza di portare la rivoltella o la pistola di qualunque misura, o il bastone animato, purchè la lama non abbia lunghezza inferiore a sessantacinque centimetri.

Il permesso speciale di che sopra, è sottoposto al pagamento della tassa stabilita per la licenza delle armi da fuoco.

Art. 17. La licenza di portare armi non può essere accordata a chi abbia subìto condanna a pena restrittiva della libertà personale per tempo superiore a tre anni, e, qualora la pena avesse importato l'interdizione, non abbia ottenuta la riabilitazione a termini dell'art. 834 del Codice di procedura penale, nè a chi è ammonito o sottoposto alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

Può rifiutarsi a chi fu condannato a pena minore di tre anni e non può provare la sua buona condotta.

Al minore non emancipato non può essere accordato il porto d'armi.

È però in facoltà del prefetto di accordar la licenza per l'arma lunga da fuoco al minore che presenti il consenso scritto del padre o del tutore, ed abbia compiuto il 16° anno.

Art. 18. La licenza ha la durata di un anno. Sarà revocata anche prima della scadenza, per cattiva condotta o per l'abuso dell'arma.

Verificandosi in qualche provincia o comune, condizioni anormali di pubblica sicurezza, il ministro dell'interno può revocare in tutto o in parte, con pubblico manifesto, le licenze di portare armi.

Art. 19. Senza un giustificato motivo non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti da taglio o da punta atti ad offendere, come saranno specificati nel regolamento.

ART. 20. Il contravventore alle disposizioni degli art. 12, 13, 15 e 16 è punito a termini degli art. 460, 461, 462, 463, 464, 465 e 468 del Codice penale.

Il contravventore alle disposizioni dell'art. 14 è punito coll'ammenda sino a cento lire.

Il contravventore alle disposizioni dell'articolo 19 è punito coll'arresto sino a tre mesi, estensibile a sei, ove la contravvenzione sia commessa di notte o in adunanze e concorsi di gente per pubbliche solennità, fiere, feste, processioni o mercati.

CAPO V.

Della prevenzione d'infortuni e disastri.

ART. 21. Senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario e l'osservanza delle prescrizioni a cui verrà vincolata, non possono tenersi in casa nè trasportarsi, per conto proprio o di privati, polveri da sparo od altre materie esplodenti in quantità superiore a cinque chilogrammi.

Per la dinamite ed altre materie a base di nitro-glicerina la licenza è necessaria per qualsiasi quantità.

Il contravventore è punito con l'ammenda sino a lire trecento o con l'arresto sino a un mese.

ART. 22. L'impianto di polverifici, di fabbriche di fuochi artificiali e di altri opifici, nei quali si lavorano polveri od altre materie esplosive, è soggetto alla licenza del prefetto, che non potrà accordarla senza le necessarie garanzie per la vita delle persone e per le proprietà.

L'impianto degli opifici e la lavorazione delle materie di cui nel presente articolo, senza licenza sono puniti a termini dell'art. 462 del Codice penale.

ART. 23. La licenza dell'impianto di polverifici e di altri opifici nei quali si lavorano materie esplosive, è inoltre vincolata all'assicurazione della vita degli operai.

ART. 24. Senza la licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza e la osservanza delle prescrizioni a cui verrà vincolata, non possono spararsi armi da fuoco, mortaretti, nè lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi areostati con fiamme, o in generale farsi esplosioni o accensioni pericolose od incomode negli abitati e nelle loro vicinanze, nè contro o lungo le vie pubbliche.

Il contravventore è punito a termini del Codice penale.

ART. 25. Non si può dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie fuori dei tempi e dei modi fissati nei regolamenti locali o ad una distanza minore di quella in essi stabilita.

Il contravventore è punito a norma dei regolamenti stessi.

In difetto di regolamenti non si potrà dare fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto, nè ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifizi, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biade, di paglia, di fieno, di foraggi o da qualsiasi altro deposito di materia combustibile.

Il contravventore è punito a termini dell'art. 483 del Codice penale.

ART. 26. È punito con la stessa pena chi, dopo avere acceso il fuoco nei tempi e nei modi ed alla distanza di cui nel prece-

lente articolo, non prende le cautele necessarie a difesa delle altrui proprietà, o non assiste personalmente e col numero occorrente di persone, finchè il fuoco sia spento.

ART. 27. Nessuna caldaia a vapore, per qualsiasi uso, che sia nuova od abbia subito un restauro, potrà esser messa in opera senza un certificato che la dichiari sicura. A questo scopo la caldaia sarà sottoposta ad una visita e ad una prova.

La visita e, in caso di bisogno, la prova dovranno rinnovarsi ad intervalli periodici non maggiori di quattro anni.

Le prove e le visite saranno ordinate dal prefetto o dal sottoprefetto ed eseguite da un perito scelto da essi fra coloro che hanno ottenuto la laurea d'ingegnere o il diploma di macchinista in una delle scuole del regno a ciò autorizzate.

La retribuzione del perito sarà a carico degli utenti.

ART. 28. Una caldaia di macchina a vapore non può esser posta e mantenuta in azione senza la continua assistenza di persona riconosciuta idonea, nel modo che sarà determinato dal regolamento.

ART. 29. Il contravventore alle disposizioni dei due articoli precedenti è punito coll'ammenda sino a lire trecento o coll'arresto sino ad un mese.

ART. 30. Non possono disporsi, nei campi, nei boschi o in altri luoghi aperti, tagliole, schioppi od altri strumenti da caccia che siano pericolosi alle persone.

Il contravventore è punito coll'ammenda sino a lire duecento; in caso di recidiva nella tesa degli schioppi potrà infliggersi la pena dell'arresto da uno a tre mesi.

ART. 31. L'autorità locale di pubblica sicurezza, di accordo con l'autorità municipale, può prescrivere che nelle ore di notte non si lasci aperto nelle case più di un accesso sulla pubblica via; che tale accesso sia illuminato fino a una data ora e nelle altre resti chiuso, se manca di custode.

Il contravventore è punito coll'ammenda sino a lire cinquanta.

CAPO VI.

Delle industrie insalubri e pericolose.

ART. 32. Non possono stabilirsi manifatture, fabbriche o depositi insalubri o pericolosi, fuorchè nelle località e condizioni determinate dai regolamenti locali.

In mancanza di regolamento, la Giunta municipale provvederà sulla domanda degli interessati.

Gli interessati possono ricorrere al prefetto, che provvede, sentito il Consiglio provinciale sanitario o l'ingegnere sanitario della provincia, secondo i casi.

ART. 33. Il prefetto, sentito il parere del Consiglio sanitario o dell'ingegnere sanitario della provincia, può, anche in mancanza di ricorso, annullare la deliberazione della Giunta, che egli ritenesse contraria agli interessi della sanità o della sicurezza pubblica.

Contro la decisione del prefetto è ammesso il ricorso al ministro dell'interno, che provvede sentito il parere del Consiglio superiore di sanità o dell'ufficio degli ingegneri sanitari, secondo i casi

ART. 34. Qualora trattisi di stabilimento esistente, gli interessati, che lo credessero insalubre o pericoloso, possono chiederne alla Giunta la soppressione; sulla domanda si provvederà secondo le norme degli articoli precedenti.

ART. 35. Chi stabilisce manifatture, fabbriche o depositi insalubri o pericolosi, contro le disposizioni dei regolamenti o contro i definitivi provvedimenti delle autorità competenti, è punito coll'ammenda sino a lire trecento o con l'arresto sino ad un mese.

ART. 36. L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi od incomodi deve sospendersi nelle ore determinate dai regolamenti locali o dalle ordinanze municipali.

Il contravventore è punito a termini dell'art. 457 del Codice penale.

TITOLO II.

Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici.

CAPO I.

Degli spettacoli e trattenimenti pubblici.

ART. 37. Nessuno può dare rappresentazioni pubbliche neppure temporaneamente, senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza, nè esercitare mestiere di pubblico trattenimento, nè esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici od altri oggetti di curiosità.

La licenza è valida soltanto pel comune in cui fu rilasciata.

ART. 38. Senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza e l'osservanza delle prescrizioni alle quali il concessionario sarà vincolato, non possono eseguirsi corse di cavalli per pubblico spettacolo.

ART. 39. Non possono darsi in luogo pubblico od aperto al pubblico rappresentazioni, accademie, feste da ballo, nè altro qualsiasi spettacolo o trattenimento senza la licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza.

ART. 40. Le opere, i drammi, le rappresentazioni coreografiche e le altre produzioni teatrali non possono darsi o declamarsi in pubblico, senza essere state prima comunicate al prefetto della provincia.

Il prefetto potrà proibire la rappresentazione o la declamazione per ragioni di morale o di ordine pubblico, con ordinanza motivata, contro la quale l'interessato potrà ricorrere al ministro dell'interno, che deciderà definitivamente.

ART. 41. L'autorità locale di pubblica sicurezza può sospendere la rappresentazione o declamazione già incominciata di qualunque produzione, che per circostanze locali dia luogo a disordini.

Della sospensione dovrà dare subito avviso al prefetto.

ART. 42. L'autorità di pubblica sicurezza non può accordare la licenza per l'apertura di un teatro o di altro locale di pubblico spettacolo prima di aver fatto verificare, per mezzo di una ispezione tecnica, la solidità e sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite sufficienti a sgombrarlo prontamente in caso di incendio.

Le spese dell'ispezione sono a carico di chi domanda la icenza d'apertura del teatro.

ART. 43. L'autorità di pubblica sicurezza deve assistere per nezzo dei suoi funzionari od agenti ad ogni rappresentazione, lal principio alla fine, per vigilare nell'interesse dell'ordine della sicurezza pubblica. Essa ha diritto, a spese del conessionario, ad un palco o, in mancanza di palchi, ad un osto distinto, dal quale possa attendere facilmente alle sue unzioni.

ART. 44. In caso di tumulti o di gravi disordini o di gravi ericoli per l'incolumità pubblica, i funzionari di cui all'artiolo precedente, faranno sospendere o cessare lo spettacolo, ntimando lo sgombero del locale, ove occorra.

Qualora il disordine avvenga per colpa di chi dà o fa dare o spettacolo, potranno far restituire agli spettatori il prezzo l'ingresso.

ART. 45. Non possono sospendersi o variarsi gli spettacoli ià incominciati, senza il consenso del funzionario di pubblica icurezza che vi assiste.

ART. 46. I prefetti provvederanno con regolamenti da teersi costantemente affissi in luogo visibile, al servizio d'ordine di sicurezza nei teatri.

ART. 47. Il contravventore alle disposizioni degli articoli precedenti è punito a termini del Codice penale.

ART. 48. È vietato di produrre fanciulli e fanciulle di età nferiore agli anni 14 in pubblici spettacoli di giuochi di forza, li ginnastica e di equitazione.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi e on la multa fino a lire cinquecento.

ART. 49. Non è permesso di comparire mascherato in luogo pubblico od aperto al pubblico, se non nelle epoche e in conformità delle prescrizioni stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto.

Il contravventore sarà invitato a togliere la maschera e, in caso d'inobbedienza, potrà essere arrestato e condannato alla ammenda sino a lire cinquanta.

CAPO II.

Degli esercizi pubblici.

ART. 50. Non possono aprirsi, senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario, alberghi, locande, trattorie, osterie, caffè, nè altri esercizi in cui si vendano al minuto e si consumino vino, birra, liquori od altre bevande, nè sale pubbliche per biliardi o per altri giuochi leciti, nè stabilimenti di bagni.

ART. 51. La domanda è presentata al sindaco, il quale, sentito il parere della Giunta municipale la trasmette all'autorità di pubblica sicurezza del circondario.

ART. 52. Qualora trattisi di osterie, bettole od altri esercizi nei quali si smercino al minuto e si consumino vino, birra o altre bevande alcooliche, la Giunta dichiarerà nel suo parere se, in vista del numero degli esistenti, non convenga negare l'apertura di nuovi esercizi.

ART. 53. Non può essere accordata licenza per esercizi pub-

blici alle persone che non possono validamente obbligarsi a termini del Codice civile o del Codice di commercio.

La licenza può essere ricusata a chi fu condannato a pena restrittiva della libertà personale a tempo maggiore di tre anni per qualsiasi delitto.

A chi fu condannato a pena anche minore per resistenza o violenza all'autorità, per giuochi di azzardo o per delitto contro il buon costume o contro la sanità pubblica, sarà ricusata la licenza per un tempo eguale alla durata della pena espiata, e in ogni caso per un tempo non minore di un mese.

La licenza non si accorda a chi ha riportato la pena della interdizione sino a che non abbia ottenuto la riabilitazione.

Non è accordata neppure a chi è sottoposto alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza o è ammonito, o non può provare la sua buona condotta.

La licenza sarà revocata, quando l'esercente venga a trovarsi in alcuna delle condizioni sopra indicate.

Art. 54. La licenza è personale e dura fino al 31 dicembre di ciascun anno.

Non si può cedere la licenza ad altri, ma si può condurre l'esercizio col mezzo di interposta persona, purchè essa non si trovi nel novero di quelle di cui all'articolo precedente.

La stessa licenza può servire per due o più esercizi.

Art. 55. La chiusura dell'esercizio per lo spazio di oltre otto giorni, senza averne avvisata l'autorità locale di pubblica sicurezza, importa rinunzia alla licenza, che sarà ritirata.

Art. 56. L'orario, così per l'apertura come per la chiusura degli esercizi indicati nell'art. 50, è fissato dall'autorità di pubblica sicurezza del circondario, d'accordo con la Giunta municipale.

In tutte le sale di biliardo e di giuoco sarà esposta una tabella, vidimata dall'autorità di pubblica sicurezza del circondario, nella quale saranno indicati i giuochi proibiti.

Art. 57. Gli ufficiali di pubblica sicurezza possono accedere in qualunque ora ai locali dell'esercizio pubblico ed a quelli che sono in comunicazione con esso.

Art. 58. L'autorità di pubblica sicurezza del circondario può sospendere un esercizio nel quale siano seguiti tumulti o gravi disordini o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate.

Questa disposizione è applicata anche alle così dette cameracce o bettole di campagna.

Spetta al prefetto di determinare la durata della sospensione.

Art. 59. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'autorità locale di pubblica sicurezza può concedere licenze temporanee di pubblico esercizio, durante il tempo dello straordinario concorso, a chi provi la sua buona condotta.

A questi esercizi sono applicabili le disposizioni degli articoli 56 e 57.

Art. 60. Non si può esercitare l'industria di affittar camere o appartamenti mobiliati, o altrimenti dare alloggio per mercede, senza preventiva dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza.

L'autorità di pubblica sicurezza del circondario, di sua ini-

ziativa o sul rapporto dell'autorità locale, potrà vietare tale esercizio, se il dichiarante si trovi nel novero delle persone, di cui all'art. 53.

ART. 61. Gli albergatori, i locandieri e coloro che danno alloggio per mercede, devono tenere un registro delle persone alloggiate e notificarne giornalmente all'autorità locale di pubblica sicurezza l'arrivo e la partenza, nei modi che saranno stabiliti dal regolamento.

ART. 62. Il contravventore alle disposizioni di questo capo è punito a termini del Codice penale.

CAPO III.

Delle tipografie e delle arti affini.

ART. 63. Non possono esercitarsi le arti tipografica e litografica od altra simile senza preventiva dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, con la indicazione del luogo dell'esercizio e del nome del proprietario o di chi lo rappresenta.

Dovrà pure dichiararsi ogni cambiamento di località o di persona.

ART. 64. Oltre a quanto è disposto dal Codice penale, non possono esporsi alla pubblica vista figure o disegni offensivi della morale, del buon costume, della pubblica decenza e dei privati cittadini.

Se chi li ha esposti, rifiuta di toglierli, saranno levati dagli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e trasmessi all'autorità giudiziaria per il procedimento.

Il contravventore è punito coll'ammenda sino a lire cinquanta.

ART. 65. Salvo quanto dispone la legge sulla stampa pei giornali periodici, nessuno stampato o manoscritto può essere affisso o distribuito in luogo pubblico od aperto al pubblico, senza la licenza dell' autorità locale di pubblica sicurezza.

Sono esclusi da questa prescrizione gli stampati e manoscritti delle autorità e pubbliche amministrazioni e quelli relativi a materie elettorali, ad affari commerciali ed a vendite o locazioni.

Le affissioni devono farsi nei luoghi designati dall'autorità competente.

ART. 66. Il contravventore alle disposizioni degli art. 63 e 65 è punito a termini del Codice penale.

CAPO IV.

Delle agenzie pubbliche.

ART. 67. Non possono aprirsi od esercitarsi agenzie di prestiti sopra pegno, senza la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario.

La licenza può essere vincolata a speciali prescrizioni nell'interesse pubblico, ed al deposito di una cauzione nella misura e nella forma che saranno determinate, sentita la Camera di commercio.

ART. 68. La licenza è personale e dura un anno. Alla concessione ed alla revoca della licenza si applicano le disposizioni dell'art. 53.

ART. 69. Non possono aprirsi od esercitarsi altre agenzie pubbliche o uffici pubblici d'affari senza preventiva dichiarazione all'autorità di pubblica sicurezza del circondario, che potrà vietarne l'esercizio a chi non risulti di buona condotta.

ART. 70. Gli esercenti le pubbliche agenzie, accennate negli articoli precedenti, sono obbligati ad avere un registro giornale degli affari, nel modo che sarà determinato dal regolamento, ed a tenere permanentemente affissa nell'agenzia, in luogo visibile, la tabella delle operazioni delle quali si incaricano, con la tariffa delle relative mercedi.

Tali esercenti non possono fare operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, nè ricevere mercede maggiore di quella indicata nella tariffa.

ART. 71. Il contravventore alle disposizioni degli art. 67, 69 e 70 è punito a termini del Codice penale.

CAPO V.

Dei mestieri girovaghi e di alcune classi di rivenditori.

ART. 72. Non può esercitarsi il mestiere ambulante di venditore o distributore di merci, fiammiferi, paste, dolci, liquori, stampati o disegni; di cenciaiuolo, saltimbanco, ciarlatano, cantante, suonatore, sensale od intromettitore; nè il mestiere di guida, servitore di piazza, facchino, cocchiere, barcaiuolo o lustrascarpe, senza previa iscrizione in apposito registro presso l'autorità locale di pubblica sicurezza, la quale ne rilascerà certificato.

La iscrizione dovrà rinnovarsi ogni anno.

ART. 73. La iscrizione potrà essere ricusata ai minori di anni 18, quando siano idonei ad altri mestieri, ed alle persone pregiudicate o pericolose.

ART. 74. Gli stranieri non possono esercitare alcuno dei mestieri indicati nell'art. 72, senza permesso dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario.

Per gl'italiani non regnicoli si applica l'art. 72.

In occasione di feste, fiere, mercati od altre pubbliche riunioni, il permesso a stranieri può essere accordato dall'autorità locale di pubblica sicurezza.

ART. 75. Il certificato d'iscrizione ed il permesso di cui alla prima parte dell'articolo precedente, sono validi per un anno; potranno essere ritirati in caso di abuso o per ragioni d'ordine pubblico.

ART. 76. Il contravventore alle disposizioni degli art. 72 e 74 è punito con l'ammenda sino a lire cinquanta.

Chi esercita uno dei mestieri indicati nell'art. 72, malgrado il rifiuto dell'autorità competente, sarà punito coll'ammenda sino a lire cento.

Nella stessa ammenda sino a lire cento incorre l'esercente che, sulla richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, non esibisce il certificato o il permesso di cui negli articoli precedenti.

ART. 77. Non può farsi commercio di cose preziose o di

cose usate, senza dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza.

L'esercente deve tenere un registro giornale delle operazioni di compra e vendita nella forma prescritta dal regolamento ed esibirlo all'autorità di pubblica sicurezza ad ogni richiesta.

L'esercente che avrà comperato cose preziose, non può alterarle od alienarle se non dieci giorni dopo la compera.

Le disposizioni del precedente alinea non si applicano agli oggetti comperati presso i fondachieri o fabbricanti, ovvero all'asta pubblica.

Il contravventore è punito a termini del Codice penale.

CAPO VI.

Degli operai e domestici e dei direttori di stabilimenti.

ART. 78. L'autorità locale di pubblica sicurezza rilascerà agli operai e domestici, a loro richiesta od a richiesta del rispettivo direttore di stabilimento, capo officina, impresario o padrone, un libretto secondo il modello che sarà determinato nel regolamento.

Gli operai e domestici possono esigere che il rispettivo direttore, capo officina, impresario o padrone dichiari sul libretto, in occasione di licenziamento o in fine d'anno, il servizio prestato, la durata del medesimo e la condotta tenuta.

ART. 79. I direttori di stabilimenti, i capi officina, gli impresari, i proprietari di cave e miniere e gli esercenti delle medesime devono trasmettere all'autorità locale di pubblica sicurezza la nota degli operai che tengono a lavoro, col nome, cognome, età e comune di origine, e, nei primi cinque giorni di ogni mese, le variazioni sopravvenute.

Il contravventore è punito coll'ammenda sino a lire cinquanta.

TITOLO III.

Disposizioni relative alle classi pericolose della società.

CAPO I.

Dei mendicanti.

ART. 80. Nei Comuni ove esiste un ricovero di mendicità, è proibito di mendicare per le pubbliche vie e in ogni altro luogo aperto al pubblico.

La contravvenzione è punita a termini del Codice penale.

ART. 81. Qualora non esista nel Comune un ricovero di mendicità, ovvero quello esistente sia insufficiente, si applicheranno le pene stabilite dal Codice penale a chiunque non avendo fatto constatare dall'autorità di sicurezza pubblica locale di essere inabile a qualsiasi lavoro, è colto a mendicare nei luoghi indicati nel precedente articolo.

Gli individui riconosciuti dall'autorità locale di pubblica sicurezza inabili a qualsiasi lavoro, privi di mezzi di sussistenza e di congiunti tenuti per legge alla somministrazione degli alimenti, sono, quando non vi si provveda altrimenti, a cura dell'autorità medesima inviati in un ricovero di mendicità od in altro istituto equivalente di altro Comune.

Al mantenimento degli individui inabili al lavoro concorreranno, in proporzione dei loro averi, la congregazione di carità del rispettivo Comune di origine, le opere pie elemosiniere ivi esistenti e le altre opere pie e le confraternite, per quanto le rendite degli enti medesimi non sieno destinate a scopo di speciale beneficenza o a spese strettamente necessarie al culto della chiesa o del tempio.

Mancando o essendo insufficiente il concorso degli enti sopraindicati, la spesa totale o parziale sarà a carico del Comune di origine; e ove il medesimo non possa provvedervi, senza imporre nuovi o maggiori tributi, sarà a carico dello Stato.

L'ente obbligato alla spesa avrà diritto di far constatare nuovamente, se l'individuo che deve essere mantenuto, sia nelle condizioni sopra stabilite.

ART. 82. Con decreto reale saranno stabilite le norme e i casi, secondo i quali gli enti suddetti dovranno concorrere e rispettivamente sostituirsi nell'obbligo summenzionato, il modo per accertare che l'individuo da mantenersi sia nelle condizioni contemplate nel precedente articolo e tutte le altre disposizioni all'uopo occorrenti.

Il suddetto decreto reale sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

ART. 83. I congiunti di un mendicante inabile al lavoro e privo di mezzi di sussistenza, che risultano provveduti di mezzi e legalmente tenuti alla somministrazione degli alimenti, saranno denunziati al Procuratore del Re, affinchè sia proceduto a termini del Codice civile onde vengano obbligati a provvederlo degli alimenti stessi.

ART. 84. L'autorità di pubblica sicurezza del circondario potrà permettere, nel territorio di sua giurisdizione, questue o collette per iscopo filantropico, scientifico o di beneficenza o per sollievo di pubblici infortuni, fissandone le norme e la durata.

Ogni altra questua o colletta, comprese le questue religiose fuori dei luoghi destinati al culto, è punita coll'arresto fino ad un mese.

CAPO II.

Dei viandanti, dei liberati dal carcere e degli stranieri da espellere dal Regno.

ART. 85. Chi, fuori del proprio Comune, desta ragionevoli sospetti con la sua condotta e, alla richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, non puo o non vuol dare contezza di sè con qualche mezzo degno di fede, è condotto dinanzi all'autorità locale di pubblica sicurezza. Questa, qualora trovi fondati i sospetti, può farlo rimpatriare con foglio di via obbligatorio o anche, secondo le circostanze, per traduzione.

ART. 86. Il ministro dell'interno e, per sua delegazione, le autorità dipendenti possono, per motivi di pubblica sicurezza o in casi eccezionali di pubbliche e private sventure, accordare i mezzi di viaggio gratuito agli indigenti a fine di rimpatrio, secondo le norme stabilite dal regolamento.

ART. 87. I cancellieri delle preture, dei tribunali e delle corti di appello trasmetteranno ogni quindici giorni l'estratto delle sentenze, pronunziate in materia penale dai rispettivi magistrati e divenute esecutive, all'autorità di pubblica sicurezza di circondario del domicilio o dell'ultima dimora del condannato.

ART. 88. Le direzioni delle carceri giudiziarie e delle case penali segnaleranno per iscritto, quindici giorni prima, la liberazione di ogni condannato all'ufficio di pubblica sicurezza del circondario, che ne informerà, nei tre giorni successivi, quello del circondario al quale il liberando è diretto.

ART. 89. I condannati ad una pena non minore di anni tre o a pena maggiore di sei mesi per delitto contro la proprietà o per contravvenzione alla ammonizione, e i condannati alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza devono, appena usciti dal carcere, presentarsi all'ufficio di pubblica sicurezza locale, che li provvederà del foglio di via obbligatorio, ove sia necessario.

Qualora trattisi di pregiudicati pericolosi, potranno essere tradotti in arresto innanzi all'autorità suddetta.

ART. 90. Gli stranieri condannati per delitto potranno, dopo liberati dal carcere, essere espulsi dal regno e condotti alla frontiera.

Il ministro dell'interno, per motivi d'ordine pubblico, potrà ordinare che lo straniero di passaggio o residente nel regno sia espulso e condotto alla frontiera. Questa disposizione non è applicabile agli italiani non regnicoli.

ART. 91. Lo straniero espulso non può rientrare nel regno senza una speciale autorizzazione del ministro dell'interno.

In caso di contravvenzione, sarà punito coll' arresto sino a sei mesi.

Scontata la pena, lo straniero sarà nuovamente espulso.

ART. 92. I prefetti delle provincie di confine possono, per motivi d'ordine pubblico, allontanare dai Comuni di frontiera, in casi d'urgenza e riferendone al ministero, gli stranieri di cui all'articolo 90, e respingere dalla frontiera gli stranieri che non sappiano dar contezza di sè o siano sprovveduti di mezzi.

ART. 93. Coloro che si fanno rimpatriare con foglio di via obbligatorio, non possono allontanarsi dall'itinerario loro tracciato.

Ove se ne allontanino, saranno tradotti innanzi al magistrato del luogo in cui sono trovati.

Alla contravvenzione prevista in questo articolo si applica la pena dell'arresto fino ad un mese.

Scontata la pena, si faranno proseguire per traduzione nell'itinerario loro tracciato.

La stessa pena si applica a coloro che non si presentano, nel termine prescritto, all'autorità di pubblica sicurezza indicata nel foglio di via, ed a quelli che contravvengono alla disposizione dell'art. 89.

CAPO III.

Dell' ammonizione.

ART. 94. Il capo dell'ufficio di pubblica sicurezza della provincia o del circondario, con rapporto scritto, motivato e docu-

mentato, denunzierà al presidente del tribunale, per l'ammonizione, gli oziosi e i vagabondi abituali, validi al lavoro e non provveduti dei mezzi di sussistenza e i diffamati per delitti di cui agli articoli seguenti.

ART. 95. Si avrà per diffamato colui che è designato dalla pubblica voce come abitualmente colpevole dei delitti di omicidio, di lesione personale, di minaccia, violenza o resistenza alla pubblica autorità e sia stato per tali titoli colpito da più sentenze di condanna, o sottoposto a giudizio ancorchè sia questo finito con sentenza assolutoria per non provata reità, ovvero sia incorso in procedimenti nei quali sia stata pronunziata sentenza od ordinanza di non farsi luogo a procedimento penale per insufficienza di prove.

ART. 96. Si avrà anche come diffamato chi è designato dalla voce pubblica come abitualmente colpevole di delitti d'incendio, di associazione per delinquere, di furto, rapina, estorsione e ricatto, truffa, appropriazione indebita e ricettazione, o di favoreggiamento di tali delitti, e per questi titoli abbia subito condanne o sia incorso nei procedimenti indicati nell'articolo precedente.

ART. 97. Il presidente del tribunale verificherà sommariamente per mezzo di testimonianze o di altre informazioni le cose esposte nella denunzia e, non più tardi di cinque giorni dopo averla ricevuta, chiamerà innanzi a sè l'imputato con mandato di comparizione in cui saranno enunciate la imputazione con l'esposizione succinta dei fatti sui quali si fonda, e la facoltà di presentare le prove a discarico.

ART. 98. Il termine a comparire non sarà minore di giorni cinque nè maggiore di dieci da quello della notificazione, eseguita colle norme del Codice di procedura penale.

Qualora l'imputato non si presenti nel giorno e nell'ora indicati nel mandato di comparizione e non giustifichi la sua assenza, il presidente rilascerà contro il medesimo mandato di cattura.

ART. 99. Il presidente spiegherà all'imputato le ragioni e lo scopo della denunzia e lo inviterà a giustificarsi.

Facendone l'imputato formale richiesta, dovrà essergli accordata l'assistenza di un difensore.

ART. 100. Se l'imputato ammette i fatti esposti nella denunzia o li nega senza addurre testimonianze od altre giustificazioni, il presidente pronunzia la sua ordinanza.

ART. 101. Se l'imputato impugna la denunzia e presenta le prove a difesa, il presidente, assunte la testimonianze ed esaminati i documenti esibiti, lo chiama nel modo stabilito dall'art. 97 a comparire nuovamente innanzi a lui entro un termine non maggiore di dieci giorni da quello della prima comparizione, e, uditolo, pronunzia la sua ordinanza.

ART. 102. L'ordinanza, sia che pronunci l'ammonizione sia che dichiari non esservi luogo, sarà, entro ventiquattro ore, comunicata all'autorità di pubblica sicurezza.

ART. 103. Se si tratta di ozioso o di vagabondo, il presidente gli prescriverà, nell'ordinanza d'ammonizione, di darsi, in un conveniente termine, al lavoro; di fissare stabilmente la propria dimora; di farla conoscere, nel termine stesso, all'autorità locale di pubblica sicurezza e di non abbandonarla senza preventivo avviso all'autorità medesima.

ART. 104. Se si tratta di persona diffamata a termine degli art. 95 e 96, il presidente le prescriverà, nell'ordinanza d'ammonizione, di vivere onestamente; di rispettare le persone e le proprietà; di non dar ragione a sospetti e di non abbandonare il luogo di sua dimora, senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza.

ART. 105. Il presidente prescriverà inoltre all'ammonito, a qualunque categoria appartenga, di non associarsi a persone pregiudicate; di non ritirarsi la sera più tardi e di non uscire al mattino più presto di una data ora; di non portare armi e di non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole o case di prostituzione.

ART. 106. Il presidente potrà delegare le attribuzioni conferitegli da questa legge a uno o più giudici del tribunale.

ART. 107. Contro l'ordinanza del presidente o del giudice delegato è ammesso reclamo soltanto per motivi d'incompetenza o inosservanza delle disposizioni contenute nel titolo terzo, capo terzo della presente legge.

Il reclamo sarà presentato, nel termine di cinque giorni dalla pronuncia del provvedimento, con dichiarazione motivata alla cancelleria del tribunale, e sarà giudicato da un consigliere di appello delegato dal primo presidente, osservati i termini e le forme di che negli art. 98, 99, 100 e 101 della presente legge.

Se il reclamo non è stato proposto regolarmente od è infondato, il consigliere di appello delegato ordinerà l'esecuzione del provvedimento di primo grado e la sua pronuncia non sarà suscettiva di altro rimedio.

Ove poi il reclamo sia regolare e fondato nei suoi motivi, il consigliere di appello delegato annullerà il procedimento e pronuncerà in merito.

Anche questa pronuncia non sarà soggetta ad altro rimedio.

Il reclamo sospende gli effetti dell'ammonizione, a meno che il presidente del tribunale o il giudice delegato non abbia, per gravi motivi, dichiarato la sua ordinanza eseguibile non ostante gravame.

ART 108. L'ammonizione cessa di pien diritto allo scadere del biennio dal giorno dell'ordinanza, se nel frattempo l'ammonito non abbia riportato condanna per delitto o per contravvenzione alla ammonizione.

Nel caso di condanna per tali titoli, il biennio decorre dal giorno del compimento della pena.

ART. 109. Il presidente o il giudice delegato, sulla domanda dell'ammonito, inteso il capo dell'ufficio di pubblica ricurezza, o sulla proposta di quest'ultimo, può revocare la ammonizione quando siano cessate le cause per le quali fu inflitta.

ART. 110. Il contravventore alle prescrizioni dell'ordinanza di ammonizione è punito coll'arresto sino ad un anno estensibile a due in caso di recidiva, e con la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.

Contro la sentenza è ammesso il ricorso in appello o in cassazione, così da parte del pubblico ministero come da quella dell'imputato, secondo le norme ordinarie del Codice di procedura penale.

ART. 111. L'ufficiale pubblico che, per giovare o per nuocere a un individuo denunziato per l'ammonizione, rilascia un cer-

tificato non conforme alla verità, è punito, ove il fatto non costituisca reato più grave, coll'arresto da uno a cinque mesi e con l'ammenda da lire trecento a millecinquecento.

ART. 112. Ai testimoni citati per deporre in un processo di ammonizione sono applicabili le disposizioni dell'art. 179 del Codice di procedura penale.

ART. 113. Ove l'ozioso, il vagabondo o il diffamato, a termini degli art. 95 e 96, sia minore di 18 anni, il presidente o il giudice delegato, sul rapporto del capo dell'ufficio provinciale o circondariale di pubblica sicurezza ordina che sia consegnato al padre, all'ascendente o al tutore, con la intimazione di provvedere all'educazione e di invigilare la condotta di lui sotto comminatoria della multa sino a lire mille.

In caso di persistente trascuranza potrà essere pronunziata la perdita dei diritti di patria potestà e di tutela.

ART. 114. Se il minore dei 18 anni è privo di genitori, ascendenti o tutori, o se questi non possono provvedere alla sua educazione e sorveglianza, il presidente o il giudice delegato ordina il di lui ricovero presso qualche famiglia onesta che consenta ad accettarlo, ovvero in un istituto di educazione correzionale, finchè abbia appreso una professione, un'arte od un mestiere; ma non oltre il termine della minore età.

I genitori o gli ascendenti sono tenuti al pagamento della retta o di quella parte di essa che verrà di volta in volta determinata.

ART. 115 In nessun caso i genitori, ascendenti o tutori possono ottenere, senza il consenso dell'autorità competente, la restituzione del minore ricoverato in un istituto di educazione correzionale secondo l'articolo precedente, prima del termine ivi fissato.

ART. 116. Le disposizioni dei tre precedenti articoli si applicano anche nel caso che il minore dei 18 anni eserciti abitualmente la mendicità o il meretricio.

CAPO IV.

Dei condannati alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza.

ART. 117. Il condannato alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza deve uniformarsi, per la durata della pena, alle prescrizioni dell'autorità competente.

Le prescrizioni sono trascritte sopra una carta di permanenza che gli è consegnata, redigendone verbale.

ART. 118. Al condannato alla vigilanza può esser prescritto:

1. di darsi a stabile lavoro e di farlo constare nel termine che sarà prefisso;

2. di non abbandonare l'abitazione scelta, senza preventivo avviso all'ufficio locale di pubblica sicurezza;

3. di non ritirarsi alla sera più tardi e di non uscire al mattino più presto di una data ora;

4. di non ritenere nè portare armi proprie od altri strumenti atti ad offendere;

5. di non frequentare postriboli, nè osterie od altri esercizi pubblici;

6. di non frequentare pubbliche riunioni, spettacoli o trattenimenti pubblici;

7. di non associarsi ai pregiudicati;

8. di tenere buona condotta e di non dar luogo a sospetti;

9. di presentarsi all'autorità locale di pubblica sicurezza nei giorni che saranno indicati, e ad ogni chiamata della medesima;

10. di portar sempre in dosso la carta di permanenza e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza.

ART. 119. L'autorità di pubblica sicurezza, nel fare al condannato alla vigilanza tali prescrizioni, avrà riguardo ai precedenti di lui, non che al mestiere o professione che esercita, a fine di non rendergli difficile di occuparsi onestamente.

Potrà limitarle, se il condannato tiene buona condotta o sia accolto da una società di patronato riconosciuta.

ART. 120. Il contravventore alle prescrizioni della vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza è arrestato e punito a termini del Codice penale dal magistrato del luogo dove fu commesso il reato.

ART. 121. L'autorità di pubblica sicurezza, qualora abbia fondati sospetti di reato, potrà procedere a perquisizioni personali e domiciliari contro le persone sottoposte alla vigilanza speciale. Potrà anche farle arrestare, deferendole all'autorità giudiziaria del luogo, qualora il sospetto risulti fondato.

ART. 122. Il condannato alla vigilanza speciale non può trasferire la propria dimora in altro comune, senza il consenso dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario.

Il contravventore è punito a termini dell'art. 120.

CAPO V.

Del domicilio coatto.

ART. 123. Possono assegnarsi a domicilio coatto, qualora siano pericolosi alla sicurezza pubblica, gli ammoniti e i condannati alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza che incorrano con distinte sentenze:

1. in due condanne per contravvenzione alla ammonizione o alla vigilanza speciale;

2. in due condanne per delitto contro le persone o le proprietà;

3. in due condanne per violenza o resistenza all'autorità;

4. in una condanna per contravvenzione all'ammonizione o alla vigilanza speciale ed in una per delitto delle specie indicate ai n. 2 e 3.

ART. 124. Il domicilio coatto dura da 1 a 5 anni e si sconta in una colonia o in altro comune del Regno.

ART. 125. L'assegnazione a domicilio coatto e la sua durata sono pronunciate da una commissione provinciale composta del prefetto, del presidente del tribunale, o di un giudice da lui delegato, del procuratore del Re, del capo dell'ufficio provinciale di pubblica sicurezza e dell'ufficiale dei reali carabinieri, comandante l'arma nella provincia.

La commissione è convocata e presieduta dal prefetto.

ART. 126. Le ordinanze della commissione sono trasmesse al ministero dell'interno per la designazione del luogo di domicilio e per la traduzione del coatto.

ART. 127. Contro l'ordinanza d'assegnazione è ammesso il ricorso ad una commissione d'appello che risiede presso il ministero dell'interno ed è composta del sottosegretario di Stato per l'interno che la convoca e la presiede, di due membri del Parlamento, di un consigliere di Stato, di un consigliere di Corte d'appello, di un sostituto procuratore generale, del direttore generale della pubblica sicurezza, del direttore generale delle carceri e del direttore capo di divisione della polizia giudiziaria ed amministrativa.

L'appello non sospende l'esecuzione dell'ordinanza della commissione provinciale.

Anche le deliberazioni della commissione di appello sono comunicate al ministero per la esecuzione.

ART. 128. L'ufficiale di pubblica sicurezza del luogo assegnato ad un coatto deve adoperarsi presso l'autorità municipale e presso i privati a procurargli lavoro, quando non riesca a trovarlo da sè.

In mancanza di lavoro e qualora un coatto si trovi senza mezzi di sussistenza e, senza sua colpa, nella impossibilità di guadagnarseli, il ministero dell'interno provvederà al suo alloggio e vitto per il tempo strettamente necessario e nella misura determinata dal regolamento.

ART. 129. Qualora il coatto tenga buona condotta, il ministro nell'interno può liberarlo condizionatamente, prima del termine stabilito dall'ordinanza di assegnazione.

ART. 130. Se il coatto prosciolto condizionatamente tiene cattiva condotta, il ministro dell'interno potrà rinviarlo a domicilio coatto sino al compimento del termine, non computato il tempo passato in libertà condizionata o in espiazione di pena.

ART. 131. Il coatto non può allontanarsi dalla colonia o dal Comune assegnatogli.

In caso di contravvenzione, il coatto sarà dall'autorità giudiziaria locale punito coll'arresto da uno a sei mesi, e il tempo trascorso in carcere non sarà computato in quello che rimarrebbe di domicilio coatto.

ART. 132. Il direttore della colonia ha pei coatti le attribuzioni dalla legge affidate all'autorità locale di pubblica sicurezza pei sottoposti alla vigilanza speciale.

Sono applicabili ai coatti le disposizioni contenute nei precedenti art. 117, 118, 119, 120 e 121.

TITOLO IV.

Disposizioni transitorie e finali.

ART. 133. Le denunzie per l'ammonizione, non risolute al momento della pubblicazione della presente legge, si considerano come non fatte. Potranno essere rinnovate.

ART. 134. Chi si trova sotto ammonizione da due anni, nel giorno della pubblicazione della presente legge, ove non si verifichi il caso preveduto all'art. 108, ne è di diritto prosciolto.

Chi si trova sotto ammonizione da meno di due anni, conti-

nuerà a restarvi fino al termine del biennio. Potrà però giovarsi della disposizione dell'articolo 109 relativa alla revoca dell'ammonizione.

ART. 135. Alle contravvenzioni della presente legge, per le quali non sia stabilita una pena o non provveda il Codice penale, è applicata l'ammenda sino a lire cinquanta o l'arresto sino a dieci giorni.

ART. 136. Contro i provvedimenti presi dall'autorità di pubblica sicurezza in base alla presente legge è ammesso il ricorso in via gerarchica.

ART. 137. Dal giorno dell'attuazione della presente legge sono abrogati i titoli II, III e IV della legge di pubblica sicurezza 20 marzo 1865, allegato *B*, modificata con la legge 6 luglio 1871 e il regolamento di polizia punitiva per la Toscana dei 20 giugno 1853. Cessano inoltre di aver vigore in tutto il Regno le disposizioni di leggi e regolamenti relativi alle materie contemplate in questa legge, in quanto siano contrarie alla medesima.

Nulla viene innovato alle disposizioni contenute nel regio decreto 19 ottobre 1870, n. 5961 e nella legge 13 maggio 1871, n. 214.

ART. 138. Il ministro dell'interno è autorizzato a pubblicare per decreto reale, il regolamento per l'esecuzione della presente legge e gli altri regolamenti che fossero richiesti per l'esecuzione di disposizioni speciali di essa, con facoltà di comminare l'ammenda sino a lire cinquanta o l'arresto sino a giorni 10 per le contravvenzioni alle disposizioni medesime.

ART. 139. È pure autorizzato a pubblicare con le stesse penali sanzioni il regolamento relativo al meretricio nell'interesse dell'ordine pubblico, della salute pubblica e del buon costume.

Questo regolamento non potrà essere modificato se non per legge, dopo trascorso un anno dalla sua pubblicazione.

ART. 140. Le stesse pene dell'ammenda sino a lire cinquanta o dell'arresto sino a dieci giorni sono applicate per le contravvenzioni alle ordinanze ed ai decreti emessi, in conformità alle leggi, dai prefetti, sottoprefetti, questori e sindaci, non che per le contravvenzioni ai regolamenti comunali, legalmente approvati, di qualsivoglia specie.

ART. 141. È istituito in ogni ufficio di sezione delle città sedi di questura un registro d'anagrafe statistica nei modi e con le forme che si determineranno col regolamento.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*
ZANARDELLI.

Legge di Pubblica Sicurezza 20 *marzo* 1865 *All.* B

(*Titolo* I — *rimasto in vigore*).

TITOLO I.

Organamento del personale della pubblica sicurezza.

CAPO I.

Del personale di pubblica sicurezza.

ART. 1. L'amministrazione di pubblica sicurezza è diretta dal ministro dell'interno, e per esso dai prefetti e sotto-prefetti.

Essa è esercitata sotto la loro dipendenza dall'arma dei carabinieri reali, e per ordine gerarchico dai questori, dagl'ispettori, dai delegati ed applicati di pubblica sicurezza.

ART. 2. Nelle città capoluogo di provincia, delle quali la popolazione concentrata super. 60,000 abitanti, sono stabiliti uffizi di questura.

Il questore esercita le proprie attribuzioni nel circondario di sua residenza. Esso è coadiuvato da ispettori.

ART. 3. Presso gli uffizi di prefettura, di sotto-prefettura e di questura vi saranno delegati di pubblica sicurezza, parte dei quali sarà ripartita anche temporaneamente all'uopo in vari punti della circoscrizione.

ART. 4. Nei Comuni ove non sia un uffiziale di pubblica sicurezza, il sindaco o chi ne fa le veci ne esercita le attribuzioni sotto la direzione del prefetto o del sotto-prefetto.

ART. 5. La nomina di tutti gli uffiziali di pubblica sicurezza è fatta per decreto reale a proposta del ministro dell'interno.

La nomina delle guardie di pubblica sicurezza spetta al prefetto.

ART. 6. Sono agenti di pubblica sicurezza i carabinieri reali, le guardie di pubblica sicurezza, le guardie forestali, municipali o campestri.

Il ministro dell'interno, d'accordo con quello delle finanze e dei lavori pubblici, può anche per ispeciali servizi attribuire la qualità di agenti di pubblica sicurezza alle guardie doganali, daziarie, telegrafiche e di strade ferrate, ed ai cantonieri che abbiano prestato giuramento.

I rapporti intorno a tutto ciò che concerne la pubblica sicurezza dovranno dagli agenti essere rimessi agli uffiziali di pubblica sicurezza, oltre quanto ad essi impongono le leggi sulla procedura penale.

ART. 7. I privati possono deputare guardie particolari per la custodia delle loro terre.

Queste guardie dovranno essere approvate dal prefetto, ed avere i requisiti che saranno determinati da regolamenti approvati con decreti reali.

Esse presteranno giuramento innanzi al giudice di mandamento del luogo dove sono chiamate a compiere il loro servizio, ed i loro verbali faranno fede fino a prova contraria.

ART. 8. Per il concorso delle guardie municipali e campestri e dei cantonieri al servizio per la pubblica sicurezza, come per quelli delle guardie di pubblica sicurezza ai servizi della polizia urbana e rurale, saranno date dal ministero dell'interno apposite istruzioni, sentiti i consigli comunali.

CAPO II.

Attribuzioni e doveri degli uffiziali ed agenti di pubblica sicurezza.

ART. 9. Gli uffiziali ed agenti di pubblica sicurezza debbono vegliare all'osservanza delle leggi ed al mantenimento dell'ordine pubblico, e specialmente a prevenire i reati, a far opera per sovvenire a pubblici o privati infortuni, uniformandosi a tal uopo alle leggi ed agli ordini dell'autorità competente.

Gli uffiziali di pubblica sicurezza debbono eziandio prestare la loro opera alla composizione dei privati dissidi a richiesta delle parti, e distendere verbali della seguìta conciliazione e dei patti relativi. Questi verbali firmati da loro, dalle parti e da due testimoni potranno essere prodotti a far fede in giudizio.

ART. 10. Le guardie di pubblica sicurezza contraggono una ferma di servizio a norma del regolamento approvato con regio decreto; potranno essere reclutate tanto fra i soldati di prima categoria in congedo illimitato, quanto tra i soldati e gli iscritti di seconda categoria, ed in tal caso il loro servizio verrà calcolato come fatto sotto le bandiere.

Lo stesso regolamento determina la forza, l'armamento e la disciplina.

ART. 11. Le infrazioni delle guardie alle leggi e regolamenti sono punite nei modi e casi portati da detto regolamento colle seguenti pene:

1° L'ammonizione;
2° L'arresto nella sala di disciplina estensibile a giorni 40;
3° La sospensione temporanea nell'uffizio e nello stipendio;
4° La perdita e retrocessione nel grado;
5° L'espulsione dal corpo;
6° L'incorporazione nei cacciatori franchi.

ART. 12. In ogni capoluogo di provincia avrà sede un consiglio di disciplina incaricato di dare ragionata deliberazione, allorchè si tratti di grave infrazione disciplinare punibile coll'espulsione dal corpo o col rinvio ai cacciatori franchi.

Questo consiglio è presieduto dal prefetto o dal questore, o da chi ne fa le veci, ed inoltre composto di due uffiziali dell'esercito destinati dal comandante militare del luogo ove risiede il consiglio, di un consigliere di prefettura e di un delegato di pubblica sicurezza estratti a sorte.

Un impiegato della stessa amministrazione, annualmente designato dal prefetto, compirà le funzioni di relatore e segretario senza voto.

Art. 13. Il consiglio delibererà, sentito personalmente l'imputato nelle sue difese. Le deliberazioni saranno approvate dal ministero dell'interno.

Art. 14. È punita secondo il Codice penale militare e dai tribunali militari:

1° La diserzione qualificata, cioè con asportazioni d'armi del corpo;

2° L'insubordinazione al superiore accompagnata da minaccie e vie di fatto.

Art. 15. Per l'esecuzione degli ordini di pubblica sicurezza, quando siano insufficienti o non disponibili i reali carabinieri e le guardie di pubblica sicurezza, gli uffiziali che ne sono incaricati possono richiedere la milizia nazionale e la truppa regolare.

Art. 16. La forza armata richiesta per un servizio di pubblica sicurezza, mentre non cessa di essere sotto il comando dei suoi capi militari. deve prestarsi alle richieste dei funzionari civili, che soli hanno la responsabilità degli ordini che vengono da loro impartiti.

Art. 17. La forza armata che proceda a qualunque arresto, od intervenga sul luogo del commesso reato, è specialmente incaricata di sorvegliare a che sino all'intervento dell'autorità competente non venga alterato lo stato delle cose; si presteranno però frattanto i necessari soccorsi a chi può averne d'uopo.

L'arrestato dovrà essere presentato all'autorità locale di pubblica sicurezza, ovvero all'autorità dalla quale sia stato rilasciato il mandato di cattura.

Riconosciuta la regolarità dell'arresto, l'arrestato dovrà sempre, entro le 24 ore, esser rimesso all'autorità giudiziaria.

Art. 18. È dovere degli uffiziali ed agenti di pubblica sicurezza di consegnare in un chiaro ed esatto rapporto o verbale tutto quanto ebbero a compiere ovvero ad osservare nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 19. Dinanzi al pubblico, nell'esercizio delle sue funzioni. l'uffiziale di pubblica sicurezza deve fregiarsi di un nastro tricolore ad armacollo; gli ordini e le intimazioni devono darsi in nome della legge.

Art. 20. Per l'esercizio delle loro funzioni, oltre a quanto viene loro retribuito dallo Stato, gli uffiziali ed agenti di pubblica sicurezza non possono ricevere alcun compenso, corrispettivo o regalo sotto qualsiasi forma.

L'accettazione di una retribuzione o regalo, la transazione sopra un verbale, il rifiuto di compiere i loro doveri, o l'omissione volontaria dei medesimi, danno sempre luogo alla destituzione, salve le relative azioni penali.

Art. 21. Gli uffiziali di sicurezza pubblica possono essere sospesi dal prefetto, coll'obbligo di immediatamente riferirne al ministro, il quale determinerà la durata della sospensione, senza che questa possa eccedere il termine di tre mesi.

Art. 22. I prefetti, i sotto-prefetti ed i questori in caso d'urgenza, mediante preventivo avviso all'autorità preposta alla provincia, ed a quella locale, possono ordinare in territorio fuori di loro giurisdizione l'esecuzione dei loro mandati per mezzo di qualsiasi uffiziale ed agente di pubblica sicurezza.

Capo III.

Stipendi e paghe.

Art. 23. La retribuzione dovuta ai bassi uffiziali e guardie di pubblica sicurezza sarà per una metà a carico dello Stato e per l'altra a carico dei Comuni in cui prestano l'opera loro. Questi Comuni provvedono intieramente al casermaggio.

Le onorificenze, rimunerazioni e diritti a pensione, che possono spettare alle guardie e alle loro famiglie per ferite, malattie e per morte incontrata nel servizio, saranno regolate colle norme vigenti per l'esercito.

Art. 24. Occorrendo di variare il numero delle guardie di pubblica sicurezza stabilito in un Comune, il prefetto deve avvertirne il Comune stesso prima del mese di ottobre, perchè comprenda l'aumento di spesa nel suo bilancio.

Esso deve comunicare al Comune i motivi che lo hanno indotto a decretarne l'aumento onde l'amministrazione comunale sia in grado di rappresentargli le ragioni contrarie.

Art. 25. In fine d'ogni anno il prefetto deve comunicare ai Municipii lo stato delle giornate di presenza delle guardie che siansi realmente compensate pel servizio prestato nel loro territorio. Ove questo numero sia nel suo complesso totale inferiore di oltre un decimo di quello che importerebbe il numero delle guardie attribuite al Comune, si farà luogo a beneficio di questo ad una riduzione proporzionale della sua quota.

REGOLAMENTO SULLA PUBBLICA SICUREZZA

approvato con Regio Decreto 8 *novembre* 1889, *n.* 6517 *(serie 3ª).*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia

Visto l'art. 138 della legge 30 giugno 1889, N. 6144 (serie 3ª) sulla pubblica sicurezza;

Visto il parere del Consiglio di Stato dei 24 settembre 1889;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 30 giugno 1889 sulla pubblica sicurezza, che sarà visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro dell'interno.

Art. 2. La legge 30 giugno 1889 sulla pubblica sicurezza ed il presente regolamento entreranno in vigore a termini dell'articolo 142 della legge 23 dicembre 1888, N. 5888, contemporaneamente al Codice penale, approvato con Nostro decreto in data 30 giugno a. c.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 8 novembre 1889.

UMBERTO

Crispi.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

TITOLO I.

Disposizioni relative all'ordine pubblico ed alla incolumità pubblica.

Art. 1. L'avviso per le riunioni pubbliche, di cui è parola nell'art. 1 della legge, deve essere dato per iscritto, colla indicazione del giorno, ora e luogo della riunione, dell'oggetto della medesima e colla firma dei promotori.

Dell'avviso sarà rilasciata ricevuta coll'indicazione dell'ora in cui fu dato.

Art. 2. L'autorità di pubblica sicurezza assisterà, col ministero dei suoi funzionari ed agenti, alle riunioni pubbliche per tutelare l'ordine e per l'eventuale applicazione degli articoli 2, 4, 5 e 6 della legge.

Art. 3. Quando occorra di sciogliere una riunione od un assembramento il funzionario di pubblica sicurezza incaricato del servizio dovrà mettersi ad armacollo la sciarpa tricolore.

L'ufficiale o sott'ufficiale dei carabinieri dovrà essere in divisa.

L'invito a sciogliersi e le intimazioni dovranno farsi *in nome della legge.*

ART. 4. Nel caso di scioglimento di una riunione o di un assembramento, a termini dell'art. 6 della legge non si potrà adoperare la forza prima che il funzionario di pubblica sicurezza o l'ufficiale o sott'ufficiale dei carabinieri, preposti al servizio, ne abbiano dato l'ordine.

ART. 5. L'avviso di cui è parola nell'articolo 7 della legge, dovrà essere dato per iscritto, colla firma dei promotori e coll'indicazione del giorno ed ora in cui avranno luogo la processione religiosa o civile o gli altri atti e cerimonie ivi contemplati, dell'itinerario della processione e della località in cui le predette funzioni si compiranno.

Anche di questo avviso sarà rilasciata ricevuta coll'indicazione dell'ora in cui fu dato.

ART. 6. L'autorità di pubblica sicurezza potrà, per riconosciute ragioni di ordine pubblico, prescrivere alle processioni religiose o civili condizioni di tempo, di modo e d'itinerario, notificandole ai promotori almeno 24 ore prima.

ART. 7. L'autorità competente, a termini dell'articolo 452 del Codice penale, a dare licenza per aprire arruolamenti è il Ministro dell'interno.

Al Ministro stesso è riservato di dare licenza per le raccolte di armi da guerra o parti di esse, di munizioni, uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di truppa, e per la introduzione delle armi, munizioni ed oggetti anzi indicati nello Stato; come altresì per tenere ammassi d'armi in casa, a termini dell'articolo 468 del Codice penale.

ART. 8. Sono armi da guerra, ai sensi degli articoli 10 della legge e 7 di questo regolamento, le armi d'ogni specie, da punta, da taglio e da fuoco adottate per l'armamento delle truppe.

Sono munizioni da guerra, ai sensi degli articoli medesimi, le palle, le bombe, la polvere, le capsule ed ogni altra materia destinata al caricamento di armi da fuoco.

Fanno parte dell'equipaggiamento gli zaini, gli oggetti di attendamento, gli affusti d'artiglieria e simili.

ART. 9. Il permesso per una passeggiata militare con armi, dato dal prefetto a termini dell'art. 11 della legge, s'intende subordinato alla licenza del porto d'armi in chi vi partecipa, salve le eccezioni contemplate in appresso.

ART. 10. È parificata ad una passeggiata militare con armi la comparsa di corpi od associazioni in plotoni armati a feste, funzioni o trattenimenti pubblici.

ART. 11. La licenza ai privati di far raccolte di armi artistiche, rare o antiche, non escluse le insidiose, sarà accordata dall'autorità politica del circondario.

In caso di cambiamenti sostanziali della raccolta d'armi o del luogo di deposito la domanda deve essere rinnovata.

ART. 12. Le armi proprie, delle quali è ammessa la introduzione nello Stato, non saranno consegnate dall'ufficio di dogana al destinatario se questi non faccia constare del preventivo avviso dato al prefetto, a termini dell'articolo 13 della legge, e della licenza, se trattasi d'armi insidiose, a termini dell'articolo 12.

ART. 13. Chi vuol andare in giro con un campionario d'armi, deve chiedere la licenza al prefetto della provincia dalla quale muove, ed in appresso presentarla alla vidimazione dei prefetti delle provincie che intende percorrere.

Nella licenza saranno indicate la quantità e la qualità delle armi e delle munizioni relative.

Nè le une nè le altre potranno eccedere le proporzioni necessarie per servire ad uso di campionario.

ART. **14.** Le licenze per il porto dell'arma lunga da fuoco, per il porto della rivoltella o pistola e per il porto del bastone animato sono fatte sui modelli annessi negli allegati *A*, *B* e *C*.

La licenza alle guardie particolari per la custodia delle proprietà dei Comuni, dei Corpi morali e dei privati è fatta sul modello annesso in allegato *D*.

ART. **15.** La domanda della licenza di portar armi deve essere accompagnata dai certificati necessari a provare che il richiedente non si trovi nelle condizioni enumerate nell'articolo 17 della legge e dalla quietanza di pagamento della relativa tassa rilasciata dal ricevitore del registro, nonchè dalla prescritta marca da bollo.

ART. **16.** La concessione delle licenze di portare la rivoltella o pistola o il bastone animato, di cui è parola nell'art. 16 della legge, è subordinata, oltre che alle condizioni enunciate all'art. 17, alla dimostrazione di un plausibile motivo di andarne armati.

ART. **17.** Il manifesto col quale, a termini dell'articolo 18 della legge, si revocano in tutto od in parte le licenze di porto d'armi in un Comune, è emesso dal prefetto d'ordine del Ministro dell'interno.

ART. **18.** I funzionari dell'amministrazione di pubblica sicurezza non hanno bisogno di licenza per portare le armi, di cui è parola negli articoli 15 e 16 della legge.

ART. **19.** Non hanno bisogno della licenza per portare le armi di cui sono muniti a termini dei rispettivi regolamenti, gli agenti della forza pubblica.

ART. **20.** Non hanno bisogno della licenza i componenti delle società di tiro a segno riconosciute per portare l'arma di tiro nei giorni stabiliti per le esercitazioni sociali. Basta che siano muniti di una carta di riconoscimento rilasciata dal presidente della società e vidimata dall'autorità locale di pubblica sicurezza, salva sempre a questa la facoltà di ritirarla per ragioni riconosciute d'ordine pubblico.

Questa disposizione si applica eziandio al caso nel quale una società di tiro a segno intervenga in corpo, coll'autorizzazione del prefetto a termini dell'art. 11 della legge, ad una festa o cerimonia pubblica.

ART. **21.** Non hanno bisogno della licenza, gli insegnanti ed alunni degli istituti d'istruzione, riconosciuti a termini degli ordinamenti relativi, che escono in corpo per le esercitazioni indette dalla rispettiva direzione, o per altre pubbliche funzioni.

ART. **22.** Non hanno bisogno della licenza i corpi di pompieri o vigili municipali, istituiti in forza di regolamenti debitamente approvati, per portare l'arma che i municipi somministrano loro come guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche.

ART. **23.** Sono tra gli strumenti di punta o da taglio atti ad offendere, di cui è parola nell'articolo 19 della legge, i coltelli d'ogni specie, non compresi nelle armi insidiose, con una lama eccedente in lunghezza 10 centimetri, le forbici eccedenti la medesima lunghezza, i rasoi, i punteruoli, i trincetti, le lesine, le scuri, le roncole, i potaiuoli e simili.

ART **24.** Non possono introdursi nel Regno materie esplosive senza l'autorizzazione del Ministro dell'interno, e l'osservanza delle condizioni e cautele che prescriverà.

ART. **25.** La licenza di tenere in casa polveri da sparo od altre materie esplosive, in quantità superiore a 5 chilogrammi, deve vincolarsi alla condizione che la casa sia interamente isolata e

fuori del centro abitato e che non sia abitata, o lo sia solo dalla famiglia del richiedente.

Art. 26. Egualmente nelle botteghe di rivendita non si potrà tenere polvere da sparo in quantità maggiore di 5 chilogrammi. La polvere sarà custodita in cassette chiuse e colle cautele necessarie a prevenire ogni pericolo di esplosione.

Art. 27. La licenza di trasporto di polveri da sparo ed altre materie esplosive sulle vie ordinarie potrà vincolarsi alle condizioni che sia fatto coll'accompagnamento di uno o più agenti di pubblica sicurezza, a spese del richiedente; che non si transiti per vie abitate o che il transito si faccia a tarda notte, al passo e senza fermata; e a quelle altre che si crederanno necessarie a difesa della pubblica incolumità.

Art. 28. Le disposizioni degli art. 25 e 26 si applicano alla detenzione ed al trasporto di dinamite e d'altre materie di forza esplosiva eguale o maggiore, senza riguardo alla quantità.

Art. 29. Le garanzie per la vita delle persone e per la proprietà che il prefetto deve imporre, a termini dell'art. 22 della legge, per accordare la licenza dell'impianto di polverifici ed opifici simili, sono principalmente:

1. Che gli edifici di fabbricazione e di deposito di polvere e materie esplosive siano a conveniente distanza dall'abitato, strade pubbliche, fiumi e canali navigabili, opifici industriali, case coloniche, cimiteri, chiese aperte al culto, o dai luoghi nei quali sogliono tenersi riunioni di persone per feste, fiere, esercizi od altre occasioni;

2. Che l'opificio sia cinto di muro fitte siepi od altri ripari equivalenti;

3. Che il magazzino di deposito delle materie fabbricate sia a conveniente distanza dagli edifici di lavorazione;

4. Che vi siano edifici separati e a conveniente distanza l'uno dall'altro per le singole lavorazioni;

5. Che non si lavori di notte e col lume;

6. Che la polvere fabbricata sia entro 48 ore trasportata nei magazzini di deposito.

Art. 30. Il concorso delle condizioni indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4 e delle altre che il prefetto per circostanze speciali ritenesse necessarie, sarà verificato da una Commissione tecnica, a spese del fabbricatore.

Art. 31. Qualora il fabbricatore non adempia alle condizioni impostegli dal prefetto, oppure per mancanza di precauzioni o per avere sforzato la produzione oltre la misura consentita dai mezzi di fabbricazione, abbia dato occasione allo scoppio del polverificio o ad altro infortunio, potrà essere privato, con ordinanza del prefetto, della licenza, salva ogni responsabilità penale e civile.

Art. 32. Le fabbriche e lavorazioni di fuochi artificiali non possono impiantarsi che in edifizi isolati ed a conveniente distanza dall'abitato.

Art. 33. In esecuzione dell'articolo 23 della legge il fabbricatore di polvere e di materie esplosive dovrà provare di avere stipulato l'assicurazione individuale o collettiva degli operai addetti al polverificio, tanto pel caso di morte che pel caso d'invalidità temporanea o permanente avvenute per infortunio sul lavoro.

L'assicurazione dovrà risultare contratta colla Cassa nazionale d'assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro istituita colla legge degli 8 luglio 1883, o con una società privata legalmente riconosciuta ed esercente il medesimo ramo di assicurazione.

L'assicurazione è fatta a spese del fabbricatore.

Art. 34. La licenza per gli spari, le esplosioni ed accensioni

di cui è parola nell'art. 24 della legge, deve vincolarsi alla condizione che le relative operazioni si compiano in luogo riparato o così discosto dalla folla da rendere impossibile un infortunio, ed alla prescrizione che vi assistano agenti della forza pubblica per impedire ogni danno.

ART. **35.** Qualora per l'esecuzione degli articoli 32, 33 e 34 della legge occorra una visita sopraluogo, le spese sono a carico della parte richiedente o ricorrente.

Le visite saranno fatte da uno o tre ingegneri o periti d'incarico della Giunta, del Prefetto o del Ministero, secondo la rispettiva competenza.

TITOLO II.

Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, mestieri girovaghi ed operai.

ART. **36.** L'Autorità locale di pubblica sicurezza, nel concedere le licenze di cui è parola nell'art. 37 della legge, deve vietare che si espongano oggetti offensivi del buon costume o che possano destare spavento o ribrezzo; deve curare che non si abusi dell'altrui credulità e che sia esclusa ogni possibilità di pericolo per gli spettatori specialmente nella esposizione di animali feroci.

ART. **37.** Nel concedere la licenza per corse di cavalli si prescriverà che qualora gli spettatori non siano posti al sicuro da ripari materiali, gli agenti della forza pubblica siano incaricati di tenere sgombro lo spazio destinato alla corsa.

ART. **38.** Il termine entro il quale il prefetto può proibire una produzione teatrale è di 48 ore dalla comunicazione fattagli secondo il disposto della prima parte dell'art. 40 della legge, salva sempre la facoltà preveduta nel successivo art. 41.

ART. **39.** L'Autorità locale di pubblica sicurezza non può dar licenza di feste pubbliche da ballo in uno degli esercizi di cui è parola nell'art. 50 della legge, senza l'assenso dell'Autorità politica del circondario.

ART. **40.** Per l'applicazione dell'articolo 42 della legge vi sarà in ogni Comune, che abbia uno o più teatri o locali destinati ad uso di teatro, una Commissione di vigilanza.

La Commissione è nominata e presieduta dal prefetto nel capo luogo della provincia, dal sottoprefetto nel capo luogo del circondario, dal sindaco negli altri Comuni. Ne faranno parte un ingegnere od altra persona tecnica, e, possibilmente, un funzionario di pubblica sicurezza.

ART. **41.** Il progetto di un nuovo teatro o di sostanziale rinnovazione di un teatro esistente deve essere presentato al prefetto per la sua approvazione.

Il prefetto deciderà, sentita la Commissione di vigilanza della quale è parola nell'articolo precedente.

ART. **42.** Tutte le uscite del teatro dovranno essere, durante la rappresentazione, intieramente libere da impedimenti e aperte, oppure chiuse in modo che ognuno possa aprirle senza difficoltà.

ART. **43.** Hanno ingresso libero ai teatri e locali di pubblico spettacolo gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza che vi sono destinati in servizio.

ART. **44.** Il prefetto e il sottoprefetto hanno diritto ad un palco.

Il palco da assegnarsi, a termini dell'articolo 43 della legge, all'Autorità di pubblica sicurezza è anche a disposizione del l'ufficiale dei carabinieri di servizio. In mancanza di palchi ha diritto egli pure ad un posto distinto.

ART. 45. Il funzionario e gli agenti di pubblica sicurezza, incaricati del servizio di sorveglianza del teatro, devono verificare ripetutamente durante la rappresentazione, la rigorosa osservanza della disposizione del precedente art. 42.

ART. 46. Alla domanda della licenza per pubblici spettacoli di giuochi di forza, di ginnastica e di equitazione si uniranno i certificati di nascita dei minorenni che vi si producono.

ART. 47. La domanda per la licenza di uno degli esercizi pubblici indicati all'art. 50 della legge dev'essere corredata dei certificati necessari a provare che il richiedente non si trova in alcuna delle condizioni enumerate al successivo art. 53.

Nella domanda si indicheranno la specie e la insegna dell'esercizio, la via e la casa in cui si vuole aprire.

ART. 48. La licenza potrà essere rifiutata qualora la località o la casa non possano essere convenientemente sorvegliate.

ART. 49. La licenza non è necessaria al proprietario o fittaiuolo per la vendita temporanea al minuto, congiunta al consumo, in sua casa, del vino ricavato dalle proprie terre. Dovrà però esserne fatta dichiarazione all'Autorità locale di pubblica sicurezza.

ART. 50. La licenza è fatta sul modello annesso al presente regolamento in all. *E*.

La rinnovazione annuale della licenza si eseguirà colla vidimazione della licenza originale.

ART. 51. Chi voglia condurre l'esercizio col mezzo d'interposta persona, deve esibire all'Autorità di pubblica sicurezza del circondario i certificati necessari a provare che la persona medesima non si trova in alcuna delle condizioni indicate all'art. 53 della legge.

ART. 52. Perchè una licenza possa servire per due o più esercizi, a termini dell'art. 54 della legge, occorre che i vari esercizi siano in essa indicati e che si paghino per ognuno le relative tasse.

Il concessionario presenterà per gli esercizi, ai quali non può assistere personalmente, altre persone che non si trovino in alcuna delle condizioni indicate all'art. 53 della legge.

ART. 53. È necessario l'assenso dell'Autorità locale di pubblica sicurezza per il trasferimento di un esercizio pubblico da una ad altra casa dello stesso Comune.

ART. 54. Gli esercenti hanno l'obbligo di tenere acceso un lume alla porta principale dello stabilimento dallo imbrunire sino alla chiusura dell'esercizio.

ART. 55. Colla chiusura dei pubblici esercizi all'ora stabilita deve cessare ogni servizio o somministrazione agli avventori ed effettuarsi lo sgombro del locale.

ART. 56. Alle vendite accennate al precedente art. 49 si applicano le disposizioni degli art. 56 e 57 della legge e 54 e 55 di questo regolamento.

ART. 57. L'orario di chiusura e d'apertura degli esercizi pubblici, in caso di disaccordo tra l'Autorità di pubblica sicurezza del circondario e la Giunta municipale, è fissato dal prefetto.

ART. 58. È vietato agli esercenti pubblici di mescere vino o liquori, da consumarsi sul luogo, a persone che si trovano in manifesto stato d'ubbriachezza e ad adolescenti.

ART. 59. La tabella di cui è parola nell'art. 56 della legge conterrà l'enumerazione di tutti i giuochi d'azzardo conosciuti in paese e la dichiarazione che sono proibiti tutti i giuochi d'azzardo di qualsiasi specie.

ART. 60. Nella dichiarazione di chi affitta camere o appartamenti mobiliati, di cui è parola nell'art. 60 della legge, sa-

ranno indicate la via e la casa in cui trovansi le camere e gli appartamenti da affittarsi.

ART. **61.** Il registro che gli albergatori o locandieri e tutti coloro che danno alloggio a fine di lucro, devono tenere, indicherà il nome e cognome del viaggiatore o inquilino, la paternità, il domicilio, l'età, la professione, la data dell'arrivo e della partenza, la provenienza.

Il registro è in carta da bollo conformemente al prescritto delle leggi e dev' essere vidimato ad ogni pagina dall' Autorità locale di pubblica sicurezza. A semplice richiesta dovrà essere esibito agli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza.

Le medesime indicazioni saranno inserite nell'elenco che, ai ai termini dell'art. 61 della legge, dev'essere presentato all'ufficio locale di pubblica sicurezza.

ART. **62.** Occorre la licenza di cui è parola nell'art. 50 della legge, per i luoghi di stallaggio che servono anche al ricovero dei carrettieri, vetturali, mulattieri e simili.

ART. **63.** La domanda della licenza di aprire ed esercitare un'agenzia di prestiti sopra pegno sarà accompagnata dal certificato penale, dal certificato di buona condotta del richiedente e, agli effetti della concessione della licenza, da una dichiarazione della competente Autorità attestante la sua capacità di obbligarsi.

Saranno indicate nella domanda la via e la casa, ove vuolsi aprire l'agenzia, e la misura degli interessi che l'agente intende di applicare sui prestiti sopra pegno.

ART. **64.** La cauzione dell'agente sta a rispondere, oltrechè di tutte le sue obbligazioni inerenti all'esercizio, anche della osservanza delle condizioni indicate nell'atto di licenza.

ART. **65.** L'Autorità di pubblica sicurezza del circondario ordinerà lo svincolo e la restituzione della cauzione, quando, cessate le operazioni di agenzia, l'agente proverà di non avere affari pendenti per effetto delle medesime, ed in ogni caso non mai prima di tre mesi dalla cessazione di esse.

ART. **66.** Le agenzie non possono impegnare gli effetti, ricevuti in pegno, presso i monti di pietà nè fare altre operazioni di soppegno.

ART. **67.** Gli oggetti ricevuti in pegno devono essere assicurati contro l'incendio per una somma complessiva fissata di anno in anno dall'Autorità di pubblica sicurezza del circondario, sentita la Camera di commercio.

ART. **68.** Per esercitare un'agenzia a mezzo d'interposta persona è richiesto il consenso scritto dell'Autorità di pubblica sicurezza del circondario.

ART. **69.** La rinnovazione annuale della licenza si fa mediante la vidimazione della licenza originale.

ART. **70.** È vietato agli agenti di accettare pegni da persone d'età minore o in istato di ebrietà, e da persone evidentemente o notoriamente prive di discernimento.

ART. **71.** L'agente è tenuto a comunicare giornalmente in carta libera all'Autorità di pubblica sicurezza una nota delle operazioni di pegno fatte nella giornata.

ART. **72.** Qualora vi sia fondata ragione a credere che un oggetto presentato per un'operazione di pegno sia di provenienza furtiva, l'agente è tenuto a darne avviso all'Autorità di pubblica sicurezza senza indugio.

ART. **73.** Alla dichiarazione per l'apertura ed esercizio di altra agenzia pubblica o ufficio pubblico di affari saranno unite le indicazioni della natura degli affari, a cui si vuol attendere, della tariffa delle operazioni, della via e casa, ove si vuol aprire l'esercizio.

ART. **74.** Il registro che le agenzie di prestiti sopra pegno devono tenere, a termini dell'art. 70 della legge, è a madre e figlia, stampato e deve contenere; *a*) il nome e cognome e domicilio di chi dà il pegno; *b*) la data dell'operazione; *c*) la descrizione esatta degli oggetti ricevuti in pegno; *d*) il loro valore approssimativo; *e*) l'importo e la durata del prestito; *f*) l'interesse da corrispondersi; *g*) la data della pignorazione; *h*) la data della vendita del pegno; *l*) la somma ricavatane.

La *figlia* o cartella che si rilascia all'interessato, porterà la firma dell'agente e sarà la riproduzione esatta delle annotazioni della *madre* dalla lettera *a* alla lettera *g* inclusivamente.

ART. **75.** Il registro delle altre agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari indicherà di seguito e senza spazi in bianco il nome e cognome e domicilio del committente, la data e la natura della commissione, il premio pattuito, esatto o dovuto e l'esito dell'operazione.

ART. **76.** I registri indicati nei due articoli precedenti sono bollati e vidimati in ogni pagina dall'Autorità di pubblica sicurezza del circondario e debbono esibirsi ai funzionari di pubblica sicurezza, a loro richiesta.

ART. **77.** La disposizione dell'art. 72 della legge non è applicabile alle bande musicali di associazioni ancorchè si prestino a suonare per mercede in occasione di feste, anniversari, inaugurazioni ed altre solennità.

Queste bande però non possono suonare sulle vie o piazze pubbliche, se non previo avviso all'Autorità di pubblica sicurezza la quale potrà vietarlo per riconosciute ragioni d'ordine pubblico.

ART. **78.** Il certificato d'iscrizione per il mestiere di guida non sarà rilasciato che a persone non pregiudicate e riconosciute atte, sul parere di corpi o persone competenti, ad esercitarlo utilmente.

ART. **79.** È vietato agli albergatori ed esercenti pubblici di suggerire, raccomandare o presentare ai viaggiatori, come guida alpina, una persona che non sia iscritta e riconosciuta atta, a termini del precedente articolo.

ART. **80.** Il registro giornale di chi fa commercio di cose preziose o di cose usate, a termini dell'art. 77 della legge, indicherà di seguito e senza spazi in bianco il nome, cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data dell'operazione, la specie della merce ed il prezzo pattuito.

Si applicano a questo registro le disposizioni del precedente art. 76.

ART. **81.** Il libretto degli operai e domestici di cui è parola nell'art. 78 della legge, è tascabile e legato in pelle.

Nella prima pagina sono indicati l'ufficio che lo rilascia, la data, il nome, cognome, paternità, domicilio, età, stato civile, professione o mestiere e segni personali del titolare; vi saranno la sua firma o il segno di croce, se è illetterato, la firma del funzionario che lo rilascia e il bollo d'ufficio.

Le pagine saranno numerate e firmate dal funzionario medesimo.

Il libretto si rilascia al solo prezzo di costo.

TITOLO III.

Disposizioni relative alle classi pericolose alla società.

ART. **82.** Chi domanda di fare una questua o colletta, a termini dell'articolo 84 della legge, deve indicare le persone che avranno l'incarico di eseguirla.

L'Autorità di pubblica sicurezza del circondario, ove nulla osti, rilascierà alle medesime una carta di riconoscimento.

In nessun caso le questue e collette possono farsi per mezzo di persone d'età minore o in tempo di notte per le vie pubbliche.

ART. **83.** Il passaporto per l'interno è fatto sul modello annesso in all. *F.*

Non può essere accordato, senza autorizzazione del prefetto, agli ammoniti ed ai condannati alla speciale sorveglianza dell'Autorità di pubblica sicurezza.

ART. **84.** Il rimpatrio obbligatorio, a termini dell'art. 85 della legge, è fatto se il rimpatriando è privo di mezzi, a spese dello Stato.

L'Autorità di pubblica sicurezza non può disporre il rimpatrio obbligatorio a spese dello Stato se non per motivi d'ordine, di sicurezza o di moralità.

Il foglio di via obbligatorio è fatto sul modello annesso in all. *G.*

ART. **85.** Il viaggio gratuito per gli indigenti non può essere accordato in massima che a fin di rimpatrio.

Fuori dei casi accennati nell'articolo precedente e quando non trattisi d'indigenti provenienti dall'estero con trasporto pagato dai regi consoli o da società di beneficenza o dimessi dagli spedali, l'Autorità di pubblica sicurezza dovrà chiedere l'autorizzazione del Ministero dell'interno.

Il foglio di via per il viaggio gratuito è fatto sul modello annesso in all. *L.*

ART. **86.** Qualora sia da far rimpatriare un liberato dal carcere, condannato alla sorveglianza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza, e vi sia fondata ragione a temere che possa rendersi latitante, il Ministero dell'interno potrà ordinare il suo rimpatrio per traduzione.

ART. **87.** Nel caso preveduto all'art. 90 della legge il prefetto della provincia nella quale ha luogo la liberazione di uno straniero condannato per delitto, emetterà il decreto di espulsione che sottoporrà al Ministro dell'interno.

Qualora il prefetto credesse conveniente di non ordinare la espulsione o si trattasse di stranieri compromessi verso il proprio Stato per affari politici, per renitenza alla leva, per diserzione, o per reati per i quali vi fosse domanda di estradizione, ne riferirà al Ministro dell'interno.

ART. **88.** In caso di arresto o di spontanea presentazione di uno straniero, l'ufficio di pubblica sicurezza, interrogatolo sull'essere suo, sulla sua provenienza e sui motivi del suo espatrio, ne riferirà subito, anche ove occorra rimetterlo all'Autorità giudiziaria per qualche reato, al Ministro dell'interno.

ART. **89.** Nel decreto di espulsione saranno ricordate le disposizioni dell'art. 91 della legge.

ART. **90.** Occorrendo di far rimpatriare uno straniero, a carico del quale non si abbiano gli estremi per la espulsione, l'Autorità di pubblica sicurezza ne renderà avvertito il rispettivo console per i suoi provvedimenti o, trattandosi di cittadino d'uno Stato limitrofo, lo manderà al confine con foglio di via obbligatorio.

ART. **91.** La ordinanza di non farsi luogo a procedimento penale per insufficienza di prove concorre a stabilire la diffamazione, a termine dell'art. 95 della legge, solo nel caso che sia stata emessa in Camera di consiglio.

ART. **92.** La cancelleria del Tribunale nel giorno dopo la scadenza del termine stabilito nell'art. 107 della legge, ed, in caso di ricorso, nel giorno seguente a quello in cui le fu comunicato il rigetto del medesimo, trasmetterà una copia

autentica dell'ordinanza di ammonizione all'ufficio circondariale di pubblica sicurezza da cui fu fatta la proposta.

Questo ufficio darà comunicazione della ordinanza medesima all'ufficio provinciale di pubblica sicurezza, al Comando locale dell'arma dei reali carabinieri ed al sindaco del Comune.

ART. **93.** In ogni ufficio di pubblica sicurezza, così provinciale e circondariale come nelle sezioni di questura, sono tenuti un registro nominativo ed i fascicoli riguardanti i singoli ammoniti, sorvegliati speciali e altri pregiudicati che hanno domicilio nella rispettiva circoscrizione, nelle forme che saranno stabilite con istruzioni ministeriali.

In ogni fascicolo individuale sarà tenuta una cartella biografica in cui sono riassunti tutti i precedenti, le imputazioni e le condanne del pregiudicato.

Dei pregiudicati, minori degli anni 18, dei quali è parola degli articoli 113 e seguenti della legge, è tenuto un registro nominativo separato.

ART. **94.** L'ammonito che vorrà cambiare dimora, dovrà darne avviso, a termini degli articoli 103 e 104 della legge all'Autorità locale di pubblica sicurezza, indicandone i motivi.

L'Autorità locale rilascierà all'ammonito una carta di riconoscimento e, quando lo creda opportuno, un foglio di via obbligatorio sotto l'osservanza delle disposizione dell'art. 93 della legge. Contemporaneamente segnalerà il cambiamento di dimora all'Autorità di pubblica sicurezza della provincia e a quella del luogo al quale l'ammonito è diretto.

ART. **95.** L'Autorità competente ad assegnare ai pregiudicati minori di anni 18 l'istituto d'emenda, a determinare la retta o la parte della retta a cui sono tenuti i parenti o i pregiudicati stessi ed a fare al presidente del Tribunale la proposta per la liberazione di essi dall'istituto, a termini dei citati articoli 113 e seguenti della legge, è la Direzione generale delle carceri.

ART. **96.** La carta di permanenza di cui è parola nell'art. 17 della legge, avrà la forma di un libretto tascabile e sarà legata in pelle.

ART. **97.** Il cambiamento della dimora di una persona sottoposta alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza si fa con foglio di via obbligatorio, sotto l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 93 della legge.

ART. **98.** L'Autorità di pubblica sicurezza potrà vietare a termini dell'articolo 28 del Codice penale, al condannato alla vigilanza speciale la residenza in luoghi determinati, a fine di tenerlo lontano, durante il tempo della vigilanza, dal luogo del commesso reato, dai danneggiati e dai loro congiunti, dai suoi complici e soci, dai testimoni che hanno deposto a suo carico e in generale da quelle località nelle quali può essere di serio pericolo alla sicurezza altrui od all'ordine pubblico.

ART. **99.** Nel prescrivere al condannato che ha ottenuto la libertà condizionale, a termini dell'articolo 16 del Codice penale, le condizioni di cui è parola nel successivo art. 17, l'Autorità di pubblica sicurezza si atterrà a quanto è determinato nel decreto di ammissione.

ART. **100.** In caso d'inadempimento delle condizioni a lui imposte, l'Autorità di pubblica sicurezza ne riferirà al Procuratore generale presso la Corte d'appello agli effetti dell'art. 17 del Codice penale, indicando quale condizione non abbia osservato e come sia avvenuta la inosservanza.

ART. **101.** Per la validità delle deliberazioni della Commissione provinciale di cui è parola nell'art. 125, e della Commissione centrale di cui è parola nell'art. 127 della legge occorre

la presenza di tutti i componenti, rappresentati, al bisogno, dai funzionari che li sostituiscono in ufficio.

I componenti della Commissione centrale, che non ne fanno parte di diritto per ragione d'ufficio, sono nominati o confermati annualmente dal Ministro dell'interno, che provvederà a surrogarli in caso d'impedimento.

ART. **102.** Ogni coatto valido è obbligato al lavoro.

La mercede è devoluta per intiero a suo beneficio.

ART. **103.** Nel caso previsto dall'articolo 128 della legge sarà provveduto momentaneamente all'alloggio ed al vitto del coatto secondo gli ordinamenti carcerari.

Non cessa però l'obbligo del direttore della colonia o dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo assegnato al coatto di tenerlo occupato nel modo che sarà possibile.

ART. **104.** Le infrazioni di disciplina dei coatti, tra le quali è compreso il rifiuto di lavorare, sono represse dal direttore della colonia o dall'ufficiale di pubblica sicurezza del luogo, a norma dell'articolo 223 e seguenti del regolamento per le carceri giudiziarie, approvato col R. decreto 27 gennaio 1861.

ART. **105.** Il direttore della colonia dovrà tenere un registro nominativo e i fascicoli risguardanti i singoli coatti.

Nel registro nominativo sono notati il nome e cognome del coatto, la data del decreto di assegnazione, la durata del domicilio coatto, la data dalla quale incomincia e la data nella quale deve finire.

Ogni fascicolo individuale conterrà una cartella biografica nella quale si annoteranno, oltre le condanne ed i pregiudizi incorsi prima dell'assegnazione, anche le condanne, i pregiudizi e infrazioni disciplinari di ogni singolo coatto durante la sua dimora alla colonia.

ART. **106.** Il proscioglimento condizionato da cui è parola nell'art. 129 della legge, sarà ordinato sulla proposta del prefetto della provincia nella quale è situata la colonia, e sentito il prefetto di quella in cui il coatto riprenderà l'ordinario domicilio.

ART. **107.** Decorso il periodo del domicilio coatto, il direttore della colonia farà rimpatriare il coatto con foglio di via obbligatorio, previo avviso al prefetto che ne avvertirà il Ministero dell'interno ed il prefetto della provincia nella quale il coatto ha domicilio.

ART. **108.** Il ritardo del direttore della colonia a liberare, a compiuto periodo, un coatto, è punito con pene disciplinari salve le sanzioni del Codice penale.

TITOLO IV.

Disposizioni relative al servizio di anagrafe statistica.

ART. **109.** Nei Comuni ove sia istituito il servizio di anagrafe statistica, di cui è parola nell'art. 141 della legge, chiunque per qualsiasi titolo si trovi investito della proprietà o della amministrazione di case, dovrà entro un mese dalla pubblicazione del presente regolamento dichiarare all'ufficio di pubblica sicurezza a quali persone abbia affittato o, a qualsiasi titolo, concesso l'uso dei locali dello stabile.

Notificherà successivamente tutti i cambiamenti che sopraggiungessero, indicando il capo di famiglia che esce e quello che entra, nel termine di giorni cinque dall'avvenuto cambiamento.

Lo stesso obbligo spetta a coloro che prendendo in affitto a loro nome appartamenti e locali, li subaffittano ad altri.

ART. **110.** Entro gli stessi termini ogni capo di famiglia deve pure indicarne tutti i componenti e successivamente notificare

i cambiamenti che accadono nella composizione di essa, specificando il nome, cognome e le altre qualifiche delle persone che entrano a farne parte e di quelle che ne escono.

Quando il capo di famiglia subaffittasse ad altri una parte del suo appartamento, dovrà indicare il nome e cognome delle persone cui subaffitta e i cambiamenti successivi.

ART. 111. Sono pure obbligati alla denuncia delle persone che accolgono nei loro stabilimenti o che ne escono, coloro che sono preposti alla direzione di convitti od ospizi di ogni genere, sì pubblici che privati.

ART. 112. Chi ha l'obbligo delle dichiarazioni, di cui sopra, sarà anche tenuto a fornire sulle medesime tutti gli schiarimenti che gli saranno domandati dall'ufficio di pubblica sicurezza.

ART. 113. Le dichiarazioni di cui è parola negli articoli precedenti, debbono farsi direttamente all'ufficio di pubblica sicurezza locale, sopra stampati che saranno forniti dall'ufficio stesso.

TITOLO V.

Disposizioni generali.

ART. 114. Tutte le licenze, permessi, rinnovazioni, vidimazioni ed atti d'assenso, preveduti nella legge e richiesti per la sua esecuzione, devono rilasciarsi per iscritto, osservata la legge sul bollo.

ART. 115. Le contravvenzioni alle disposizioni al presente Regolamento sono punite, a termini dell'art. 138 della legge coll'ammenda sino a lire cinquanta o coll'arresto sino a dieci giorni.

Visto, d'ordine di S. M.

Il Ministro dell' Interno
CRISPI.

EGIO DECRETO 19 *novembre* 1889, *numero* 6535 (*Serie* 3ª), *che stabilisce le norme per l'applicazione dell'art.* 82 *della legge* 30 *giugno* 1889 *sulla Pubblica Sicurezza.*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia

Visto l'art. 82 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, sulla bblica Sicurezza;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli ari dell'Interno;
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. La dichiarazione richiesta dal primo comma dell'arolo 81 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, sarà fatta con linanza dell'Autorità locale di Pubblica Sicurezza di ufficio sulla richiesta della persona inabile a qualsiasi lavoro proio o dei suoi congiunti tenuti a somministrarle gli alimenti.

ART. 2. Sono considerate come inabili a qualsiasi lavoro oficuo le persone dell'uno e dell'altro sesso, le quali per inmità cronica o per insanabili difetti fisici o intellettuali non ssono procacciarsi il modo di sussistenza.

La legge ritiene come inabili i fanciulli che non hanno comito i nove anni.

ART. 3. All'effetto di constatare la inabilità a qualsiasi la:o proficuo l'Autorità di Pubblica Sicurezza provvederà a : la persona che la deduce, sia visitata dall'Ufficiale sanitario nunale.

Questi nel termine di giorni cinque da quello nel quale sarà to invitato a far la visita, trasmetterà all'Autorità stessa la ı relazione, indicando le ragioni del suo giudizio.

Se l'Ufficiale sanitario richieda per compiere il suo ufficio tempo maggiore, il termine suddetto sarà a sua richiesta ›rogato.

ART. 4. Dovrà inoltre l'Autorità di Pubblica Sicurezza contare che l'inabile al lavoro e le persone che secondo il Coe civile sono tenute a somministrargli gli alimenti, non sono ritte nei ruoli dei contribuenti delle tasse erariali e delle se comunali.

A tale effetto l'Autorità stessa si procurerà i certificati delgenzia delle imposte e dell'esattoria dei Comuni di origine, domicilio e di dimora abituale dell'inabile e delle persone ›ra indicate.

ART. 5. Verificato nei modi stabiliti dagli articoli precedenti concorso delle condizioni richieste dall'art. 81 della legge, utorità di Pubblica Sicurezza rilascierà l'ordinanza di che ll'art. 1 del presente decreto, e provvederà all'invio del meno in un ricovero di mendicità o in altro istituto equivalente.

L'Autorità di Pubblica Sicurezza dovrà trasmettere copia ll'ordinanza al Sindaco del Comune di origine del mendico, licando il ricovero o l'istituto equivalente al quale è stato 'iato.

ART. 6. All'invio di che nel precedente articolo, non si procederà quando una o più persone assumano, con atto regolare da presentarsi all'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'obbligo di provvedere alla sussistenza dell'individuo riconosciuto inabile a qualsiasi lavoro proficuo, prestando cauzione per l'adempimento di tale obbligazione.

Se l'individuo a favore del quale è stata assunta l'obbligazione, è colto a mendicare, sarà proceduto contro di esso ai termini del Codice penale, ed espiata la pena, sarà inviato in un ricovero di mendicità o in altro istituto equivalente. E la persona o le persone che si sono assunta l'obbligazione di provvedere alla sua sussistenza, incorreranno nella perdita della cauzione a favore dell'istituto ed a sgravio degli enti obbligati al mantenimento del ricoverato.

ART. 7. Quando per qualsiasi causa vengano a mancare o una o ambedue le condizioni nel concorso delle quali venne emessa l'ordinanza di che all'art. 5, in seguito ad una nuova ordinanza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza si procederà al rilascio del ricoverato, sotto la comminazione delle pene stabilite dal Codice penale, ove sia colto a mendicare.

ART. 8. Per richiedere ai termini dell'art. 81 della legge che sia nuovamente verificato se il mendico si trovi nelle condizioni stabilite da essa, gli enti obbligati al mantenimento potranno domandare all'Autorità di Pubblica Sicurezza la revoca dell'ordinanza, producendo i documenti sui quali si fonda la loro istanza.

Se l'Autorità di Pubblica Sicurezza non accoglie l'istanza, gli enti suddetti entro venti giorni, a contare da quello in cui sarà ad essi comunicata la risoluzione, avranno diritto di proporne reclamo alla Giunta provinciale amministrativa.

Il decreto della Giunta è inappellabile e fa stato fino a che per fatti nuovi non siensi cambiate le condizioni nelle quali è stato pronunziato.

ART. 9. La disposizione dell'art. 83 della legge si applica anco nel caso in cui il mendico o i congiunti di lui possano provvedere solo parzialmente alla spesa di mantenimento.

ART. 10. Per gli effetti della legge si considerano come istituti equivalenti ai ricoveri di mendicità:

a) gli spedali e le case ove si accolgono gl'invalidi;

b) in generale ogni altro istituto che non abbia per fine la educazione ovvero la cura dei malati e le cui rendite non sieno affette a scopo di speciale beneficenza.

I minori di anni nove potranno anco essere ricoverati:

a) se maschi, in case o istituti di educazione o di correzione;

b) se femmine, in case o istituti che abbiano per iscopo di educarle o sottrarle al pericolo di traviamento.

ART. 11. I ricoveri di mendicità e gli istituti equivalenti stabiliranno nel bilancio preventivo di ogni anno la spesa di mantenimento di ogni mendico.

Questa sarà ragguagliata in ragione del costo effettivo.

Per determinarlo si terrà conto:

a) della spesa occorrente per l'alloggio, il vitto e la cura di ogni ricoverato;

b) della quota proporzionale delle spese generali di amministrazione, d'imposte, di oneri e di mantenimento ordinario dell'edifizio;

c) delle spese di riparazioni straordinarie, quando ne sorga la necessità.

ART. 12. Gli enti ai quali, secondo la legge, fa carico il mantenimento del mendico, potranno presentare reclamo contro la determinazione del costo effettivo di ogni mendico fatta dai ricoveri di mendicità e istituti equivalenti.

Il reclamo sarà proposto alla Giunta provinciale amministrativa entro un mese dal giorno della pubblicazione del bilancio preventivo.

Il decreto della Giunta sul reclamo non è suscettibile di ricorso per ciò che spetta all'estimazione.

Potrà però ricorrersi dal medesimo al Consiglio di Stato, sede contenziosa, per incompetenza e per violazione di legge entro trenta giorni dalla notificazione.

Art. 13. Gli amministratori dei ricoveri di mendicità ed istituti equivalenti trasmetteranno ogni mese l'elenco dei mendici che sono stati loro inviati dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, al Comune di origine di ogni mendico e all'Intendente di finanza della Provincia, indicando le giornate di presenza di ogni ricoverato.

Art. 14. Gli avanzi che si verificheranno in seguito all'approvazione per parte dell'autorità tutoria dei bilanci consuntivi dei ricoveri di mendicità o istituti equivalenti, saranno destinati secondo le norme seguenti:

a) se il ricovero o l'istituto ha per i suoi statuti carattere di opera pia comunale, a beneficio dei mendici del Comune;

b) se il ricovero o l'istituto per i suoi statuti ha carattere di opera pia provinciale, a beneficio dei mendici della Provincia.

Art. 15. Non saranno considerati come avanzi gli aumenti che si verificassero per donazione ed elargizione di qualsiasi natura nel patrimonio degli enti ai quali per legge fa carico il mantenimento dei mendici.

Art. 16. Ove le rendite dei ricoveri di mendicità e degli istituti equivalenti, e gli avanzi di che nell'art. 14, non bastino a cuoprire la spesa di mantenimento dei mendici, dovranno provvedervi gli enti indicati nella legge in proporzione dei loro averi, salvo gli effetti dell'art. 82 della medesima, secondo gli articoli seguenti.

Art. 17. Se le rendite di alcuno di tali enti destinate genericamente a sussidi in denaro, vitto ed alloggio in favore dei poveri del Comune di origine del mendico, sieno sufficienti a provvedere al rimborso totale o parziale della spesa di mantenimento del mendico suddetto nel ricovero di mendicità od istituto equivalente, quando questo non possa in tutto od in parte sostenerla, gli altri enti rimarranno esonerati dall'obbligo di cui all'art. 81 della legge.

Art. 18. Quando nessuno di tali enti abbia rendite destinate genericamente al mantenimento dei poveri o sieno insufficienti al bisogno, a questo scopo dovranno essere devolute proporzionalmente da ciascuno, e sino a concorrenza delle esigenze del servizio, tutte le rendite non destinate a scopo di speciale beneficenza o a spese obbligatorie per le tavole di fondazione, e tutte le altre che potranno essere invertite a questo fine, a sensi della legge sulle opere pie e coll'osservanza delle forme da essa prescritte.

Art. 19. Per determinare l'onere cui saranno soggetto le confraternite, si terrà conto della denunzia dei loro redditi per gli effetti della tassa di manomorta, in ordine alla legge del 13 settembre 1874, n. 2078, e al regolamento del 25 settembre 1874, n. 2129.

Le rendite delle confraternite, salvo le disposizioni degli articoli precedenti e salve le detrazioni enumerate nell'articolo seguente, saranno intieramente affette al fine di che nell'art. 81 della legge.

Art. 20. Saranno detratte dalle rendite delle confraternite:

a) le spese per le imposte e per il mantenimento ordinario degli edifizi, non che quelle per le riparazioni straordinarie dei medesimi;

b) quelle per il mantenimento degli arredi necessari per il servizio religioso della chiesa o del tempio;

c) quelle strettamente necessarie per gli uffici religiosi nei giorni festivi e per l'adempimento degli oneri assunti dalle confraternite verso gli associati.

Art. 21. Quando le confraternite non abbiano fatto la denunzia per le tasse di manomorta, vi provvederanno di ufficio i Ricevitori del registro, osservate le norme della legge e del regolamento di che nell'art. 19.

Art. 22. Alle confraternite che sieno state riconosciute come opere pie, saranno applicate le disposizioni degli art. 18 e seguenti per quella parte delle loro rendite che non sia affetta a scopo di speciale beneficenza.

Art. 23. Mancando o essendo insufficiente il concorso degli enti sopra indicati, la spesa totale o parziale di mantenimento sarà a carico dei Comuni di origine.

Art. 24. I ricoveri di mendicità e gli altri istituti equivalenti avranno diritto a conseguire il rimborso della spesa totale o parziale di mantenimento di ogni mendico, in ragione del loro credito, dallo Stato, salvo in questo la rivalsa contro gli enti di che nella legge e nel presente decreto.

Il rimborso si eseguirà trimestre per trimestre.

Art. 25. Alla fine di ogni anno l'Intendente di finanza della Provincia determinerà l'ammontare della spesa di mantenimento dei mendici che lo Stato abbia anticipato al ricovero di mendicità o all'istituto equivalente.

Con deliberazione motivata dichiarerà quali sono gli enti cui fa carico il rimborso secondo le norme stabilite negli articoli precedenti, e la quota che grava ciascuno degli enti stessi.

La deliberazione sarà comunicata a tutti gli enti interessati.

Art. 26. Dalle deliberazioni dell'Intendente avranno diritto di reclamare gli enti a carico dei quali il rimborso è stato stabilito.

Il reclamo sarà presentato entro venti giorni alla Giunta provinciale amministrativa.

Dalla decisione di questa è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato in sede contenziosa.

Art. 27. Delle disposizioni contenute in atti fra i vivi e in atti di ultima volontà, quando queste sieno pubblicate, a favore di poveri di un determinato Comune, dovranno i Notari che ricevono o autenticano gli atti stessi, e i Ricevitori del registro ai quali sono per gli effetti della tassa sottoposti, dar comunicazione in carta libera al Sindaco del Comune medesimo.

Art. 28. I funzionari di Pubblica Sicurezza, gli amministratori dei ricoveri di mendicità o di altri istituti equivalenti, i Sindaci, i Presidenti delle Congregazioni di carità, gli amministratori delle opere pie e confraternite, i Notari e Ricevitori del registro che contravvengano alle disposizioni del presente decreto, saranno punibili in proprio coll'ammenda da L. 20 a L. 300.

Art. 29. Il presente decreto sarà presentato nella prossima Sessione legislativa al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 19 novembre 1889.

UMBERTO

Crispi.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

INDICE DEGLI ARTICOLI

LIBRO PRIMO

)EI REATI E DELLE PENE IN GENERALE

'OLO I. — DELL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE PENALE.

'OLO II. — DELLE PENE.

'OLO III. — DEGLI EFFETTI E DELLA ESECUZIONE DELLE CONDANNE PENALI.

LIBRO SECONDO

DEI DELITTI IN ISPECIE

LIBRO TERZO

DELLE CONTRAVVENZIONI IN ISPECIE

INDICE DEGLI ARTICOLI

DELLA

LEGGE SULLA PUBBLICA SICUREZZA

Legge di Pubblica Sicurezza, 20 marzo 1865, All. *B*

(TITOLO I - RIMASTO IN VIGORE)

INDICE ALFABETICO-ANALITICO

A

D

F

G

I

L

M

P

Q

R

S

T

U

V

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE

DEL

CODICE PENALE

PER IL

REGNO D'ITALIA

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE

DEL

CODICE PENALE

PER IL

REGNO D'ITALIA

ROMA — TORINO — NAPOLI
UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE TORINESE
33 — VIA CARLO ALBERTO — 33
1889

REGIO DECRETO 1° *dicembre* 1889, *n.* 6509 (*Serie* 3ª) *contenente le Disposizioni per l'attuazione del Codice penale per il Regno d'Italia.*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia

Vista la legge 22 novembre 1888, n. 5801 (serie 3ª), con la quale il Governo fu autorizzato a pubblicare il Codice penale allegato alla legge stessa, introducendo nel testo di esso quelle modificazioni che, tenuto conto dei voti del Parlamento, ravvisasse necessarie per emendarne le disposizioni e coordinarle tra loro e con quelle degli altri Codici e leggi, e a fare per regio decreto le disposizioni transitorie e le altre necessarie per l'attuazione del predetto Codice;

Visto il Nostro decreto 30 giugno del corrente anno, n. 6133 (serie 3ª), con cui fu approvato il testo definitivo di quel Codice e fu stabilito che abbia esecuzione a cominciare dal 1° gennaio 1890;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

NORME PER L'ESECUZIONE DI ALCUNE DISPOSIZIONI DEL CODICE PENALE.

Articolo 1.

Dichiarazione per le incapacità derivanti da condanna pronunziata all'estero (art. 7 C. pen.).

Per la dichiarazione preveduta nel capoverso dell'articolo 7 del Codice penale è competente la Corte d'appello (Sezione degli appelli penali), e si osservano le disposizioni del Codice di procedura penale per l'appello dalle sentenze dei Tribunali, in quanto siano applicabili.

La competenza è determinata dal luogo del domicilio del condannato; in mancanza di domicilio, da

quello della sua residenza; in mancanza di questa, dal luogo della sua dimora.

Se non si conosca nè il domicilio, nè la residenza, nè la dimora, è competente la Corte presso la quale il Pubblico Ministero promuove prima il procedimento.

Articolo 2.

Estradizione (art. 9 C. pen.).

Per la deliberazione richiesta nel secondo capoverso dell'art. 9 del Codice penale è competente la Corte d'appello (Sezione d'accusa) del distretto in cui lo straniero si trova.

Articolo 3.

Passaggio agli stabilimenti penitenziarii intermedii (articolo 14 C. pen.).

L'ammissione allo stabilimento penitenziario, agricolo o industriale, o al lavoro in opere pubbliche o private fuori dello stabilimento penale, secondo l'articolo 14 del Codice penale, è decretata dal Ministro dell'Interno, dietro proposta motivata del Consiglio di sorveglianza presso lo stabilimento in cui il condannato sconta la pena.

Le stesse norme si osservano per la revocazione dell'ammissione suddetta.

Articolo 4.

Ammissione alla liberazione condizionale (art. 16 C. pen.).

La liberazione condizionale è concessa con decreto del Ministro della Giustizia.

L'istanza per ottenerla è presentata dal condannato alla Direzione dello stabilimento in cui sconta la pena; e la Direzione stessa la trasmette al Procuratore generale presso la Corte d'appello del distretto in cui fu pronunziata la condanna, con le sue osservazioni sulla condotta e sul ravvedimento del condannato, e con quelle del Consiglio di sorveglianza.

Il Procuratore generale, assunte le informazioni opportune, provoca, con motivate conclusioni, il parere della Sezione d'accusa, e lo trasmette, insieme con l'istanza e coi documenti, al Ministro della Giustizia.

Il condannato ammesso alla liberazione condizionale è soggetto a quelle disposizioni stabilite per i sottoposti alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza, che sono determinate nel decreto di ammissione.

Articolo 5.

Revoca della liberazione condizionale (art. 17 C. pen.).

La liberazione condizionale, nei casi indicati nell'art. 17 del Codice penale, è revocata con decreto del Ministro della Giustizia.

La proposta di revocazione è fatta dall'Autorità di pubblica sicurezza al Procuratore generale presso la

Corte d'appello indicata nell'articolo precedente. Il Procuratore generale provoca, con motivate conclusioni, il parere della Sezione d'accusa, e trasmette quindi la proposta e gli atti al Ministro della Giustizia.

Nel caso che la proposta sia fatta per inadempimento delle condizioni imposte, il Procuratore generale, prima di dare le sue conclusioni, deve sentire il condannato; e la liberazione condizionale non può essere revocata se la Sezione d'accusa non abbia dato parere conforme.

L'Autorità di pubblica sicurezza, contemporaneamente alla proposta di revocazione, può procedere all'arresto del liberato.

In tal caso, se la Sezione d'accusa esprima parere contrario alla proposta, il Procuratore generale ordina l'immediata cessazione dell'arresto.

Articolo 6.

Surrogati della multa e dell'arresto: prestazione d'opera (articoli 19, 22 C. pen.).

Per gli effetti dell'ultimo capoverso dell'articolo 19 e della prima parte dell'art. 22 del Codice penale, il Procuratore del Re, assunte le opportune informazioni dall'Autorità amministrativa competente, assegna il condannato ai lavori ai quali sia possibile destinarlo.

Il condannato deve presentarsi a prestare l'opera propria nel giorno fissato dal Procuratore del Re.

Speciali disposizioni regolamentari determinano la quota da concedere al condannato per il suo sostentamento e quella dovuta allo Stato.

Articolo 7.

Arresto in casa (articolo 21 C. pen.).

Nel caso preveduto nel capoverso dell'articolo 21 del Codice penale, il giudice indica nella sentenza l'abitazione in cui la pena dev'essere scontata.

L'abitazione indicata nella sentenza può, per giusti motivi, essere mutata dal giudice, ad istanza del condannato, sentito il Pubblico Ministero.

Una copia della sentenza è comunicata all'Autorità di pubblica sicurezza, la quale ha obbligo di invigilare ed accertarsi che il condannato non esca dalla propria abitazione.

Nel caso di trasgressione, l'Autorità di pubblica sicurezza ne forma verbale, che trasmette al pretore del luogo in cui la trasgressione medesima è stata commessa.

Il Pretore, sentito il condannato, prescrive, con provvedimento motivato, che il trasgressore sconti la pena nei modi ordinari.

Il provvedimento non è soggetto ad appello.

Articolo 8.

Riprensione giudiziale (articolo 26 C. pen.).

Nel caso preveduto nell'art. 26 del Codice penale, il Presidente della Corte o del Tribunale od il Pretore, che pronunziò la condanna, fissa, entro tre giorni da quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, l'udienza nella quale il condannato deve presentarsi per ricevere la riprensione giudiziale.

Il condannato non comparso può fare opposizione al provvedimento che lo dichiara incorso nella pena alla quale la riprensione era stata sostituita, entro tre giorni dalla notificazione del provvedimento medesimo.

Articolo 9.

Malleveria di buona condotta (art. 27 C. pen.).

L'obbligazione prescritta nella prima parte dell'art. 27 del Codice penale è assunta con atto seguìto contemporaneamente al verbale di riprensione davanti al giudice che la pronunzia.

Il giudice decide sull'idoneità dei fideiussori, e, nel caso preveduto nell'ultimo capoverso dello stesso articolo, dichiara incorso il condannato nella pena cui la riprensione è stata sostituita.

Articolo 10.

Sottoposizione alla vigilanza speciale dell'Autorità di p. s. (art. 28 C. pen.).

La dichiarazione prescritta nel primo capoverso dell'art. 28 del Codice penale deve farsi innanzi all'Autorità di pubblica sicurezza del luogo in cui il condannato ha finito di scontare la pena o del luogo in cui è stato autorizzato a recarsi dall'Autorità medesima.

Articolo 11.

Interdizione legale ed altre incapacità (art. 33 C. pen.).

Nei casi preveduti nell'art. 33 del Codice penale, il Pubblico Ministero, incaricato di promuovere l'esecuzione della sentenza di condanna, provoca, entro due mesi dalla sentenza stessa, trasmettendone copia al Pretore competente, i provvedimenti di tutela e di cura che siano necessari.

Articolo 12.

Cessazione o limitazione della vigilanza speciale dell'Autorità di p. s. (articolo 42 Cod. Pen.).

Nel caso preveduto nel primo capoverso dell'art. 42 del Codice penale, provvede la Corte, il Tribunale o il Pretore che pronunziò la condanna. La Corte e il Tribunale procedono in Camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero.

Articolo 13.

Provvedimenti circa l'accusato prosciolto per infermità di mente (art. 46 C. pen.).

Nel caso preveduto nel capoverso dell'articolo 46 del Codice penale, la Corte d'assise provvede, con ordinanza motivata, alla consegna dell'accusato pro-

sciolto all'Autorità di pubblica sicurezza, che lo fa ricoverare provvisoriamente in un manicomio, in istato di osservazione, sino a che non sia pronunziata la decisione preveduta nell'articolo seguente.

Le altre Autorità giudiziarie provvedono con la stessa sentenza con la quale l'imputato è prosciolto.

In ogni caso, il provvedimento è dato d'ufficio, e nessuno ha il diritto di provocarlo.

Articolo 14.

Provvedimenti circa l'accusato prosciolto per infermità di mente (art. 46 C. pen.).

Il Presidente del Tribunale civile, nel cui Circondario fu pronunziata l'ordinanza o la sentenza, ad istanza del Pubblico Ministero, e assunte le opportune informazioni, ordina il ricovero definitivo o la liberazione dell'accusato o imputato prosciolto e provvisoriamente ricoverato in un manicomio, secondo l'articolo precedente.

Ove cessino le ragioni che determinarono il ricovero definitivo, spetta allo stesso Presidente, sulla istanza delle parti o anche d'ufficio, ordinarne la revocazione.

Il Presidente medesimo può sempre ordinare la consegna della persona ricoverata nel manicomio a chi consenta di assumerne la cura e la custodia, e offra sufficienti guarentigie.

Articolo 15.

Revoca del provvedimento che fa scontare la pena in una casa di custodia (articolo 47 C. pen.).

La revocazione del provvedimento indicato nel capoverso dell'articolo 47 del Codice penale spetta al presidente del Tribunale nel cui circondario fu pronunziata la condanna, sulla proposta del Consiglio di sorveglianza presso lo stabilimento nel quale il condannato si trova, e sulle conclusioni del Pubblico Ministero.

Articolo 16.

Revoca del provvedimento sul ricovero in un istituto di educazione e di correzione (articoli 54, 58 C. pen.).

La revocazione del provvedimento col quale fu ordinato il ricovero del minorenne o del sordomuto in un istituto di educazione e di correzione, secondo gli articoli 54 e 58 del Codice penale, spetta al Presidente del Tribunale civile nel cui circondario fu dato il provvedimento stesso, che procede sulla istanza delle parti o anche d'ufficio.

Articolo 17.

Provvedimenti circa il sordomuto maggiore di 24 anni prosciolto per mancanza di discernimento (art. 58 C. pen.).

Nel caso preveduto nella prima parte dell'art. 58 del Codice penale, rispetto al sordomuto maggiore dei ventiquattr'anni prosciolto dall'imputazione per mancanza di discernimento, si procede nel modo indicato nei precedenti articoli 13 e 14, e il ricovero è fatto nello stabilimento designato dall'Autorità.

Articolo 18.

Consiglio di sorveglianza presso gli stabilimenti penali (art. 3, 4, 15 del presente Decreto).

Per gli effetti degli articoli 3, 4 e 15 del presente decreto, presso gli stabilimenti destinati all'esecuzione delle pene della reclusione e della detenzione, e presso le case di custodia, è istituito un Consiglio di sorveglianza.

Esso è composto del Procuratore del Re presso il Tribunale nel cui circondario esiste lo stabilimento, del presidente della società di patronato dei liberati dal carcere, o, in mancanza, di una persona scelta dal Consiglio dell'ordine degli avvocati, e del direttore dello stabilimento, il quale ha le funzioni di relatore.

Articolo 19.

Regolamenti per gli stabilimenti di pena.

Speciali regolamenti approvati con regio decreto, sulla proposta dei Ministri della giustizia e dell'interno, udito il Consiglio di Stato, stabiliscono le norme per il trattamento dei condannati alle pene dell'ergastolo, della reclusione, della detenzione e dell'arresto, rispetto alla disciplina, al vitto, al vestiario, al lavoro e alle mercedi, durante i varii periodi della pena, come pure per attuare le disposizioni del Codice penale e del presente decreto rispetto ai diversi modi di esecuzione della pena.

CAPO II.

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO.

Articolo 20.

Corrispondenza delle pene *criminali, correzionali* e di *polizia* alle pene del nuovo Codice.

In tutti i casi e per gli effetti per i quali le leggi, i decreti, i regolamenti, i trattati e le convenzioni internazionali parlano di pene criminali, correzionali e di polizia, devono considerarsi come corrispondenti:

1° alle " pene criminali " le pene dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e quelle della reclusione e della detenzione per un tempo non inferiore nel minimo ai tre anni;

2° alle " pene correzionali " le pene non indicate nei numeri 1° e 3°;

3° alle " pene di polizia " le pene dell'arresto per un tempo non superiore nel massimo ai cinque giorni e dell'ammenda non superiore nel massimo alle lire cinquanta.

Ove però si tratti di condanne, si considerano pene criminali l'ergastolo, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, e la reclusione e la detenzione per un tempo maggiore dei cinque anni.

Articolo 21.

Significato della parola « *crimine* », secondo il nuovo Codice; e criterio per determinare quando un reato preveduto dalle altre leggi sia un delitto ovvero una contravvenzione.

Quando le leggi, i decreti, i regolamenti, i trattati e le convenzioni internazionali parlano di " crimini " per distinguerli dai delitti, s'intendono per crimini i reati che importano le pene indicate nel numero 1° dell'articolo precedente.

Per determinare se un reato preveduto nelle leggi, nei decreti, nei regolamenti, nei trattati e nelle convenzioni internazionali sia un delitto ovvero una contravvenzione, non si deve aver riguardo alla pena, ma soltanto al carattere del reato, secondo la distinzione fatta nel Codice penale tra delitti e contravvenzioni.

Articolo 22.

Corrispondenza delle pene stabilite dalle altre leggi alle pene stabilite nel nuovo Codice: pene restrittive.

Quando nelle leggi, nei decreti, nei regolamenti, nei trattati e nelle convenzioni internazionali si parla di " pene restrittive della libertà personale " o " individuale ", ovvero di " pene corporali ", e di una determinata loro durata, s'intendono richiamate quelle che il Codice penale comprende sotto la denominazione di " pene restrittive della libertà personale ", per la medesima durata.

Ove sia comminata o richiamata una determinata specie di pena, s'intende corrispondente:

1° ai lavori forzati a vita e all'ergastolo stabilito nel Codice toscano, l'ergastolo;

2° ai lavori forzati a tempo, la reclusione dai dieci ai vent'anni;

3° alla casa di forza, la reclusione dai tre ai venti anni;

4° alla reclusione, la reclusione dai tre ai dieci anni;

5° alla relegazione, la detenzione dai tre ai venti anni;

6° al carcere, la detenzione sino ai cinque anni; e, ove si faccia richiamo del carcere non come pena da applicare, ma per qualunque effetto giuridico, anche la reclusione per uguale durata;

7° agli arresti, l'arresto non superiore ai cinque giorni.

Nel caso del numero 6°, se il reato per cui è comminata la pena sia, per il suo carattere, una contravvenzione, al carcere s'intende corrispondente l'arresto non inferiore ai sei giorni.

Nei numeri dal 2° al 7°, la reclusione, la detenzione e l'arresto sono sostituiti alle pene corrispondenti per una uguale durata; e quanto all'arresto si può oltrepassare il massimo stabilito nel Codice penale.

Alla pena di morte, comminata nel Codice per la marina mercantile, è sostituita la pena dell'ergastolo.

Articolo 23.

Corrispondenza delle pene stabilite dalle altre leggi alle pene stabilite nel nuovo codice: pene pecuniarie.

Quando nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti è comminata la multa, senza che ne sia determinato l'ammontare, s'intende la multa stabilita nel Codice penale, ma per una somma da lire cinquantuna a cinquemila; quando sia comminata l'ammenda, si intende la multa o l'ammenda per una somma non superiore alle lire cinquanta.

Articolo 24.

Id.: interdizione e sospensione dai pubblici uffici.

Quando nelle leggi, nei decreti, nei regolamenti, nei trattati e nelle convenzioni internazionali si parla di " sospensione dall'esercizio dei pubblici uffici " s'intende corrispondente l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; e quando si parla di " interdizione dai pubblici uffici ", s'intende corrispondente l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, secondo il Codice penale.

Articolo 25.

Modo di computare i gradi stabiliti nelle leggi anteriori.

Quando nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti si stabilisce che la pena debba essere aumentata o diminuita per gradi, si deve ritenere corrispondente ad un grado l'aumento o la diminuzione della pena da un terzo alla metà. Se più siano i gradi, lo stesso aumento o la stessa diminuzione si fa per ciascun grado sulla quantità di pena aumentata o diminuita per il grado precedente.

Articolo 26.

Corrispondenza di talune espressioni contenute nelle altre leggi (*tribunali correzionali*, ecc.), alle espressioni del nuovo Codice.

Quando nelle leggi, nei decreti, nei regolamenti, nei trattati e nelle convenzioni internazionali si usano le espressioni di " tribunali correzionali ", di " appelli correzionali " e di " appelli in materia correzionale ", s'intendono sostituite le espressioni " tribunali penali ", " appelli penali " e " appelli in materia penale ".

Articolo 27.

Corrispondenza di titoli e disposizioni di leggi penali abrogate dalla legge del 22 novembre 1888.

Quando nelle leggi, nei decreti, nei regolamenti, nei trattati e nelle convenzioni internazionali si fa richiamo a titoli o a disposizioni di leggi penali abrogate con la legge 22 novembre 1888, n. 5801 (serie 3ª), si intende fatto il richiamo alle disposizioni corrispondenti del nuovo Codice penale e della nuova legge sulla pubblica sicurezza.

Articolo 28.

Articoli del Codice di proc. penale modificati.

Le disposizioni degli articoli 9, 10, 11, 12, 19, 24, 26, 27, 34. 66, 102, 105, 116, 117, 133, 159, 172, 178,

179, 182, 206, 224, 228, 252, 253, 255, 256, 267, 271, 274, 285, 299, 326, 330, 332, 346, 353, 399, 419, 423, 431, 437, 438, 439, 442, 453, 496, 497, 515, 520, 564, 586, 594, 600, 603, 635, 803, 809, 830, 832 e 846 del Codice di procedura penale sono modificate come segue:

Competenza della Corte di assise.

" **9.** Appartiene alla Corte d'assise con l'intervento dei giurati la cognizione:

1° Dei delitti contro la sicurezza dello Stato, e di istigazione o provocazione a commetterli, anche avvenuta col mezzo della stampa, salvo che il Senato fosse stato costituito in alta Corte di giustizia, ai termini dell'art. 36 dello Statuto;

2° Dei delitti preveduti negli articoli dall'89 al 96 del testo unico della legge elettorale politica 22 gennaio 1882, approvato col regio decreto 24 settembre stesso anno, n. 999 (serie 3ª), negli articoli dal 92 al 99 del testo unico della legge comunale e provinciale 30 dicembre 1888, approvato col regio decreto 10 febbraio 1889, n. 5921 (serie 3ª), e nell'art. 139 del Codice penale, e dell'istigazione a commettere tali delitti;

3° Dei delitti preveduti negli articoli 14, 15, 16 e dal 18 al 24 della legge 26 marzo 1848, e negli articoli corrispondenti delle leggi sulla stampa pubblicate nelle provincie napoletane e siciliane;

4° Degli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio delle proprie funzioni, preveduti negli articoli 182 e 183 del Codice penale;

5° Di ogni altro delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo, ovvero un'altra pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo ai cinque anni o superiore nel massimo ai dieci anni. Se il delitto sia di bancarotta fraudolenta, preveduta nell'art. 861 (860) del Codice di commercio, la Corte d'assise è competente a conoscerne soltanto ove si tratti dei casi più gravi ".

Competenza del Tribunale penale.

" **10.** Appartiene al Tribunale penale la cognizione dei reati non compresi negli articoli 9 e 11 ".

Competenza del Pretore.

" **11.** Appartiene al Pretore la cognizione:

1° Dei delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione o della detenzione non superiore nel massimo ai tre mesi o del confino non superiore nel massimo ad un anno, ovvero della multa, sola o congiunta ad una di dette pene, non superiore nel massimo alle lire mille;

2° Delle contravvenzioni prevedute nel Codice penale;

3° Delle contravvenzioni prevedute in leggi speciali per le quali sia stabilita una pena restrittiva della

libertà personale non superiore nel massimo ai due anni od una pena pecuniaria non superiore nel massimo alle lire duemila.

Sono eccettuati i delitti preveduti nell'art. 9. tutti i reati di stampa, e i reati per i quali è stabilita dalla legge una diversa competenza „.

Norme per la determinazione della competenza.

" **12.** Per determinare la competenza non si tien conto dell'aumento di pena dipendente dal concorso di reati e di pene e dalla recidiva; e, salvo quanto è disposto nell'art. 252, non si tien conto di alcuna circostanza per la quale, senza che sia mutato il titolo del reato, possa essere diminuita la pena stabilita dalla legge, eccettochè si tratti delle diminuzioni per ragione di età „.

Concorso di delitti di competenza della Corte d'assise con reati di altra competenza.

" **19.** Se una persona sia imputata di uno o più delitti di competenza della Corte d'assise e di uno o più reati di competenza del Tribunale o del Pretore, commessi nel medesimo distretto o in quello di altra Corte d'appello, anche la cognizione di tali reati appartiene alla Corte d'assise.

In questi casi si procede per tutti i reati nel modo stesso che per i delitti di competenza della Corte di assise.

Nondimeno, la Sezione d'accusa, se per la natura o il numero dei reati o per altre circostanze lo stimi conveniente, può rinviare l'imputato alla Corte d'assise soltanto per i reati di competenza della Corte, e al Tribunale o al Pretore per i reati di competenza del Tribunale o del Pretore „.

Id.: sezione d'accusa.

" **24.** Se la Sezione d'accusa dichiari che non vi è luogo all'accusa per i delitti di competenza della Corte d'assise, rimanda con la stessa sentenza la causa per gli altri reati al giudice competente a conoscerne secondo le regole stabilite in questo capo „.

Competenza pel caso di più reati commessi nella giurisdizione di Corti diverse.

" **26.** Se la stessa persona sia imputata di più reati commessi nella giurisdizione di Corti diverse, la cognizione appartiene alla Corte nel cui distretto il reato più grave, o, in difetto, il maggior numero di reati fu commesso.

Se i reati siano della stessa gravezza e in ugual numero, o se nell'interesse della giustizia, o per riguardo ad altre circostanze, fosse più conveniente di deviare dalle norme sovra prescritte, gli ufficiali del Pubblico Ministero presso le rispettive Corti trasmettono gli atti e i documenti col loro avviso alla Corte di cassazione, la quale designa la Corte che deve conoscerne.

Ove si tratti di persona imputata di due o più reati gli uni di competenza ordinaria e gli altri di competenza speciale per ragione di materia o di persona, la Corte e il Tribunale speciale procedono distintamente

al giudizio per i reati di loro rispettiva competenza, osservate per l'applicazione delle pene le norme stabilite da leggi speciali o in difetto dall'art. 76 del Codice penale. Ove non sia per legge stabilito l'ordine di precedenza dei rispettivi giudizi, esso è determinato dalla Corte di cassazione, cui gli ufficiali del Pubblico Ministero devono trasmettere gli atti e i documenti col loro parere „.

Concorso di reati di competenza del Tribunale con reati di altra competenza.

“ **27.** Se la stessa persona sia imputata di uno o più reati di competenza dei Tribunali penali, commessi nel distretto di un Tribunale, e di uno o più reati di competenza dei Pretori, seguìti nello stesso distretto o in quello di altro Tribunale, la cognizione di questi appartiene a quel Tribunale nel cui distretto sono stati commessi i reati più gravi.

In tal caso, la procedura per tutti i reati è quella prescritta per i reati di competenza dei Tribunali penali.

Nondimeno, la Camera di consiglio o il giudice istruttore, se per la natura o il numero dei reati o per altre circostanze lo stimi conveniente, può rinviare l'imputato al pretore per i reati di sua competenza „.

Competenza in caso di delitti commessi all'estero (articoli 4-7 C. pen.).

“ **34.** Per i delitti pei quali, a termini degli art. 4, 5 e 6 del Codice penale, si procede nel Regno, e per la rinnovazione del giudizio ammessa nel capoverso dell'art. 7 del detto Codice, il luogo del domicilio o quello dell'arresto o della consegna dell'imputato determina la competenza, e si fa luogo alla prevenzione.

Nondimeno, la Corte di cassazione, sulla domanda del Pubblico Ministero o delle altre parti, può rimettere la cognizione dell'affare alla Corte o al Tribunale più vicino al luogo in cui i delitti furono commessi „.

Obbligo dell'arresto di oziosi, ecc. (art. 95, 96 legge p. s.).

“ **66.** I predetti ufficiali devono parimenti ordinare e far eseguire l'arresto degli oziosi, dei vagabondi, dei mendicanti, di coloro che si trovano sottoposti alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza, e delle persone indicate negli articoli 95 e 96 della legge sulla pubblica sicurezza, sempre che sovr'essi cada qualche indizio che abbiano commesso il reato „.

Tempo e modo del referto degli ufficiali sanitari (articolo 439 C. pen.).

“ **102.** Nei casi preveduti nell'art. 439 del Codice penale e sotto la pena nel medesimo stabilita, il referto ivi prescritto deve farsi entro le ventiquattro ore, o, se vi sia grave pericolo, immediatamente, al giudice incaricato dell'istruzione o a qualunque altro ufficiale di polizia giudiziaria del luogo ove si trova la persona offesa, o in loro mancanza all'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.

Nel referto si deve indicare il luogo ove trovasi l'offeso, e, per quanto sia possibile, il nome, cognome e tutte le altri circostanze espresse nell'articolo 131 del presente Codice.

Ove il referto non possa essere fatto subito con giuramento, questo deve essere prestato al più presto possibile davanti l'istruttore o il pretore „.

Qualità della querela (articolo 356 C. pen.).

" **105.** Possono anche portare querela il marito per la moglie, l'ascendente per i discendenti minori sottoposti alla sua potestà, il tutore e il protutore per chi è soggetto a tutela; salvo quanto dispone l'art. 356 del Codice penale „.

Id.: avvertimenti da darsi.

" **116.** Nei reati per i quali l'azione penale non può esercitarsi che a querela di parte, l'ufficiale che ha ricevuto la querela deve avvertire la parte stessa del diritto che le compete di fare remissione, e del termine in cui questa può essere fatta „.

Id.: remissione (articoli 336, 344, 358 C. pen.).

" **117** La remissione si fa nelle stesse forme della querela e davanti gli stessi ufficiali autorizzati a riceverla.

La remissione può farsi in qualunque stato e grado di causa; salvo le disposizioni degli articoli 336, 344 e 358 del Codice penale.

Quando la remissione sia accettata, chi l'ha fatta è obbligato a pagare le spese occorse. L'ordinanza o la sentenza con cui, per effetto della remissione, si dichiari non essere luogo a procedimento, porta la condanna di chi ha fatto la remissione al pagamento delle dette spese „.

Nuova relazione per parte degli ufficiali sanitari (art. 372 C. pen.).

" **133.** Se il pericolo enunciato nel primo giudizio cessi o cresca, il perito ne dà avviso al giudice, e si procede ad una nuova relazione. Lo stesso ha luogo se il fatto imputato risulti accompagnato o seguìto da alcuna delle circostanze aggravanti indicate nei numeri 1° e 2° del primo capoverso dell'articolo 372 del Codice penale „.

Rifiuto di periti (art. 210 C. pen.).

" **159.** I periti che ricusino, senza giusti motivi, di prestare la loro opera e di dare il loro giudizio incorrono nelle pene portate dall'art. 210 del Codice penale. Il giudice stende verbale del rifiuto, e lo comunica al Procuratore del Re, per quelle istanze che giudichi convenienti „.

Esami di testimoni (articolo 214 C. p.).

" **172.** Fuori dei casi preveduti negli art. 126, 128, 175 e 242, i testimoni sono sentiti senza giuramento.

In tutti i casi, prima di ricevere le loro deposizioni, il giudice istruttore rammenta loro l'obbligo che hanno e come uomini e come cittadini di dire tutta la verità, e non altro che la verità, sui fatti che sono chiamati a deporre; e rammenta pure le pene stabilite contro i testimoni falsi o reticenti nell'art. 214 del Codice penale.

Indi li interroga sul loro nome, cognome, soprannome, sul nome del loro padre, sulla loro età, patria, domicilio, stato, professione, sul valore dei loro beni,

e anche se sieno parenti, affini e in quale grado, o se domestici, creditori o debitori dell'imputato o della parte offesa o danneggiata „.

Testimonii falsamente dichiaratisi nell'impossibilità di comparire (articoli 210, 289 Cod. pen.).

" **178.** Se il giudice, trasferitosi alla dimora del testimone, nel caso preveduto nell'art. 169, riconosca che questi non era nell'impossibilità di comparire in seguito a citazione che gli sia stata intimata, può rilasciare contro di lui mandato di arresto per sottoporlo ad esame nel luogo solito dell'istruzione.

Egli può altresì, secondo i casi, condannarlo ad una ammenda, come è detto nell'art. 176.

Queste pene sono pronunziate nelle forme prescritte dallo stesso articolo; salvo le altre pene stabilite negli articoli 210 e 289 del Codice penale „.

Testimonii reticenti (articolo 210 C. pen.).

" **179.** Se il testimone citato e comparso ricusi di deporre sopra i fatti di cui viene interrogato, il giudice lo avverte delle pene stabilite nell'art. 210 del Codice penale. Se l'avvertimento rimanga inefficace, il giudice stende verbale, e può procedere contro di esso ai termini di legge.

Se dai risultamenti dell'istruzione la deposizione di un testimone apparisca falsa, o se un testimone nella sua deposizione occulti la verità sopra un fatto di cui consta dall'istruzione avere egli conoscenza, il giudice lo avverte di nuovo delle pene stabilite nell'art. 214 del Codice penale; e, se l'avvertimento rimanga inefficace, ultimato il processo in cui il testimone siasi reso colpevole di falsità o di reticenza, procede contro di esso nei modi di legge „.

Mandato di cattura: esclusione, facoltà e obbligo (articoli 206, 248, 345 C. pen.; 95, 96 legge di p. s.).

" **182.** Se trattisi di delitto per il quale la legge stabilisce la multa, il confino, ovvero la reclusione o la detenzione inferiore nel minimo ai tre anni, ovvero l'interdizione dai pubblici uffici, sola o congiunta ad una di dette pene, il giudice rilascia mandato di comparizione.

Può anche rilasciare mandato di cattura:

1° Contro le persone indicate nel numero 1° dell'art. 206 del presente Codice e negli art. 95 e 96 della legge sulla P. S., quando siano imputate di un delitto per il quale la legge stabilisce una pena superiore nel massimo ai tre mesi di reclusione o di detenzione;

2° Contro gli imputati di violenza, resistenza od oltraggio contro persone rivestite di pubblica autorità o contro gli agenti della forza pubblica, ovvero di associazione per delinquere preveduta nell'articolo 248 del Codice penale;

3° Contro gli imputati di fabbricazione, introduzione nel regno, porto o detenzione di armi, già condannati per violenza o resistenza alle persone o agli agenti suindicati;

4° Contro gli imputati di furto, di rapina, di estorsione, di truffa, purchè la pena stabilita dalla legge sia superiore nel massimo ai tre mesi di reclusione o di detenzione, e contro gli imputati di alcuno fra i delitti preveduti nel primo capoverso dell'articolo 202, nei numeri 1° e 2° dell'articolo 218, nell'articolo 257, nella prima parte dell'articolo 258, nel capoverso dell'articolo 333 e nei capoversi dell'articolo 345 del Codice penale;

5° Contro gli stranieri imputati di un delitto commesso nel regno, per il quale la legge stabilisce una pena superiore nel massimo ai tre mesi di reclusione o di detenzione.

Trattandosi di delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo od un'altra pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo ai tre anni il giudice può rilasciare mandato di comparizione ovvero di cattura, ed ha facoltà di convertire il mandato di comparizione in quello di cattura, dopo aver interrogato l'imputato, semprechè emergano circostanze che dimostrino la necessità della di lui detenzione. Ove l'imputato sia tra le persone enunciate nel numero 1° dell'articolo 206 del presente Codice o negli articoli 95 e 96 della legge sulla pubblica sicurezza, il giudice rilascia mandato di cattura.

Rilascia parimenti mandato di cattura contro l'imputato dei delitti indicati nel capoverso precedente, che non abbia domicilio nè residenza fissa nello Stato, o che siasi allontanato dalla sua residenza con la fuga ".

Libertà provvisoria: casi di esclusione.

" **206.** Non possono in nessun caso essere posti in libertà provvisoria:

1° Gli oziosi, i vagabondi, i mendicanti; coloro che si trovino sottoposti alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza, o che furono condannati all'interdizione perpetua dai pubblici uffici o a pena restrittiva della libertà personale superiore ai cinque anni, o che si trovino nelle condizioni prevedute nei numeri 1°, 2° e 3° dell'articolo 182; gli imputati di furto o truffa, recidivi nei medesimi reati, e gli imputati di rapina, estorsione o ricatto;

2° Le persone arrestate nell'atto di commettere uno dei delitti per i quali la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo ai tre anni, o immediatamente dopo commesso o mentre erano inseguite dalla parte offesa o dal pubblico clamore;

3° Gli imputati di un delitto contro la sicurezza dello Stato, o di furto, ovvero di violenza o resistenza contro persone rivestite di pubblica autorità o contro gli agenti della forza pubblica, quando si tratti di de-

litto per il quale la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo ai tre anni, tranne il caso di minori degli anni diciotto imputati di furto e non recidivi „.

Conversione del mandato di comparizione in mandato di cattura.

" **224.** Se l'imputato non si presenti in seguito alla citazione o intimazione fattagli, è arrestato in forza di un mandato rilasciato dal giudice istruttore, dal relatore o dal giudice delegato, il quale pronunzia ad un tempo ordinanza per il pagamento della cauzione, e, se l'imputato sia stato dispensato dalla cauzione, lo condanna al pagamento di una multa sino a lire cinquecento, convertibile ai termini del Codice penale. Questa ordinanza è notificata all'imputato e al fidejussore „.

Restituzione della cauzione prestata per la libertà provvisoria.

" **228.** Se l'imputato abbia obbedito agli ordini impostigli giusta l'articolo 213, sia comparso in tutti gli atti del processo, e, nel caso di condanna ad una pena restrittiva della libertà personale, si presenti per l'esecuzione della sentenza, entro cinque giorni dall'intimazione che gliene è fatta, o entro quindici giorni dall'ingiunzione di cui nell'articolo 778 del presente Codice, e, se nel caso preveduto nell'articolo 439, siasi costituito in carcere nel termine ivi prescritto, la cauzione, ove sia stata data da un fidejussore, è a lui restituita, e, ove sia stata data dall'imputato, gli è pure restituita, salvochè fosse già emanata contro di lui sentenza di condanna, nel qual caso la cauzione può essere ritenuta per il pagamento delle multe o ammende, delle spese e dei danni nascenti dal reato „.

Facoltà di rinvio al Pretore per reati di competenza del Tribunale.

" **252.** Qualora si tratti di alcuno fra i reati per i quali la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo ai tre anni e nel minimo ai tre mesi, ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo alle lire tremila, sola o còngiunta a detta pena, la Camera di consiglio può altresì rinviare l'imputato innanzi al pretore, se riconosca che per lo stato di mente o per altre circostanze che diminuiscono la pena, escluse le attenuanti prevedute nell'articolo 59 del Codice penale, ovvero per la tenuità del reato, si possa far luogo rispetto a tutti gli imputati all'applicazione di una pena che non superi la competenza del pretore.

Tale rinvio non ha luogo se non quando sia deliberato ad unanimità di voti.

L'imputato rinviato innanzi al pretore, ai termini del presente articolo, è posto in libertà, ove sia detenuto, salvo quanto dispone il capoverso dell'articolo 251.

In nessun caso può essere ordinato il rinvio avanti il pretore per i delitti preveduti nell'articolo 9 e per i reati di stampa „.

Rinvio dell'imputato davanti il Tribunale.

" **253.** Se il reato sia riconosciuto di competenza del Tribunale, la Camera di consiglio ordina il rinvio dell'imputato innanzi al medesimo, salvo la disposizione dell'articolo precedente.

L'imputato rinviato innanzi al Tribunale, ai termini del presente articolo, è pure posto in libertà se sia detenuto, eccetto che si tratti dei casi per i quali si può spedire mandato di cattura ".

Trasmissione degli atti al Procuratore generale.

" **255.** Se la Camera di consiglio riconosca che l'imputazione costituisce un delitto di competenza della Corte d'assise, e che vi siano indizii sufficienti di reità a carico dell'imputato, ordina la trasmissione degli atti e dei documenti al Procuratore generale, acciocchè si proceda com'è disposto nel capo I, titolo III, libro II.

I corpi di reato devono rimanere presso la Cancelleria del Tribunale dell'istruzione, salvo il caso preveduto nel secondo capoverso dell'articolo 432 ".

Mandato di cattura nei casi di trasmissione degli atti al Procuratore generale.

" **256.** Nel caso contemplato nell'articolo precedente, il mandato di cattura spiccato contro l'imputato è esecutivo insino a che la sezione d'accusa non abbia statuito. E ove si tratti di delitto per cui non sia ammessa la libertà provvisoria, e il giudice istruttore abbia spedito contro l'imputato semplice mandato di comparizione, la Camera di consiglio, con la stessa ordinanza di trasmissione degli atti, spedisce contro di lui mandato di cattura.

La Camera di consiglio spedisce parimente, con la stessa ordinanza, mandato di cattura contro l'imputato di delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o un'altra pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo ai tre anni, il quale sia stato temporariamente scarcerato per insufficienza di prove ai termini della sezione VIII e non abbia ottenuto la libertà provvisoria in conformità della sezione IX ".

Provvedimenti concernenti imputati minori di età o sordomuti, che abbiano agito senza discernimento (art. 54, 58 C. pen.).

" **267.** Ove siasi dichiarato non essere luogo a procedere contro un minore di anni quattordici o contro un sordomuto, imputato di un delitto che importi l'ergastolo o la reclusione, ovvero la detenzione non inferiore ad un anno, perchè non risulti che abbia agito con discernimento, il giudice istruttore o la Camera di consiglio rinvia gli atti al Procuratore generale, il quale promuove il provvedimento della sezione d'accusa, secondo gli articoli 54 e 58 del Codice penale ".

Comparizione dell'imputato all'udienza mediante procuratore speciale o in persona.

" **271.** La comparizione dell'imputato o dell'accusato è prescritta con le distinzioni seguenti:

1° Nelle cause per i reati di competenza dei pretori, per i quali la legge stabilisce l'arresto non superiore nel massimo ai cinque giorni o la sola pena pecuniaria, l'imputato può comparire all'udienza in

persona o farsi rappresentare da persona munita di procura speciale. Nel giudizio d'appello, se comparisca in persona, deve eleggere domicilio nel luogo ove risiede il Tribunale, con atto ricevuto nella Cancelleria del medesimo; e tutte le notificazioni relative alla causa si fanno a questo domicilio: in mancanza di elezione di domicilio, l'imputato non può opporre il difetto di notificazione contro gli atti che avessero dovuto essergli notificati a' termini di legge. Se nel giudizio d'appello non comparisca in persona, l'imputato deve farsi rappresentare da un procuratore esercente avanti il Tribunale, munito di mandato speciale;

2° Nelle cause per reati diversi da quelli indicati nel numero precedente l'imputato deve comparire all'udienza in persona. Se però si tratti di un reato per il quale la legge stabilisce soltanto una pena pecuniaria, può farsi rappresentare da un procuratore esercente, munito di mandato speciale; salvo che il decreto di citazione non abbia ordinato la sua comparizione personale „.

Assistenza di un difensore in giudizio.

“ **274.** Nelle cause per contravvenzioni per le quali la legge stabilisce una pena non superiore nel massimo ai cinque giorni o alle lire centocinquanta, non è necessaria all'imputato l'assistenza di un difensore.

Nondimeno, ne' giudizi d'appello, se l'imputato non sia assistito da un difensore, e la condizione di lui o la natura della causa lo esigano, può il presidente nominargliene uno d'ufficio fra gli avvocati residenti nel luogo del giudizio, o i procuratori esercenti avanti il Tribunale „.

Persone ammesse a fare testimonianza o perizia.

“ **285.** Sono ammesse a fare testimonianza o a prestare ufficio di periti tutte le persone dell'uno o dell'altro sesso che abbiano compiuto l'età di quattordici anni, salvo, quanto ai periti, il caso che fosse stata contro di essi pronunziata l'interdizione dai pubblici uffici o la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte, durante il tempo dell'interdizione o della sospensione.

Coloro che non abbiano compiuto tale età o che non possano esercitare l'ufficio di perito non possono, sotto pena di nullità, essere assunti come testimoni, nè, rispettivamente, prestare ufficio di periti se non per semplici indicazioni o schiarimenti, e senza giuramento „.

Giuramento dei testimoni o periti (art. 214, 217 C. pen.)

“ **299.** Il giuramento è prestato dai testimoni o periti stando in piedi alla presenza dei giudici, previa seria ammonizione che ad essi dal presidente o dal pretore è fatta sull'importanza morale di un tale atto, sul vincolo religioso che i credenti con esso contraggono dinanzi a Dio, e sulle pene stabilite contro i col-

pevoli di falsa testimonianza o perizia o di reticenza negli articoli 214 e 217 del Codice penale.

Ai testimoni o periti, che dovessero essere sentiti senza giuramento, si fa l'ammonizione prescritta nel primo capoverso dell'articolo 172 „.

Penalità contro il cancelliere per copia irregolare di una sentenza (art. 277 C. pen.).

" **326.** Il cancelliere che spedisce copia di una sentenza prima che sia stata sottoscritta, come è sopra stabilito, incorre in una multa non minore delle lire trecento, salvo, quando vi siano i caratteri del reato di falsità, l'applicazione della prima parte dell'articolo 277 del Codice penale.

Egli deve presentare ogni mese le minute delle sentenze al Procuratore del Re, il quale, nel caso di contravvenzione alle disposizioni di questo articolo o del precedente, stende verbale acciò si proceda come di ragione „.

Querela di parte nelle contravvenzioni.

" **330.** L'istanza della parte privata è necessaria per procedere in materia di contravvenzioni nei soli casi in cui le leggi speciali espressamente la richieggano.

In questi casi le contravvenzioni sono, ove sia d'uopo, accertate anche dagli ufficiali indicati negli articoli 58 e 62, e nel modo prescritto negli articoli 59 e 67 „.

Requisiti necessari dell'atto di citazione.

" **332.** L'atto di citazione contiene, a pena di nullità:

1° La data del giorno, mese ed anno, e il luogo;

2° L'indicazione della parte pubblica o privata che richiede, o del pretore che ordina la citazione;

3° Il nome e cognome della persona citata; il soprannome, se ne abbia; la sua professione; la sua residenza o il suo domicilio, o la sua dimora;

4° L'esposizione in succinto del fatto imputato, e l'indicazione dell'articolo della legge di cui si chiede l'applicazione;

5° La designazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'udienza;

6° L'avvertimento alla persona citata di comparire o in persona, o, nei casi determinati dalla legge, per mezzo di un procuratore speciale, di presentare alla stessa udienza i suoi testimoni e somministrare le altre prove a sua discolpa;

7° La menzione dell'ordinanza di rinvio della causa al pretore, in tutti i casi nei quali il rinvio abbia avuto luogo.

L'atto di citazione è sottoscritto dall'usciere „.

Facoltà nel Pretore di aumentare la pena oltre i limiti della sua competenza.

" **346.** Quando il pretore procede per un delitto in seguito al rinvio preveduto nell'art. 252 e le circostanze che diminuiscono la pena, ammesse nell'ordinanza di rinvio, risultino escluse dal dibattimento, deve ritenere la causa e può raddoppiare la misura della pena per cui il pretore è competente.

E se per circostanze nuove risulti che il fatto costituisce un delitto diverso eccedente la competenza del pretore, si osservano le norme dell'articolo precedente.

Se il rinvio sia avvenuto per contravvenzioni prevedute in leggi speciali, in entrambi i casi indicati in questo articolo si osservano le norme del secondo capoverso dell'articolo precedente „.

Facoltà di appellare dalle sentenze dei Pretori.

“ **353.** Possono appellare dalle sentenze proferite dai pretori ai Tribunali penali:

1° L'imputato, allorchè si tratti di delitti, ovvero si tratti di contravvenzioni per le quali sia inflitta la pena dell'arresto, o dell'ammenda per somma superiore alle lire centocinquanta, ovvero la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte per un tempo superiore ad un mese;

2° Il Pubblico Ministero presso il pretore, quando si tratti di delitti, o, trattandosi di contravvenzioni, quando abbia richiesta l'applicazione di una delle pene suddette, e l'imputato sia stato assolto, oppure si sia dichiarato non farsi luogo a procedimento.

La stessa facoltà è accordata al Pubblico Ministero presso il Tribunale che deve conoscere dell'appello, non ostante il silenzio o l'acquiescenza del Pubblico Ministero presso il pretore;

3° La parte civile e l'imputato per ciò che riguarda la somma dei danni, semprechè quella domandata ecceda le lire trenta.

La disposizione dell'articolo 400 si applica all'appello dalle sentenze preparatorie od interlocutorie dei pretori „.

Facoltà di appellare dalle sentenze dei Tribunali.

“ **399.** La facoltà di appellare appartiene:

1° Al condannato, eccettochè si tratti di delitti per i quali la legge stabilisce una pena pecuniaria non eccedente le lire mille, compresovi il valore degli oggetti confiscati, e non accompagnata da altra pena;

2° Al Pubblico Ministero presso il Tribunale, entro i limiti stabiliti nel numero precedente.

La stessa facoltà è conceduta al Pubblico Ministero presso la Corte che deve conoscere dell'appello, non ostante il silenzio del Procuratore del Re o la sua acquiescenza all'esecuzione della sentenza;

3° Alla parte civile e all'imputato, per ciò che riguarda la somma dei danni, semprechè quella domandata ecceda le lire millecinquecento.

L'appello è però ammissibile, quand'anche la somma domandata per i danni fosse minore delle lire millecinquecento, ogniqualvolta vi sia pure appello relativamente all'azione penale per parte del Pubblico Ministero o dell'imputato „.

Attribuzioni della Corte di appello quando riconosca che il fatto giudicato dal Tribunale è di competenza della Corte d'assise.

" **419.** Se la Corte riconosca che il fatto imputato costituisce un delitto di competenza della Corte d'assise, lo dichiara e trasmette gli atti alla Corte di cassazione, qualora il Tribunale abbia proceduto per ordinanza o sentenza di rinvio, e la dichiarazione di incompetenza sia fatta per diversa definizione del reato. La Corte di cassazione risolve la questione di competenza in linea di conflitto.

Se il Tribunale abbia proceduto per citazione diretta, o se la dichiarazione d'incompetenza sia motivata per circostanze nuove svolte nel dibattimento innanzi il Tribunale o la Corte, annulla la sentenza, e ordina di procedere nelle forme ordinarie.

Se l'appello sia stato interposto solamente dall'imputato, la pena non può essere aumentata. Lo stesso ha luogo riguardo alle altre persone che sono concorse nel medesimo reato, quand'anche non avessero appellato, in conformità dell'art. 403.

In tutti gli altri casi preveduti negli articoli 365, 366 e 367 si osservano le disposizioni contenute nei medesimi articoli.

Contro le sentenze pronunziate in contumacia in grado d'appello non è ammessa l'opposizione, salvo, se vi sia luogo, la domanda di cassazione ".

Deposito degli atti in cancelleria dopo la notificazione delle requisitorie del Procuratore generale, e diritti che ne susseguono.

" **423.** Eseguita la notificazione prescritta nell'articolo precedente, gli atti del processo sono depositati nella cancelleria della Corte d'appello, e vi rimangono per otto giorni.

Durante questo termine è lecito alla parte civile e all'imputato che si trovi detenuto di fare osservare gli atti del processo da un avvocato ammesso all'esercizio avanti la Corte d'appello, e di presentare quelle memorie che credano utili.

Lo stesso diritto appartiene all'imputato di delitto per il quale la legge stabilisce alcuna delle pene indicate nella prima parte dell'art. 182, qualora non si trovi detenuto ma sia presente al giudizio.

L'imputato di un delitto per il quale la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo ai tre anni, ove sia stato ammesso alla libertà provvisoria, o contro cui siasi spedito mandato di comparizione, non è ammesso a far osservare nel corso degli otto giorni gli atti del processo se prima non siasi costituito in carcere; al qual uopo il Pubblico Ministero dà i provvedimenti opportuni.

Se l'imputato di delitto per il quale la legge stabilisce la pena indicata nel precedente capoverso sia presente in giudizio, ma non siasi costituito come sopra in carcere, o se altrimenti l'imputato non sia presente, egli non ha diritto di far osservare gli atti del processo;

e può soltanto presentare quelle memorie che creda utili alla sua difesa.

L'avvocato, che si presenti per osservare gli atti del processo, deve giustificare al cancelliere della Corte d'appello di esserne stato incaricato mercè una dichiarazione autentica della parte civile o dell'imputato. Se l'imputato sia detenuto, basta una dichiarazione sottoscritta dal detenuto stesso, la cui firma sia certificata vera da chi è preposto alla direzione del carcere o dal sindaco, o, se l'imputato non sappia scrivere, un attestato del detto direttore del carcere da cui risulti che il detenuto gli ha dichiarato la scelta dell'avvocato da esso fatta „.

Attribuzioni della Sezione d'accusa per delitti di competenza della Corte d'assise.

" **431.** Fuori del caso preveduto nell'articolo precedente, la Sezione esamina se esistano contro l'imputato prove o indizi di un delitto di competenza della Corte d'assise, e se le prove o gli indizi siano abbastanza gravi per far luogo all'accusa „.

Sentenza di rinvio dell'imputato avanti la Corte d'assise ed ordinanza di cattura.

" **437.** Se trattisi di delitto di competenza della Corte d'assise, e la Sezione scorga prove o indizi sufficienti di reità, pronunzia l'accusa e ordina il rinvio dell'imputato avanti la detta Corte.

In questo caso, se trattisi di delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o un'altra pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo ai tre anni, la Sezione rilascia ordinanza di cattura.

L'ordinanza di cattura esprime il nome e cognome, l'età, il luogo di nascita, la residenza o il domicilio o la dimora e la professione dell'accusato. Essa inoltre contiene, a pena di nullità, la enunciazione sommaria e la qualificazione legale del fatto che forma l'oggetto dell'accusa, e la citazione dell'articolo di legge relativo al reato.

L'ordinanza di cattura è inserita nella sentenza d'accusa.

La sentenza d'accusa contiene altresì l'ordine di tradurre l'accusato nelle carceri giudiziarie della città ove dev'essere giudicato „.

Ordine di comparizione dell'accusato avanti il Presidente della Corte.

" **438.** Quando la Sezione d'accusa pronunzia l'accusa per delitto per il quale la legge stabilisce alcuna delle pene indicate nella prima parte dell'art. 182, e per cui non siasi rilasciato mandato di cattura, ovvero l'accusato sia stato temporariamente scarcerato o ammesso alla libertà provvisoria, la sentenza d'accusa contiene l'ordine all'accusato di comparire avanti il Presidente della Corte o di chi ne fa le veci nel termine di cinque giorni, oltre un giorno per ogni tre miriametri di distanza „.

Ordinanza di costituzione in carcere contro l'accusato.

" **439.** Quando l'accusato di delitto per il quale la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà per-

sonale non inferiore nel minimo ai tre anni sia stato ammesso alla libertà provvisoria, ovvero siasi spedito contro di lui mandato di comparizione, la Sezione di accusa, contemporaneamente all'ordinanza di cattura, rilascia altra ordinanza con cui ingiunge all'accusato di costituirsi in carcere entro il termine di ventiquattr'ore.

Quest'ultima ordinanza contiene le indicazioni prescritte nel secondo capoverso dell'art. 437 ed è notificata immediatamente, e prima della notificazione della sentenza d'accusa, all'accusato e al suo fideiussore, nelle forme prescritte negli articoli 377 e 380. Scorso il detto termine di ventiquattr'ore dalla notificazione, l'ordinanza di cattura è eseguibile, e si fa luogo inoltre, se l'accusato sia stato ammesso alla libertà provvisoria, alle disposizioni degli articoli 224 e seguenti. L'ordinanza menzionata nell'art. 224 è proferita da un consigliere della Sezione d'accusa da essa delegato, e l'ordinanza di conferma o di rivocazione prescritta nell'articolo 225 è proferita dalla Sezione d'accusa „.

Estremi dell'atto d'accusa.

" **442.** In tutti i casi nei quali l'imputato sia rimandato avanti la Corte, il Procuratore generale è tenuto di formare l'atto d'accusa.

Tale atto espone:

1° La natura del reato che forma l'oggetto dell'accusa;

2° Il fatto e tutte le circostanze che possono aggravare o diminuire la pena.

Nomina e chiaramente designa l'imputato.

Termina col riassunto seguente:

In conseguenza N. N. è accusato di... (si indicano il fatto o i fatti che formano il soggetto dell'accusa e che costituiscono gli elementi materiali e morali del reato, senza dar loro alcuna denominazione giuridica) „.

Citazione diretta avanti la Corte d'assise (art. 62 legge sulla stampa).

" **453.** La citazione diretta avanti la Corte d'assise può aver luogo solamente per i delitti menzionati nel numero 3° dell'art. 9 del presente Codice, a tenore dell'articolo 62 della legge 26 marzo 1848.

Fuori di questo caso, si procede in via d'accusa, come è detto nel capo precedente „.

Formula della questione ai giurati sul discernimento.

" **496.** Se l'accusato abbia meno di quattordici anni, o se, trattandosi di reato di stampa, abbia meno di sedici anni, o se trattisi di sordomuto, il presidente formula la seguente interrogazione:

L'accusato ha egli agito con discernimento? „

Avvertimenti e questioni ai giurati sulle attenuanti, e diritto delle parti sulla formula delle questioni.

" **497.** Il presidente avverte i giurati che, se essi a maggioranza di voti ritengano che esistono a favore di uno o più accusati circostanze attenuanti, debbono dichiararlo per ciascun capo d'accusa in questi termini:

" Vi sono circostanze attenuanti a favore del-
" l'accusato N. N. „.

Le parti hanno diritto di chiedere che le questioni siano poste in modo diverso da quello nel quale sono state formulate dal presidente.

Se il presidente non accolga le istanze delle parti, la Corte delibera ai termini del numero 4° dell'articolo 281 „.

Casi in cui la Corte d'assise pronunzia non farsi luogo a procedimento (art. 54, 58 C. pen.).

" **515.** La Corte, se il fatto di cui l'accusato è stato dichiarato colpevole o convinto non costituisca reato a' termini della legge penale, ovvero se la risposta dei giurati sia stata negativa sulla questione di cui nell'articolo 496, pronunzia non essersi fatto luogo a procedimento; salvo, ove occorra, l'applicazione della prima parte dell'articolo 54 del Codice penale, quanto al minore degli anni quattordici, e della prima parte dell'articolo 58, quanto al sordomuto.

Parimente la Corte pronunzia non farsi luogo a procedimento se l'azione penale sia prescritta, o in altro modo estinta „.

Nuovi fatti risultati nel dibattimento avanti la Corte di assise a carico dell'accusato.

" **520.** Se la nuova imputazione non importi nè aumento di pena, nè applicazione di una pena di genere superiore, nè l'aggiunta dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, o di una pena pecuniaria, ma risulti che l'accusato ha complici, la Corte pronunzia come sopra sul reato che ha fatto il soggetto dell'accusa, e ordina, quanto alla nuova imputazione, che si proceda contro i complici; salvo tuttavia alla parte lesa il diritto di agire in via civile contro il condannato per il risarcimento dei danni „.

Avvertimento al querelante sul rimborso delle spese (articolo 116 C. proc. pen.).

" **564.** L'ufficiale che a' termini dell'art. 116 deve avvertire il querelante del diritto che gli compete di far remissione, e del termine in cui questa può essere fatta, deve pure avvertirlo che, persistendo nella querela, egli è tenuto, nel caso in cui si dichiari non esser luogo a procedere, o si assolva l'imputato, a rimborsare le spese anticipate dall'erario „.

Sospensione dell'esecuzione di una condanna a pena restrittiva della libertà personale.

" **586.** L'esecuzione delle sentenze di condanna a pena restrittiva della libertà personale, passate in giudicato, è sospesa se il condannato si trovi in istato di demenza o di malattia grave „.

Esecuzione delle pene pecuniarie in caso di non effettuato pagamento (art. 19, 24 C. p.).

" **594.** Non effettuandosi dal condannato il pagamento della multa o ammenda, se egli sia insolvibile, si fa luogo all'applicazione della pena sussidiaria ai termini degli articoli 19 e 24 del Codice penale, anche quando nella sentenza di condanna siasi omesso di far cenno della pena sussidiaria.

A tale effetto il Pubblico Ministero presso la Corte o il Tribunale, o lo stesso pretore che ha proferita la sentenza, indirizza al comandante dei carabinieri

reali una richiesta per l'arresto del condannato, tosto che abbia ricevuto dall'Amministrazione incaricata delle riscossioni delle multe o ammende i documenti comprovanti l'insolvibilità del condannato „.

Esecutorietà della sentenza contumaciale.

" **600.** La sentenza di cui è menzione nell'articolo precedente, e salvo il caso preveduto nel secondo capoverso dell'articolo 544, è parimenti esecutoria in ciò che riguarda il risarcimento dei danni, dopo il termine di trenta giorni dalla notificazione al condannato, e nelle forme stabilite negli articoli dal 573 al 583 del presente Codice. Lo stesso ha luogo relativamente agli effetti civili di cui è menzione nel Codice penale, salvo ciò che è prescritto negli ultimi due capoversi dell'art. 543 e nell'art. 544 del presente Codice „.

Rimessione della pena per parte degli ascendenti o del coniuge (art. 358 C. pen.).

" **603.** Gli ascendenti possono, relativamente alle offese che loro fossero recate dai loro discendenti o affini in linea retta, ancorchè costituiscano un reato di azione pubblica, rimettere la metà della pena restrittiva della libertà personale non superiore ai cinque anni, o della pena pecuniaria pronunziata contro di essi. La stessa facoltà è accordata al coniuge per le offese della stessa natura recategli dall'altro coniuge, salvo il disposto dell'art. 358 del Codice penale.

Ogni domanda a quest'effetto è presentata al pretore, al Tribunale o alla Corte che ha pronunziato la condanna; vi si provvede sulle conclusioni del Pubblico Ministero in Camera di consiglio „.

Provvedimenti contro gli avvocati o procuratori per trascurata difesa o mancato rispetto al magistrato.

" **635.** Se la difesa degli imputati o accusati fosse trascurata, la Corte o il Tribunale può, secondo i casi, e in via di disciplina, ammonire i difensori nominati; e in caso di recidiva può anche sospenderli dall'esercizio delle loro funzioni per un tempo non minore dei giorni quindici nè maggiore dei tre mesi, salvo inoltre il rimborso delle spese che il ritardo avesse occasionato.

Gli stessi provvedimenti, in via di disciplina, possono aver luogo contro gli avvocati e i procuratori, i quali nelle loro arringhe o negli atti si allontanassero dal rispetto dovuto alla dignità dei giudici, o in qualunque altro modo si rendessero riprensibili nell'esercizio del loro Ministero; ferme le disposizioni dell'art. 398 del Codice penale, e salvo a procedere nella forma ordinaria, se le mancanze costituiscano un reato speciale.

Nel caso di sospensione pronunziata dal Tribunale, il presidente ne informa la Corte d'appello „.

Provvedimenti in caso di arresto arbitrario (art. 145 e seguenti C. pen.).

" **803.** Le Autorità e gli ufficiali sovra menzionati, sull'avviso ricevuto, o sulla notizia in altro modo acquistata di un atto arbitrario della natura di quelli preveduti nell'art. 145 e seguenti del Codice penale, devono trasferirsi immantinente sul luogo, e far ri-

mettere in libertà la persona detenuta o sequestrata, o, se venga allegato qualche motivo legale di detenzione, farla tradurre sull'istante avanti il giudice competente.

Essi stendono verbale di ogni cosa „.

Divieto ai custodi delle carceri di ricevere irregolarmente una persona (art. 150 C. pen.)

" **809.** Nessun custode delle carceri può, sotto la pena portata dall'articolo 150 del Codice penale, ricevere, nè ritenere qualsiasi persona, se non in forza di un mandato di cattura, o di una sentenza di rinvio avanti la Corte, o di una sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale che non sia il confino, o anche in seguito a ordine per iscritto di un'Autorità legittima „.

Norme sull'amnistia

" **830.** L'amnistia si concede per decreto reale, sopra proposta del Ministro di grazia e giustizia, udito il Consiglio dei Ministri.

Se il decreto di amnistia non prescriva condizioni od obblighi all'imputato, accusato o condannato per essere ammesso a goderne, esso produce il suo effetto di pien diritto. Allorquando l'amnistia non sia stata applicata dal giudice durante l'istruzione o il giudizio, ovvero allorquando l'amnistia faccia cessare l'esecuzione della condanna, il Procuratore generale presso la Corte d'appello, nel cui distretto sarebbesi dovuto pronunziare o si è pronunziato il giudizio sul reato, promuove d'ufficio la declaratoria d'ammissione e l'ordine di rilascio dei detenuti. Pronunzia sulla di lui richiesta la Sezione d'accusa.

Se dagli atti non risulti ancora abbastanza se il reato, per cui si procede, sia compreso nell'amnistia, si sospende di provvedere finchè il titolo del reato sia dagli atti sufficientemente indicato.

Se il reato sia di competenza dei Tribunali penali o dei pretori, il Procuratore generale deve tosto trasmettere al Procuratore del Re o al Pretore copia della declaratoria e dell'ordine di rilascio emanato dalla Sezione d'accusa.

L'imputato, accusato o condannato, il quale pretenda aver diritto di godere dell'amnistia, e a cui favore il Procuratore generale non abbia fatto richiesta d'ufficio, può, entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto reale, ricorrere per ottenere la detta declaratoria alla Sezione d'accusa, la quale statuisce immediatamente sul ricorso, udito il Pubblico Ministero.

Se il decreto d'amnistia imponga condizioni od obblighi per l'ammissione, chi intende goderne deve nel termine stabilito dal decreto reale, o, in difetto entro sei mesi dalla pubblicazione, ricorrere alla Sezione d'accusa del distretto in cui sarebbesi dovuto conoscere o si è conosciuto della causa, per ottenere

la declaratoria d'ammissione. La Sezione provvede, udito il Pubblico Ministero.

Nei casi preveduti nei due capoversi precedenti, se il reato sia di cognizione dei Tribunali o dei pretori, i ricorrenti devono far constare avanti i medesimi della declaratoria ottenuta dalla Sezione d'accusa entro due mesi dalla data di essa „.

Norme sull'amnistia.

" **832.** Il ricorso per godere dell'amnistia non sospende il corso della procedura già cominciata, quando dagli atti del processo non risulti ancora sufficientemente se il reato sia compreso nell'amnistia: in questo caso il ricorso è unito agli atti del processo per la decisione da farsene nel corso ulteriore della causa.

Se il titolo del reato sia sufficientemente indicato allo stato degli atti, è immediatamente pronunziato sul ricorso „.

Decorrenza della riabilitazione.

" **846.** La riabilitazione produce il suo effetto dal giorno in cui la Corte, che pronunziò la sentenza, ha dato lettura del decreto in pubblica udienza, a' termini del capoverso dell'art. 844 „.

Articolo 29.

Procedura per le contravvenzioni di competenza del Tribunale penale.

Le disposizioni del Codice di procedura penale concernenti i delitti di competenza dei Tribunali penali si applicano anche rispetto alle contravvenzioni di competenza degli stessi Tribunali.

Articolo 30.

Significato delle parole: *materia criminale*, e *materia correzionale e di polizia.*

Per gli effetti delle disposizioni contenute nel titolo X, libro II del Codice di procedura penale, sotto l'espressione " materia criminale „ s'intende materia di competenza della Corte d'assise; sotto quella di " materia correzionale e di polizia „ s'intende materia di competenza del Tribunale penale e del pretore.

Articolo 31.

Articoli abrogati del C. procedura penale.

Sono abrogati gli articoli 22, 23, 25, 119, il secondo capoverso dell'articolo 205, e gli articoli 396, 440, 587, 588, 589, 650, 785, 786, 833, 834, 835, 836 e 847 del Codice di procedura penale.

Articolo 32.

Modificazioni alla legge 8 giugno 1874 sui giurati.

Le disposizioni degli articoli 5 e 6 della Legge 8 giugno 1874, n. 1937 (serie 2ª), sono modificate come segue:

Art. 5. Sono esclusi dall'ufficio di giurato:

Persone escluse dall'ufficio di giurato.

1° Coloro che furono condannati ad una pena che porta seco l'interdizione dall'ufficio di giurato, o che ne furono interdetti con sentenza;

2° Coloro che furono condannati per un delitto per il quale è stabilita dalla legge la pena dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, dell'ergastolo od un'altra pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo ai tre anni, ancorchè per effetto di circostanze scusanti sia stata inflitta una pena di minore durata;

3° Coloro che furono condannati per falsità in monete o in carte di pubblico credito; per falsità in sigilli, bolli pubblici e loro impronte, per falsità in atti, passaporti, licenze, certificati, attestati e dichiarazioni; per simulazione di reato, calunnia e falsità in giudizio; per istigazione a delinquere, associazione per delinquere preveduta nell'art. 248 del Codice pen.; per violenza privata e minacce prevedute negli art. 154 e 156 del Codice penale; per mendicità, oziosità, vagabondaggio; per furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione di cose furtive, peculato, concussione, corruzione, contrabbando; per oltraggio al pudore, corruzione di minorenni, violenza carnale, lenocinio, atti di libidine violenti; per oltraggio, violenza o minaccia a giudici o giurati.

Persone che non possono essere assunte all'ufficio di giurato.

Art. 6. Non possono essere assunti all'ufficio di giurato:

1° Coloro che sono in istato di accusa o di contumacia, o sotto mandato di cattura, o coloro contro i quali, per uno dei reati preveduti nell'articolo precedente, siasi spiccato mandato di comparizione;

2° Coloro che, essendo stati assoluti dall'imputazione di uno dei delitti indicati nell'articolo precedente, o avendo riportato ordinanza di non farsi luogo a procedimento, non abbiano ottenuto o non possano ottenere, ai termini del Codice di procedura penale, che l'imputazione sia cancellata dai registri penali;

3° I pubblici ufficiali e funzionari civili e militari, gli impiegati delle Provincie e dei Comuni e di altro stabilimento pubblico, rimossi o destituiti dall'impiego, quando però la rimozione o destituzione sia stata determinata da causa che la giunta stabilita nell'art. 18 abbia riconosciuto disonorante;

4° Gli avvocati o procuratori rimossi dall'esercizio della loro professione;

5° Gli oziosi, i vagabondi, i mendicanti e i sottoposti alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza.

Articolo 33.

Modificazioni al regio decreto 6 dicembre 1865 sul *casellario giudiziale.*

Le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2644, sul casellario giudiziale sono modificate come segue:

Decisioni che devono essere conservate nel *casellario giudiziale.*

ART. 1° È istituito in ogni Tribunale penale un *casellario giudiziale*, in cui sono conservate in estratto per le occorrenti ispezioni e certificazioni tutte le seguenti decisioni divenute irrevocabili, concernenti persone nate nel territorio soggetto alla giurisdizione del Tribunale medesimo:

1° Le sentenze con le quali un imputato è dichiarato colpevole di delitto o di contravvenzione, senza distinzione se siano proferite da giudizi penali ordinari, militari o marittimi, purchè il reato sia preveduto nel Codice penale comune, e senza distinzione se siano proferite in contradittorio o in contumacia, eccettuate solo, in quest'ultimo caso, quelle dei Tribunali o dei pretori, alle quali si fosse fatta opposizione;

2° Le ordinanze e sentenze di non farsi luogo a procedimento, tranne quelle che furono proferite perchè il fatto non è provato o non costituisce un reato, e quelle per le quali sia stato pronunziato il provvedimento accennato nell'art. 604 del Codice di procedura penale;

3° I provvedimenti contro minori e sordomuti che hanno commesso senza discernimento un delitto;

4° I decreti di condono, diminuzione o commutazione di pene per grazia sovrana, ed anche di amnistia e d'indulto, quando ne sia fatta applicazione a persona determinata;

5° I decreti di riabilitazione ottenuti dai condannati.

I certificati di penalità non devono indicare le condanne per contravvenzione se non quando siano richiesti dalla pubblica Autorità.

Articolo 34.

Eliminazione dei cartellini per contravvenzione.

I cartellini relativi alle condanne per contravvenzione devono essere eliminati dopo trascorsi cinque anni dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna rimase estinta.

Articolo 35.

Id.

Il Procuratore del Re, d'ufficio o sopra istanza di chi vi abbia interesse, provvede all'eliminazione dei cartellini del casellario relativi a sentenze od ordinanze pronunziate per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato.

Ove il Procuratore del Re non ordini l'eliminazione del cartellino, chi ne abbia fatto istanza può rivolgersi alle Autorità indicate nell'art. 604 del Codice di procedura penale, le quali provvedono nel modo ivi stabilito.

CAPO III.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Articolo 36.

Condanne a pene non ammesse nel Cod. penale: norme di corrispondenza.

Nell'esecuzione delle condanne a pene non ammesse nel Codice penale si osservano le norme seguenti:

1° La pena di morte e quella dei lavori forzati a vita, secondo il Codice penale del 1859, e la pena dell'ergastolo, secondo il Codice penale toscano, sono commutate nella pena dell'ergastolo stabilita nel nuovo Codice;

2° Le pene dei lavori forzati a tempo e della reclusione, secondo il Codice del 1859, e della casa di forza, secondo il Codice toscano, sono commutate nella pena della reclusione stabilita nel nuovo Codice.

I condannati alla relegazione e al carcere secondo il Codice del 1859 e il Codice toscano continuano a scontare la pena nei modi stabiliti nei Codici medesimi.

Nella pena sostituita ai lavori forzati e alla reclusione non si applica la segregazione cellulare continua.

Con decreto reale, sulla proposta dei Ministri della giustizia e dell'interno, sono stabilite le norme secondo le quali nell'esecuzione delle pene sostituite possono essere applicate le disposizioni concernenti l'ammissione negli stabilimenti penitenziari agricoli o industriali e la liberazione condizionale.

Articolo 37.

Applicazione della legge più mite: pena non ammessa nel Codice (art. 2, C. pen.).

Quando, a norma dell'articolo 2 del nuovo Codice, si debba pronunziare una pena non ammessa nel Codice medesimo, il giudice applica quella che vi corrisponde, secondo le disposizioni dell'art. 22; osservato, nell'esecuzione della pena, quanto è stabilito nei capoversi primo e secondo dell'articolo precedente.

Articolo 38.

Esecuzione transitoria delle pene.

Fino a che gli stabilimenti penali non siano ordinati secondo il sistema del nuovo Codice, le pene si scontano negli stabilimenti attuali, nei modi che sono oggidì in vigore, ove non siano modificati con decreto reale sulla proposta dei Ministri della giustizia e dell'interno.

Articolo 39.

Commutazione di pene perpetue pronunziate a norma delle leggi anteriori.

Le pene perpetue pronunziate a norma delle leggi anteriori al nuovo Codice per delitti rispetto ai quali, ritenuto il fatto definito nella sentenza, il Codice me-

desimo stabilisce una pena temporanea, sono commutate nella reclusione per anni ventiquattro.

Se la pena perpetua sia stata applicata per ammissione di circostanze attenuanti, è commutata nella reclusione per anni trenta.

Alla pena sostituita nei due casi suindicati è aggiunta la vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza per tre anni.

La commutazione è ordinata, a istanza del Pubblico Ministero o di chi vi abbia interesse, dalla Sezione d'accusa presso la Corte d'appello del distretto in cui fu pronunziata la condanna.

Articolo 40.

Conversione delle pene pecuniarie pronunziate anteriormente all'attuazione del nuovo Codice.

Nella conversione delle pene pecuniarie in pene restrittive della libertà personale, pronunziate anteriormente al 1° gennaio 1890, sono applicabili le disposizioni degli art. 19 e 24 del nuovo Codice.

Articolo 41.

Disposizioni del nuovo Codice applicabili alle condanne precedentemente inflitte.

Le disposizioni del nuovo Codice rispetto all'interdizione dai pubblici uffici, alla sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte e ad ogni altra incapacità, come pena o come effetto penale di una condanna, e quelle sulla sottoposizione alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza, sono applicabili alle condanne pronunziate in base alle leggi anteriori, in quanto esse siano più favorevoli al condannato.

Articolo 42.

Disposizioni più favorevoli concernenti la prescrizione dell'azione penale e delle condanne.

Qualora le disposizioni del nuovo Codice relative alla prescrizione dell'azione penale e delle condanne e quelle stabilite dalle leggi anteriori siano diverse, si applicano le più favorevoli.

Gli atti interruttivi della prescrizione compiuti sotto la legge anteriore conservano il loro effetto sotto la legge nuova, ancorchè questa non li riconosca come interruttivi.

Quando, riguardo ad un reato, la legge anteriore stabilisca un termine per prescrivere più lungo, senza ammettere atti interruttivi della prescrizione, e il nuovo Codice stabilisca un termine più breve, ma soggetto ad atti interruttivi, si applica il termine stabilito dalla legge anteriore, sempre che la parte di esso che rimane a decorrere sia più breve di quello che è fissato nel nuovo Codice, a cominciare dalla sua attuazione.

Articolo 43.

Reati commessi anteriormente all'attuazione del nuovo Codice per i quali non può procedersi d'ufficio.

Per i reati commessi anteriormente al 1° gennaio 1890 non si può procedere d'ufficio:

1° Se per la legge del tempo del commesso reato era necessaria la querela di parte;

2° Se la querela di parte, sebbene non richiesta dalla legge anteriore, sia necessaria secondo il nuovo Codice.

Se il nuovo Codice stabilisca un termine per presentare una querela, questo decorre dall'attuazione del medesimo. Se il Codice non stabilisca un termine, e vi sia un procedimento in corso, questo non si può proseguire se entro sei mesi dall'attuazione del nuovo Codice non si presenti la querela.

Articolo 44.

Applicabilità delle nuove norme di competenza rispetto alle cause in corso.

Le cause penali nelle quali anteriormente al 1° gennaio 1890 siasi già rilasciato decreto di citazione all'udienza o pronunziata sentenza od ordinanza di rinvio al giudizio, sono portate a dibattimento avanti l'Autorità giudiziaria competente, secondo le norme degli art. 9, 10 e 11 del Codice di procedura penale modificati col presente decreto.

A tal fine, il Pubblico Ministero provoca dal giudice istruttore, dalla Camera di consiglio o dalla Sezione d'accusa un nuovo provvedimento per il rinvio degli imputati al pretore, al Tribunale o alla Corte competente.

Articolo 45.

Id.

Nei dibattimenti penali già incominciati e nelle cause pendenti in grado di opposizione o di appello al 1° gennaio 1890, la competenza è regolata secondo la legge anteriore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1889.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti
addì 1° *dicembre* 1889.
Reg. 171. *Atti del Governo a f.* 96.
MANDILLO.

(*Luogo del Sigillo*)
V. Il Guardasigilli — G. ZANARDELLI.

G. ZANARDELLI.

INDICE

CAPO I.

NORME PER L'ESECUZIONE DI ALCUNE DISPOSIZIONI DEL CODICE PENALE.

CAPO II.

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO.

CAPO III.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

IL

CODICE PENALE

PER IL REGNO D'ITALIA

(Approvato dal R. Decreto 30 Giugno 1889, con effetto dal 1° Gennaio 1890)

CORREDATO

di brevi Avvertenze e note ad ogni Libro e ad ogni Titolo, delle referenze agli articoli del Codice stesso, nonchè dei Codici Sardo, Toscano, delle Due Sicilie, Parmense, Estense, Pontificio, Francese, Austriaco, delle Leggi speciali punitive vigenti e di un Indice alfabetico-analitico

SEGUITO DALLA

Legge di Pubblica Sicurezza 30 giugno 1889
dal relativo Regolamento 8 novembre 1889, num. 6517 (serie 3ª)
e dalle Disposizioni per l'attuazione del Codice Penale
1° dicembre 1889, num. 6509 (serie 3ª)

PER

L'Avv. GIULIO CRIVELLARI

Sostituto Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Torino.

TORINO

UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE

33, *Via Carlo Alberto*, 33

Milano — Roma — Napoli

1889

Lire 2,25.